ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

C 52 E

46° anno

6 marzo 2003

dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I (Comunicazioni)	
	PARLAMENTO EUROPEO	
	INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA	
(2003/C 52 E/001)	E-3280/01 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Convenzione di Lomé ed aiuti comunitari alla cooperazione	. 1
(2003/C 52 E/002)	E-3324/01 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Materiali forestali di moltiplicazione – registrazione e protezione (Risposta complementare)	. 2
(2003/C 52 E/003)	P-0326/02 di Emilia Müller alla Commissione Oggetto: Ormoni e antibiotici nella carne	. 3
(2003/C 52 E/004)	E-0331/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Persecuzioni di greci in Albania	. 4
(2003/C 52 E/005)	E-0368/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Kaliningrad (diritti di cittadinanza)	. 5
(2003/C 52 E/006)	P-0439/02 di Joachim Wuermeling alla Commissione Oggetto: Aiuti statali per insediamenti industriali nella Repubblica ceca	. 6
(2003/C 52 E/007)	E-0463/02 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Violazione dei diritti umani delle donne nella Federazione russa	. 7
(2003/C 52 E/008)	P-0524/02 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Elezioni in Zambia	. 8
(2003/C 52 E/009)	E-0538/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Angherie contro i grecofoni della Turchia	. 8
(2003/C 52 E/010)	P-0554/02 di Professor Sir Neil MacCormick alla Commissione Oggetto: Assistenza ai paesi in via di sviluppo: SHARE India	. 9
(2003/C 52 E/011)	E-0581/02 di Professor Sir Neil MacCormick al Consiglio Oggetto: Servizi postali nelle zone rurali	



(Segue)

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2003/C 52 E/012)	E-0584/02 di Jacqueline Foster alla Commissione Oggetto: Servizi postali	11
(2003/C 52 E/013)	E-0585/02 di Jacqueline Foster alla Commissione Oggetto: Servizi postali	11
(2003/C 52 E/014)	E-0586/02 di Jacqueline Foster alla Commissione Oggetto: Servizi postali	12
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0585/02 e E-0586/02	12
(2003/C 52 E/015)	P-0591/02 di Jan Wiersma alla Commissione Oggetto: Intercettazione di e-mail ad Ankara	13
(2003/C 52 E/016)	E-0608/02 di Erik Meijer e Herman Schmid alla Commissione Oggetto: A causa dell'eventuale presenza di terroristi, dei versamenti effettuati a partire dagli Stati membri dell'UE a favore di abitanti dello Stato disintegrato della Somalia	14
(2003/C 52 E/017)	E-0620/02 di Mario Borghezio alla Commissione Oggetto: Terrorismo mondiale: una risposta europea	15
(2003/C 52 E/018)	E-0624/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Riduzione dei prezzi delle automobili	16
(2003/C 52 E/019)	E-0764/02 di Ieke van den Burg e Anne Van Lancker alla Commissione Oggetto: Limitazione del diritto di esportare i sussidi belgi contestuali al prepensionamento a metà tempo	17
(2003/C 52 E/020)	E-0775/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Costo di un marchio CE ed eventuale barriera commerciale da esso costituita	19
(2003/C 52 E/021)	E-0794/02 di Stefano Zappalà e Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Situazione di quadri e dirigenti d'impresa nell'Unione Europea	20
(2003/C 52 E/022)	P-0861/02 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: Mercato europeo dell'arte	21
(2003/C 52 E/023)	E-0875/02 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Garanzie di credito statale	22
(2003/C 52 E/024)	P-0905/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Brevetti rilasciati alla Myriad Genetics	23
(2003/C 52 E/025)	E-0934/02 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Estensione accelerata della zona Pancum all'Europa sudorientale	24
(2003/C 52 E/026)	E-0966/02 di Lousewies van der Laan alla Commissione Oggetto: Servizio interno di revisione contabile	25
(2003/C 52 E/027)	E-0982/02 di Íñigo Méndez de Vigo alla Commissione Oggetto: Adozione internazionale di bambini rumeni	26
(2003/C 52 E/028)	E-0998/02 di José Gil-Robles Gil-Delgado alla Commissione Oggetto: Adozioni internazionali di bambini rumeni	26
(2003/C 52 E/029)	E-0999/02 di José Gil-Robles Gil-Delgado alla Commissione Oggetto: Adozione internazionale di bambini rumeni	26
(2003/C 52 E/030)	E-1000/02 di José Gil-Robles Gil-Delgado alla Commissione Oggetto: Adozione internazionali di bambini rumeni	27
(2003/C 52 E/031)	E-1035/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Adozioni in Romania	27
(2003/C 52 E/032)	E-1036/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Adozione di bambini in Romania	27
(2003/C 52 E/033)	E-1038/02 di Theresa Zabell alla Commissione Oggetto: Adozioni internazionali in Romania	27

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2003/C 52 E/034)	E-1039/02 di Theresa Zabell alla Commissione Oggetto: Adozioni internazionali in Romania	28
(2003/C 52 E/035)	E-1040/02 di Theresa Zabell alla Commissione Oggetto: Adozioni internazionali in Romania	28
(2003/C 52 E/036)	E-1073/02 di Juan Ojeda Sanz alla Commissione Oggetto: Adozioni internazionali in Romania	28
(2003/C 52 E/037)	E-1102/02 di Carlos Bautista Ojeda alla Commissione Oggetto: Adozioni internazionali tra la Spagna e la Romania	28
(2003/C 52 E/038)	E-1241/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Adozione internazionale di bambini rumeni	29
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0982/02, E-0998/02, E-0999/02, E-1000/02, E-1035/02, E-1036/02, E-1038/02, E-1039/02, E-1040/02, E-1073/02, E-1102/02 e E-1241/02	29
(2003/C 52 E/039)	E-1031/02 di Philip Bushill-Matthews al Consiglio	
	Oggetto: Diritti umani	31
(2003/C 52 E/040)	E-1062/02 di Stavros Xarchakos al Consiglio	21
	Oggetto: Sedi delle istituzioni dell'Unione europea	31
(2003/C 52 E/041)	E-1078/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Linea ferroviaria transfrontaliera Groninga-Brema: perdurare dei ritardi nel rinnovamento della tratta tra Nieuweschans e Leer	32
(2003/C 52 E/042)	E-1079/02 di Erik Meijer alla Commissione	
	Oggetto: Linea ferroviaria transfrontaliera Groninga-Brema: perdurare della mancata ripresa del servizio a causa di interessi divergenti	33
(2003/C 52 E/043)	E-1080/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Ferrovia transfrontaliera Groninga-Brema: ricerca di una soluzione pratica ed efficace per la ripresa del servizio	33
	Risposta complementare comune alle interrogazioni scritte E-1078/02, E-1079/02 e E-1080/02	34
(2003/C 52 E/044)	E-1083/02 di Bart Staes alla Commissione	
	Oggetto: Misure atte ad evitare violazioni delle direttive sugli habitat naturali, sugli uccelli e sulla valutazione d'impatto ambientale nella ripresa dei lavori nella darsena Deurganck	35
(2003/C 52 E/045)	E-1091/02 di Lousewies van der Laan, Emilio Menéndez del Valle e Andrew Duff al Consiglio Oggetto: Embargo sulle armi nei confronti di Israele	36
(2003/C 52 E/046)	E-1094/02 di Paulo Casaca alla Commissione	
(2003/C 32 E/040)	Oggetto: Gestione del FSE da parte dell'Istituto per l'occupazione e la formazione imprenditoriale di Madrid (IMEFE)	37
(2003/C 52 E/047)	P-1096/02 di Rainer Wieland alla Commissione Oggetto: Discriminazione dei tedeschi in territori di caccia austriaci	37
(2003/C 52 E/048)	E-1126/02 di Astrid Lulling alla Commissione Oggetto: Differenze fra i prezzi all'ingrosso al netto dell'IVA nell'Unione europea	38
(2003/C 52 E/049)	E-1139/02 di Erik Meijer al Consiglio Oggetto: Misure dell'Unione europea per contrastare efficacemente il perdurante processo di colonizzazione, distruzione ed espulsione avviato da Israele nei territori palestinesi	39
(2003/C 52 E/050)	E-1151/02 di Erik Meijer alla Commissione	
	Oggetto: Lotta per il commercio di opere d'arte tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e metodi alternativi per mantenere la quota europea	40
(2003/C 52 E/051)	E-1161/02 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Dichiarazioni di affidabilità delle DG	42

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2003/C 52 E/052)	E-1171/02 di Carmen Cerdeira Morterero alla Commissione Oggetto: Partecipazione dell'Unione europea a vertici internazionali	44
(2003/C 52 E/053)	E-1175/02 di Erik Meijer e Herman Schmid alla Commissione Oggetto: Versamenti dell'UE tramite la «remittance bank» Al Barakaat e conseguenze degli ostacoli frapposti dal comitato dell'ONU per la sanzioni	45
(2003/C 52 E/054)	E-1189/02 di Caroline Lucas alla Commissione Oggetto: Ulteriore sviluppo dell'accordo UE-Messico	46
(2003/C 52 E/055)	P-1208/02 di Yves Butel alla Commissione Oggetto: Delocalizzazioni	47
(2003/C 52 E/056)	E-1213/02 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Sigilli di sicurezza e trasporto merci	48
(2003/C 52 E/057)	E-1228/02 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Accordi bilaterali con la Confederazione elvetica	50
(2003/C 52 E/058)	E-1238/02 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Diritti del bambino	50
(2003/C 52 E/059)	E-1245/02 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Introduzione accisa sul vino	51
(2003/C 52 E/060)	E-1262/02 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Accisa sui vini	51
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1245/02 e E-1262/02	52
(2003/C 52 E/061)	P-1247/02 di Anne Van Lancker alla Commissione Oggetto: Disponibilità di studi e relazioni elaborate con il sostegno finanziario europeo (Risposta complementare)	52
(2003/C 52 E/062)	E-1251/02 di Werner Langen alla Commissione Oggetto: Aliquota IVA nel settore alberghiero	53
(2003/C 52 E/063)	P-1280/02 di Mario Mauro alla Commissione Oggetto: Assedio alla basilica della Natività di Betlemme	54
(2003/C 52 E/064)	E-1282/02 di Gabriele Stauner alla Commissione Oggetto: Finanziamento dell'European Business Summit	55
(2003/C 52 E/065)	E-1290/02 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Minaccia all'occupazione nell'impresa El Árbol (Asturie — Spagna)	56
(2003/C 52 E/066)	E-1304/02 di Kathalijne Buitenweg alla Commissione Oggetto: Responsabilità finanziaria dell'UE nelle diverse forme di sostegno agli impianti nucleari	57
(2003/C 52 E/067)	E-1331/02 di Elspeth Attwooll al Consiglio Oggetto: Esportazioni di pesce in Polonia	59
(2003/C 52 E/068)	E-1337/02 di Carlos Lage alla Commissione Oggetto: Gestione delle Scuole europee	60
(2003/C 52 E/069)	E-1358/02 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Legislazione sul riciclaggio di denaro nei paesi candidati all'adesione	61
(2003/C 52 E/070)	E-1362/02 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Incontro del GAFI in Nuova Zelanda il 19-20 novembre 2001	62
(2003/C 52 E/071)	E-1368/02 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Esame delle carenze dell'iniziativa «Tutto salvo le armi»	62
(2003/C 52 E/072)	E-1371/02 di Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Roberto Bigliardo, Sebastiano Musumeci, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Adriana Poli Bortone e Franz Turchi alla Commissione Oggetto: Stato di crisi nel settore europeo dell'acquacoltura	63

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2003/C 52 E/073)	P-1375/02 di Dorette Corbey alla Commissione Oggetto: Strategia contro l'ESB negli ovini	64
(2003/C 52 E/074)	P-1384/02 di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou alla Commissione Oggetto: Flessibilità e occupazione	65
(2003/C 52 E/075)	E-1391/02 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Sicurezza e diritti dell'uomo	66
(2003/C 52 E/076)	E-1392/02 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Sudan	67
(2003/C 52 E/077)	E-1403/02 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Disoccupazione in Finlandia e scambio di quote di emissioni	68
(2003/C 52 E/078)	E-1411/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Uso delle lingue nella sessione di chat del Commissario Lamy	69
(2003/C 52 E/079)	E-1416/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Disciplina linguistica in materia di brevetto comunitario	70
(2003/C 52 E/080)	E-1429/02 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Munizioni all'uranio impoverito	71
(2003/C 52 E/081)	P-1443/02 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Sostanze pericolose nel legno	72
(2003/C 52 E/082)	P-1460/02 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Interrogazione suppletiva sull'«Allegato II bis all'articolo 10 bis del regolamento 1408/71»	73
(2003/C 52 E/083)	P-1482/02 di Massimo Carraro al Consiglio Oggetto: Madagascar	74
(2003/C 52 E/084)	E-1518/02 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Zona di protezione dell'avifauna nel delta dell'Umeälven	75
(2003/C 52 E/085)	E-1525/02 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Campagna di informazione dell'Unione europea per l'introduzione dell'euro nel Regno Unito, in Svezia e in Danimarca	75
(2003/C 52 E/086)	E-1534/02 di Gunilla Carlsson alla Commissione Oggetto: Tassazione delle imprese in Estonia	76
(2003/C 52 E/087)	E-1555/02 di Bob van den Bos al Consiglio Oggetto: Aiuto dell'Unione europea alla Palestina	77
(2003/C 52 E/088)	E-1560/02 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Politica della Commissione europea nei confronti della Cina	78
(2003/C 52 E/089)	E-1565/02 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Siria	79
(2003/C 52 E/090)	P-1568/02 di Lucio Manisco al Consiglio Oggetto: UE e pericolo di guerra India-Pakistan	80
(2003/C 52 E/091)	P-1641/02 di Emmanouil Bakopoulos al Consiglio Oggetto: Inasprimento delle relazioni tra l'India e il Pakistan	80
	Risposta commune alle interrogazioni scritte P-1568/02 e P-1641/02	80
(2003/C 52 E/092)	P-1582/02 di Michael Cashman alla Commissione Oggetto: Accordi di associazione UE	81
(2003/C 52 E/093)	E-1629/02 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Obbligo di rendere pubblico il deposito del bilancio delle PMI	82
(2003/C 52 E/094)	E-1632/02 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Malta	83

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2003/C 52 E/095)	P-1643/02 di Hans-Peter Martin alla Commissione Oggetto: Alto Adige e allargamento dell'UE	84
(2003/C 52 E/096)	E-1657/02 di Ioannis Souladakis al Consiglio Oggetto: Finanziamento di programmi infrastrutturali CARDS	85
(2003/C 52 E/097)	E-1659/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Assunzioni presso l'Autorità europea per gli alimenti	85
(2003/C 52 E/098)	P-1664/02 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Partecipanti alla Convenzione europea	86
(2003/C 52 E/099)	P-1665/02 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Sanzioni intelligenti nei confronti dello Zimbawe	86
(2003/C 52 E/100)	P-1669/02 di Luciana Sbarbati alla Commissione Oggetto: Adozioni internazionali (Ucraina)	87
(2003/C 52 E/101)	E-1674/02 di Charles Tannock al Consiglio Oggetto: Rimpatrio di immigrati clandestini dall'UE	88
(2003/C 52 E/102)	E-1685/02 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Congelamento di conti	89
(2003/C 52 E/103)	E-1686/02 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Congelamento di conti — Attuazione nella pratica	90
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1685/02 e E-1686/02	90
(2003/C 52 E/104)	E-1690/02 di Ioannis Souladakis al Consiglio Oggetto: Protezione della produzione di aceto	91
(2003/C 52 E/105)	P-1699/02 di Martin Schulz al Consiglio Oggetto: Legislazione sul porto d'armi nell'Unione europea	92
(2003/C 52 E/106)	P-1704/02 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Legislazione in materia fiscale nella Repubblica federale di Germania – Ritenuta d'acconto del 15%	92
(2003/C 52 E/107)	E-1715/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Inoculazione di un vaccino marcatore al posto della macellazione preventiva di animali sani in occasione della prossima epidemia di peste suina	93
(2003/C 52 E/108)	E-1722/02 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Salvaguardia dei fiumi	95
(2003/C 52 E/109)	E-1723/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Protezione della privacy e trattamento elettronico dei dati	97
(2003/C 52 E/110)	E-1724/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Carta d'identità elettronica e protezione dei dati personali	97
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1723/02 e E-1724/02	98
(2003/C 52 E/111)	E-1741/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Posizione del Ministro degli estri del Regno Unito Jack Straw in merito alle decisioni da adottare sull'ampliamento dell'Unione a nuovi Stati	100
(2003/C 52 E/112)	E-1762/02 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Promozione del combustibile ad idrogeno derivato da fonti energetiche rinnovabili e programmi regionali	100
(2003/C 52 E/113)	E-1784/02 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Ricerca sul cancro del collo dell'utero nell'UE	101
(2003/C 52 E/114)	E-1787/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: La supposta riforma della Presidenza del Consiglio	102
(2003/C 52 E/115)	E-1800/02 di Maria Sanders-ten Holte al Consiglio Oggetto: Ratifica della Convenzione di Montreal per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale	102
i l		

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2003/C 52 E/116)	E-1813/02 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: CITES	103
(2003/C 52 E/117)	E-1829/02 di Pere Esteve al Consiglio Oggetto: Persone scomparse inspiegabilmente	104
(2003/C 52 E/118)	E-1835/02 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Investimenti nell'Est europeo	105
(2003/C 52 E/119)	E-1842/02 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Articolo 13 del trattato CE e discriminazione nei confronti dei transessuali	106
(2003/C 52 E/120)	E-1845/02 di Marco Cappato alla Commissione Oggetto: Caso del cittadino tunisino Zouhair Yahyaoui	107
(2003/C 52 E/121)	P-2065/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Sciopero della fame di Radhia Nasraoui	107
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1845/02 e P-2065/02	108
(2003/C 52 E/122)	E-1846/02 di Guido Bodrato alla Commissione Oggetto: Trasferimento dei diritti a pensione dei funzionari delle istituzioni comunitarie — Accordo Commissione-INPS del 2 marzo 1978	108
(2003/C 52 E/123)	E-1855/02 di Jan Mulder al Consiglio Oggetto: Modifica delle norme dell'OIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) sull'utilizzo dei vaccini marcatori .	109
(2003/C 52 E/124)	E-1858/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Emissioni di gas ad effetto serra — combustibili e fonti energetiche alternative	111
(2003/C 52 E/125)	E-1866/02 di James Fitzsimons al Consiglio Oggetto: Rapporto OIL sul lavoro minorile	112
(2003/C 52 E/126)	E-1889/02 di John Cushnahan al Consiglio Oggetto: Intimidazione ai danni dei difensori dei diritti umani	112
(2003/C 52 E/127)	E-1915/02 di Dorette Corbey al Consiglio Oggetto: Introduzione dell'euro	113
(2003/C 52 E/128)	E-1918/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Case dell'Europa	114
(2003/C 52 E/129)	E-1919/02 di André Brie alla Commissione Oggetto: Violazioni di varie direttive e disposizioni UE per la costruzione di un poligono di tiro terra-area in Brandeburgo	
(2003/C 52 E/130)	E-1935/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Rilascio di visti Schengen per entrate multiple	116
(2003/C 52 E/131)	E-1950/02 di Mario Borghezio al Consiglio Oggetto: Rispetto dei diritti della difesa per gli autonomisti bretoni	117
(2003/C 52 E/132)	E-1982/02 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Sicurezza alimentare quale ostacolo agli scambi commerciali con la Romania	117
(2003/C 52 E/133)	P-1984/02 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Finanziamento della Convenzione	118
(2003/C 52 E/134)	E-2012/02 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Iodizzazione	118
(2003/C 52 E/135)	E-2019/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Abrogazione del regolamento (CE) n. 1275/94 del Consiglio	119
(2003/C 52 E/136)	E-2021/02 di Ilda Figueiredo al Consiglio Oggetto: Vertice di Siviglia	120
(2003/C 52 E/1 37)	E-2028/02 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Scandalosa violazione dei diritti civili e politici e aggressione fisica ai danni di cittadini portoghesi per decisione del governo spagnolo	120

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2003/C 52 E/138)	E-2029/02 di Carlos Lage al Consiglio Oggetto: Libera circolazione delle persone nello spazio Schengen	121
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2021/02, E-2028/02 e E-2029/02	121
(2003/C 52 E/1 39)	E-2022/02 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Restrizioni ai voli notturni negli aeroporti tedeschi	121
(2003/C 52 E/140)	E-2023/02 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Obbligo della VIA (Valutazione dell'impatto ambientale) per le rotte aeree	122
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2022/02 e E-2023/02	122
(2003/C 52 E/141)	E-2038/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Finanziamenti europei per il controverso ampliamento dell'aeroporto di Sofia, capitale della Bulgaria, nelle vicinanze di quartieri residenziali e centri abitati	123
(2003/C 52 E/142)	P-2039/02 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali: chiusura dei programmi operativi anteriori al 1993	124
(2003/C 52 E/143)	E-2043/02 di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Erogazione di pensioni in Grecia	125
(2003/C 52 E/144)	E-2064/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Abusi di siti web e metodi d'incasso tesi a sorprendere gli utenti con bollette del telefono il più possibile esose	126
(2003/C 52 E/145)	E-2072/02 di Doris Pack alla Commissione Oggetto: Aiuti alle compagnie aeree tedesche	127
(2003/C 52 E/146)	P-2079/02 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Mancata aggiudicazione dei finanziamenti URBAN II alla città di Roma	128
(2003/C 52 E/147)	E-2083/02 di María Izquierdo Rojo al Consiglio Oggetto: Eccessivi ritardi nell'adozione di bambini nell'Andhra Pradesh (India)	129
(2003/C 52 E/148)	P-2089/02 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Compatibilità dei decreti Benes, della legge sull'amnistia del 1946 e della legge sulla restituzione del 1992 con il diritto comunitario	129
(2003/C 52 E/149)	E-2108/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Cessazione dell'attività della società sovvenzionata Typopiitiria Thivas	130
(2003/C 52 E/150)	P-2119/02 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Controlli d'identità all'aeroporto della Malpensa	131
(2003/C 52 E/151)	E-2129/02 di Luciana Sbarbati alla Commissione Oggetto: Miele, api e insetticidi sistemici	132
(2003/C 52 E/152)	E-2164/02 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Curvatura delle banane	132
(2003/C 52 E/153)	P-2184/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Modifica della politica di coesione approvata a Berlino nel contesto dell'Agenda 2000	133
(2003/C 52 E/1 54)	E-2189/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Riprogrammazione dello SFOP	133
(2003/C 52 E/1 55)	E-2190/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Riprogrammazione dello SFOP	134
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-2184/02, E-2189/02 e E-2190/02	134
(2003/C 52 E/1 56)	E-2185/02 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Creazione di un sistema europeo di controllo del traffico aereo	136
(2003/C 52 E/157)	E-2204/02 di Marco Cappato alla Commissione Oggetto: Libertà di espressione e Internet	137
1 1		

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2003/C 52 E/158)	E-2208/02 di Christoph Konrad alla Commissione Oggetto: Metodi contrari alla concorrenza nei controlli del peso degli autobus stranieri in Austria	138
(2003/C 52 E/159)	E-2223/02 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Settore dell'energia nucleare in Russia	139
(2003/C 52 E/160)	E-2230/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Pirateria, terrorismo e identificazione delle navi	140
(2003/C 52 E/161)	E-2233/02 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Crisi politica nel Madagascar	141
(2003/C 52 E/162)	P-2255/02 di Carlos Bautista Ojeda alla Commissione Oggetto: Sostegno alla produzione di sughero nell'UE	142
(2003/C 52 E/163)	E-2257/02 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Aumento dei terreni irrigui illegali lungo il fiume Segura e peggioramento della situazione ambientale dello stesso	
(2003/C 52 E/164)	E-2258/02 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Gravi problemi di gestione e deterioramento ambientale del litorale levantino (Spagna)	145
(2003/C 52 E/165)	E-2262/02 di Anne Jensen alla Commissione Oggetto: Appalti pubblici di forniture di organi nell'UE	146
(2003/C 52 E/166)	E-2276/02 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Controlli europei sui trasporti	148
(2003/C 52 E/167)	E-2286/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume Arachthos e protezione di monumenti culturali	149
(2003/C 52 E/168)	E-2308/02 di Erika Mann alla Commissione Oggetto: Obbligo di conservare i dati	150
(2003/C 52 E/169)	E-2309/02 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Educazione ambientale	151
(2003/C 52 E/170)	E-2331/02 di Dorette Corbey alla Commissione Oggetto: Rischio di BSE con i filetti di pollo iniettati	152
(2003/C 52 E/171)	P-2339/02 di Hartmut Nassauer alla Commissione Oggetto: Subordinazione della polizia alla giustizia militare nella Repubblica slovacca	153
(2003/C 52 E/172)	E-2341/02 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Finanziamento comunitario per la realizzazione di opere nel settore dell'ambiente e della rete Natura 2000 in Grecia	
(2003/C 52 E/173)	P-2342/02 di Jean-Claude Martinez alla Commissione Oggetto: I plasma termici	155
(2003/C 52 E/174)	E-2344/02 di Jillian Evans alla Commissione Oggetto: Posta non richiesta	156
(2003/C 52 E/175)	E-2360/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Sicurezza aerea a seguito del disastro di Überlingen	157
(2003/C 52 E/176)	E-2392/02 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Ftalati nei prodotti cosmetici	158
(2003/C 52 E/177)	E-2394/02 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Scandalo dell'ormone MPA (Risposta complementare)	160
(2003/C 52 E/178)	E-2398/02 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Neurologia	161
(2003/C 52 E/179)	E-2401/02 di Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: False e lesive informazioni sul litorale romano, diffuse da un sito Internet turistico tedesco	162
100		

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2003/C 52 E/180)	E-2423/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Sparizione del Venerabile Thich Tri Luc (Sig. Pham Van Tuong)	163
(2003/C 52 E/181)	E-2425/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Cotone greco	164
(2003/C 52 E/182)	E-2428/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Nuova tendenza ai benefici e risparmi sui costi mediante l'accorpamento invece della separazione di infrastruttura e gestione delle ferrovie	165
(2003/C 52 E/183)	E-2429/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Autorizzazione di pubblicità indesiderata via posta elettronica incompatibile con le disposizioni a favore del sistema «opt-in» della nuova direttiva	166
(2003/C 52 E/184)	E-2430/02 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Oli essenziali	167
(2003/C 52 E/185)	E-2437/02 di Cecilia Malmström alla Commissione Oggetto: Criteri per l'assegnazione di sovvenzioni nell'ambito della linea di bilancio A-3029	168
(2003/C 52 E/186)	E-2438/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Arresto e carcerazione in Tunisia di una donna e di due bambini di otto e di due anni	169
(2003/C 52 E/187)	E-2444/02 di Christel Fiebiger alla Commissione Oggetto: Dichiarazione del Commissario Fischler sui pagamenti diretti alle grosse aziende agricole	170
(2003/C 52 E/188)	E-2454/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Petizione presentata da 21 eminenti dissidenti vietnamiti, in cui si chiedono radicali riforme giudiziarie .	171
(2003/C 52 E/189)	E-2458/02 di Herman Vermeer alla Commissione Oggetto: Particolare situazione della pesca artigianale nelle regioni ultraperiferiche nel quadro della nuova politica comune della pesca	172
(2003/C 52 E/190)	P-2459/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Purezza delle acque	173
(2003/C 52 E/191)	E-2460/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Spiagge pulite	173
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-2459/02 e E-2460/02	173
(2003/C 52 E/192)	E-2461/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Effluenti non trattati	174
(2003/C 52 E/193)	E-2462/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Inquinamento causato dalle navi	175
(2003/C 52 E/194)	E-2470/02 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Conclusione delle procedure di ricorso nn. 98/4010 e 98/4826	176
(2003/C 52 E/195)	E-2482/02 di Peter Skinner alla Commissione Oggetto: Prevista costruzione di un aeroporto a Cliffe Marshes, Regno Unito	177
(2003/C 52 E/196)	E-2485/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Possibile dumping di imprese di acquacoltura	178
(2003/C 52 E/197)	E-2488/02 di Giorgio Lisi alla Commissione Oggetto: Conseguenze del prossimo allargamento sul personale addetto alle formalità doganali	179
(2003/C 52 E/198)	P-2505/02 di W.G. van Velzen alla Commissione Oggetto: Situazione relativa all'istituenda Cyber Security Task Force	180
(2003/C 52 E/199)	P-2508/02 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Intervento contro un blocco indetto dai sindacati in Finlandia	181
(2003/C 52 E/200)	E-2512/02 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Azioni cofinanziate dal FSE	181
i I		

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2003/C 52 E/201)	P-2520/02 di Pietro-Paolo Mennea alla Commissione Oggetto: Air Sicilia	182
(2003/C 52 E/202)	E-2534/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Arresto di Wan Yanhai, fondatore del Progetto Azione Aids, da parte delle autorità cinesi	183
(2003/C 52 E/203)	E-2556/02 di Toine Manders alla Commissione Oggetto: Studenti stranieri in Gran Bretagna	184
(2003/C 52 E/204)	P-2562/02 di Professor Sir Neil MacCormick alla Commissione Oggetto: Sistema REACH	185
(2003/C 52 E/205)	E-2572/02 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Ciclammato nelle bevande «light»	186
(2003/C 52 E/206)	P-2584/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Diritti dell'uomo in Laos	187
(2003/C 52 E/207)	E-2595/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Caschi di motociclisti e multe in Grecia	188
(2003/C 52 E/208)	E-2600/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: La linea di bilancio B3-4102 e la lotta contro il lavoro minorile	188
(2003/C 52 E/209)	E-2605/02 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Normativa concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni di autotrasporto	189
(2003/C 52 E/210)	E-2615/02 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Normativa UE sul consumo di alcolici articolata per età, orari e luoghi	190
(2003/C 52 E/211)	E-2623/02 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Trasposizione della nuova direttiva 2002/39/CE sui servizi postali da parte dei paesi candidati	191
(2003/C 52 E/212)	E-2624/02 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Trasposizione della nuova direttiva 2002/39/CE sui servizi postali	192
(2003/C 52 E/213)	E-2632/02 di Elspeth Attwooll alla Commissione Oggetto: CITES — commercio di avorio	192
(2003/C 52 E/214)	E-2634/02 di Brian Simpson alla Commissione Oggetto: Distruzione di un pezzo di patrimonio storico europeo da parte delle ferrovie belghe	193
(2003/C 52 E/215)	P-2643/02 di Benedetto Della Vedova alla Commissione Oggetto: Rappresentatività dell'ETUC e delle sue organizzazioni membri	194
(2003/C 52 E/216)	E-2654/02 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Politica occupazionale del governo belga	195
(2003/C 52 E/217)	E-2670/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Diritti umani dei lavoratori «affittati»	196
(2003/C 52 E/218)	E-2672/02 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Noleggio di automobili nell'UE da parte di ultrasettantenni	197
(2003/C 52 E/219)	E-2676/02 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Misure d'applicazione del Libro verde sulla tutela dei consumatori	197
(2003/C 52 E/220)	E-2682/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Direttiva sui nitrati	198
(2003/C 52 E/221)	E-2693/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Uniforme sistema europeo di registrazione delle armi	199
(2003/C 52 E/222)	E-2694/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Semplificazione dei sistemi di autorizzazione per l'importazione e l'esportazione di materiale per la difensivo all'interno dell'UE	200
(2003/C 52 E/223)	E-2698/02 di Kurt Lechner alla Commissione Oggetto: Libera circolazione delle persone	201
ICC		(C)

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2003/C 52 E/224)	E-2699/02 di Manuel Pérez Álvarez alla Commissione Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione dei medici	202
(2003/C 52 E/225)	E-2700/02 di Manuel Pérez Álvarez alla Commissione Oggetto: Domande di prestazioni supplementari al Fondo nazionale di solidarietà francese	203
(2003/C 52 E/226)	E-2706/02 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Servizi di trasporto di merci nel tunnel della Manica	203
(2003/C 52 E/227)	E-2710/02 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Comparabilità dei dati europei e americani	204
(2003/C 52 E/228)	E-2723/02 di Peter Skinner e Helle Thorning-Schmidt alla Commissione Oggetto: Attuazione della direttiva del Consiglio 1999/38/CE sulla protezione dei lavoratori contro gli effetti cancerogeni delle polveri di legno	205
(2003/C 52 E/229)	E-2732/02 di Robert Goebbels alla Commissione Oggetto: Conclusioni da trarre dall'esperienza svedese in materia di fondi pensionistici	207
(2003/C 52 E/230)	P-2737/02 di Torben Lund alla Commissione Oggetto: Valori limite per gli ogm e inosservanza della legge	207
(2003/C 52 E/231)	E-2744/02 di Ian Hudghton alla Commissione Oggetto: Necrosi ematopoietica infettiva	208
(2003/C 52 E/232)	E-2745/02 di Ian Hudghton alla Commissione Oggetto: Vaccino per combattere l'anemia infettiva del salmone	209
(2003/C 52 E/233)	P-2753/02 di Isabelle Caullery alla Commissione Oggetto: Blocco delle onde elettromagnetiche	210
(2003/C 52 E/234)	E-2762/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Regolamentazione di campagne promozionali in occasione delle feste dei bambini	211
(2003/C 52 E/235)	E-2763/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Trasporti di concime e libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali	212
(2003/C 52 E/236)	P-2772/02 di Giovanni Pittella alla Commissione Oggetto: Procedura di evidenza pubblica ex Legge 236/93	213
(2003/C 52 E/237)	E-2773/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Salute e sicurezza dei lavoratori – Denuncia 00/4404, SG(2000) A/3828/2	215
(2003/C 52 E/238)	E-2785/02 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Chiusura della fabbrica Federal Mogul — Mancata notifica al personale	215
(2003/C 52 E/239)	E-2798/02 di Caroline Lucas alla Commissione Oggetto: Appalti pubblici: rinegoziazione dei prezzi	216
(2003/C 52 E/240)	E-2799/02 di Caroline Lucas alla Commissione Oggetto: Appalti pubblici: valutazione delle offerte	217
(2003/C 52 E/241)	P-2805/02 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi dei pagamenti negli scambi commerciali	217
(2003/C 52 E/242)	E-2809/02 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Allergie alimentari e ingredienti utilizzati nei ristoranti	218
(2003/C 52 E/243)	P-2841/02 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi EQUAL, FSE e IV° programma d'azione per la paritá di opportunitá tra le donne e gli uomini da parte del Comune di Roma. Nel mese di settembre 2002 è stato presentato da parte del Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dalla UE.	219
(2003/C 52 E/244)	P-2923/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Attendibilità dei dati sul debito e sul deficit della Grecia	219
(2003/C 52 E/245)	E-3138/02 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Realizzazione dell'Iniziativa comunitaria Leader + in Grecia	220

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2003/C 52 E/001) INTERROGAZIONE SCRITTA E-3280/01 di John McCartin (PPE-DE) alla Commissione

(26 novembre 2001)

Oggetto: Convenzione di Lomé ed aiuti comunitari alla cooperazione

Può la Commissione fornire una lista dei paesi in cui il livello dei diritti civili accordati alle donne è inferiore rispetto a quello degli uomini e che hanno ricevuto aiuti tramite la Convenzione di Lomé o la cooperazione allo sviluppo europea?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(15 marzo 2002)

I diritti civili vengono definiti nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR), che afferma che «i diritti civili sono i diritti definiti nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, che gli Stati si impegnano a rispettare». L'articolo 3 del Patto affronta esplicitamente l'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, affermando che tutti gli esseri umani dovrebbero godere ugualmente e integralmente dei diritti civili previsti dal Patto. Gli Stati dovrebbero pertanto garantire in uguale misura agli uomini e alle donne il godimento dei diritti previsti dal Patto.

Il fatto che uno Stato abbia o meno ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e politici da parte di uno Stato rappresenta un'informazione utile per rispondere alla domanda dell'onorevole parlamentare. Un altro trattato internazionale in materia di diritti civili è la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW). Ratificando tale convenzione, gli Stati si impegnano ad adottare una serie di misure per porre fine alla discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, anche nell'ambito dei diritti civili e politici. L'elenco che comprende i paesi in via di sviluppo che non hanno ancora ratificato i suddetti trattati verrà inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento.

Uno dei problemi di questo tipo di risposta consiste nel livello di corrispondenza tra ratifica ed effettiva attuazione. La semplice ratifica non implica necessariamente che lo Stato firmatario abbia adottato tutte le misure legislative necessarie a realizzare gli obiettivi del trattato. I trattati prevedono l'istituzione di comitati che valutano le relazioni periodiche presentate dagli Stati interessati e che rappresentano quindi uno strumento di controllo in questo senso.

(2003/C 52 E/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3324/01 di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione

(29 novembre 2001)

Oggetto: Materiali forestali di moltiplicazione - registrazione e protezione

La Commissione intende prendere misure volte a proteggere le fonti di semi registrate ai sensi delle direttive 66/404/CEE (¹), 71/161/CEE (²) o 1999/105/CE (³) relative alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, che attualmente possono essere abbattute senza un'adeguata valutazione?

In Irlanda, l'agenzia forestale nazionale Coillte Teo ha abbattuto oltre 1 474 ettari di fonti di semi registrate senza una licenza che richiederebbe una valutazione caso per caso, e ciò malgrado l'intero registro copra solo 3 715 ettari e solo il 20 % dei semi irlandesi provenga da fonti autoctone. Inoltre, delegando al Coillte Teo, che è il principale raccoglitore di legname del paese, il compito di elaborare il registro nazionale del materiale forestale di moltiplicazione previsto dalla direttiva, l'operato dell'Irlanda non è conforme alle direttive, che escludono espressamente dalla gestione dei registri le persone giuridiche e i relativi membri che abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure adottate ai sensi delle direttive.

La Commissione intende pertanto prendere misure volte ad assicurare che le fonti di semi autoctone in ogni Stato membro che beneficia di finanziamenti UE per la riforestazione, inclusa l'Irlanda, siano registrate ai sensi della direttiva solo da parte di organismi qualificati indipendenti e che, una volta effettuata la registrazione, l'abbattimento sia vietato in assenza di un'adeguata valutazione e in caso di mancato rispetto delle condizioni necessarie previste dalla direttiva?

Risposta complementare del sig. Byrne a nome della Commissione

(9 aprile 2002)

Le direttive del Consiglio 66/404/EEC del 14 giugno 1966 e 1999/105/EC del 22 dicembre 1999, relative alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, enunciano quali debbano essere i requisiti necessari per l'approvazione, da parte delle competenti istituzioni ufficiali degli Stati membri, del «materiale di base», come le fonti di sementi registrate cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

Le suddette direttive stabiliscono inoltre che soltanto il «materiale di base» approvato può essere utilizzato per produrre materiali forestali di moltiplicazione adatti ad una commercializzazione all'interno della Comunità europea. Il «materiale di base» approvato deve essere inserito in un registro nazionale delle varie specie.

Dopo l'approvazione, il «materiale di base» sarà riesaminato ad intervalli regolari, e l'approvazione potrà essere ritirata nel caso in cui venissero a mancare i requisiti per l'approvazione previsti dalla Comunità europea.

Tuttavia, non esistono regole comunitarie relative alla conservazione generale o al mantenimento, oppure ad uno specifico sfruttamento del «materiale di base» approvato, né regole sulla revoca dell'approvazione per motivi diversi da quello in oggetto. Gli Stati membri, in linea di massima e rispettando i diritti di proprietà, possono decidere che il «materiale di base» approvato sia rimosso o distrutto, ad esempio in base a criteri di tutela della salute delle piante. Questo vale anche in riferimento alle risorse genetiche delle piante, per le quali esiste un interesse riguardo alle misure di conservazione sul terreno e all'utilizzo sostenibile attraverso la coltivazione e la commercializzazione. Riguardo a questo, e ai sensi delle suddette direttive, la Commissione può facilitare questo tipo di conservazione dei «materiali di base» attraverso esenzioni da certi requisiti per la commercializzazione del materiale da riproduzione, ma la selezione per la conservazione rientra tra le responsabilità dello Stato membro interessato.

Perciò, ai sensi della legislazione comunitaria in vigore, la Commissione non può adottare provvedimenti per proteggere le fonti di sementi registrate.

⁽¹⁾ GU B 125 dell'11.7.1966, pag. 2326.

⁽²⁾ GU L 87 del 17.4.1971, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

(2003/C 52 E/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0326/02 di Emilia Müller (PPE-DE) alla Commissione

(5 febbraio 2002)

Oggetto: Ormoni e antibiotici nella carne

Nel 1988 la Comunità europea ha vietato l'uso di sostanze contenenti ormoni quali stimolatori della crescita degli animali da allevamento. Il divieto, che comprendeva le seguenti sostanze: estradiolo-17, testosterone, progesterone, zeranolo, acetato di trembolone e acetato di melengestrolo, è entrato in vigore il 1º gennaio 1989 e si applica indistintamente sia alla produzione comunitaria che alle importazioni provenienti dai paesi terzi.

L'uso di determinati antibiotici per accrescere il rendimento è vietato nell'UE.

Quali sono gli effetti degli ultimi negoziati OMC sulle importazioni di carni trattate con ormoni o antibiotici?

Quali sono le competenze in materia di controlli in relazione sia al divieto di somministrazione di queste sostanze nell'UE che al divieto di importazioni dai paesi terzi?

Di quali sistemi di controllo dispone la Commissione a questo riguardo?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(4 aprile 2002)

Le recenti riunioni ministeriali dell'Organizzazione mondiale del commercio hanno avviato una nuova serie di negoziati che non comprendono l'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie nell'elenco degli accordi su cui avranno luogo le discussioni. Quindi tali discussioni non avranno alcun impatto sul bando comunitario sulle importazioni di carni bovine trattate con ormoni.

Gli Stati membri sono responsabili per l'attuazione delle misure di controllo; per quanto riguarda le importazioni, tali controlli sono effettuati mediante ispezioni casuali ai posti di frontiera.

La direttiva del Consiglio 96/23/CE (¹) stabilisce che i prodotti di origine animale devono soddisfare i requisiti comunitari per quanto riguarda le sostanze o prodotti non autorizzati e i loro residui. Secondo tale direttiva, i prodotti di origine animale devono essere regolarmente controllati per quanto riguarda i residui da parte degli Stati membri; lo stesso vale per quei paesi terzi che esportano verso la Comunità. Ogni anno gli Stati membri e i paesi terzi devono presentare alla Commissione dei piani di sorveglianza. Inoltre i paesi terzi devono soddisfare i requisiti comunitari prescritti per quanto riguarda la legislazione, l'attuazione e l'esecuzione. Un paese terzo è considerato conforme alla direttiva 96/23/CE solo se le garanzie fornite sono considerate sufficienti.

È intenzione della Commissione includere nel campo di applicazione della direttiva 96/23/CE possibili residui da additivi per mangimi per rendere possibili i controlli e la fissazione di piani di sorveglianza sull'uso di tali additivi.

La maggior parte degli antibiotici utilizzati per accrescere il rendimento è stata vietata e non può essere utilizzata come additivo per mangimi nell'Unione europea a causa dei rischi di resistenza agli antibiotici. Attualmente si sta esaminando una proposta per vietare i rimanenti antibiotici utilizzati per accrescere il rendimento negli alimenti per animali.

I controlli specifici in relazione a tali divieti sono difficili. L'individuazione di residui di antibiotici nella carne o in altri prodotti di origine animale non costituisce una prova risolutiva del loro uso per accrescere il rendimento. Inoltre la possibile presenza di batteri resistenti agli antibiotici può non essere collegata all'uso di additivi proibiti nei mangimi degli animali d'allevamento.

I servizi della Commissione stanno lavorando su una proposta da presentare al Consiglio e al Parlamento europeo, annunciata già nel Libro bianco per la sicurezza alimentare (²), sull'armonizzazione dei controlli ufficiali. Sarà tenuto conto dei problemi di controllo all'importazione, includendo equivalenze ai requisiti relativi agli alimenti per animali alle condizioni che permettono ai paesi terzi di esportare prodotti di origine animale nell'Unione europea.

ΙΤ

I controlli sulle importazioni di prodotti di origine animale dai paesi terzi vengono effettuati ai posti di controllo alle frontiere, in particolare al primo punto di ingresso nella Comunità di tali prodotti. I controlli sono armonizzati e le procedure sono fissate dalla direttiva del Consiglio 97/78/CE (³) che specifica i documenti di identificazione richiesti e i controlli fisici che devono essere effettuati. Nell'ambito di applicazione della direttiva gli Stati membri devono effettuare esami di laboratorio secondo le norme nazionali per tutti i prodotti di origine animale esaminati regolarmente o, nei casi sospetti, ai posti di controllo alle frontiere.

Il personale della Commissione dell'Ufficio alimentare e veterinario effettua ispezioni regolari a tutti i posti di controllo alle frontiere negli Stati membri per verificare che i requisiti comunitari relativi agli impianti, al personale e alle procedure siano rispettati. Tali ispezioni comprendono controlli di laboratorio effettuati per conto dei posti d'ispezione frontalieri.

- (¹) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui lori residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, GU L 125 del 23.05.1996, pagg. 10-32.
- ²) COM(1999) 719 def.
- (3) Direttiva del Consiglio 97/78/CE, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità. GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2003/C 52 E/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0331/02

di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(12 febbraio 2002)

Oggetto: Persecuzioni di greci in Albania

Il Commissario Patten nella sua risposta del 22.1.2002 all'interrogazione E-3321/01 (¹), presentata con il deputato Christos Zacharakis, mette in dubbio la distruzione selettiva di case appartenenti a membri della minoranza etnica greca in Albania, smentendo pertanto anche la stampa greca che aveva richiamato l'attenzione sulla questione, da me riferita, nonché le dichiarazioni in merito del nuovo sindaco di Chimara, mai smentite da parte albanese.

Con tale presa di posizione il Commissario espone la Commissione poiché sembra non riconoscere la gravità di una questione attinente al rispetto dei diritti umani più fondamentali, lasciata in eredità dal governo comunista dell'Albania (che ha riservato persecuzioni, incarcerazioni e torture a migliaia di appartenenti alla minoranza etnica greca). Il perpetuarsi di tale situazione costituisce un'ignominia per l'Europa, che appoggia economicamente e politicamente tale paese senza obbligarlo a conformarsi ai modelli internazionali del rispetto delle minoranze. Particolarmente provocatorio è d'altronde l'atteggiamento del signor Patten che, nella sua risposta, constata che il comportamento dell'Albania è «costruttivo» e che «la Commissione non è venuta a conoscenza di alcuna persecuzione della minoranza greca in Albania».

Può la Commissione far sapere esattamente in quante scuole viene insegnata la lingua greca per le migliaia di greci che vivono in Albania? In quali regioni sono aperte tali scuole? Qual è l'ammontare totale dei fondi comunitari erogati a tale paese nel corso degli ultimi 10 anni? A quali condizioni è stata subordinata la concessione di tali fondi? Quali di queste sono state rispettate dall'Albania? Ha inoltre la Commissione accertato se e come tali fondi sono stati destinati per gli scopi per i quali erano stati concessi e non sono invece stati utilizzati per rafforzare le correnti nazionalistiche in Kosovo, nell'ERIM e altrove; se l'Albania osserva gli accordi internazionali stipulati (e più precisamente il protocollo di Corfù) e secondo quali modalità ne ha essa controllato il rispetto nei confronti di tutte le minoranze che vivono in territorio albanese (indipendentemente dalla razza o dalla religione)?

⁽¹⁾ GU C 229 E del 26.9.2002, pag. 13.

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(26 marzo 2002)

La protezione delle minoranze e il rispetto dei loro diritti costituisce un elemento di estrema importanza per la Commissione. Quest'ultima fa tutto il possibile perché tali questioni siano seguite nel modo appropriato, soprattutto in zone sensibili come il sud-est europeo.

La Commissione ribadisce che, a suo parere, non è giustificato parlare di «persecuzione» della minoranza greca da parte dell'Albania, ma che anzi quest'ultima sta dimostrando un atteggiamento cooperativo nei confronti delle minoranze. La Commissione non sostiene tuttavia che l'Albania abbia raggiunto una situazione ottimale per quanto si riferisce alle minoranze e che non siano possibili miglioramenti. Al contrario. Essa coglie ogni occasione per incoraggiare l'Albania a prendere ulteriori iniziative al fine di uniformarsi, il più presto possibile, agli standard internazionali in questo campo, e in particolare alle disposizioni della convenzione del Consiglio dell'Europa sulla protezione delle minoranze nazionali, convenzione di cui l'Albania è membro.

In risposta alle domande dell'onorevole parlamentare, la Commissione può dare le seguenti informazioni: secondo i dati disponibili in Albania vi sono circa 30 scuole elementari, 40 scuole secondarie e due università in cui l'insegnamento viene impartito in lingua greca. Dal 1991 la Comunità ha fornito all'Albania, a titolo di assistenza finanziaria, la somma complessiva di circa 1 miliardo di euro. La Commissione ha controllato l'uso di questi fondi e ritiene che siano stati utilizzati per gli scopi previsti. Quanto al rispetto dei diritti delle minoranze, la Commissione effettua i suoi controlli essenzialmente tramite la delegazione di Tirana e mantenendo un dialogo costante con organismi internazionali (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa — OCSE, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi — UNHCR, la missione di controllo dell'Unione europea — UEMM) e con le ambasciate dell'Unione europea presenti a Tirana, nonché tramite gli scambi di informazioni con le organizzazioni internazionali competenti (Consiglio d'Europa) e i contatti diretti con le autorità albanesi.

(2003/C 52 E/005)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0368/02 di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(14 febbraio 2002)

Oggetto: Kaliningrad (diritti di cittadinanza)

Tenendo conto della legge tedesca sulla jus sanguinis, dispone la Commissione di informazioni in merito alla percentuale della popolazione della regione di Kaliningrad che siano cittadini o abbiano diritto alla cittadinanza di a) Stati attualmente membri dell'UE e b) della Polonia e della Lituania?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(20 marzo 2002)

Sebbene non siano disponibili dati statistici affidabili, la Commissione ritiene che pochissimi abitanti della regione di Kaliningrad siano cittadini o potrebbero avere diritto alla cittadinanza degli attuali Stati membri. La percentuale degli abitanti che hanno la cittadinanza polacca o lituana o che potrebbero averne diritto è anch'essa esigua. Le autorità di Kaliningrad ritengono che la popolazione della regione di origine lituana o polacca sia inferiore al 2,5 %. Tuttavia la Commissione non dispone di informazioni sul diritto alla cittadinanza di questa parte della popolazione, dal momento che le regole relative alla cittadinanza ricadono nella competenza dei paesi in questione.

(2003/C 52 E/006)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0439/02

di Joachim Wuermeling (PPE-DE) alla Commissione

(12 febbraio 2002)

Oggetto: Aiuti statali per insediamenti industriali nella Repubblica ceca

Stando a notizie di stampa, il governo della Repubblica ceca prospetterebbe agli eventuali investitori cospicue agevolazioni statali. Attualmente sarebbero in corso trattative con 50 imprese che intendono stabilirsi sul territorio ceco, nelle vicinanze del confine tedesco.

Gli investimenti complessivi sfiorerebbero i 300 milioni di EUR.

Il governo ceco sarebbe disposto ad accordare le seguenti agevolazioni:

- per ogni posto di lavoro creato esso si accollerebbe, per un anno e mezzo, i relativi costi, fino a 6 000 EUR;
- per ogni corso di riqualificazione esso si assumerebbe il 35 % delle spese;
- per dieci anni le imprese sarebbero esenti dall'imposta sulle società;
- terreni industriali valorizzati verrebbero ceduti a «prezzi simbolici» inferiori al valore effettivo;
- non verrebbe prelevata l'imposta sulle importazioni di impianti di alta tecnologia.

Ciò premesso, ne è la Commissione al corrente?

Sono le succitate sovvenzioni compatibili con l'accordo di associazione e, successivamente, con gli obblighi derivanti dall'adesione all'UE?

Quali provvedimenti ventila la Commissione?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(21 marzo 2002)

La Commissione è a conoscenza delle questioni legate agli incentivi agli investimenti riportate dall'onorevole parlamentare e sta adottando le opportune misure di controllo.

La Commissione esamina la regolamentazione degli incentivi agli investimenti nel quadro dei negoziati di adesione, al fine di assicurare l'allineamento della Repubblica ceca alla legislazione della Comunità in materia di aiuti di stato, come pure l'applicazione di queste norme da parte dell'Ufficio della Repubblica ceca per la tutela della concorrenza economica.

Il controllo della Commissione è finalizzato a stabilire se gli aiuti statali assegnati sotto forma di incentivi agli investimenti siano stati regolarmente notificati all'Ufficio per la concorrenza e se quest'ultimo abbia applicato debitamente le norme dell'acquis. Tale controllo è attualmente in corso.

La Commissione assicura all'onorevole membro che le notizie di stampa come quelle riportate nell'esempio citato saranno esaminate e verificate dall'Ufficio.

Qualsiasi questione di compatibilità con l'acquis che dovesse sorgere in questo contesto potrà essere discussa nei dettagli con le autorità della Repubblica ceca, tramite il meccanismo di consultazione previsto dall'Accordo europeo.

(2003/C 52 E/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0463/02

di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione

(22 febbraio 2002)

Oggetto: Violazione dei diritti umani delle donne nella Federazione russa

In una nota informativa trasmessa al Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW), Amnesty International denuncia le violazione dei diritti delle donne in tutta la Federazione russa. Stando alla denuncia, durante le operazioni belliche in Cecenia, donne e ragazze hanno subito maltrattamenti, torture e stupri, e, in taluni casi, sono addirittura scomparse e sono state fisicamente eliminate.

In che modo intende la Commissione esercitare pressioni sul governo russo affinché si faccia luce sui delitti commessi, siano individuati i responsabili e adottate iniziative legislative che, tenendo conto delle convenzioni e del diritto internazionali, impongano il rispetto dei diritti delle donne e delle ragazze nei conflitti bellici, nelle carceri e nella vita privata?

Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione

(12 aprile 2002)

La Commissione è a conoscenza della relazione di Amnesty International sulle violazioni dei diritti umani delle donne, specie quelle commesse in Cecenia. La Commissione è pure a conoscenza di altre recenti relazioni sui diritti umani (ad esempio, quella dell'Human Rights Watch del 28 febbraio 2002), che presentano risultati altrettanto preoccupanti per quanto riguarda il trattamento della popolazione cecena, in generale, e delle donne cecene, in particolare.

Nonostante la Federazione russa abbia preso una serie di iniziative per normalizzare la situazione in Cecenia, dal punto di vista politico, economico e sociale, di fatto la situazione è lungi dall'essere normale. Tutti i piani finora realizzati non sono riusciti a migliorare le assai precarie condizioni di sicurezza. L'Unione continua pertanto a cogliere qualsiasi occasione utile offerta dall'intenso dialogo politico con la Federazione russa per sollevare la questione del conflitto in Cecenia con le autorità russe. L'Unione resta del parere che, senza pregiudizio per l'integrità territoriale della Federazione russa, soltanto una soluzione politica possa effettivamente garantire la stabilità della Cecenia.

Nei contatti con le autorità russe, l'Unione continua ad operare una netta distinzione tra lotta al terrorismo e violazione dei diritti umani. Se la prima è pienamente legittima, la seconda non può in alcun caso essere condonata. A tale riguardo, l'Unione ha accolto con soddisfazione una serie di iniziative adottate dalla Federazione russa per reagire al susseguirsi di relazioni che denunciano le violazioni dei diritti umani commesse da militari russi. Tra tali iniziative figura, in particolare, l'istituzione in Cecenia, con il sostegno del Consiglio d'Europa, dell'ufficio del rappresentante presidenziale per i diritti umani, Kalamanov. Tuttavia, l'Unione ha anche chiarito che le violazioni denunciate dovrebbero comportare un intervento più attivo da parte della giustizia sia militare che civile, in modo da dissipare qualsiasi sospetto di impunità. Continueremo a richiamare l'attenzione delle autorità russe su questo punto fintanto che la situazione non migliori.

Infine, la Commissione ha costantemente esortato le autorità russe a garantire una migliore collaborazione per una più efficace erogazione degli aiuti umanitari alle vittime civili del conflitto in Cecenia. Nonostante i lievi progressi osservati di recente, la Comunità, in quanto principale donatore, ha insistito affinché la Russia fornisca garanzie per una maggiore sicurezza nelle comunicazioni e nell'accesso alla popolazione da parte delle organizzazioni non governative (ONG) incaricate di distribuire l'aiuto umanitario della Comunità.

Oltre a continuare a sollevare tali questioni nell'ambito del dialogo politico bilaterale con la Russia, la Commissione è favorevole a discutere tutte le suddette questioni alla riunione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite che si terrà prossimamente a Ginevra.

(2003/C 52 E/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0524/02 di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(19 febbraio 2002)

Oggetto: Elezioni in Zambia

Ritiene la Commissione che le elezioni svoltesi recentemente in Zambia siano state libere e regolari?

In caso contrario, intende esercitare pressioni affinché tale consultazione elettorale sia ripetuta?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(21 marzo 2002)

Una valutazione delle recenti elezioni in Zambia è disponibile nella forma di una relazione finale dell'Osservatore principale dell'Unione, il sig. Michael Meadowcroft, pubblicata il 5 febbraio 2002 e reperibile nel seguente sito web: www.eueu-zambia.org.

La Commissione prende atto di tale relazione e condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare.

Alle autorità dello Zambia spetta ora il compito di recuperare la piena fiducia dell'elettorato, risolvendo prontamente le proteste elettorali e pubblicando i risultati dettagliati degli uffici elettorali.

La Commissione rammenta che il rispetto dei diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto sono elementi essenziali dell'Accordo di Cotonou. Ai sensi di quanto previsto nel quadro dell'Accordo di Cotonou la situazione dello Zambia verrà seguita attentamente, e in particolare il seguito delle elezioni del 27 dicembre 2000.

Un'udienza del tribunale riguardante il risultato ufficiale delle elezioni presidenziali dovrebbe iniziare in Zambia prima della fine di questo mese. Il presidente Mwanawasa ha dichiarato pubblicamente che si atterrà alla decisione del tribunale.

La Commissione è lieta del fatto che lo Zambia abbia ricercato la cooperazione per il rafforzamento del proprio regime democratico, e si impegna a dare il sostegno necessario al consolidamento pacifico di questa democrazia nascente.

(2003/C 52 E/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0538/02 di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(27 febbraio 2002)

Oggetto: Angherie contro i grecofoni della Turchia

La stampa turca ha diffuso la notizia/denuncia del sequestro, ad opera delle autorità turche, del libro «La civiltà del Ponto» dello scrittore turco, Omer Asan, e del rinvio a giudizio dello stesso scrittore. In proposito va ricordato che lo scrittore è stato insignito due anni orsono del premio Ipekçi e che nel suo libro vengono descritti la lingua e le abitudini culinarie, e riportati aneddoti dei 300 paesi grecofoni del Ponto. Migliaia di copie del libro sono state già sequestrate dalla polizia turca.

Un particolare stato di apprensione regna ormai in questi paesi dove un tempo fioriva la civiltà greca del Ponto, civiltà quasi completamente sradicata dopo il 1922; quanti sono rimasti (ad esempio, lo scrittore) venivano considerati cristiani in pectore e costretti ad assumere un comportamento da «islamizzati» per sfuggire alle angherie delle autorità.

Come reagisce la Commissione dinanzi a questa nuova ondata di persecuzioni? Che relazione può esserci tra il sequestro del libro dell'insigne scrittore turco e le norme a tutela della libertà di espressione nei paesi dell'Unione? In quali casi nel corso degli ultimi due anni ha la Commissione sollevato la questione degli attacchi alla libertà di espressione in Turchia? In quali casi la Turchia ha posto rimedio alle conseguenze

nefaste del suo operato? È la Commissione garante della sicurezza degli abitanti dei 300 paesi grecofoni del Ponto che a ragione sono preoccupati, dato che anche il generale di brigata di Kerasous del Ponto, Baki Unurlubas, parla di presunti «progetti segreti greci per la secessione del Ponto» e «dell'addestramento di resistenti del Mar Nero in Grecia»?

Risposta data da Günter Verheugen a nome della Commissione

(15 aprile 2002)

La Commissione è a conoscenza del caso menzionato dall'onorevole parlamentare a proposito del libro di Omer Asan. Stando alle informazioni di cui la Commissione dispone, Omer Asan è stato rinviato a giudizio da un tribunale per la sicurezza nazionale di Istanbul per presunta propaganda separatista. Alla luce dei criteri politici di Copenaghen e in particolare della libertà di espressione, si tratta di una caso che desta notevole preoccupazione.

La Commissione ha sollevato la questione della libertà di espressione con la Turchia in diverse occasioni, quali le riunioni del consiglio di associazione e del comitato di associazione Comunità europea-Turchia, nonché durante incontri ad alto livello, tra cui la visita in Turchia del Commissario responsabile dell'allargamento nei giorni 14 e 15 febbraio 2002. La valutazione che la Commissione dà della libertà di espressione in Turchia figura nelle relazioni periodiche sui progressi compiuti dal paese in vista dell'adesione. Restrizioni all'esercizio di tale libertà permangono, incluso il sequestro di libri ed altre pubblicazioni.

Sebbene la Commissione comprenda le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare circa la sicurezza della popolazione interessata, non è in grado di fornire le garanzie richieste. Queste possono essere fornite soltanto dalle stesse autorità turche.

(2003/C 52 E/010)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0554/02

di Professor Sir Neil MacCormick (Verts/ALE) alla Commissione

(20 febbraio 2002)

Oggetto: Assistenza ai paesi in via di sviluppo: SHARE India

Può la Commissione far sapere se intende continuare a porre l'accento sulla sicurezza alimentare e sullo sviluppo rurale nel quadro dei programmi di assistenza ai paesi in via di sviluppo? Conviene la Commissione sul fatto che i programmi di microassistenza finanziaria destinati alle popolazioni più povere dovrebbero essere parte integrante dei piani dell'Unione europea in materia di sviluppo? In tale contesto, la Commissione è ad esempio consapevole del fatto che SHARE India è un esempio davvero straordinario di efficace iniziativa per la riduzione della povertà?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(22 marzo 2002)

Lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare costituiscono due importanti settori di intervento per l'assistenza della Commissione ai paesi in via di sviluppo. La cooperazione con l'India nei primi tempi era incentrata ampiamente su questi due settori. Tuttavia, nell'ultimo decennio il sostegno ai settori sociali della sanità e dell'istruzione è divenuto prioritario nell'ambito della cooperazione allo sviluppo della Comunità con l'India. La Commissione concorda sul fatto che i programmi di microassistenza finanziaria e, più in generale, lo sviluppo dei servizi finanziari possa anch'esso contribuire in larga misura alla riduzione della povertà.

La Commissione, nella comunicazione «La politica di sviluppo della Comunità» (¹) assegna un'importanza primaria allo sviluppo locale e presta particolare attenzione alle micro-imprese nell'ambito dello sviluppo del settore privato. Al fine di creare favorevoli condizioni per lo sviluppo delle micro-imprese, la comunicazione punta su due aspetti particolari dell'assistenza: lo sviluppo dei servizi alle imprese e un sistema finanziario sostenibile.

Le attività microfinanziarie sono quindi state inserite in molti progetti della Comunità in India, e anche nelle altre regioni del mondo, come l'Africa e l'America Latina. Per ulteriori informazioni sulle norme che

regolano il sostegno della Comunità alle attività microfinanziarie si rimanda alla pubblicazione della Comunità «Micro-finance — Methodological considerations» (²). In merito alla sicurezza alimentare, l'India non è considerata un'area di intervento prioritario nell'ambito della linea di bilancio relativa alla sicurezza alimentare, dal momento che questo paese non ha subito per molti anni gravi carenze alimentari ed è inoltre un superproduttore. Di conseguenza, questa linea di bilancio fornisce all'India solo sporadici aiuti, per la maggior parte attraverso l'associazione «EuronAid» che li destina ad un esiguo numero di organizzazioni non-governative locali (ONG). Inoltre, considerando che l'India non ha concordato una strategia di sicurezza alimentare con la Commissione, e al fine di concentrare l'assistenza in altre regioni, la linea di bilancio sospenderà il finanziamento di progetti in India.

La Commissione non ha mai finanziato o co-finanziato progetti con «SHARE» e pertanto non è in grado di giudicare l'efficienza di quest'organizzazione.

- (1) COM(2000) 212 def.
- (2) ISDN 92-828-8998-1.

(2003/C 52 E/011)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0581/02

di Professor Sir Neil MacCormick (Verts/ALE) al Consiglio

(5 marzo 2002)

Oggetto: Servizi postali nelle zone rurali

È il Consiglio a conoscenza delle preoccupazioni delle comunità rurali relative alla necessità di mantenere uffici postali locali, dal momento che tali uffici spesso fungono anche da depositi locali per merci di vario genere, costituendo così un punto di riferimento per le comunità periferiche?

In tale prospettiva, è disposto il Consiglio a valutare positivamente l'approccio del Parlamento europeo nei confronti della liberalizzazione dei servizi postali, mantenendo il limite proposto di 150g fino a che non verrà intrapreso un esame approfondito della fattibilità dell'ulteriore liberalizzazione? Intende inoltre il Consiglio respingere i tentativi di introdurre un limite di 50g nel 2006, conformemente alla proposta presentata dalla Commissione nell'ottobre 2001, senza una conoscenza adeguata del probabile effetto che tale iniziativa avrebbe sul servizio universale e sulla disposizione della tariffa universale?

Risposta

(5 novembre 2002)

Quanto alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, il Parlamento europeo ha adottato, in seconda lettura, nella seduta plenaria dell'11-14 marzo 2002, numerosi emendamenti alla posizione comune del Consiglio.

Tra gli emendamenti figura l'aggiunta dell'obbligo per la Commissione di fornire informazioni su base biennale circa gli sviluppi di questo settore, in particolare per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, occupazionali e tecnologici, nonché la qualità dei servizi.

Nella riunione del 7 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la direttiva che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità dopo aver approvato gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in seconda lettura. Scopo della direttiva è liberalizzare un'altra quota del mercato postale (il 20% secondo talune ipotesi) sino al 1º gennaio 2006, mantenendo le attuali garanzie di prestazioni del servizio universale. A questo proposito, infatti, il nuovo considerando (6), aggiunto su richiesta del Parlamento europeo, tiene esplicitamente conto della grande importanza sociale ed economica degli uffici postali nelle zone rurali, che possono costituire una rete infrastrutturale essenziale per consentire l'accesso universale alle nuove tecnologie delle telecomunicazioni. Eventualmente si potrebbero adottare nuove misure in base a una proposta che la Commissione dovrebbe presentare entro il 31 dicembre 2006.

(2003/C 52 E/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0584/02 di Jacqueline Foster (PPE-DE) alla Commissione

(5 marzo 2002)

Oggetto: Servizi postali

Analogamente a quanto verificatosi in altri settori, è probabile che taluni operatori postali dell'UE si stiano servendo dell'introduzione dell'euro come pretesto per aumentare le proprie tariffe postali senza un reale motivo. È estremamente importante che la Commissione assicuri che i consumatori europei non subiscano aumenti delle tariffe postali a seguito dell'introduzione dell'euro.

Può la Commissione dimostrare che sta adottando iniziative adeguate, al fine di assicurare che le tariffe postali non aumentino ingiustamente in seguito all'introduzione dell'euro?

Risposta del sig. Bolkestein a nome conto della Commissione

(17 aprile 2002)

Ai sensi della direttiva postale (¹), gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le tariffe dei servizi postali compresi nel servizio universale siano «accessibili» e «basate sui costi». La vigilanza sull'applicazione di tali requisiti è principalmente responsabilità degli Stati membri. Tale vigilanza viene esercitata dalle rispettive autorità competenti.

Benché non siano stati introdotti meccanismi specifici per il monitoraggio degli aumenti delle tariffe postali in occasione dell'introduzione dell'euro, la Commissione segue costantemente l'evoluzione di tali tariffe, e potrebbe essere indotta ad intervenire, sulla base della direttiva postale o delle norme sulla concorrenza, qualora vi fossero indicazioni di aumenti ingiustificati.

La Commissione ha ripetutamente sottolineato che la transizione all'euro non deve essere utilizzata per aumentare i prezzi. Inoltre, era stato raggiunto un consenso fra gli Stati membri sul fatto che le pubbliche autorità dovessero dare il buon esempio astenendosi dall'aumentare il prezzo o il costo dei servizi da esse controllati (ad esempio tariffe, imposte, sussidi, etc.).

Finora, la Commissione non ha avuto alcuna indicazione che l'introduzione dell'euro, di per sé, abbia comportato alcun indebito aumento delle tariffe postali. Tuttavia, la Commissione continuerà a seguire attentamente la questione, e qualora vi fossero indicazioni di siffatti indebiti aumenti, procederà a sollevare il problema con le competenti autorità degli Stati membri interessati.

(¹) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio. GU L 15 del 21.1.1998.

(2003/C 52 E/013)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0585/02 di Jacqueline Foster (PPE-DE) alla Commissione

(5 marzo 2002)

Oggetto: Servizi postali

Il settore postale dell'UE risente di una scarsa concorrenza effettiva tra gli operatori, dal momento che i monopoli nazionali dominano completamente i rispettivi mercati interni. Gli utenti, e quindi i consumatori, dispongono in genere di un unico fornitore di servizi a cui rivolgersi. L'assenza di un regime di liberalizzazione ed effettiva concorrenza impedisce ai meccanismi del mercato, fatte salve poche eccezioni, di creare pressioni per abbassare i prezzi dei servizi postali di base.

Le differenze di prezzo dei servizi postali di base riscontrabili nell'UE risultano abbastanza sorprendenti. I consumatori tedeschi pagano il 223 % in più rispetto alla tariffa applicata in Spagna per un servizio dello stesso tipo (lettera di 20 grammi). In Germania il prezzo medio di una lettera di 20 grammi è 0,56 euro per una densità di popolazione di 230 abitanti per km². In Spagna è invece applicata una tariffa di 0,24 euro per una densità di 78 abitanti per km². Le differenze presenti nell'UE in fatto di densità della popolazione non spiegano le differenze di prezzo. È inoltre il caso di rilevare che l'operatore postale tedesco, Deutsche Post, ha annunciato la sua intenzione di aumentare le tariffe postali.

Dal momento che non esiste nell'UE un'effettiva concorrenza fra gli operatori postali, i consumatori non dispongono di mezzi per valutare se le tariffe attualmente pagate per i servizi postali di base sono giustificabili. Le notevoli differenze rilevate in fatto di tariffe postali nell'UE indicano chiaramente che in determinati Stati membri ai consumatori sono imposti prezzi eccessivamente elevati. Dal momento che la direttiva postale prevede, fra le sue priorità principali, che ai cittadini comunitari siano forniti servizi postali a prezzi accessibili, è evidente che la CE non sta conseguendo i risultati sperati quanto alla realizzazione dell'obiettivo stabilito.

Può la Commissione spiegare quali misure sta attualmente adottando e quali prevede di adottare in futuro per far fronte al problema delle differenze tra le tariffe postali vigenti nell'UE? Può chiarire le cause alla base di tali differenze al fine di assicurare che ai consumatori non siano imposte tariffe eccessive?

(2003/C 52 E/014)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0586/02 di Jacqueline Foster (PPE-DE) alla Commissione

(5 marzo 2002)

Oggetto: Servizi postali

La Commissione ha introdotto un sistema efficace per controllare le differenze di prezzo presenti nel settore automobilistico dell'UE. La DG Concorrenza pubblica regolarmente studi che illustrano i prezzi che i consumatori devono pagare per le principali marche e modelli di automobili in ogni Stato membro. Tali studi sono diventati uno strumento utile ed efficace di cui la Commissione si serve per combattere le infrazioni alle norme che regolano la concorrenza nel settore automobilistico e per promuovere modifiche alle norme del mercato interno. Le differenze esistenti nei prezzi delle automobili nell'UE vanno attualmente, in linea generale, dal 10 % fino al 50 %, in casi estremi.

Il settore postale dell'UE presenta notevoli differenze di prezzi per servizi postali di uguale tipo. I prezzi vigenti in Germania sono 2,33 volte superiori a quelli pagati dai consumatori spagnoli per un servizio di base dello stesso tipo. Mentre gli acquirenti di automobili possono scegliere tra molteplici marche e canali di fornitura, gli acquirenti dei servizi postali sono generalmente vincolati ad un unico fornitore. Ai fini del funzionamento del mercato, è pertanto fondamentale che l'impegno comunitario si dimostri efficace nell'assicurare che i consumatori non devono far fronte a prezzi eccessivamente elevati.

Emerge pertanto la necessità di elaborare studi periodici sulle differenze di prezzo dei servizi postali di base e sulle cause che determinano tale fenomeno, al fine di assicurare che ai consumatori UE non vengano imposti prezzi eccessivamente elevati, che le norme che regolano la concorrenza in ambito comunitario non siano violate e che la Commissione sia in grado di fronteggiare in modo adeguato le distorsioni del mercato interno. Tali dati consentirebbero alla Commissione di stabilire, ad esempio, se le entrate provenienti dai monopoli degli operatori postali non sono state utilizzate in modo errato per fini estranei agli obblighi di servizio universale, in modi non previsti nella direttiva postale. Inoltre, tali dati incrementerebbero la conoscenza della Commissione del mercato postale relativamente alle future misure di liberalizzazione CE.

Può la Commissione rendere nota la sua posizione riguardo all'introduzione di un sistema di monitoraggio del settore postale analogo a quello utilizzato per tenere sotto controllo i prezzi delle automobili e che tenga conto delle peculiarità del mercato postale?

Risposta comune data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-0585/02 e E-0586/02

(23 aprile 2002)

Come segnalato nella risposta all'interrogazione scritta E-0584/02 dell'onorevole interrogante, ai sensi della direttiva postale (¹) gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le tariffe dei servizi postali compresi nel servizio universale siano «accessibili» e «basate sui costi». La vigilanza sull'applicazione di tali requisiti è principalmente responsabilità degli Stati membri.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi indicati, la Commissione segue costantemente l'evoluzione delle tariffe postali negli Stati membri, e potrebbe essere indotta ad intervenire, sulla base della direttiva postale o delle norme sulla concorrenza, qualora appropriato.

L'introduzione di un sistema per la comparazione delle tariffe postali negli Stati membri simile a quello attualmente utilizzato dalla Commissione per i prezzi delle automobili non sembra attualmente giustificata.

Dato che le tariffe postali vengono determinate direttamente dagli Stati membri, la comparazione dei prezzi rifletterebbe in larga misura le diverse modalità normative applicate dagli Stati stessi. Le variazioni dei prezzi derivanti da decisioni amministrative non comporterebbero alcuna informazione sulla situazione della concorrenza nei vari mercati, e non permetterebbero di evidenziare presunte violazioni delle norme comunitarie in materia. Considerando che, in molti Stati membri, gli attuali operatori postali dispongono di sostanziali posizioni monopolistiche a livello postale, non vi è ancora un effettivo mercato interno dei servizi postali. Un sistema di comparazione dei prezzi, pertanto, non aiuterebbe la Commissione ad «affrontare le distorsioni del mercato interno».

In conclusione, la Commissione ritiene che l'attuale sistema di monitoraggio, così come le azioni prese in casi individuali, sia sufficiente per assicurare che i prezzi siano accessibili e che i consumatori non siano sottoposti a tariffe eccessive.

Infine, la Commissione prevede che i proposti provvedimenti legislativi per aumentare la competizione nei mercati postali siano destinati ad esercitare gradualmente una pressione al ribasso sulle tariffe, favorendo così una diminuzione delle differenze di prezzo.

(¹) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, GU L 15 del 21.1.1998.

(2003/C 52 E/015)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0591/02 di Jan Wiersma (PSE) alla Commissione

(25 febbraio 2002)

Oggetto: Intercettazione di e-mail ad Ankara

Può la Commissione confermare che una serie di e-mail della delegazione UE ad Ankara è stata intercettata e pubblicata da un settimanale turco?

Ha essa potuto rendersi conto del modo in cui è avvenuta tale intercettazione?

A che punto si trova la realizzazione dei progetti, prospettati nel corso dell'inchiesta del Parlamento europeo su Echelon, intesi a rendere più sicure le comunicazioni delle delegazioni dell'UE? Oppure nel caso in questione la sicurezza è stata demandata alle autorità turche?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(20 marzo 2002)

La Commissione conferma che alcune e-mails della delegazione UE ad Ankara sono state illegalmente intercettate. Le informazioni sottratte sono state pubblicate in una rivista settimanale, in altri mezzi di comunicazione di massa e diffuse tramite Internet. In seguito ad un'ordinanza del tribunale, le copie della rivista in questione sono state sequestrate dalle autorità turche. Inoltre, in base al codice penale turco, è in corso la procedura legale da parte della Procura. È da notare che la violazione riguarda soltanto il sistema della posta elettronica della delegazione, mentre non è mai stato riscontrato traffico di documenti economici cifrati.

La Commissione ha chiesto che siano svolte indagini e che i responsabili di queste azioni illegali siano identificati e puniti.

In base alla decisione del Parlamento su Echelon, la Commissione ha adottato un programma d'azione per la sicurezza dei sistemi di comunicazione, nell'intento di stabilire una moderna e estesa rete cifrata fra i servizi della Commissione e le delegazioni di quest'ultima in tutto il mondo. Le misure concrete sono in fase di preparazione. La Commissione introdurrà gradualmente a partire dal 2003 il sistema cifrato adattato e le necessarie misure materiali di protezione ad esso relative se le autorità di bilancio forniranno i finanziamenti e il personale. Nel frattempo, sono state adottate le misure adeguate per potenziare la sicurezza del sistema delle comunicazioni della delegazione ad Ankara.

(2003/C 52 E/016)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0608/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) e Herman Schmid (GUE/NGL) alla Commissione

(5 marzo 2002)

Oggetto: A causa dell'eventuale presenza di terroristi, dei versamenti effettuati a partire dagli Stati membri dell'UE a favore di abitanti dello Stato disintegrato della Somalia

- 1. Sa la Commissione che la Banca somala Al-Barakat trasferisce somme di denaro, a partire da piccole agenzie situate presso negozi negli Stati membri dell'UE, per conto di persone di origine somala ivi stabilite a favore dei loro familiari afflitti da grande miseria nella Somalia divisa tra le fazioni in guerra?
- 2. Ha un qualche organo dell'UE deciso verso il 27 dicembre 2001 di mettere fine ai normali versamenti effettuati per il tramite della Banca Al-Barakat?
- 3. Esiste un nesso tra la decisione dell'UE di cui al punto 2 e la risoluzione n. 1390 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite approvata poco dopo (verso il 16.1.2002)? Detiene ogni membro permanente del Consiglio di sicurezza il diritto di veto per quanto riguarda la revoca a livello mondiale del divieto di concludere affari con organizzazioni definite terroristiche?
- 4. Il motivo del divieto di trasferimenti di denaro fatto alla Banca Al-Barakat risiede nell'appoggio diretto fornito da questa banca ad attività terroristiche del tipo Al Qaida? Dispongono gli organi dell'UE di una qualche prova al riguardo o di una qualche prova probante trasmessa dagli Stati Uniti o dalle Nazioni Unite?
- 5. Ove il divieto di effettuare versamenti per il tramite della Banca Al-Barakat fosse permanente, si intende con ciò isolare pienamente dal mondo esterno il territorio dello Stato da tempo disintegrato della Somalia, al fine di impedire l'afflusso di fondi finanziari esteri ai gruppi terroristici eventualmente stabiliti nel suo territorio?
- 6. Esistono attualmente possibilità praticabili per le persone residenti negli Stati membri dell'UE di trasferire somme di denaro ai familiari che si trovano in Somalia, altrimenti che per il tramite della Banca Al-Barakat? In caso affermativo, quali?
- 7. L'apertura di nuovi canali per i versamenti di denaro in Somalia, in particolare a favore di persone che dipendono in misura notevole per la loro sopravvivenza da tali versamenti, è in qualche modo ostacolata o perseguibile?
- 8. In che modo ed entro quali termini prevede la Commissione che sarà ristabilito il normale traffico di pagamenti con la Somalia e in che modo intende essa contribuire a tale ristabilemento?

Fonte: tra le altre, Nederlandse Radio 1, VPRO, «De Ochtenden» del 15.2.2002

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(25 aprile 2002)

- 1. La Commissione è a conoscenza del fatto che l'organizzazione Al-Barakat operava in paesi europei e che la sua attività principale consisteva nel trasferimento di fondi di cittadini somali e di altre organizzazioni da tali paesi ad alcune regioni della Somalia. Le rimesse degli emigranti svolgono un ruolo significativo nell'economia somala e interessano un numero elevato di persone.
- 2.-4. Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU), segnatamente il paragrafo 8, lettera c) della risoluzione 1333(2000) e il paragrafo 2, lettera a) della risoluzione 1390(2002), prevedono che tutti gli Stati adottino una serie di misure contro persone e organismi direttamente o indirettamente collegati ad Osama bin Laden e all'organizzazione Al-Qaeda. A tal fine, un comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU gestisce e aggiorna un elenco specifico. La risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU e le decisioni di attuazione del comitato per le sanzioni sono vincolanti e obbligatorie, poiché poggiano sull'articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite.

L'elenco delle persone e degli organismi elaborato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU si basa su informazioni fornite dagli Stati. Le decisioni del Consiglio di sicurezza su questioni di fondo devono venire approvate da almeno tutti i membri permanenti (il cosiddetto potere di «veto»).

Per attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la Comunità ha adottato il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan (¹). Successivamente, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2199/2001, del 12 novembre 2001 (²), che modifica il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio sulla base dell'elenco aggiornato del Consiglio di sicurezza dell'ONU (³), nel quale figurano, tra l'altro, le organizzzioni Al-Barakat. Essa ha quindi interrotto i pagamenti in Somalia attraverso l'organizzazione Al-Barakat.

La risoluzione 1390(2002) modifica e mantiene le restrizioni finanziarie della risoluzione 1333(2000) e prevede la revoca delle sanzioni nei confronti dell'Afghanistan. Il 6 marzo 2002, la Commissione ha presentato una proposta relativa all'adozione delle misure necessarie (4).

5.-7. No. L'obiettivo consiste nel potenziare la lotta contro il terrorismo e, più in particolare, i suoi meccanismi di finanziamento. Le restrizioni finanziarie imposte dai regolamenti comunitari riguardano organizzazioni e persone specifiche e non tutte le rimesse destinate alla Somalia.

Nel paese continuano ad operare organizzazioni che effettuano trasferimenti da e verso la Somalia, quali Amaala e Dahabshil, le quali hanno riempito in parte il vuoto lasciato da Al-Barakat. È stata istituita recentemente una «Union Bank of Somalia». Inoltre, sono state create e/o operano in Somalia, su base locale, numerose organizzazioni più piccole che si occupano delle rimesse. In alcune comunità rurali, specialmente nella Somalia meridionale, continuano però a mancare canali adeguati per ricevere il denaro inviato dall'estero dalle famiglie.

8. La situazione in materia di pagamenti sta migliorando. Ciononostante, il mantenimento di relazioni economiche e finanziarie normali con la Somalia dipenderà dalla determinazione delle forze politiche e della società civile del paese a ristabilire un'amministrazione pubblica corretta e sostenibile per partecipare in maniera armoniosa alla comunità internazionale.

(2003/C 52 E/017) INTERROGAZIONE SCRITTA E-0620/02 di Mario Borghezio (NI) alla Commissione

(5 marzo 2002)

Oggetto: Terrorismo mondiale: una risposta europea

L'«Asse del Male», come lo chiama George W. Bush, che va da Teheran a Bagdad a Pyongyang, potrebbe favorire — nel medio periodo — un livello di terrorismo internazionale tale da far apparire solo uno scherzo di cattivo gusto l'attacco che l'11 settembre ha distrutto le torri gemelle di New York.

L'Iran avrebbe in fase di avanzata costruzione missili balistici Shahab-3, Shahab-4 e Shahab-5 che avrebbero gittate di 1 300, 2 000 e 5 500 Km.

L'Irak avrebbe missili balistici Al-Hussein e Al-Abbas con gittate che oscillerebbero fra i 600 e i 1 000 Km.

La Corea del Nord avrebbe in fase di avanzata costruzione missili balistici Nodong-1, Nodong-2, Taepodong-1 e Taepodong-2 che avrebbero gittate che oscillerebbero tra i 1 300 e i 6 000 Km.

Questi vettori – armati con testate nucleari, chimiche e biologiche – potrebbero, nel giro di poche ore, distruggere tutto il mondo occidentale, mentre la Cina potrebbe non restare a guardare.

⁽¹⁾ GU L 67 del 9.3.2001.

⁽²⁾ GU L 295 del 13.11.2001.

⁽³⁾ AFG/163-SC/7206 del 9 novembre 2001.

⁽⁴⁾ COM(2002) 117.

TI

Tenuto conto che la guerra al terrorismo internazionale trova un'arma di contrasto nello Space Shield, e si combatte sui campi di battaglia, ma si vince con la diplomazia segreta, l'accezione più moderna del «Signal Intelligence»:

- Cosa intenda fare l'Europa in ordine a tali scenari? In particolare, l'Unione Europea non intende creare sinergie nel comparto informativo fra i vari organismi nazionali di Intelligence, impiegando i nuovi sistemi crittografici numerici a numeri non interi?
- Non si intende creare una Scuola Superiore Europea di Intelligence collegata con il mondo scientifico ed universitario?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(30 aprile 2002)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per le interessanti idee. Essa non è attualmente a conoscenza di progetti atti ad affrontare gli scenari descritti.

(2003/C 52 E/018)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0624/02 di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(5 marzo 2002)

Oggetto: Riduzione dei prezzi delle automobili

La Commissione europea ha presentato recentemente la sua proposta di apertura del mercato delle automobili. Nel tentativo di garantire il maggior consenso possibile, ha comunicato la sua intenzione di consultare ufficialmente il Parlamento (come pure i settori interessati) benché ciò non costituisca un obbligo formale allo stadio attuale di elaborazione del progetto di regolamento. L'obiettivo finale consiste nella riduzione dei prezzi delle automobili, nella promozione della concorrenza e nei benefici finali per il consumatore.

Tuttavia, mentre la Commissione compie tali sforzi, in alcuni Stati membri, come la Grecia e la Danimarca, i prezzi delle automobili si mantengono eccezionalmente alti, a causa dell'imposta speciale sul consumo, particolarmente elevata per i veicoli con più di 1800 cm³. Vengono altresì vietati i motori a diesel, particolarmente economici (le cui emissioni di sostanze inquinanti sono meno dannose rispetto a quelle dei motori a benzina), nei grandi centri urbani greci, per cui il consumatore greco si trova «ingabbiato» nella categoria dei 1000-1600 cm³. Si segnali che il potere di acquisto di un greco è nettamente inferiore a quello del consumatore medio dei restanti Stati membri, pertanto, in Grecia, per l'acquisto di un'automobile per uso privato sono necessari molti più salari. Infine, il regime fiscale è in funzione dei centimetri cubi e non della potenza in cavalli, per cui automobili con tecnologia obsoleta vengano tassate quanto i veicoli più avanzati.

È la Commissione a conoscenza della suddetta situazione? Perché la Grecia applica, nell'UE, le imposte più elevate sulle auto? Quando cambierà tale situazione? Questa fiscalità eccessiva è compatibile con l'armonizzazione imposta dalla realizzazione del mercato unico interno?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(23 maggio 2002)

Come è noto, la Commissione ha effettivamente adottato un progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nell'industria automobilistica (¹). Il membro della Commissione responsabile della Concorrenza ha presentato la proposta alla sessione plenaria del Parlamento del 5 febbraio 2002 e, il 19 febbraio 2002, alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento. L'obiettivo della proposta è

rafforzare la concorrenza nel settore e si basa sul presupposto che il rafforzamento della concorrenza produrrà un'effettiva concorrenza a livello di prezzi. L'obiettivo non è pertanto l'armonizzazione dei prezzi fatturati al consumatore finale o dei prezzi al netto delle imposte, ma l'effettivo esercizio da parte del consumatore del diritto di beneficiare pienamente del mercato unico.

Per quanto concerne le imposte sugli autoveicoli, l'onorevole parlamentare è consapevole che la legislazione comunitaria in materia è limitata (²), così come l'armonizzazione. Ogni Stato membro applica perciò la propria legislazione nazionale, che deve essere conforme ai principi generali del trattato e, in particolare, non comportare formalità al momento dell'attraversamento di una frontiera e rispettare il principio di non discriminazione (articolo 90 del trattato CE).

Ne consegue che in materia di autoveicoli le basi imponibili e i livelli di imposizione, che sono disciplinati dalle legislazioni nazionali, sono molto diversificati. La Grecia applica attualmente una tassa di immatricolazione, conosciuta come imposta speciale sul consumo, che è tra le più elevate dei dieci paesi membri che la applicano.

La Commissione è al corrente delle divergenze tra le diverse tasse di immatricolazione e dei problemi che queste pongono alla libera circolazione delle autovetture nel mercato interno. La Commissione studia inoltre alternative per interventi futuri nel campo delle imposte sugli autoveicoli e intende nei prossimi mesi presentare una comunicazione sull'argomento al fine di promuovere un dibattito con gli Stati membri e con le altre istituzioni comunitarie. La comunicazione riguarderà specifici aspetti fiscali e ambientali in materia, compresa la tassa di immatricolazione.

La Commissione intende inoltre informare l'onorevole parlamentare che gli sforzi da essa compiuti a favore del riavvicinamento delle imposte sugli autoveicoli si sono rivelati di difficile traduzione in pratica a causa dell'unanimità richiesta per le decisioni in materia fiscale.

- (¹) Pubblicato nella GU C 67 del 16.3.2002, con un invito a presentare eventuali osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione.
- (2) Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro e direttiva 83/183/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, GU L 105 del 23.4.1983.

(2003/C 52 E/019)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0764/02

di Ieke van den Burg (PSE) e Anne Van Lancker (PSE) alla Commissione

(18 marzo 2002)

Oggetto: Limitazione del diritto di esportare i sussidi belgi contestuali al prepensionamento a metà tempo

La regolamentazione belga sul prepensionamento a metà tempo (pensionamento anticipato) prevede il diritto ad una indennità consistente in un sussidio contestuale al regime di assicurazione contro la disoccupazione (Ufficio nazionale di collocamento) maggiorato da un complemento extralegale a carico dei cosiddetti fondi settoriali. L'amministrazione belga ha sinora ritenuto che i lavoratori frontalieri dei paesi limitrofi non ne avevano diritto poiché la prepensione è considerata come un sussidio di disoccupazione e, nella fattispecie, non si tratta di un sussidio di disoccupazione temporanea.

L'argomentazione delle autorità belghe può essere respinta per due motivi: 1. un prepensionato non è tenuto ad iscriversi quale richiedente lavoro e tantomeno è tenuto a cercare lavoro, essendo inteso che dalla base giuridica di cui nella convenzione collettiva n. 55 risulta che tutte le indennità contestuali alla prepensione sono equiparate ad un vantaggio sociale a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4 del regolamento CEE n. 1612/68 (¹). In caso si trattasse di un sussidio di disoccupazione, si tratta pur sempre di «disoccupazione parziale» e pertanto a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a) (i) del regolamento (CEE) 1408/71 (²) le autorità belghe sono tenute ad accordarlo anche ai frontalieri che lavorano in Belgio unitamente al saldo del salario belga. Ciò è stato confermato con sentenza della Corte di giustizia nella causa De Laat/LISV (C-444/98). Ciò premesso:

Qual è il parere della Commissione in proposito? Conviene essa che, a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a) i) del regolamento (CEE) 1408/71 e/o dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CEE) 1612/68, debbono essere accordati anche ai frontalieri francesi, olandesi, tedeschi e lussemburghesi che lavorano in Belgio le indennità belghe contestuali alla prepensione a metà tempo?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(13 maggio 2002)

Gli Onorevoli parlamentari si interrogano sulla regolarità della posizione assunta dalle autorità belghe competenti che considerano che il prepensionamento a metà tempo non possa essere concesso ai lavoratori frontalieri in quanto si tratterebbe di un'indennità di disoccupazione completa.

Ai sensi della normativa belga sul prepensionamento a metà tempo, le prestazioni erogate nel quadro del prepensionamento a metà tempo consistono da una parte in una indennità complementare in ragione della riduzione delle prestazioni di lavoro nel quadro del contratto collettivo di lavoro n. 55 e, dall'altra, in un'indennità di disoccupazione forfettaria.

Per quanto riguarda il diritto alle prestazioni di disoccupazione del lavoratore frontaliero, l'articolo 71, paragrafo primo, a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 (¹) prevede che:

- i) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione parziale o accidentale nell'impresa presso la quale è occupato beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse sul territorio di tale Stato; tali prestazioni vengono erogate dall'organismo competente;
- ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro sul territorio del quale egli risiede, come se fosse stato sottoposto a tale legislazione durante la sua ultima occupazione; tali prestazioni vengono erogate dall'organismo del luogo di residenza e sono a suo carico.

La Commissione considera che la situazione della disoccupazione parziale si riferisca alla situazione della persona restante vincolata ad una attività professionale per la quale essa è già sottoposta alla legislazione sociale dello Stato di occupazione, mentre la situazione di disoccupazione completa si riferisce alla situazione della persona che non ha più vincoli con lo Stato di occupazione (cfr. sentenza del 15 marzo 2001, causa de Laat C-444/98 (²)).

Pertanto, i lavoratori frontalieri occupati in Belgio che chiedono il beneficio del prepensionamento a metà tempo devono essere considerati per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione alla stregua dei disoccupati parziali e devono pertanto beneficiare delle indennità di disoccupazione come previsto dalla legislazione belga a carico quindi dell'organismo belga competente.

Per quanto riguarda l'indennità complementare, la Commissione ritiene che si tratti di un vantaggio sociale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 (³) e che debba quindi essere concessa ai lavoratori frontalieri così come avviene per i lavoratori nazionali.

La Commissione prenderà contatto con le autorità belghe competenti al fine di ottenere più ampie spiegazioni in ordine all'applicazione del regime di prepensionamento a metà tempo ai lavoratori frontalieri e non mancherà di informare gli Onorevoli parlamentari degli sviluppi della situazione.

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

⁽²) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

⁽¹) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30.1.1997 e regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, GU L 74 del 27.3.1972.

²⁾ Raccolta di giurisprudenza 2001, p. I-2229.

⁽è) Regolamento (CEÈ) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavororatori all'interno della Comunità.

(2003/C 52 E/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0775/02 di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(18 marzo 2002)

Oggetto: Costo di un marchio CE ed eventuale barriera commerciale da esso costituita

La Commissione è a conoscenza del fatto che nel gennaio 2000 il gruppo giapponese Toray Inc ha ritirato dal mercato UE il suo modello di lenti a contatto A 78, in parte a causa delle spese da sostenere per ottenere un marchio CE? La società britannica Nissel Ltd, che importava i prodotti della Tooray nel Regno Unito, è stata liquidata e la sua linea di prodotti è stata rilevata dalla società Cantor e Nissel Ltd che fabbrica lenti tornite per sostituire i prodotti della Tooray. Sfortunatamente, alcuni elettori dell'interrogante non hanno ritenuto tale sostituzione del tutto soddisfacente. Non è certamente accettabile che per un motivo di costi le persone che necessitano di cure nell'Unione europea non abbiano accesso alle preziose tecnologie innovative provenienti, per esempio, dall'America o dal Giappone e viceversa. Non prevede la Commissione un riconoscimento comune in questo ambito? È vero che il costo dei requisiti necessari ad ottenere un marchio CE fa si che un modesto volume delle vendite di prodotti di qualità le rende non redditizie? In tal caso non si tratterebbe di un ostacolo non tariffario? Non si avrebbe inoltre una violazione delle regole dell'OMC?

Risposta del commissario Liikanen a nome della Commissione

(22 aprile 2002)

La Commissione non è a conoscenza del fatto che il gruppo Tooray Inc abbia ritirato un suo prodotto dal mercato comunitario a causa delle spese da sostenere per ottenere un marchio CE.

Le lenti sono dispositivi medici che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 (¹). Uno degli obiettivi di questa direttiva consiste nell'offrire a utilizzatori e pazienti la più ampia scelta possibile di dispositivi, garantendo nel contempo il massimo rispetto delle norme di sicurezza. Per i dispositivi medici, ad eccezione di quelli appartenenti alla Classe I, questo comporta la partecipazione di un organismo notificato alla procedura di valutazione della conformità prima che tali prodotti possano essere commercializzati. Gli organismi notificati applicano una tariffa per il loro intervento, ma i fabbricanti possono rivolgersi a qualsiasi organismo notificato di loro scelta nell'ambito delle competenze per le quali l'organismo stesso è stato notificato. Alla Commissione non consta che le tariffe applicate siano di natura tale da costituire un ostacolo agli scambi commerciali, né che i fabbricanti stranieri siano oggetto di discriminazione rispetto ai fabbricanti stabiliti nella Comunità.

La Comunità e i suoi Stati membri sono vincolati dall'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT), che nell'articolo 5.2.5 stabilisce quanto segue:

I membri dovranno fare in modo che le tariffe eventualmente applicate per valutare la conformità di prodotti originari dei territori di altri membri saranno eque in rapporto a quelle applicate per la valutazione di conformità di analoghi prodotti di origine nazionale ovvero originari di un qualsiasi altro paese, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto o altro dovute al fatto che le installazioni di prova del richiedente non sono situate nello stesso luogo dell'organismo preposto alla valutazione di conformità.

I paesi terzi dispongono di propri regolamenti per la certificazione dei prodotti prima della loro immissione sul mercato interno. La Comunità ha stipulato accordi di reciproco riconoscimento (ARR) riguardanti i dispositivi medici con Stati Uniti, Canada, Australia/Nuova Zelanda e Svizzera ed esistono disposizioni che prevedono che il marchio CE venga apposto in tali paesi attraverso organismi notificati/ organismi di valutazione della conformità designati a livello locale. Tale processo contribuirà a diminuire i costi della valutazione della conformità.

I dispositivi medici non rientrano nell'ARR concluso con il Giappone, ma esiste un impegno ad avviare negoziati in tal senso entro due anni dal 1º gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 169 del 12.7.1993.

(2003/C 52 E/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0794/02

di Stefano Zappalà (PPE-DE) e Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione

(20 marzo 2002)

Oggetto: Situazione di quadri e dirigenti d'impresa nell'Unione Europea

Premesso che nel novembre 2000 gli scriventi hanno inoltrato una interrogazione (E-3631/00 (¹)) nella quale evidenziavano che la Commissione Parlamentare per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro ha approvato la relazione A3-0196/93, il Parlamento Europeo ha approvato il 25 giugno 1993 la risoluzione sulla situazione dei quadri dirigenti d'impresa nella Comunità europea (A3-0196/93) (²) e chiedevano di sapere quale seguito avevano avuto le richieste del Parlamento europeo, il 22 dicembre 2000 la sig.ra Diamantopoulou ha risposto affermando che la Commissione stava raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito e che non avrebbe mancato di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile. Allo stato attuale, dopo 14 mesi non è pervenuta alcuna notizia.

Si chiede di sapere, a nove anni dall'approvazione, quale seguito abbia avuto la risoluzione del Parlamento europeo.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(14 maggio 2002)

La Commissione ha intrapreso le seguenti azioni che corrispondono alla risoluzione del Parlamento del 25 giugno 1993:

- 1. Nel 1998 è stato avviato uno studio sull'orario di lavoro dei dirigenti d'impresa in seno all'Unione. Esso prevedeva un orario di lavoro medio di circa 45 ore alla settimana per i dirigenti e analizzava lo stato del dibattito in materia negli Stati membri.
- 2. La relazione sulla rappresentanza degli Euroquadri e la Confederazione europea dei Quadri (CEC) a livello interaziendale è stata completata nel 2001 dall'Istituto delle scienze del lavoro dell'Università Cattolica di Louvain-la-Neuve (UCL).
- 3. Dal 1993, la Commissione consulta formalmente le organizzazioni europee che rappresentano i dirigenti aziendali (CEC ed Euroquadri), in conformità con l'art. 138.2 del Trattato CE.
- 4. Un numero sempre maggiore di rappresentanti dei dirigenti aziendali europei partecipa al dialogo sociale europeo a livello di industrie come parte della rappresentanza ufficiale dei sindacati europei (Confederazione dei sindacati europei) e nell'ambito di numerosi comitati settoriali del dialogo sociale (in particolare settori dei servizi).
- 5. La direttiva riguardante l'istituzione di un Comitato aziendale europeo (¹) prevede, in un considerando la necessità degli Stati membri di garantire una rappresentanza di tutte le categorie di lavoratori nell'ambito di tale comitato. Inoltre la direttiva 2002/14/CE del Parlamento e del Consiglio dell'11 marzo 2002, adottata di recente, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità (²) prevede informazioni sostanziali e diritti di consultazione per tutti i lavoratori.
- 6. Oltre a concentrarsi sui generi nell'intera strategia europea per l'occupazione (3), il 4º pilastro si occupa di pari opportunità. Un orientamento specifico n. 17 (nel 2002) è destinato a mettere in atto una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne in tutti i settori ed occupazioni e a tutti i livelli.
- 7. La comunicazione della Commissione «Le donne e la scienza mobilitare le donne per arricchire la ricerca europea» del 1999 (4) ha fissato un obiettivo che prevede la partecipazione di almeno il 40 % delle donne nelle commissioni, comitati consultivi e in programmi di associazioni del Quinto programma quadro della Comunità per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Nella sua decisione sull'equilibrio dei generi nei gruppi di esperti e nei comitati istituiti dalla Commissione nel maggio 2000, la Commissione comunica la sua intenzione di disporre di una rappresentanza minima del 40 % di generi in ciascuno dei suoi comitati e gruppi di esperti. Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione richiede agli Stati membri di presentare candidati di entrambi i sessi per partecipare a

⁽¹⁾ GU C 136 E dell'8.5.2001, pag. 236.

⁽²⁾ GU C 194 del 19.7.1993, pag. 347.

- questi organismi. Il progresso dei lavori destinati a raggiungere questo obiettivo è segnalato nel quadro di valutazione dei generi (prodotto come parte della relazione annuale) e ha dimostrato una progressione nel 2001 dal 13 % al 28 %.
- 8. L'importanza di migliorare l'accesso delle donne sul mercato del lavoro, anche nelle posizioni di responsabilità, è stata presa attentamente in considerazione nella recente relazione (2002) della Task Force ad alto livello sulle competenze e la mobilità e il piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità (5).
- 9. Nell'ambito della strategia quadro sulla parità dei generi (6), la Commissione sta preparando un invito a presentare offerte per stabilire una base di dati statistici regolarmente aggiornati sulle donne che prendono decisioni nel settore economico della società con dati sulla gestione, l'organizzazione delle industrie e partner sociali e nelle ONG più importanti.

La Commissione deplora il fatto di aver impiegato 14 mesi prima di fornire una risposta definitiva all'on. parlamentare.

- (¹) Direttiva del Consiglio 94/45/CE del 22 settembre 1994 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, GU L 254 del 30.9.1994.
- (2) GU L 80 del 23.3.2002.
- (3) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Rafforzamento della dimensione locale della strategia europea in materia di occupazione — COM(2001) 629 def.
- (4) COM(1999) 76 def.
- (5) COM(2002) 72 def.
- (°) Proposta di decisione del Consiglio sul programma relativo alla strategia quadro comunitaria sulla parità dei generi (2001-2005), GU C 337 E del 28.11.2000.

(2003/C 52 E/022)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0861/02 di Lord Inglewood (PPE-DE) alla Commissione

(20 marzo 2002)

Oggetto: Mercato europeo dell'arte

Può dire la Commissione se intende adottare provvedimenti, e in caso affermativo quali, per rispondere alla recente relazione commissionata dalla Federazione europea delle Belle arti in cui si afferma che il mercato dell'arte statunitense sta superando quello europeo?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(23 aprile 2002)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare riguarda la relazione «Il mercato europeo dell'arte nel 2002», commissionata dalla Federazione europea delle belle arti (the European Fine Art Foundation -TEFAF).

Secondo la TEFAF l'indagine evidenzia, fra altri contributi positivi del mercato dell'arte, un «preoccupante calo della quota europea del mercato globale dal 1998, ridottasi del 7,2 % a favore degli Stati Uniti». La relazione attribuisce questa diminuzione, fra l'altro, anche all'armonizzazione del diritto sulle successive vendite (Droit de Suite) a livello comunitario.

La suddetta relazione era stata commissionata dalla TEFAF con il sostegno di altre organizzazioni europee rappresentanti alcuni operatori economici del mercato dell'arte. Per tale motivo l'analisi degli aspetti economici e normativi effettuata nella relazione rispecchia una visione parziale del mercato europeo dell'arte, ovvero quella di organizzazioni di commercianti di opere d'arte quali la TEFAF.

Per quanto riguarda gli effetti presumibilmente negativi dell'armonizzazione del diritto sulle successive vendite, la Commissione desidera ricordare che la direttiva su tale diritto (¹) non è ancora entrata in vigore e che la data stabilita per l'entrata in vigore è il 1º gennaio 2006. Finora la direttiva non ha infatti apportato alcuna modifica all'interno degli Stati membri. Inoltre la direttiva prevede l'istituzione di meccanismi appropriati, volti ad impedire la delocalizzazione delle vendite di opere d'arte moderna, soprattutto quelle della fascia di prezzo più elevata, verso paesi terzi. Per tale motivi l'accusa secondo cui la direttiva sul diritto sulle successive vendite dovrebbe essere considerata responsabile della «diminuzione del 7,2 % del mercato europeo dell'arte» è priva di fondamento, tanto più se si tiene conto del fatto che nove Stati membri applicano già il diritto sulle successive vendite.

A livello internazionale il diritto sulle successive vendite è già applicato in oltre sessanta paesi. Per tenere conto delle inquietudini in merito a potenziali svantaggi per il mercato dell'arte europeo, la direttiva impegna la Commissione ad operare affinché l'applicazione dei diritti sulle successive vendite sia estesa ulteriormente in ambito internazionale.

In una relazione del 28 aprile 1999 sull'impatto della direttiva 94/5/CE (²), in cui si esamina la competitività del mercato d'arte comunitario rispetto a quelli dei paesi terzi, la Commissione ha accertato che l'adozione di tale direttiva non ha avuto impatti significativi sul mercato d'arte comunitario e che tale mercato ha addirittura subito una forte espansione dopo l'introduzione dell'IVA sulle importazioni.

- (¹) Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 septembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, GU L 272 del 13.10.2001.
- (2) Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che completa il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE Regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, GU L 60 del 3.3.1994.

(2003/C 52 E/023) INTERROGAZIONE SCRITTA E-0875/02 di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(2 aprile 2002)

Oggetto: Garanzie di credito statale

Ai primi del 2000 la Commissione aveva bloccato piani del governo svedese di concedere garanzie di credito statali al fabbricante di motori di aerei Volvo Aero di Trollhättan, argomentando che, nella fattispecie, si trattava di aiuti non autorizzati. Il governo svedese e la Volvo Aero hanno dovuto rivedere i loro piani e discutere su una conversione delle garanzie di credito in mutui condizionati.

Tuttavia nel 1995 la Commissione aveva autorizzato il governo britannico ad accordare alla Rolls Royce un aiuto analogo pari a 200 milioni di lire sterline per portare avanti lo sviluppo del progetto Trent.

In che cosa differiscono gli aiuti di cui trattasi? Perché nel 1995 il governo britannico è stato autorizzato a accordare aiuti alla Rolls Royce e nel 2000 al governo svedese non è stata consentita la concessione di aiuti alla Volvo Aero?

Risposta data dal signor Monti a nome della Commissione

(22 maggio 2002)

L'unico progetto di aiuti di Stato alla società Volvo Aero presentato alla Commissione negli ultimi cinque anni riguarda un caso del 1997.

All'epoca il governo svedese aveva notificato alla Commissione il progetto di istituire un regime di garanzie statali sui crediti concessi a quella società. Le stesse autorità svedesi hanno ritirato il dossier di notifica nell'ottobre del 1998. La Commissione non ha dunque preso nessuna decisione, in particolare nessuna decisione negativa al riguardo.

In ogni modo, la forma assunta da un aiuto di Stato non ha particolari incidenze sull'analisi di quell'aiuto da parte della Commissione. In passato, per esempio, la Commissione ha autorizzato, sempre nel settore dell'aeronautica, sia progetti di anticipi rimborsabili, come per la società Rolls-Royce (l'aiuto cui fa riferimento l'onorevole parlamentare è stato in effetti approvato nel 1998, caso N 17/98), sia garanzie di Stato a copertura di un credito, come per la società Fairchild-Dornier (N 281/99).

(2003/C 52 E/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0905/02 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(25 marzo 2002)

Oggetto: Brevetti rilasciati alla Myriad Genetics

L'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) ha rilasciato all'impresa americana Myriad Genetics tre brevetti per lo sfruttamento commerciale del BRCA1, una sequenza di DNA che può rivelare, mediante analisi, se una donna corre o meno il rischio di sviluppare un tumore al seno. Il BRCA1 è un gene presente in natura per il quale però l'UEB ha rilasciato un brevetto.

Nel caso in questione, si basa l'UEB sull'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 98/44/CE (1)?

Ritiene la Commissione che ciò che è presente in natura, come una sequenza di DNA o un gene specifico, non possa essere brevettabile e condivide la Commissione il parere dell'interrogante secondo il quale una copia identica a ciò che in origine è presente in natura non possa essere brevettabile?

Conviene la Commissione che nel caso del brevetto in questione non si può parlare di invenzione, ma di scoperta, del BRCA1? Intende intervenire presso l'UEB affinché i brevetti rilasciati sul BRCA1 siano annullati?

(1) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

Risposta fornita dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(24 aprile 2002)

L'onorevole parlamentare richiama l'attenzione della Commissione su tre brevetti rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti relativi ad un test di diagnosi precoce dei tumori al seno e alle ovaie.

Prima di tutto, è opportuno osservare che i tre brevetti in questione cui si fa riferimento nell'interrogazione parlamentare sono stati rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) che è un'organizzazione intergovernativa non comunitaria, disciplinata da disposizioni proprie, in particolare dalla convenzione sul brevetto europeo nonché dal regolamento di esecuzione ivi accluso. Pertanto, l'Ufficio europeo dei brevetti, organo competente per il rilascio dei brevetti in seno all'UEB, ha applicato le disposizioni pertinenti della convenzione e del suo regolamento di esecuzione per valutare la validità dei brevetti menzionati dall'onorevole parlamentare. È opportuno osservare che il suddetto regolamento di esecuzione riprende sostanzialmente le disposizioni principali della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (¹).

La Commissione intende ribadire i principi chiaramente formulati nella suddetta direttiva. La semplice scoperta di un elemento del corpo umano, nonché di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene non possono formare l'oggetto di un brevetto. Viceversa, un'invenzione che ha per oggetto un elemento isolato del corpo umano o altrimenti prodotto compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può essere brevettabile se sono soddisfatte le condizioni tradizionalmente richieste dal diritto dei brevetti (novità, inventiva, applicazione industriale in particolare). Tale distinzione non artificiale tra una semplice scoperta e un'invenzione poggia sull'intervento necessario dell'uomo che consente la realizzazione dell'invenzione che la natura stessa non sarebbe in grado di compiere. Infatti, un elemento isolato del corpo umano o altrimenti prodotto è generalmente il risultato di processi tecnici che l'hanno identificato, purificato, caratterizzato e moltiplicato al di fuori del corpo umano. Gli elementi derivati da tali processi

TI

possono essere brevettabili nella misura in cui l'applicazione industriale di questi elementi è stata concretamente esposta nella domanda di brevetto. Si fa presente che se una sequenza o una sequenza parziale di un gene è utilizzata per la produzione di una proteina o di una proteina parziale, il richiedente dovrà precisare quale proteina o quale proteina parziale è prodotta o quale funzione essa svolge.

Nel caso in questione, i brevetti rilasciati alla società Myriad Genetics riguardano i metodi e i materiali utilizzati per isolare e individuare la mutazione di taluni alleli dei geni BRCA 1 e BRCA 2 che possono essere all'origine dei tumori al seno e alle ovaie. I test proposti dalla suddetta società risultano essere più completi di quelli precedenti. Inoltre, questi nuovi test non richiedono, contrariamente ai test precedentemente disponibili, prelievi preliminari su parenti che hanno già avuto tumori al seno o alle ovaie.

Inoltre, il problema sollevato da tali brevetti è di ordine tecnico e rientra nel campo d'applicazione del diritto dei brevetti e in particolare della portata della protezione da conferire a tali brevetti. Si tratta di un problema molto complesso che riguarda le sequenze geniche ed ha indubbiamente un impatto sulla libera concorrenza e l'innovazione. La Commissione, pur precisando che alcuni di questi brevetti formano l'oggetto di una procedura di opposizione dinanzi all'Ufficio, ritiene che non vi siano motivi imperativi di ordine etico per intervenire presso l'UEB.

(1) Direttiva 98/44/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 luglio 1998, GU L 213 del 30.7.1998.

(2003/C 52 E/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0934/02 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione

(9 aprile 2002)

Oggetto: Estensione accelerata della zona Pancum all'Europa sudorientale

Al fine di accelerare l'integrazione dei paesi mediterranei al sistema di cumulo paneuropeo, è stata proposta un'impostazione a geometria variabile, vale a dire che per la progressiva integrazione dei paesi mediterranei basterebbe la firma di accordi con almeno altri due partner, perché le norme di Pancum siano applicabili negli scambi commerciali tra questi paesi, e pertanto essi non sarebbero tenuti a concludere accordi con tutti gli altri partner dell'attuale zona di Pancum per beneficiare dei vantaggi offerti dalle norme di questo sistema. Sebbene le condizioni per l'applicazione dell'impostazione a geometria variabile appaiano favorevoli, manca un'iniziativa comparabile da parte della Commissione a favore degli Stati dell'Europa sudorientale, come la Croazia o l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Per l'economia europea, una rapida estensione della zona di cumulo paneuropeo ai paesi dell'Europa sudorientale, e in particolare alla Croazia, appare prioritaria. Infatti, gli operatori economici europei, che sono numerosi nel cercare di avvalersi delle possibilità della produzione basata sulla divisione del lavoro nei PECO, spesso non riescono a soddisfare i requisiti originari degli accordi bilaterali e debbono pertanto versare diritti doganali che non si applicherebbero nell'ambito del sistema Pancum.

Per quale motivo la Commissione attribuisce meno importanza all'estensione della zona Pancum ai paesi dell'Europa sudorientale, come la Croazia o l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rispetto all'estensione di tale zona ai paesi mediterranei?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(31 maggio 2002)

Il Consiglio europeo ha dichiarato che i paesi dei Balcani occidentali sono potenziali candidati all'adesione all'Unione europea, con buon prospettive in tal senso una volta che avranno soddisfatto le condizioni pertinenti. Il processo di stabilizzazione e di associazione (SAp), che costituisce il quadro globale destinato a ravvicinare questi paesi agli standard e norme applicati nell'UE, si prefigge di creare legami più forti tra ciascuno di questi Stati e l'Unione nonché di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi stessi. Gli scambi sono un elemento fondamentale di questa strategia.

Quale strumento per promuovere l'integrazione regionale, gli accordi di stabilizzazione e di associazione (SAAs) conclusi con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con la Croazia prevedono già per questi due paesi la possibilità di partecipare a un sistema di cumulo diagonale dell'origine. Secondo le dichiarazioni allegate agli accordi SAAs, la Comunità provvederà a esaminare la possibilità di estendere tale sistema ai due paesi in questione allorché essi avranno soddisfatto le necessarie condizioni.

Come parte dell'attuazione degli SAAs, la questione del cumulo diagonale è attualmente allo studio per stabilire se entrambi i paesi abbiano soddisfatto le condizioni necessarie per beneficiarne. Tale analisi viene effettuata in parallelo all'integrazione in corso dei paesi mediterranei partner del processo di Barcellona nel sistema paneuropeo di cumulo diagonale.

La Commissione è favorevole all'estensione del cumulo diagonale dell'origine ai paesi dei Balcani occidentali, a condizione che questi ultimi soddisfino i necessari requisiti tecnici, in quanto costituirebbe un elemento importante ai fini di una maggiore integrazione economica e di un'accresciuta cooperazione tra i paesi in questione, oltre a sostenere gli obiettivi politici previsti dal SAp.

(2003/C 52 E/026)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0966/02 di Lousewies van der Laan (ELDR) alla Commissione

(10 aprile 2002)

Oggetto: Servizio interno di revisione contabile

Il 1º aprile 2000 l'unità interna di revisione contabile della DG XX è stata sostituita dal servizio interno di revisione contabile e da numerosi organi di revisione interna in seno alle DG. Il servizio interno di revisione contabile è operativo da quasi due anni e la Commissione dovrebbe aver formulato una chiara valutazione dei suoi risultati.

- 1. In che modo il personale del servizio attuale si differenzia da quello precedente?
- 2. Quanti rapporti sono stati redatti dal nuovo servizio e quali argomenti coprono?
- 3. In che modo la produzione del nuovo servizio si paragona a quella del servizio precedente?
- 4. È vero che numerosi funzionari assunti dal servizio interno di revisione, fra cui un supervisore, sono alla ricerca di un nuovo impiego o hanno lasciato il servizio? In che modo questo ricambio di personale è paragonabile a quello del servizio precedente? Deve considerarsi come fonte di preoccupazione per la Commissione?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(25 giugno 2002)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla relazione di revisione interna per l'anno 2000, ed alla relazione interinale di revisione interna per l'anno 2001, trasmesse entrambe al Parlamento, ed aggiornate nei mesi successivi dalla relazione di revisione interna 2001. La versione definitiva di questa relazione — come tutte le altre relazioni delle DG — è stata presentata prima del 30 aprile, ed è ora all'esame della Commissione. Le relazioni verranno comunque trasmesse al Parlamento in tempo debito.

È inoltre importante fare presente all'onorevole parlamentare che quando ho presentato la relazione interinale alla commissione per il controllo dei bilanci il 20 febbraio 2002, ho trattato numerose problematiche inerenti al Servizio di audit interno (di seguito IAS), e ho dato risposta a domande relative ad altre questioni, tra cui il ricambio del personale. Una copia di questo mio intervento sarà presto trasmessa all'onorevole parlamentare. Altrettanto rilevanti sono i riferimenti da me effettuati nel corso di un intervento alla commissione affari giuridici avvenuto il 21 maggio, inoltrato due giorni dopo alla commissione per il controllo dei bilanci.

È difficile effettuare dei raffronti rispetto alla situazione della precedente unità di revisione interna: questa, infatti, era molto più piccola (11 persone contro le oltre 80 complessive del nuovo servizio), fino a luglio del 2001 apparteneva alla Direzione generale per il controllo finanziario ex ante, e aveva un insieme di funzioni, incarichi e prospettive molto più limitato.

Da quando ha ufficialmente avviato la propria attività, il 1º maggio 2000, il Servizio di audit interno concentra la sua attenzione su questioni di livello ed impatto elevati, che riguardano più servizi o sono di estrema importanza per l'istituzione, e per la riforma ed il governo della stessa. Il primo compito svolto dall'IAS è stato l'audit sui progressi della riforma di 34 servizi, come contemplato esplicitamente nel punto

TI

87 del programma di riforma. Sono state quindi effettuate anche dieci verifiche tematiche, dalla gestione degli immobili all'utilizzo dei «fondi di contropartita» del FES. Una dettagliata descrizione delle attività è contenuta nelle summenzionate relazioni dell'IAS. Nel 2001, l'IAS ha impiegato il 72,1 % delle proprie risorse per specifiche attività di audit, mentre la parte restante è stata utilizzata per sostenere attività svolte dai servizi della Commissione, e per il consolidamento delle capacità, un aspetto fondamentale per un nuovo servizio che completerà il suo organico soltanto verso la fine del 2002.

Un supervisore lascerà a breve il servizio. Sono complessivamente sei i funzionari dell'IAS che sono passati ad altri incarichi da quando è stato costituito due anni or sono. Considerando tuttavia che si è avuto un periodo di rapido sviluppo in un nuovo servizio, con funzioni che non erano mai state esercitate prima nell'ambito della Commissione, non è da sorprendersi se alcuni dei sei funzionari hanno lasciato il servizio perché avevano delle aspettative diverse rispetto alle attività che sono stati effettivamente chiamati a svolgere. Gli altri se ne sono andati a seguito di una promozione o per motivi personali. La Commissione ritiene tuttavia che movimenti di personale di tale portata siano del tutto normali e non costituiscano pertanto fonte di preoccupazione.

(2003/C 52 E/027) INTERROGAZIONE SCRITTA E-0982/02 di Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE) alla Commissione

(12 aprile 2002)

Oggetto: Adozione internazionale di bambini rumeni

La Romania ha sospeso le procedure di adozione internazionale di bambini, che riguardano famiglie spagnole, a causa di possibili irregolarità.

È la Commissione a conoscenza di adozioni di bambini rumeni da parte di famiglie residenti negli Stati membri della Comunità che abbiano dato luogo a abusi sessuali o di altro genere, o a traffico di organi? In caso affermativo, quali sono stati questi casi e dove si sono prodotti? Quali misure ha preso per accertarli e portarli a conoscenza delle autorità competenti?

È vero che la moratoria delle adozioni internazionali decisa dal governo rumeno ha paralizzato 1197 dossier di richieste in corso da parte di famiglie spagnole? Quante di detti dossier sono state evasi da allora in virtù dell'ordinanza di urgenza del 6 dicembre 2001?

È vero che, alla fine dello scorso anno, cinquantamila (50 000) bambini erano ospiti degli istituti rumeni per l'infanzia e che 15 700 di loro vi erano entrati quell'anno? Che indice di mortalità annua si registra tra i bambini accolti in codesti istituti?

(2003/C 52 E/028) INTERROGAZIONE SCRITTA E-0998/02 di José Gil-Robles Gil-Delgado (PPE-DE) alla Commissione

(12 aprile 2002)

Oggetto: Adozioni internazionali di bambini rumeni

È vero che la moratoria sulle adozioni internazionali decisa dal governo di Romania ha paralizzato 1 197 pratiche di richiesta d'adozione di famiglie spagnole che erano in corso? Quante di queste pratiche hanno trovato da allora soluzione in seguito all'ordinanza di urgenza del 6 dicembre 2001?

(2003/C 52 E/029) INTERROGAZIONE SCRITTA E-0999/02 di José Gil-Robles Gil-Delgado (PPE-DE) alla Commissione

(12 aprile 2002)

Oggetto: Adozione internazionale di bambini rumeni

È vero che alla fine dell'anno 50 000 bambini erano ospiti di istituti rumeni per l'infanzia e che 15 700 altri vi erano entrati quest'anno? Quali indice di mortalità si registrano tra i bambini accolti da questi istituti?

(2003/C 52 E/030)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1000/02

di José Gil-Robles Gil-Delgado (PPE-DE) alla Commissione

(12 aprile 2002)

Oggetto: Adozione internazionali di bambini rumeni

La Commissione è a conoscenza di adozioni di bambini rumeni da parte di famiglie residenti negli Stati membri che abbiano dato luogo ad abusi sessuali o di altro genere, o a traffico di organi? In caso affermativo, quali sono stati detti casi e dove si sono prodotti? Quale misure ha preso per comprovarli e portarli a conoscenza delle autorità competenti?

(2003/C 52 E/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1035/02

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(15 aprile 2002)

Oggetto: Adozioni in Romania

Stando a talune informazioni, il blocco adottato dal governo rumeno riguardo alle adozioni internazionali avrebbe paralizzato 1197 domande di famiglie spagnole in corso di espletamento.

Può la Commissione confermare dette cifre?

Può essa comunicare altresì quanti di detti dossiers sono stati evasi da allora in virtù dell'ordinanza di urgenza del 6 dicembre 2001?

(2003/C 52 E/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1036/02

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(15 aprile 2002)

Oggetto: Adozione di bambini in Romania

Stando a talune informazioni, alla fine dell'anno 2001, gli istituti per l'infanzia in Romania accoglievano 50 000 bambini, tra i quali 15 700 vi erano entrati quello stesso anno.

- 1. Può la Commissione confermare tali informazioni?
- 2. Può dare altresì informazioni sul tasso di mortalità annuale che si registra tra i bambini accolti in tali istituti?

(2003/C 52 E/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1038/02 di Theresa Zabell (PPE-DE) alla Commissione

, ,

(15 aprile 2002)

Oggetto: Adozioni internazionali in Romania

È la Commissione a conoscenza di casi di bambini rumeni adottati da famiglie residenti negli Stati membri dell'Unione europea che hanno subìto abusi sessuali o d'altro tipo o sono stati vittime di trafficanti di organi? In caso affermativo, di che casi si è trattato e dove si sono verificati? Quali misure ha adottato per accertare questi casi e portarli a conoscenza della autorità competenti?

(2003/C 52 E/034)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1039/02 di Theresa Zabell (PPE-DE) alla Commissione

(15 aprile 2002)

Oggetto: Adozioni internazionali in Romania

È vero che il blocco delle adozioni internazionali deciso dal governo rumeno ha paralizzato 1197 domande di famiglie spagnole in corso di espletamento? Quante di queste pratiche sono state definitivamente espletate da allora in virtù del decreto di urgenza del 6 dicembre 2001?

(2003/C 52 E/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1040/02 di Theresa Zabell (PPE-DE) alla Commissione

(15 aprile 2002)

Oggetto: Adozioni internazionali in Romania

È vero che alla fine del 2001 cinquantamila bambini erano ospiti di istituti per l'infanzia in Romania e che 15 700 di essi vi erano entrati in quell'anno? Qual è il tasso annuo di mortalità relativo ai bambini ospiti di detti istituti?

(2003/C 52 E/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1073/02 di Juan Ojeda Sanz (PPE-DE) alla Commissione

(17 aprile 2002)

Oggetto: Adozioni internazionali in Romania

Negli ultimi mesi molte famiglie spagnole hanno espresso all'interrogante la loro preoccupazione circa le adozioni internazionali in Romania. Queste famiglie hanno sottoscritto l'accordo di mediazione e collaborazione internazionale con la Romania relativamente al dossier di richiesta di adozione internazionale n. 40/99/008-I.

Il governo rumeno ha sospeso l'assegnazione di minori, condizionandone la ripresa all'adozione di una nuova legislazione in materia. Finora l'esecutivo rumeno non ha mostrato la volontà di accelerare l'elaborazione di tale legislazione.

La Commissione è a conoscenza del blocco di tali pratiche? In caso affermativo, quali misure ha preso per ovviare a tale situazione?

Qual è il destino dei bambini che attendono di essere adottati da una famiglia di uno Stato membro?

(2003/C 52 E/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1102/02 di Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) alla Commissione

(18 aprile 2002)

Oggetto: Adozioni internazionali tra la Spagna e la Romania

Le adozioni internazionali tra la Spagna e la Romania sono iniziate nel 1997, data della legislazione rumena specifica (ordinanza urgente del 25 giugno 1997, in seguito ratificata con la legge del maggio 1998).

Il 14 dicembre 2000 il governo rumeno ha sospeso la sua partecipazione alle adozioni internazionali. Il 12 giugno 2001 il primo ministro rumeno ha dichiarato che esse sarebbero riprese non appena sarebbe entrata in vigore una nuova legge al riguardo. Questa decisione è stata incoraggiata dalla volontà della

Romania di aderire all'Unione europea e dalle pressioni alle quali l'amministrazione rumena è stata sottoposta dalla stessa UE, a causa di determinati casi di abusi e negligenze di cui sono vittime i bambini negli orfanotrofi rumeni (relazione della Baroness Nicholson of Winterbourne, A5-0259/2001).

In seguito a questa sospensione, le procedure di adozione di numerose famiglie spagnole che si stavano svolgendo nel rispetto di tutte le garanzie internazionali ed erano già state accettate dal Comitato rumeno per le adozioni sono state bloccate. Ad almeno 17 famiglie spagnole è già stato assegnato un bambino/una bambina rumena con il rispettivo certificato di idoneità rilasciato da tale Comitato.

Queste interruzioni vanno a scapito degli interessi dei bambini che, mentre potrebbero vivere e crescere in una famiglia, rimangono più del necessario in istituti pubblici.

D'altra parte, la Convenzione dell'Aia del 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale considera l'adozione internazionale come una misura molto positiva di protezione dell'infanzia. Occorre altresì segnalare che, il 14 febbraio 2002, 17 bambini sono stati assegnati a delle famiglie nordamericane.

È la Commissione a conoscenza di questa situazione?

È la Commissione a conoscenza dell'interruzione dell'iter di questi fascicoli già approvati dalle istituzioni di entrambi i paesi?

Quali provvedimenti intende adottare affinché si continui a controllare l'adozione internazionale senza pregiudicare gli interessi legittimi delle famiglie adottive?

(2003/C 52 E/038)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1241/02

di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(30 aprile 2002)

Oggetto: Adozione internazionale di bambini rumeni

Negli ultimi tempi, l'interrogante è stato reso edotto quanto ai problemi riscontrati dalle famiglie spagnole che desiderano adottare bambini rumeni, così come a taluni elementi raccapriccianti relativi a tali bambini.

Può dire la Commissione se è a conoscenza di adozioni di bambini rumeni da parte di famiglie residenti negli Stati membri che abbiano dato luogo ad abusi sessuali o di altra natura, ovvero al traffico di organi? In caso affermativo, di quali casi si tratta e dove si sono verificati? Quali misure sono state adottate per indagare in merito e per segnalarli alle autorità competenti?

Può dire, altresì, se è vero che la moratoria delle adozioni internazionali, decisa dal governo rumeno, ha bloccato 1197 domande d'adozione presentate da famiglie spagnole? Quanti di tali fascicoli sono stati completati nel quadro dell'ordinanza d'urgenza del 6 dicembre 2001?

Risponde a verità il fatto che, alla fine dell'anno, cinquantamila (50 000) bambini, di cui 15 700 entrativi quest'anno, si trovavano presso istituzioni rumene per l'infanzia? Qual è il tasso di mortalità registrato tra i bambini ospitati in tali istituti?

Risposta comune data dal sig. Verheugen a nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-0982/02, E-0998/02, E-0999/02, E-1000/02, E-1035/02, E-1036/02, E-1038/02, E-1039/02, E-1040/02, E-1073/02, E-1102/02 e E-1241/02

(6 giugno 2002)

La Commissione segue da vicino le politiche per l'infanzia in Romania in quanto si tratta di un paese candidato all'adesione all'Unione che deve quindi soddisfare gli standard internazionali più severi in materia di diritti dell'uomo, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. In questo contesto,

la Commissione ha espresso le sue preoccupazioni in merito alle gravi lacune riscontrate nella legislazione e nella prassi rumene in materia di adozioni internazionali, le quali rischiano di portare ad abusi.

Da quando la Romania ha ratificato la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, diversi altri Stati firmatari della Convenzione, sollecitati da tali preoccupazioni, hanno avviato nell'ottobre 1999 un processo di consultazione con questo paese.

Prendendo atto delle preoccupazioni espresse, il governo rumeno ha riconosciuto che il processo decisionale interno in materia di adozioni internazionali era influenzato da considerazioni economiche e interessi ben diversi da quelli dei minori e ha quindi adottato, a partire dal dicembre 2000, una serie di decisioni che hanno portato alla sospensione delle adozioni internazionali per un anno (ordinanza d'urgenza 121 dell'8 ottobre 2001).

Il governo rumeno ha scoperto inoltre che si era persa ogni traccia di minori nei confronti dei quali era stata presa una decisione di adozione internazionale. I casi in questione sono stati trasmessi alle autorità rumene responsabili delle indagini e dell'azione penale.

Riguardo alle domande di adozione internazionale in corso al momento in cui l'ordinanza è entrata in vigore, il governo rumeno ha adottato l'ordinanza d'urgenza 161 del 7 dicembre 2001, la quale sancisce che vengano portate a termine le procedure di adozione internazionale per i casi che erano già stati trattati o erano in fase di discussione presso i tribunali al momento dell'imposizione della moratoria. L'ordinanza in questione consente inoltre al governo di inoltrare casi pendenti ai tribunali in «circostanze eccezionali». Il governo rumeno non ha indicato il numero complessivo di casi pendenti.

La Commissione è stata informata che i casi che erano stati decisi dai tribunali o erano ancora in fase di discussione l'8 ottobre 2001 sono stati ora risolti. Inoltre, il governo rumeno ha riconosciuto le «circostanze eccezionali» in 50 casi in cui la richiesta di adozione internazionale era stata inviata ai tribunali in deroga alla moratoria.

I casi relativi alle famiglie spagnole, analogamente a tutti gli altri, sono stati sottoposti alle autorità rumene, le quali li esamineranno conformemente alle disposizioni previste dall'ordinanza 161/2001.

Va osservato che il numero di minori che vivono in istituti per l'infanzia è diminuito da 57 181 all'inizio del 2001 a 49 965 alla fine dello stesso anno. Rispetto a 15 777 minori che sono entrati in centri di accoglienza tra ottobre 2000 e settembre 2001, 24 772 ne sono usciti nello stesso arco di tempo. La percentuale di istituzionalizzazione in Romania, che corrisponde allo 0,8 % dell'intera popolazione rumena tra 0 e 18 anni, non risulta eccezionalmente alta per un paese in transizione. A fini di raffronto, uno studio svolto nell'ambito di un progetto Phare nel 1997 ha riscontrato che il tasso di istituzionalizzazione in Europa occidentale oscillava tra 0,5 e 1 %. A ciò si aggiunga che solo il 5 % circa dei bambini rumeni istituzionalizzati è considerato adottabile ai sensi della legge rumena. La Commissione non è a conoscenza del tasso di mortalità dei bambini presenti in istituti, ma, secondo fonti rumene, il tasso di mortalità infantile in Romania è diminuito tra il 1990 e il 1999 da 21 a 18 su mille.

La Commissione ha stanziato una quota consistente dei fondi Phare non solo al fine di migliorare le condizioni negli istituti per l'infanzia, ma anche e soprattutto per assistere il governo rumeno a riformare sostanzialmente le sue politiche per l'infanzia. Questi sforzi, congiuntamente a quelli di altri donatori internazionali, degli Stati membri e di molte organizzazioni non governative (ONG) impegnate stanno attualmente dando frutto, grazie anche all'impegno delle autorità rumene.

Riguardo in particolare alla legislazione in materia di adozione, la Commissione, congiuntamente ad altri organismi, ha fornito assistenza tecnica al governo rumeno per l'elaborazione di un nuovo testo che il governo sta attualmente esaminando.

La Commissione continuerà a vegliare sulla situazione e, se necessario, a fornire assistenza al governo rumeno. Va precisato che la Commissione non è competente per trattare singoli casi relativi alle adozioni internazionali.

(2003/C 52 E/039) INTERROGAZIONE SCRITTA E-1031/02 di Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) al Consiglio

(15 aprile 2002)

Oggetto: Diritti umani

Data l'assenza di un meccanismo specifico per i diritti umani nell'ambito del nuovo quadro di cooperazione tra l'UE e i suoi partner mediterranei, nonostante l'intenzione dichiarata di basare la cooperazione sui diritti umani, può il Consiglio indicare come intende affrontare i problemi afferenti ai diritti umani in generale e, in particolare, il caso dell'Algeria?

Risposta

(5 novembre 2002)

Il Consiglio informa l'Onorevole Parlamentare che, nel quadro del partenariato euromediterraneo, le questioni inerenti al rispetto dei diritti umani sono trattate attraverso presentazioni nazionali e regionali nelle riunioni degli Alti Funzionari incaricati di dar seguito al Processo di Barcellona. Essi effettuano uno scambio di opinioni sull'attuazione delle convenzioni internazionali sulla materia. Il piano d'azione di Valencia, adottato il 23 aprile, prevede la prosecuzione di tale dialogo e invita gli Alti Funzionari a esaminare gli strumenti per strutturarlo meglio e approfondirlo allo scopo di accrescerne l'efficacia nel quadro del partenariato.

Nel contesto delle relazioni bilaterali instaurate con i paesi del Mediterraneo, segnatamente mediante accordi di associazione euromediterranei, il Consiglio tratta questi problemi regolarmente, sia sul piano dei principi sia, se necessario, i casi specifici. Il rispetto dei diritti umani rappresenta un elemento fondamentale di tali accordi, che deve ispirare la politica interna ed estera delle Parti. Inoltre, essi istituzionalizzano un dialogo politico regolare a vari livelli su tutti i temi di interesse comune.

Un accordo simile con l'Algeria è stato firmato il 22 aprile scorso a Valencia e entrerà in vigore dopo che il Parlamento europeo avrà dato parere conforme e i parlamenti degli Stati membri lo avranno ratificato. Nel frattempo, il Consiglio prosegue il dialogo politico con l'Algeria intavolato tre anni fa a livello ministeriale. In questo consesso, nel quale il Consiglio è rappresentato dalla troika, esso tratta regolarmente con le autorità algerine le questioni relative al rispetto dei diritti umani e insiste con forza perché siano evitati derive e abusi, sia pure a titolo della lotta contro il terrorismo. Il Consiglio ha manifestato più volte la sua preoccupazione per le relazioni sulle detenzioni arbitrarie, gli arresti extragiudiziali, l'uso della tortura e la sorte delle persone scomparse. Nella riunione del dialogo politico svoltasi a Bruxelles il 5 dicembre 2001, esso ha chiesto all'Algeria di trasmettere informazioni sulla sorte di molte persone scomparse, invitandola a cooperare con le strutture dell'ONU e le ONG che operano nel settore dei diritti umani. Il 5 giugno ad Algeri ha avuto luogo una riunione analoga, che ha costituito un'altra occasione per proseguire la discussione di questi problemi con le autorità algerine.

(2003/C 52 E/040)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1062/02 di Stavros Xarchakos (PPE-DE) al Consiglio

(17 aprile 2002)

Oggetto: Sedi delle istituzioni dell'Unione europea

Il testo di ogni trattato dell'UE contiene un chiaro riferimento alle sedi delle istituzioni comunitarie. Tale questione è oggetto di discussione nel corso di ogni Conferenza intergovernativa che precede l'elaborazione di un nuovo trattato e le decisioni sono integrate nel testo di ogni nuovo trattato. È noto che la Conferenza intergovernativa, iniziata il 28 febbraio 2002 a Bruxelles, porrà le basi della revisione del modo di funzionamento delle istituzioni dell'Unione e dell'allargamento a nuovi Stati membri.

TI

Come valuta il Consiglio la discussione, nel quadro della Conferenza intergovernativa, sull'eventuale trasferimento di determinate istituzioni dell'Unione in altre città diverse da Bruxelles e Lussemburgo e, in particolare, in alcune capitali più storiche dell'Unione come, per esempio, Roma, Berlino, Parigi o Atene? Tale discussione potrebbe aver luogo nel quadro della Conferenza intergovernativa e si potrebbero decidere cambiamenti riguardanti le sedi di alcune delle principali istituzioni dell'Unione?

Risposta

(5 novembre 2002)

In applicazione dell'articolo 289 del TCE la sede delle istituzioni è fissata d'intesa comune dai Governi degli Stati membri. Tale sede è stata fissata dal «Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee», allegato al trattato sull'Unione europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

Tale questione non è affrontata nella dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione europea.

(2003/C 52 E/041) INTERROGAZIONE SCRITTA E-1078/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(18 aprile 2002)

Oggetto: Linea ferroviaria transfrontaliera Groninga-Brema: perdurare dei ritardi nel rinnovamento della tratta tra Nieuweschans e Leer

- 1. La Commissione ricorderà l'interrogazione E-0178/00 (¹) del 30 gennaio 2000 sull'imminente sospensione del servizio ferroviario tra la città olandese di Groninga e lo snodo ferroviario di Leer in Germania, sulla linea per Brema, dopo il rinnovamento di 17 chilometri di binari tra le due località di frontiera di Nieuweschans e Weener. La Commissione ricorderà altresì la sua risposta del 30 marzo 2000 nella quale concludeva, con tono tranquillizzante, che il rinnovamento di tale tratta sarebbe stato ultimato nel 2000 e che quindi le imprese DB Regio e NoordNed avrebbero ripristinato il servizio su tale linea.
- 2. Sa la Commissione che poco tempo dopo la sua risposta all'interrogazione in parola il servizio ferroviario è stato sospeso il 25 maggio 2000 fino al 1º dicembre 2000 e che in tale data il servizio non ha potuto riprendere in quanto il rinnovamento della tratta, seriamente danneggiata dallo stato di abbandono in cui versava, è iniziato soltanto nel secondo semestre del 2001?
- 3. In che misura tali ritardi e contrasti sono da imputare al materializzarsi, a più riprese, di progetti tedeschi e olandesi che prevedono la realizzazione lungo la linea Amsterdam-Lelystad-Groninga-Brema-Amburgo-Schwerin-Berlino di una ferrovia a levitazione magnetica (TransRapid) che farebbe passare i flussi di transito in un punto di frontiera vicino a Nieuweschans e Leer? Tali progetti continuano a incidere in modo significativo sull'adozione di decisioni sul futuro della linea ferroviaria convenzionale Groninga-Brema?
- 4. La tratta in questione, compresi le stazioni, i ponti e i passaggi a livello, rispondono a tutti i criteri di miglioramento che erano stati previsti ai fini della concessione di contributi finanziari nell'ambito delle reti di trasporto transeuropee e del programma Interreg? Nel frattempo, tutti i finanziamenti messi a disposizione dell'Unione europea sono stati destinati agli obiettivi per i quali sono stati concessi? In caso contrario, perché no?
- 5. Sussistono fattori tecnici, diversi dai conflitti in materia di gestione del servizio descritti nelle interrogazioni seguenti, che impediscono la ripresa immediata del servizio ferroviario nella tratta in parola?

Fonte: «Het Openbaar Vervoer/Railnieuws», anno 45, N° 522, marzo 2002, (rail@wanadoo.nl)

⁽¹⁾ GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 98.

(2003/C 52 E/042)

ΙT

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1079/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(18 aprile 2002)

Oggetto: Linea ferroviaria transfrontaliera Groninga-Brema: perdurare della mancata ripresa del servizio a causa di interessi divergenti

- 1. Dopo il rinnovamento dei binari e contrariamente a quanto indicato negli orari ferroviari tedesco (DB, linea 397 o H5) e olandese (NS, linea 520 o 12int) il servizio ferroviario tra Nieuweschans (NL) e Leer (D) non è ancora ripreso. Può la Commissione confermare che ciò è da imputare a una serie interminabile di divergenze circa l'appalto? Infatti, in un primo tempo sembrava che la Deutsche Bahn non fosse più interessata. Successivamente il Land della Bassa Sassonia ha escluso dalla partecipazione l'impresa olandese NoordNed che effettua un servizio a frequenza oraria tra Groninga e Nieuweschans e che potrebbe facilmente estendere il collegamento fino a Leer. Quindi il prezzo richiesto per sette treni giornalieri tra Groninga e Leer dall'ente regionale Nordwestbahn, che opera nella Bassa Sassonia, è stato giudicato eccessivo. Infine, sulla base della concessione esistente, la DB è stata costretta a riprendere in qualche modo il servizio.
- 2. Può la Commissione inoltre confermare che il mancato raggiungimento del risultato finale di cui al paragrafo 1 è dovuto al fatto che, in un primo tempo, la DB voleva subappaltare il servizio alla NoordNed, ma successivamente le due società non si sono trovate d'accordo sulle condizioni finanziarie, motivo per cui il 1º marzo 2002 la DB RegioBahn West-Niedersachsen ha approntato un servizio ridotto di navette tra la località tedesca di Leer e la località frontaliera di Nieuweschans, che funge da stazione di cambio?
- 3. Sa infine la Commissione che anche la soluzione trovata a partire dal 1º marzo 2002 non è risultata praticabile perché la DB RegioBahn West-Niedersachsen non è un'impresa di trasporto riconosciuta nei Paesi Bassi, di modo che essa non è per il momento abilitata a percorrere i 1 200 metri di strada ferrata che si trovano sul territorio olandese, mentre la disposizione dei binari nella stazione di Nieuweschans non permette di cambiare facilmente di treno passando da un lato all'altro dello stesso binario?

Fonte «Het Openbaar Vervoer/Railnieuws», anno 45, Nº 522, marzo 2002 (rail@wanadoo.nl)

(2003/C 52 E/043) INTERROGAZIONE SCRITTA E-1080/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(18 aprile 2002)

Oggetto: Ferrovia transfrontaliera Groninga-Brema: ricerca di una soluzione pratica ed efficace per la ripresa del servizio

- 1. Conviene la Commissione che la situazione concernente il ripristino e l'entrata in servizio della linea ferroviaria transfrontaliera tra Nieuweschans e Leer costituisce un esempio della carente cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e faccia addirittura dubitare dell'esistenza stessa dell'UE, il che non giova agli sforzi dell'Unione tesi a porre fine al tradizionale ritardo delle regioni frontaliere e agli ostacoli nei collegamenti transfrontalieri?
- 2. Ritiene la Commissione accettabile che, a causa di incomprensioni, conflitti e interessi divergenti, il breve collegamento transfrontaliero tra le reti ferroviarie olandesi e tedesche, che nelle rispettive regioni forniscono servizi a frequenza oraria, continui a rappresentare un'inutile barriera che ostacola gravemente l'utilizzazione del treno per il traffico tranfrontaliero?
- 3. Giudica la Commissione accettabile la mancata riattivazione su tale linea del servizio ferroviario per i passeggeri, oppure che al massimo si preveda un collegamento che rende necessario un ulteriore cambio e risulterà peggiore di quello precedente alla sospensione del vecchio collegamento nel 2000?

- 4. Conviene la Commissione che la soluzione più ovvia, pratica, efficace e conveniente sarebbe quella di far coprire al convoglio a frequenza oraria Groninga-Nieuwschans la breve distanza oltre il confine che lo separa da Leer, invece di far circolare un solo collegamento transfrontaliero giornaliero, come avveniva in precedenza, oppure di introdurre un servizio navetta a frequenza fortemente ridotta tra Nieuwschans e Leer?
- 5. Cosa intende fare la Commissione per contribuire a risolvere quanto prima questi conflitti infruttuosi che si trascinano da tempo e far sì che si raggiunga senza ulteriori ritardi l'obiettivo iniziale della ristrutturazione della linea, vale a dire un collegamento migliorato e più frequente tra Groninga e Brema con il minor numero possibile di cambi?

Risposta complementare comune data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-1078/02, E-1079/02 e E-1080/02

(27 settembre 2002)

La Commissione è stata informata dalle autorità tedesche e olandesi competenti che la ristrutturazione della linea ferroviaria Groninga-Leer è stata completata e che, attualmente, tre treni viaggiano nelle due direzioni con uno scambio a Nieuweschans (NL), punto di frontiera tra Olanda e Germania. Entro la fine del 2002, è previsto un incremento del traffico ferroviario fino a sette treni diretti nei due sensi.

La gara pubblica organizzata nel 1999/2000 dalle autorità per aggiudicare l'appalto del servizio è stata vinta da NoordNed per i servizi interni a Groninga. Per quanto concerne invece i servizi transfrontalieri, sono emerse alcune difficoltà connesse ai servizi, come per es. il materiale viaggiante e il personale qualificato, prima che si potesse procedere alla conclusione di un contratto di servizio con le società NoordNed e DB Regio.

Lo studio della OGM («Organisation, gestion, marketing») (¹) svolto su incarico della Commissione per valutare il mercato effettivo e potenziale dei servizi passeggeri internazionali ha dimostrato che le autorità pubbliche spesso non riescono a regolamentare i servizi ferroviari regionali transfrontalieri e che il livello di tali servizi registra un peggioramento. Nel caso della linea Groninga-Leer, le autorità pubbliche dei due Stati confinanti hanno deciso di appaltare la gestione dei servizi ferroviari regionali transfrontalieri e hanno portato a termine il progetto con successo. Un altro esempio di servizio transfrontaliero riaperto con successo è fornito dalla linea che collega Gronau (D) e Enschede (NL), per cui è stato realizzato un progetto di ristrutturazione delle linee ferroviarie cofinanziato con un contributo del programma Interreg. Come preannunciato nella comunicazione «Verso uno spazio ferroviario europeo integrato» (²) la Commissione interverrà al fine di migliorare i servizi ferroviari transfrontalieri e presenterà una proposta di regolamento per consolidare i diritti dei passeggeri.

La ristrutturazione della linea Groninga-Leer attualmente esistente, prevista da alcune decisioni di cofinanziamento nel quadro della rete transeuropea di trasporto (TEN) e del Programma Interreg contribuisce a migliorare i servizi ferroviari transfrontalieri a breve e medio termine. La costruzione di una ferrovia a levitazione magnetica tra Amsterdam-Groninga-Brema e Amburgo non rientra per ora nella rete di trasporti transeuropea; una proposta in questo senso dovrebbe essere accompagnata da prove incontestabili di fattibilità tecnica, economica e finanziaria.

Le autorità nazionali competenti hanno confermato alla Commissione che il progetto di ristrutturazione è stato realizzato nel rispetto degli obbiettivi originari. Per quanto concerne il contributo trasporto TEN, la Commissione prevede di adottare formalmente la decisione di finanziamento nell'autunno 2002, dopo un controllo tecnico e finanziario definitivo.

La Commissione non è al corrente di fattori tecnici che potrebbero impedire la messa in servizio immediata della linea.

⁽¹⁾ Lo studio è consultabile sul sito: http://europa.eu.int/comm/transport/rail/library/ogm-report.pdf.

⁽²⁾ COM(2002) 18 def.

(2003/C 52 E/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1083/02

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(18 aprile 2002)

Oggetto: Misure atte ad evitare violazioni delle direttive sugli habitat naturali, sugli uccelli e sulla valutazione d'impatto ambientale nella ripresa dei lavori nella darsena Deurganck

Il 14 dicembre 2001 il Parlamento fiammingo ha approvato un decreto che attribuisce motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e strategico ai lavori, agli atti e alle infrastrutture necessarie per realizzare e rendere operativa la darsena Deurganck situata sulla riva sinistra della Schelda (Moniteur Belge del 20 dicembre 2001). In applicazione dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva sugli habitat naturali 92/43/CEE (¹) devono essere adottate le seguenti misure compensative: a) un'area destinata agli uccelli che nidificano su terreni erbosi ubicata in un sito inondabile controllato nel triangolo Kruibeke-Bazel-Ruperlmonde; b) la zona denominata «Paardenschor»; c) un ruscelletto all'altezza della zona Paardenschor; d) un ruscelletto d'acqua dolce nella zona tampone (Sud-Ovest B); e) il lago «Drydijck» comprendente una zona ecologica tampone; f) aree destinate agli uccelli che nidificano su terreni erbosi ubicate nella zona bersaglio denominata «Doelpolder Noord» (V) e nella zona provvisoria per tali tipi di uccelli denominata «Putten Plas» (ZTA); g) miglioramento della qualità ecologica dei polder su lotti di proprietà delle autorità fiamminghe; h) gestione temporanea e permanente degli stagni ubicati nella zona «Putten Plas» e di altri stagni della zona Z2; i) realizzazione a titolo temporaneo delle aree di deflusso «Zwijndrecht», «ex-Doeldok» e «zona Z2».

L'articolo 4 del decreto stabilisce che il governo fiammingo, prima di rilasciare le necessarie licenze di costruzione, deve garantire la corretta applicazione della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale 85/337/CEE (²), degli articoli 3 e 4 della direttiva sugli uccelli 79/409/CEE (³) e dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva sugli habitat naturali 92/43/CEE.

A norma degli articoli 3 e 4 della direttiva sugli uccelli 79/409CEE e dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva sugli habitat naturali 92/43/CEE, coloro che richiedono una licenza di costruzione sono inoltre tenuti a fare quanto necessario per realizzare le misure compensative e garantire la generale coesione del programma Natura 2000.

Nel frattempo il 29 marzo 2002 il parlamento fiammingo ha approvato le licenze di costruzione rilasciate dal governo fiammingo il 18 marzo 2002 in applicazione del decreto del 14 dicembre 2001.

Può la Commissione far sapere se, alla luce della nuova situazione, è disposta a ritirare la costituzione in mora del 20 marzo 2002 per violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sugli uccelli e dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva sugli habitat naturali, dovuta alla decisione del governo fiammingo dell'8 settembre 2000 relativa alla terza modifica del piano regionale Sint-Niklaas-Lokeren e all'ampliamento del porto?

In caso contrario, può la Commissione indicare le misure complementari che il parlamento e il governo fiamminghi dovranno adottare per mettersi in regola con gli obblighi imposti dall'Unione europea?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(10 giugno 2002)

Le autorità regionali fiamminghe, durante un incontro avvenuto il 26 ottobre 2001 e con un successivo invio di documentazione, hanno informato la Commissione sui fatti esposti dall'onorevole parlamentare.

La Commissione prende atto che il programma di compensazione menzionato dall'onorevole parlamentare riguarda le procedure di infrazione che sono state avviate dopo aver ricevuto denunce riguardanti la costruzione di due moli nella zona di protezione speciale «Schorren en Polders van de Beneden-Schelde»: il molo «Verrebroeck» (caso A-98/4669) e il molo «Deurganck» (caso A-98/5005).

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

La Commissione desidera far notare che la lettera di costituzione in mora del 20 marzo 2002 menzionata dall'onorevole parlamentare riguarda un caso distinto di infrazione (A-00/2212), relativo alla decisione del governo fiammingo dell'8 settembre 2000 di operare una seconda revisione del piano regionale Sint-Niklaas-Lokeren e alle misure di ampliamento del porto ivi incluse. Il caso ora citato riguarda l'obiettivo a lungo termine delle autorità fiamminghe di convertire l'intera zona di protezione speciale in area portuale e in altre infrastrutture, come esposto nel piano regionale riveduto.

In considerazione di quanto sopra, le informazioni sui piani di compensazione relativi ai casi dei moli citati dall'interrogante non influiscono sul caso riguardante il piano regionale.

(2003/C 52 E/045)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1091/02

di Lousewies van der Laan (ELDR), Emilio Menéndez del Valle (PSE) e Andrew Duff (ELDR) al Consiglio

(18 aprile 2002)

Oggetto: Embargo sulle armi nei confronti di Israele

Il Consiglio ha imposto embarghi sulle armi nei confronti di numerosi paesi fra cui Afghanistan, Birmania, Cina, Repubblica democratica del Congo, Liberia, Libia, Sierra Leone, Sudan e più recentemente Zimbabwe (18 febbraio 2002).

Il Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi è stato adottato l'8 giugno 1998 con l'obiettivo di stabilire elevati standard comuni in materia di esportazioni di armi. I criteri includono il rispetto dei diritti dell'uomo nel paese di destinazione finale. In particolare, gli Stati membri si impegnano a non rilasciare licenze di esportazione se con tutta probabilità l'esportazione proposta sarà utilizzata a fini di repressione interna, incluse fra l'altro esecuzioni sommarie o arbitrarie (criterio 2b). Altri criteri includono la presenza di tensioni o conflitti armati e l'evidente rischio che le armi vengano utilizzate per imporre con la forza una rivendicazione territoriale (criterio 4); altri ancora riguardano il rispetto degli impegni internazionali, fra cui i diritti umani (criterio 6).

Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona, l'Unione europea ha ribadito la condanna di Israele e ha ingiunto al paese di ritirare immediatamente le forze militari dalle zone poste sotto il controllo dell'Autorità palestinese, di sospendere le esecuzioni capitali extragiudiziali, di eliminare blocchi e restrizioni, congelare gli insediamenti e rispettare il diritto internazionale.

Alla luce di quanto precede, intende il Consiglio imporre un embargo sulle armi contro Israele?

In caso negativo, può dire il Consiglio se, a suo avviso, tale atteggiamento è coerente con gli intenti del Codice di condotta dell'Unione europea e del Titolo V del Trattato?

Intende il Consiglio chiedere alla Commissione (conformemente all'articolo 14(4) del TUE) di valutare la coerenza della sua politica di embargo sugli armamenti?

Risposta

(5 novembre 2002)

Il Consiglio non intende imporre un embargo sulle armi nei confronti di Israele. Esso non ravvisa alcuna incoerenza tra questa posizione e il codice di condotta o il titolo V del trattato. L'Onorevole Parlamentare è consapevole del fatto che il codice di condotta, che è uno strumento adeguato per disciplinare le norme relative all'esportazione di armi, non prevede alcun obbligo di imporre embargo sulle armi nei confronti di determinati paesi. Né il Consiglio reputa di dover chiedere alla Commissione di valutare la coerenza della sua politica in materia di embargo sulle armi. Non essendo il codice di condotta un'azione comune vincolante dell'UE, l'articolo 14, paragrafo 4 del TUE non è di applicazione; inoltre, la Commissione non è competente a valutare le politiche del Consiglio nel suo insieme o dei singoli Stati membri riguardo alle loro esportazioni di armi.

(2003/C 52 E/046) INTERROGAZIONE SCRITTA E-1094/02 di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(18 aprile 2002)

Oggetto: Gestione del FSE da parte dell'Istituto per l'occupazione e la formazione imprenditoriale di Madrid (IMEFE)

Può la Commissione fare il punto della situazione per quanto riguarda le denunce di distrazione di fondi del FSE in seno all'IMEFE per il periodo di programmazione 1994-1999, in particolare in ordine ai seguenti punti:

- 1. correttivi finanziari;
- 2. sospetto di irregolarità fraudolente;
- 3. atti delle autorità competenti nel combattere gli abusi?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(13 maggio 2002)

La «Unidad Administradora del Fondo Social Europeo» (UAFSE) ha informato la Commissione che «la Intervención General de la Administración del Estado» (IGAE) ha assegnato un carattere definitivo alla sua relazione di controllo sull'Istituto municipale per l'occupazione e la formazione delle imprese (IMEFE) in occasione del quale tale servizio ha rilevato irregolarità relative al periodo 1994-1997 per un importo pari a 3 783 033 EUR del Fondo sociale europeo (FSE).

In esito al controllo dell'IGAE, l'UAFSE ha avviato un controllo complementare sull'IMEFE (azioni proprie più azioni esterne) le cui conclusioni finanziarie potrebbero portare a correzioni ancora più consistenti, anche se la relazione provvisoria non è stata ancora trasmessa alla Commissione.

In esito a tali conclusioni provvisorie, l'UAFSE ha informato la Commissione che un controllo complementare il cui oggetto era quello di aumentare il campione controllato inizialmente dai suoi servizi «era in corso di svolgimento per quanto riguarda i corsi esterni»Asistencias Técnicas«».

L'UAFSE ha del pari informato la Commissione che non appena disporrà delle relazioni definitive dei controlli di audit, potrà essere in grado di determinare l'importo complessivo in questione e di presentare alla Commissione il fascicolo di correzione finanziaria corrispondente.

Nell'attesa, la Commissione avvierà una procedura di sospensione in applicazione dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (¹).

(2003/C 52 E/047) INTERRO

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1096/02 di Rainer Wieland (PPE-DE) alla Commissione

(9 aprile 2002)

Oggetto: Discriminazione dei tedeschi in territori di caccia austriaci

È vero che i cacciatori austriaci (a Mittelberg, nella Kleinwalsertal) devono pagare una tassa del 15 % per l'affitto di un territorio di caccia contro il 35 % dei tedeschi?

In caso affermativo, la Commissione ravvisa una disparità di trattamento dei cacciatori rispetto ai cacciatori austriaci (residenti nella zona)?

Quali misure intende prendere la Commissione?

⁽¹) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, contenente disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto attiene al coordinamento fra gli interventi dei diversi Fondi strutturali e fra questi e quelli della Banca europea per gli investimenti e altri strumenti finanziari esistenti; GU L 374 del 31.12.1988.

Risposta data dal signor Bolkestein a nome della Commissione

(17 maggio 2002)

A norma dell'articolo 3 della legge del Land Vorarlberg relativa ad un'imposta sulla caccia, l'aliquota di tale imposta è del 15 per cento per i residenti austriaci e del 35 per cento per i non residenti.

È attualmente all'esame del Land Vorarlberg una modifica della suddetta legge, che introduce un'aliquota unica del 20 per cento per i cittadini residenti nell'UE. L'adozione di tale modifica, che dovrebbe avvenire nel prossimo futuro, porrà fine alla discriminazione citata dall'onorevole parlamentare, contraria al diritto comunitario.

(2003/C 52 E/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1126/02 di Astrid Lulling (PPE-DE) alla Commissione

(18 aprile 2002)

Oggetto: Differenze fra i prezzi all'ingrosso al netto dell'IVA nell'Unione europea

La Commissione ha recentemente presentato il suo progetto di regolamento sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e di pratiche concertate nell'industria automobilistica (¹). Uno degli obiettivi del progetto è di avvicinare i prezzi al netto dell'imposta sulle automobili.

In Lussemburgo, commercianti di numerosi settori lamentano che i loro fornitori europei (con sede al di fuori del Granducato) applicano nei loro confronti prezzi all'ingrosso al netto dell'imposta di gran lunga superiori a quelli chiesti a commercianti stabiliti in altri Stati membri.

Del resto, numerosi commercianti sono obbligati a rifornirsi in un certo paese europeo, mentre non possono farlo in un altro in cui la stessa merce è meno cara. Succede anche che un prodotto sia distribuito attraverso l'Europa a partire da un solo paese e che sia l'importatore ad incaricarsi di fissare prezzi diversi secondo gli Stati membri.

In linea con la proposta sulle automobili sopra menzionata, quale seguito intende dare la Commissione a queste accuse?

Non si potrebbero considerare questi comportamenti come una violazione dei principi della libera circolazione delle merci nel mercato unico e della libera concorrenza, nonché del divieto previsto all'articolo 81, paragrafo 1, lettera a) del trattato CE riguardante pratiche che consistono nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione»?

È disposta la Commissione ad intervenire sul piano legislativo o in altro modo, al fine di risolvere tale problema?

(1) GU C 67 del 16.3.2002, pag. 2.

Risposta data dal signor Monti a nome della Commissione

(28 maggio 2002)

Ai fini delle regole di concorrenza, il settore della distribuzione automobilistica è attualmente disciplinato dal regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (¹) che giunge a scadenza il 30 settembre 2002.

Il progetto di nuovo regolamento sulla distribuzione automobilistica, adottato dalla Commissione il 5 febbraio 2002, intende creare le condizioni di mercato necessarie per una migliore concorrenza sui mercati della vendita e dei servizi post-vendita.

L'approccio generale del progetto di regolamento è improntato alla nuova politica della Commissione, come risulta dal recente regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (²), e dalle relative linee direttrici (³).

Questo regolamento generale fissa le regole di concorrenza applicabili a tutti i settori della distribuzione salvo a quello automobilistico per il quale il regolamento citato prevede un regime più rigoroso. È improntato a un approccio più economico e non si applica, a norma dell'articolo 4, lettera d), alla restrizione delle forniture incrociate tra distributori all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori operanti a differenti livelli commerciali. Un siffatto sistema vieta ai costruttori di limitare la possibilità dei commercianti di rifornirsi presso importatori indipendenti, diversi dal fornitore assegnato loro. Simmetricamente, i costruttori non possono limitare la possibilità degli importatori indipendenti di vendere ai suddetti commercianti se lo vogliono.

Nel caso del Lussemburgo, però, mancano gli elementi, in particolare relativi al tipo di distribuzione, che consentano di stabilire se i comportamenti denunciati sono tali da configurare un'infrazione. Se venisse a conoscenza di elementi comprovanti il sussistere di comportamenti anticoncorrenziali, la Commissione non esiterebbe ad esaminarli per valutare se sia opportuno o meno avviare il procedimento d'infrazione necessario a porvi fine.

- (1) GU L 145 del 29.6.1995.
- (2) GU L 336 del 29.12.1999.
- (3) Linee direttrici sulle restrizioni verticali GU C 291 del 13.10.2000.

(2003/C 52 E/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1139/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) al Consiglio

(22 aprile 2002)

Oggetto: Misure dell'Unione europea per contrastare efficacemente il perdurante processo di colonizzazione, distruzione ed espulsione avviato da Israele nei territori palestinesi

- 1. Quali devono essere le conseguenze per l'accordo di associazione fra l'Unione europea e Israele del cambiamento di linea politica di Israele sotto il governo Sharon e della persistente inosservanza delle risoluzioni 181, 194, 242/338 e 1397 delle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'articolo 2 del suddetto accordo di associazione, relativo alla violazione dei diritti umani e all'eventualità di adeguate sanzioni?
- 2. Quali conseguenze deve comportare il cambiamento di linea politica di Israele per le relazioni diplomatiche degli Stati membri dell'UE con Israele?
- 3. Quali conseguenze deve comportare il cambiamento di linea politica di Israele per l'acquisto di armi provenienti dall'industria israeliana della difesa e la vendita di armi da parte degli Stati membri a Israele?
- 4. Quali conseguenze deve avere il cambiamento di linea politica di Israele sulle possibilità di tradurre dinanzi alla giustizia internazionale quanti si sono resi responsabili di crimini di guerra nei territori occupati?
- 5. Esiste una compensazione per la distruzione, su ordine del governo israeliano, di progetti di miglioria nei territori palestinesi, finanziati o cofinanziati dall'UE o da singoli Stati membri dell'UE?
- 6. Quali misure occorre prendere, qualora altri mezzi di pressione si rivelassero inefficaci, sul piano dei collegamenti con Israele, ovvero per quanto concerne il diritto di atterraggio della compagnia EL AL in vari aeroporti dell'UE, i voli di varie compagnie aeree dall'UE verso gli aeroporti israeliani di Lod (Ben Gurion) per i voli di linea e Eilat per i voli charter, nonché sul piano dei servizi regolari di navigazione della Poseidon Lines e Salamis Lines dal porto greco del Pireo via Rodi e Limassol al porto israeliano di Haifa e dell'ammissione di imbarcazioni della compagnia di navigazione israeliana ZIM?

TI

Risposta

(5 novembre 2002)

Il Consiglio rammenta all'Onorevole Parlamentare la posizione assunta in sede di preparazione della riunione del consiglio di associazione UE/Israele del novembre 2001. Esso precisa che la vendita di armi ad Israele continua ad essere disciplinata dal codice di condotta dell'UE per l'esportazione di armi. Il Consiglio, come ha dichiarato in risposta ad interrogazioni di altri onorevoli parlamentari, si riserva il diritto di chiedere in sedi appropriate il risarcimento dei danni subiti dalle infrastrutture finanziate interamente o parzialmente dall'UE.

(2003/C 52 E/050)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1151/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(22 aprile 2002)

Oggetto: Lotta per il commercio di opere d'arte tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e metodi alternativi per mantenere la quota europea

- 1. Può la Commissione confermare i risultati di un'indagine compiuta dalla TEFAF (The European Fine Art Foundation, Fondazione europea delle Belle arti) secondo i quali nel 1999 gli Stati membri dell'Unione europea hanno importato 1,53 miliardi di euro di opere d'arte e ne hanno esportati 1,81 miliardi di euro e la quota europea del mercato internazionale dell'arte negli ultimi quattro anni è diminuita del 7 % mentre, nel contempo, quella americana è aumentata del 7 %?
- 2. Significano questi dati soltanto che i commercianti trasferiscono le loro attività al di fuori dell'Europa a causa dei maggiori margini di profitto o anche che sempre più spesso gli oggetti d'arte prodotti in Europa lasciano il nostro continente per essere acquistati da ricchi di altri continenti, soprattutto americani?
- 3. Sono i dati figuranti al punto 1 utilizzati dalla TEFAF presso la Commissione per opporsi al mantenimento o all'introduzione nell'Unione europea di una legislazione e di una regolamentazione di regolazione dei mercati, come le imposte sull'importazione di opere d'arte e il diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale?
- 4. Come giudica la Commissione l'argomentazione avanzata dalla TEFAF secondo la quale per i commercianti è più vantaggioso esportare le opere d'arte in loro possesso e venderle negli Stati Uniti perché in tale paese non vengono riscosse tasse e non esistono obblighi che incombono per 70 anni in materia di diritto di autore, di modo che il margine di profitto per chi vende è maggiore e, ciò nondimeno, le opere d'arte possono avere un prezzo inferiore per chi compra?
- 5. Ritiene la Commissione che esistano possibilità di influire su tali dati anche in un modo molto diverso da quello richiesto dalla TEFAF, ad esempio introducendo o ampliando le imposte sull'esportazione e rendendo così meno attraente la vendita di opere d'arte degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori della stessa?
- 6. Quali eventuali altri provvedimenti intende la Commissione adottare al riguardo nei prossimi anni?

Fonte: Quotidiano olandese de Volkskrant dell'8 marzo 2002.

Risposta del Commissario Bolkestein a nome della Commissione

(12 giugno 2002)

L'onorevole parlamentare si preoccupa per la rivalità tra la Comunità e gli Stati Uniti nel commercio delle opere d'arte. Le sei domande che pone traggono tutte origine dai risultati di uno studio recente, pubblicato dalla European Fine Art Foundation (TEFAF), la fondazione che organizza la fiera annuale di arte e antichità di Maastricht. La Commissione ha risposto recentemente ad un'altra interrogazione scritta (P-0861/02 (¹)) dell'onorevole Inglewood relativa allo stesso studio. A quanto già scritto in tale occasione, la Commissione desidera aggiungere quanto segue.

La Commissione osserva che lo studio di cui sopra è stato commissionato dalla TEFAF, una fondazione olandese, con l'appoggio di altre organizzazioni rappresentanti commercianti di opere d'arte. Alcune di queste organizzazioni hanno attivamente partecipato alla stesura e alla presentazione al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione di numerosi studi nei quali si sosteneva che l'armonizzazione comunitaria avrebbe avuto conseguenze negative per il mercato comunitario dell'arte. Queste iniziative hanno avuto luogo soprattutto al momento dei negoziati sulla 2001/84/CE del Parlamento e del Consiglio del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (²). Allo stesso modo, l'analisi economica e regolamentare presentata nella relazione della TEFAF è in gran parte l'espressione di talune organizzazioni di commercianti di opere d'arte.

Le critiche della TEFAF riguardano soprattutto il regime IVA per le opere d'arte introdotto in conformità della direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che completa il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE — Regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (³) e sull'armonizzazione comunitaria del diritto alle vendite successive (direttiva 2001/84/CE). In effetti, diversi fattori influenzano l'evoluzione del mercato dell'arte: la sua dimensione mondiale, le fluttuazioni dei tassi di cambio, la tendenza dei venditori a scegliere il mercato che permette loro di ottenere il miglior prezzo di vendita, l'effetto probabile sulle spese di consumo, e in particolare sui prodotti di lusso, del boom della borsa negli Stati Uniti nel 1999, il duopolio di fatto delle vendite all'asta (si veda la recente dichiarazione di obbiezione della Commissione (⁴) a Christie's e a Sotheby's per l'accordo raggiunto per la fissazione delle commissioni negli anni '90). Sarebbe pertanto per lo meno azzardato affermare che il declino del mercato dell'arte registrato negli ultimi quattro anni nell'UE sia esclusivamente dovuto alle «misure fiscali e regolamentari» introdotte dal 1995 a livello comunitario.

L'affermazione che è più vantaggioso per i mercanti d'arte esportare le opere in loro possesso e venderle negli Stati Uniti perché in tale Paese non vengono riscosse tasse e non esistono diritti sulle vendite successive è contraddetta dal fatto che l'introduzione, nel 1995, nel quadro dell'armonizzazione comunitaria, del sistema speciale dell'IVA per le opere d'arte non ha avuto alcun effetto negativo sulla competitività del mercato comunitario delle opere d'arte rispetto a quello dei paesi terzi (cfr. la relazione della Commissione del 1999 sull'incidenza della direttiva 94/5/CE (5)). Inoltre, il diritto sulle vendite successive non ha ancora portato alcun cambiamento negli Stati membri, poiché la direttiva 2001/84/CE entrerà in vigore solo il 1º gennaio 2006. Nessun Stato membro ha ancora varato le misure di attuazione.

È inoltre opportuno ricordare che, in linea di massima, l'IVA interessa tutte le vendite di beni e di servizi nella Comunità. Le transazioni riguardanti le opere d'arte sono transazioni come le altre ed obbediscono alle stesse regole. Così, se un'opera d'arte è venduta da un artista residente nella Comunità a residenti comunitari, si deve applicare l'IVA, che non è invece applicabile nel caso in cui opere d'arte siano vendute a residenti di paesi terzi ed esportate. Nel caso in cui le opere d'arte siano importate nella Comunità ed acquistate da residenti comunitari o quando sono acquistate al di fuori della Comunità e successivamente importate, l'IVA si applica all'interno della Comunità. Non si applica invece nel caso in cui opere importate per essere rivendute vengano acquistate all'unico scopo di esportarle. L'applicazione dell'IVA alle opere d'arte non può pertanto essere considerata un fattore determinante nella decisione del venditore di vendere un'opera d'arte nella Comunità o negli Stati Uniti. È evidente che i venditori di opere d'arte si volgeranno piuttosto verso il mercato sul quale sanno di poter ottenere il prezzo migliore. Mentre non vi sono grandi differenze tra le commissioni fatturate dalle case d'asta, i costi di trasporto e assicurazione per trasferire le opere da un luogo all'altro possono incidere in misura notevole. In generale, un venditore terrà conto di questi costi aggiuntivi nel decidere dove desidera effettuare una vendita. Il più delle volte, tuttavia, la scelta finirà con l'essere determinata dalla dinamica stessa del mercato: se un venditore ritiene di poter ottenere, per qualsiasi ragione, un prezzo migliore in un posto piuttosto che in un altro, deciderà di conseguenza.

L'onorevole parlamentare chiede quali provvedimenti la Commissione intenda adottare per preservare la competitività del mercato dell'arte nella comunità. In conformità con gli impegni presi, la Commissione prevede di prendere le misure necessarie per estendere l'applicazione del diritto sulle vendite successive a livello internazionale. Inoltre, la Commissione svolgerà, entro il 1º gennaio 2009, uno studio economico sulla competitività del mercato dell'arte moderna e contemporanea nella Comunità, prestando particolare attenzione all'attendibilità delle cifre che vi figureranno.

⁽¹⁾ V. pag. 21.

⁽²) GU L 272 del 13.10.2001.

⁽³⁾ GU L 60 del 3.3.1994.

⁽⁴⁾ IP/02/595 del 19.4.2002.

⁽⁵⁾ COM(1999) 185 def.

(2003/C 52 E/051)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1161/02

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(23 aprile 2002)

Oggetto: Dichiarazioni di affidabilità delle DG

La Commissione ha annunciato che si prevede la pubblicazione di una dichiarazione di affidabilità da parte dei direttori generali per i rispettivi dipartimenti.

Esattamente che tipo di informazioni saranno contenute in tali dichiarazioni?

Come può la Commissione accertarsi che ciascuno di loro sia in possesso della formazione adeguata e necessaria e delle capacità per effettuare una valutazione obiettiva?

Quali controlli sono previsti per garantire che la dichiarazione sia equa, giusta e obiettiva?

Come può la Commissione garantire l'affidabilità di ciascuna dichiarazione?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(17 giugno 2002)

La Carta dei compiti e delle responsabilità degli ordinatori delegati, destinata ai direttori generali e ai capi di un servizio, prevede l'obbligo di riferire in merito alle attività delle direzioni generali e dei servizi, nonché sulla gestione delle risorse assegnate. Tale obbligo si traduce in una relazione annuale e in una dichiarazione. L'introduzione di tali documenti rappresenta l'applicazione concreta di uno dei cardini della Riforma, vale a dire garantire una definizione chiara delle responsabilità in materia di gestione delle risorse umane e finanziarie, facendo di una maggiore responsabilità il corollario del maggior decentramento.

Per la Commissione l'introduzione di questo elemento chiave del nuovo sistema di gestione e di controllo riveste fondamentale importanza. Il lavoro di consolidamento, di supervisione e di analisi dei suoi servizi centrali consentirà di riunire i vari elementi necessari per consentire alla Commissione di assumere efficacemente la sua responsabilità collettiva e/o di adottare misure correttive.

Questo quadro generale basato sulla comunicazione e la responsabilizzazione deve essere visto anche come uno strumento di gestione e un meccanismo a disposizione degli ordinatori delegati per valutare le attività delle loro direzioni generali o dei loro servizi e per individuare ambiti da migliorare e sviluppare ulteriormente. Come misura di accompagnamento è stata inoltre fornita un'assistenza tecnica in merito alla struttura e ai contenuti delle relazioni annuali di attività, della dichiarazione e delle riserve degli ordinatori delegati.

La dichiarazione copre una ambito più ristretto della relazione annuale in quanto non concerne la valutazione dei risultati ottenuti nell'attuazione di politiche specifiche, ma riflette piuttosto la responsabilità degli ordinatori delegati in materia di sana gestione delle rispettive risorse e di miglioramento della gestione nei loro servizi.

Contenuto della dichiarazione

In base al modello adottato per la dichiarazione, che sarà incluso nella relazione annuale, gli ordinatori delegati, sulla base delle informazioni in loro possesso, dovranno:

- dichiarare che le informazioni contenute nella relazione sono veritiere;
- affermare, sulla base della propria valutazione, la loro ragionevole convinzione che le risorse assegnate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per l'obiettivo previsto e in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, e che le procedure di controllo messe in atto forniscono le garanzie necessarie in merito alla legalità e regolarità delle transazioni sottostanti;
- formulare nelle suddette dichiarazioni tutte le riserve destinate a mettere in rilievo i rischi associati alle operazioni e azioni gestite dai loro servizi che possono avere un importante effetto negativo. Le

riserve segnalano i malfunzionamenti in materia di concezione o applicazione dei sistemi di gestione o di controllo interno e sono accompagnate da piani d'azione che illustrano le misure correttive adottate o previste;

 confermare di non essere al corrente di alcun elemento, non inserito nelle loro relazioni, che potrebbe danneggiare gli interessi dell'istituzione.

Procedura

Per rispettare gli obblighi citati, gli ordinatori delegati devono instaurare una procedura adeguata e documentata che definisca l'organizzazione e l'assegnazione delle responsabilità al personale che li sosterrà. Essi dovranno anche introdurre sistemi di comunicazione al fine di ottenere informazioni adeguate dai rispettivi ordinatori sottodelegati, come previsto dalla Carta. La procedura è completata dalle relazioni interne e dai riscontri dei sottoposti, che devono garantire una base adeguata per la redazione della relazione annuale e della relativa dichiarazione. Il memorandum (¹) del dicembre 2001 che fissa il livello minimo di attuazione dei principi di controllo interno fornisce agli ordinatori delegati un quadro di riferimento per i loro sistemi di gestione e di controllo.

Gli ordinatori delegati ricevono assistenza dalle seguenti fonti:

- un gruppo metodologico, presieduto dal Segretariato generale, che elabora orientamenti sulla procedura di elaborazione della dichiarazione, nonché sulla portata delle riserve e responsabilità degli ordinatori delegati;
- la direzione generale (DG) Bilancio, che fornisce, sulla base dell'attuale struttura di bilancio, i dati contabili relativi alle transazioni di bilancio iscritte e convalidate dai servizi nel sistema di contabilità di bilancio:
- le rispettive unità finanziarie e operative, per le materie di loro competenza, che contribuiscono a stabilire i conti annuali e riferiscono in merito all'attuazione e al funzionamento dei sistemi di controllo interno;
- gli ordinatori sottodelegati, che riferiscono in merito all'attuazione dei programmi, delle operazioni o delle azioni in base alla rispettiva sottodelega;
- le loro strutture di audit interno, che informano sul livello qualitativo dei sistemi di gestione e di controllo interno e sui principali settori che presentano rischi di malfunzionamento, illegalità o irregolarità, nonché su altri aspetti importanti, conformemente al piano di lavoro stabilito in collaborazione con il direttore generale;
- il Servizio di audit interno della Commissione per quanto riguarda l'assistenza nel lavoro preparatorio;
- informazioni trasmesse dalla Corte dei conti, dal Controllo finanziario e da tutte le altre fonti pertinenti.

Affidabilità

La dichiarazione costituisce per gli ordinatori l'occasione di esprimersi sulla portata del controllo che effettivamente esercitano sulle operazioni condotte e, di conseguenza, della loro responsabilità. Ciò potrebbe indurli a enfatizzare eventuali problemi, ma tale rischio dovrebbe essere controbilanciato dal rischio, più comunemente accettato, che i dirigenti minimizzino le carenze dei rispettivi servizi.

Per il primo anno di attuazione del nuovo sistema di comunicazione, il Servizio di audit interno della Commissione procederà a un esame limitato della procedura di elaborazione delle relazioni e delle dichiarazioni annuali delle DG e dei servizi nei mesi di maggio e giugno 2002. Il Servizio di audit interno esaminerà, a livello globale e per le esigenze della Commissione, l'adeguatezza e la conformità della procedura con i requisiti vigenti per la relazioni e le dichiarazioni annuali.

Sulla scorta di questo esame, il Servizio di audit interno della Commissione pubblicherà una relazione consolidata sui risultati del proprio lavoro.

Relazione di sintesi

Sulla base delle relazioni annuali e della relazione consolidata del Servizio di audit interno sull'adeguatezza dell'intera procedura di elaborazione delle relazioni e dichiarazioni annuali degli ordinatori delegati, la Commissione adotterà una relazione di sintesi, preparata dal Segretariato generale e dalla DG Bilancio. Essa

prenderà inoltre atto, a livello globale, delle riserve segnalate, formulerà commenti sulle soluzioni e le scadenze indicate e adotterà un elenco di misure per risolvere i problemi individuati, compresi quelli segnalati nelle conclusioni del Servizio di audit interno. In caso di incoerenze o conflitti fra le azioni correttive proposte dagli ordinatori delegati, infine, essa opererà le scelte necessarie.

(1) SEC(2001) 2037-4.

(2003/C 52 E/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1171/02

di Carmen Cerdeira Morterero (PSE) alla Commissione

(24 aprile 2002)

Oggetto: Partecipazione dell'Unione europea a vertici internazionali

Può la Commissione dire se ritiene utile che si elabori un vademecum o protocollo per migliorare la partecipazione e organizzazione dei rappresentanti delle istituzioni europee (Commissione, Consiglio, Parlamento) ad eventi quali conferenze internazionali come, per esempio, quella tenutasi lo scorso mese di marzo a Monterrey sul Finanziamento allo Sviluppo, o ad altro tipo di riunioni a cui prendiamo parte sotto il nome generico di «Delegazione dell'Unione europea» o «Delegazione della Comunità europea»?

Ritiene la Commissione che detto protocollo contribuirebbe a visualizzare meglio e a ottimizzare il lavoro di tutti i membri di dette delegazioni?

Risposta data dal signor Prodi a nome della Commissione

(5 giugno 2002)

Anche la Commissione, al pari dell'onorevole parlamentare, nutre il desiderio di garantire che l'Unione si esprima con un'unica voce nei vari consessi internazionali e più generalmente nelle relazioni con i paesi terzi.

La Commissione constata peraltro che non sussistono difficoltà nel garantire il coordinamento della posizione comunitaria e l'unicità della rappresentanza nelle materie del primo pilastro, quali la politica commerciale comune. Come si è visto con la Quarta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio di Doha, solo esprimendo una posizione unitaria la Comunità è assurta ad attore imprescindibile del commercio internazionale.

La situazione è tuttavia meno soddisfacente nei settori relativi alle relazioni esterne, data la molteplicità dei soggetti competenti prevista dagli attuali trattati e la confusione che ne può conseguire.

Su questo sfondo, e come si evince dalla comunicazione del 22 maggio 2002 «Un progetto per l'Unione europea» (¹), la Commissione ritiene che l'approccio migliore consista nell'approfittare della futura riforma dei trattati per semplificare e razionalizzare l'insieme della politica estera dell'Unione aumentandone così l'efficacia, come domanda il cittadino.

Quanto alla partecipazione delle delegazioni comunitarie alle conferenze internazionali, essa dipenderà nella maggior parte dei casi dallo status particolare di cui gode la Comunità nell'ambito della conferenza in questione (status di partecipante senza diritto di voto, di osservatore con diritto di parola o altre modalità).

In queste condizioni, sarà difficile mettere a punto un protocollo che permetta di migliorare la partecipazione delle delegazioni della Comunità.

Esistono invece norme procedurali precise che regolano la partecipazione delle diverse istituzioni alle conferenze internazionali.

 ⁽¹) «Un progetto per l'Unione europea», comunicazione della Commissione del 22 maggio 2002 alla Convenzione europea (COM(2002) 247 def.).

(2003/C 52 E/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1175/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) e Herman Schmid (GUE/NGL) alla Commissione

(25 aprile 2002)

Oggetto: Versamenti dell'UE tramite la «remittance bank» Al Barakaat e conseguenze degli ostacoli frapposti dal comitato dell'ONU per la sanzioni

- 1. È in grado la Commissione di confermare la comunicazione del ministro olandese per gli affari esteri dinanzi al Parlamento olandese (camera bassa, interpellanza 942 sulle «sanzioni contro Al Barakaat») secondo cui anche l'Unione europea, per trasferire fondi in Somalia, ricorre al sistema informale di banche «hawlidaad» (noto anche come «remittance banks») fra cui la principale banca è Al Barakaat, attiva anche nel settore delle telecomunicazioni e quale fornitore di servizi internet, che trasferisce annualmente in Somalia 200-500 milioni di dollari USA?
- 2. Riguardano questi fondi anche progetti grazie ai quali il consulente per l'istruzione a nome dell'UE, Leo Schellekens, tenta dopo le devastazione della guerra civile di costruire nuove scuole in Somalia e pertanto schiudere alle nuove generazioni prospettive migliori di una guerra civile?
- 3. Sono i progetti di cui al quesito 2 ostacolati dalla impossibilità sia dei genitori di versare i contributi loro richiesti, giacché in una Somalia completamente distrutta non dispongono di fondi di reddito sotto forma di denaro, sia dei familiari che lavorano all'estero di trasferire denaro in patria?
- 4. Esistono ulteriori progetti finanziati dall'UE a favore degli abitanti della Somalia i cui fondi sono trasferiti tramite Al Barakaat?
- 5. A quanto ammontano le risorse dell'UE attualmente bloccate a seguito dei provvedimenti adottati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per vanificare le attività di Al Barakaat?
- 6. Era previsto il versamento di ulteriori rate a decorrere dal momento in cui Al Barakaat non poteva più effettuare versamenti internazionali? Giungono ora questi fondi in Somalia tramite più piccole «remittance banks» ovvero il loro versamento è stato rinviato ad una data successiva?
- 7. Come e quando, a giudizio della Commissione, saranno questi fondi nuovamente disponibili per gli scopi per i quali erano stati previsti?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(6 giugno 2002)

1.-4. Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta E-0608/02 (¹) dell'on. Meijer, i servizi bancari e i trasferimenti di fondi di Al-Barakat non sono più operativi in seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, segnatamente la risoluzione 1333(2000) e la risoluzione 1390(2002).

Nel paese continuano ad operare altre organizzazioni quali Dahabshil, Amaala e la Union Bank of Somalia — che non figurano nell'elenco gestito dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU —, le quali stanno progressivamente colmando il vuoto lasciato da Al-Barakat e rappresentano l'unico modo di effettuare trasferimenti da e verso la Somalia

Le misure riguardanti Al-Barakat non hanno inciso in maniera significativa sulla cooperazione tra la Comunità e la Somalia.

I partner, le agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni non governative internazionali (ONG) sono responsabili del trasferimento di fondi destinati agli interventi comunitari in tutti i settori. Nessun partner della Commissione ha denunciato difficoltà, anche nel settore dell'istruzione, collegate alle sanzioni nei confronti di Al-Barakat, e i progetti finanziati dalla Comunità non incontrano difficoltà causate alla mancanza di risorse finanziarie.

La Commissione non ritiene inoltre che esista un problema generalizzato che interessa gli utilizzatori e/o i beneficiari di progetti finanziati dalla Comunità.

5.-7. Per quanto riguarda il blocco dei trasferimenti, dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che esso interessa il funzionamento dei suoi tre uffici di collegamento in Somaliland e in Puntland e a Mogadiscio. Soltanto nel caso di quest'ultimo, il Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), che ha gestito gli uffici di collegamento nel 2001 per conto della Commissione, si è avvalso dei servizi di Al-Barakat.

I trasferimenti bloccati riguardanti l'ufficio di collegamento di Mogadiscio ammontano a 3 393 USD. La Commissione non è in grado di prevedere quando tali fondi saranno nuovamente disponibili. In ogni caso, una lunga procedura non inciderebbe sulla cooperazione comunitaria in Somalia in generale e sul funzionamento dell'ufficio di collegamento di Mogadiscio in particolare.

(1) V. pag. 14.

(2003/C 52 E/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1189/02 di Caroline Lucas (Verts/ALE) alla Commissione

(26 aprile 2002)

Oggetto: Ulteriore sviluppo dell'accordo UE-Messico

Nella sua ultima relazione sull'accordo UE-Messico (A5-0036/2001) il Parlamento europeo ha formulato l'auspicio di essere strettamente associato ed informato sull'evoluzione dell'accordo in parola. Dalla sua entrata in vigore si sono svolte riunioni del Consiglio e del Comitato congiunto.

Ha la Commissione formulato le raccomandazioni presentate nella suddetta relazione nel quadro delle riunioni bilaterali per cui ha competenza?

Prevede la Commissione d'introdurre una clausola sulla consultazione della società civile, simile a quella prevista nel progetto d'accordo con il Cile?

Ha la Commissione proposto o è pronta a proporre una modifica dell'accordo che si riferisca al Protocollo sulla Biodiversità, alle pertinenti convenzioni ILO nonché agli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali di cui ambedue le parti sono membri?

È disposta la Commissione a parlare con la controparte messicana per eliminare dall'accordo qualsiasi riferimento che non sia in linea con le Convenzioni di Basilea e di Rotterdam?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(24 maggio 2002)

Per quanto riguarda le raccomandazioni contenute nell'ultima relazione del Parlamento europeo sull'accordo UE-Messico (A5-0036/200l), la Commissione intende fornire all'onorevole parlamentare assicurazioni in merito ai seguenti punti:

- l'accordo globale Unione europea-Messico è sufficientemente asimmetrico per quanto riguarda tutte le disposizioni economiche e in materia di cooperazione da riuscire a tener conto dei diversi livelli di sviluppo dell'UE e del Messico;
- le procedure decisionali del Consiglio congiunto seguono regole e procedure interne. Ogni qualvolta il Consiglio congiunto si accinge a deliberare, lo fa con riferimento a una specifica base giuridica. Qualora dovesse essere prevista una consultazione con il Parlamento, il parere espresso dal PE verrebbe tenuto in debito conto. Anche il Messico applica le sue leggi e regole interne;

 per quanto riguarda i diritti umani, la Commissione si avvale dei meccanismi esistenti per monitorare la situazione in Messico e in Europa. Il dialogo politico incluso nell'agenda del Consiglio e del Comitato congiunti offre l'opportunità di scambiarsi informazioni su questo punto.

Attualmente, la Commissione non prevede di introdurre alcuna modifica all'accordo. Tuttavia, data l'importanza che entrambe le parti attribuiscono al dialogo con la società civile, in sede di Comitato congiunto del 2 ottobre 2001, la Commissione ha deciso di organizzare un forum della società civile alla fine del 2002.

Inoltre, le decisioni che istituiscono una zona di libero scambio (Free Trade Area — FTA) tra la CE e il Messico contengono una serie di clausole di revisione relative a specifici prodotti o settori non inclusi nella prima decisione. All'atto della revisione delle decisioni sulla FTA, la Commissione terrà conto di eventuali nuovi protocolli, convenzioni o orientamenti decisi a livello multilaterale cui abbiano aderito entrambe le parti.

La Commissione attribuisce grande importanza a tutti gli strumenti multilaterali e intende rassicurare l'onorevole parlamentare quanto al fatto che nessun accordo bilaterale o interpretazione dello stesso sarà non conforme agli obblighi sottoscritti dalla Comunità a livello multilaterale.

(2003/C 52 E/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1208/02 di Yves Butel (EDD) alla Commissione

(22 aprile 2002)

Oggetto: Delocalizzazioni

Per far fronte alle difficoltà incontrate dagli Stati membri in materia di occupazione, l'Europa si è dotata di un certo numero di strumenti che hanno per obiettivo la ricerca della piena occupazione (Strategia e indirizzi generali per l'occupazione, Fondo sociale europeo o ancora iniziativa EQUAL).

Oltre agli effetti della mondializzazione che determina delocalizzazioni di luoghi di produzione in direzione dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati, gli Stati membri, mossi dall'esigenza di conquistare nuovi mercati, devono ora affrontare la concorrenza sociale sleale dei paesi candidati all'adesione. Un esempio attuale è quello della società Whirlpool che ha in progetto il trasferimento di una parte della sua attività dal sito di Amiens in Francia a Proprad in Slovacchia. Il corollario di questo trasferimento di attività sarebbe la soppressione di 360 posti di lavoro cui può aggiungersi la perdita di circa altri 150 posti di lavoro dell'indotto.

Nella consapevolezza che la costruzione dell'Europa deve mirare al benessere delle sue popolazioni, riteniamo che uno degli obiettivi prioritari da perseguire debba essere la creazione e non il trasferimento di ricchezze economiche. Lungi dall'opporre gli attuali Stati membri a quelli futuri occorre quindi garantire simultaneamente ai primi il mantenimento del lavoro nel paese d'origine e ai secondi lo sviluppo economico.

Ciò premesso, quali misure intende prendere la Commissione per conseguire questo doppio obiettivo di mantenimento dell'attività, e quindi dell'occupazione, e di creazione di nuove attività economiche? Intende essa inoltre limitare la mobilità eccessiva delle imprese degli Stati membri? Concede aiuti, specie finanziari, per l'installazione nei paesi candidati di imprese degli Stati membri?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(3 giugno 2002)

La nozione di economie di mercato libere e aperte costituisce il fulcro dell'Unione e rappresenta uno dei criteri di adesione all'Unione definiti in occasione del Vertice europeo tenuto a Copenaghen nel dicembre 1993.

Il modello sociale europeo parte dal principio che la crescita economica e la coesione sociale si rinforzano mutualmente e che è necessario trovare un giusto equilibrio per assicurare un'interazione dinamica delle politiche economica e sociale e dell'occupazione. L'esperienza ha mostrato che l'intensificazione degli scambi economici e della cooperazione porta a risultati positivi per tutte le persone interessate e che contribuisce alla prosperità economica e alla creazione di impieghi nuovi e più numerosi.

TI

Per quanto riguarda la delocalizzazione delle imprese in generale, la Commissione sostiene l'idea che le imprese dovrebbero sempre tener conto al momento di prendere le decisioni, degli effetti che queste potrebbero avere sui loro occupati, oltre che del contesto sociale e regionale. La Commissione ha sottolineato questo concetto recentemente nel suo Libro Verde sulla responsabilità sociale dell'impresa (RSE) (¹). Quando si parla di responsabilità sociale delle imprese si intende che queste sono responsabili dell'incidenza che hanno su tutte le persone interessate. Si tratta per le imprese di un impegno permanente ad agire in modo equo e responsabile e a contribuire allo sviluppo economico migliorando nello stesso tempo la qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie oltre che quella della comunità locale e della società nel suo insieme.

È evidente che le parti sociali hanno un ruolo importante. Ecco perché la Commissione cerca di sviluppare il dialogo sociale nei paesi candidati incoraggiando i partner sociali a migliorare la loro copertura e la loro rappresentatività e a elaborare una vera strategia di partenariato mettendo in opera istituzioni e strutture necessarie per applicarla. Allo stesso modo i governi devono riconoscere che il dialogo sociale costituisce un elemento importante dell'acquis comunitario e che è quindi necessario incoraggiarlo attivamente ad esempio accordando ai partner sociali l'autonomia necessaria per intraprendere negoziati collettivi indipendenti, o facilitando la loro partecipazione al dialogo sociale a livello europeo.

I programmi di aiuto gestiti dalla Commissione escludono il sostegno alla delocalizzazione della produzione industriale dagli Stati membri attuali verso i paesi candidati.

(1) COM(2001) 366 def.

(2003/C 52 E/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1213/02

di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(29 aprile 2002)

Oggetto: Sigilli di sicurezza e trasporto merci

Visto il regolamento (CE) n. 2787/2000 (¹), e più specificamente gli articoli 357 e 386 nonché l'allegato 46 bis dello stesso concernenti i sigilli sicurezza, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

- 1. In che misura la Commissione ha consultato i produttori/utilizzatori dei sigilli nel redigere l'atto legislativo in questione? Quali sono state per la precisione le parti consultate?
- 2. Prima dell'entrata in vigore del regolamento la Commissione ha sottoposto a revisione i regimi e le prassi esistenti negli Stati membri per quanto riguarda le prove?
- 3. Il sistema di riconoscimento e verifica applicato nel Regno Unito ha permesso di individuare sigilli contraffatti. È accaduto infatti che, durante il trasporto, detti sigilli contraffatti venissero sostituiti a quelli apposti dal fabbricante, il che consentiva di togliere o aggiungere merce al carico originario senza che nessuno se ne accorgesse. In considerazione del fatto che, in base ai dati attuali, il valore delle partite andate perdute ogni anno a livello mondiale supera i 400 milioni di dollari USA al netto delle imposte doganali, quali misure ha preso la Commissione per evitare che il mercato europeo sia inondato da sigilli contraffatti provenienti da paesi terzi e da paesi in cui non vige una regolamentazione?
- 4. Oltre a permettere il trasporto in regime di transito attraverso altri Stati membri, il fatto che un sigillo di sicurezza sia accettato da uno Stato membro comporta che esso sia riconosciuto da altri Stati membri per le spedizioni destinate a tutti gli Stati membri? In caso contrario, è necessario che ogni Stato membro verifichi il sigillo prima di accettarlo?
- 5. Secondo quanto comunicato all'interrogante dal ministro britannico competente in materia in una lettera dell'ottobre 2001, vi è motivo di ritenere che molti dei paesi che si avvalgono del regime di transito comune/comunitario non dispongano di strutture di verifica adeguate, per cui sarebbe loro impossibile ottemperare a rigorose specifiche in materia di sigilli introdotte nella legislazione

comunitaria o nella convenzione sul regime di transito. La Commissione condivide tale giudizio? In caso affermativo, per quale motivo ha varato un nuovo regolamento la cui applicazione non può essere controllata in modo uniforme e cui non tutti gli Stati membri possono adeguatamente attenersi?

- 6. Quali misure ha preso o intende prendere la Commissione per garantire che gli Stati membri possano opportunamente verificare i propri sigilli e dare attuazione al regolamento?
- 7. Intende la Commissione invitare gli Stati membri a fornirle precisazioni circa i servizi, le procedure di valutazione e le sedi da contattare per l'accettazione dei sigilli? Quando intende farlo? In caso negativo, per quale ragione non intende richiedere tali informazioni?
- 8. Intende la Commissione elaborare un elenco centrale dei sigilli accettati dagli Stati membri, con indicazione degli altri paesi in cui essi sono accettati, mettendo tale elenco a disposizione di tutte le parti interessate? In caso negativo, per quale motivo non intende farlo?
- (1) GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.

Risposta data da Frederik Bolkestein a nome della Commissione

(13 giugno 2002)

Nell'ambito del transito di merci i sigilli servono a fornire una valida prova che le merci inizialmente vincolate al regime doganale e quelle presentate all'ufficio di destinazione sono identiche. Secondo le norme di applicazione, i sigilli possono essere sostituiti da una descrizione dettagliata delle merci nella parte dedicata agli altri elementi di identità della dichiarazione di transito. Entrambi gli strumenti di identificazione delle merci consentono di riconoscere manipolazioni o perdite del carico, anche se non bastano a prevenirne l'insorgenza.

L'autorizzazione e il controllo dei sigilli compete agli Stati membri, che applicano le proprie procedure di verifica. Nell'approvare modelli di sigilli gli Stati membri sono tenuti ad osservare gli orientamenti generali di cui all'allegato 46 bis delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario. Basati sull'esperienza pratica delle amministrazioni nazionali, tali orientamenti non consistono in specifiche tecniche più o meno dettagliate, ma hanno invece la funzione di descrivere gli obiettivi di cui le autorità nazionali competenti devono tener conto nel valutare le qualità di un determinato tipo di sigillo. Gli obiettivi in questione si basano su considerazioni di efficiente gestione doganale e non hanno richiesto la consultazione dei produttori o utilizzatori di sigilli.

La Commissione non rivede le attività di verifica degli Stati membri, non avendo le competenze nelle questioni esecutive pratiche per poterlo fare. Non le risulta che tali attività vadano a scapito degli obiettivi della suddetta legislazione sul transito. Tuttavia, la legislazione non intende garantire condizioni di commercializzazione uniformi per i produttori di sigilli in tutto il mercato interno della Comunità.

Per quanto riguarda l'affermazione del ministro britannico in proposito, la Commissione non intende commentare tali congetture. Il nuovo articolo 386 del regolamento (CE) n. 2787/2000 della Commissione, del 15 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (¹), cui l'onorevole parlamentare fa riferimento, consente alle autorità doganali di autorizzare l'uso di tipi particolari di sigilli per i mezzi di trasporto o i colli, a condizione che tali autorità accertino la conformità dei sigilli agli obiettivi di cui all'allegato 46 bis dello stesso regolamento. La Commissione è convinta che le amministrazioni doganali di tutti gli Stati membri siano in grado di verificare il rispetto degli orientamenti fissati. In una serie di casi la Commissione sta agevolando la distribuzione delle informazioni sulle verifiche condotte dalle agenzie esecutive nazionali abilitate a controllare i sigilli.

La Commissione non detiene né le risorse, né le competenze in ambito esecutivo per potersi occupare delle procedure concrete di approvazione dei sigilli.

⁽¹⁾ GU L 330 del 27.12.2000.

(2003/C 52 E/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1228/02 di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione

(29 aprile 2002)

Oggetto: Accordi bilaterali con la Confederazione elvetica

Quali sono i tempi esatti di entrata in vigore dei Trattati bilaterali fra Unione europea e Confederazione elvetica?

Quali ulteriori accordi si stanno profilando e quali prospettive vi sono per quanto concerne, in particolare, l'adesione della Svizzera al Trattato di Schengen?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(11 giugno 2002)

I sette accordi bilaterali che l'Unione europea ha firmato il 21 giugno 1999 con la Confederazione elvetica sono entrati in vigore il 1º giugno 2002. Detti accordi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (¹).

Attualmente la Commissione sta negoziando con la Confederazione elvetica una serie di accordi bilaterali sulla cooperazione in materia di lotta contro la frode, sulla cooperazione statistica, sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per l'ambiente e sulla modifica del protocollo all'accordo di libero scambio per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati. Inoltre, la Commissione è impaziente di avviare i negoziati con la Confederazione elvetica sull'imposizione fiscale dei redditi da risparmio.

Si sta esaminando la possibilità di concludere nuovi accordi in futuro. In tale contesto, la Commissione ha rivolto al Consiglio una serie di raccomandazioni per ottenere l'autorizzazione ad avviare negoziati con la Confederazione elvetica sul libero scambio di servizi, la partecipazione svizzera ai programmi Meda e l'associazione della Svizzera ai settori coperti dall'acquis di Schengen e Dublino.

Al momento, non è possibile dare alcuna indicazione circa le prospettive di associazione della Confederazione elvetica ai settori coperti dall'acquis di Schengen e Dublino.

(1) GU L 114 del 30.4.2002.

(2003/C 52 E/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1238/02 di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(30 aprile 2002)

Oggetto: Diritti del bambino

Quali progressi ha la Commissione compiuto nell'esecuzione della linea di bilancio sull'integrazione dei diritti del bambino nella cooperazione allo sviluppo?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(19 giugno 2002)

La Commissione sta completando la programmazione della linea di bilancio B7-624 sull'«integrazione dei diritti del bambino nella cooperazione allo sviluppo».

I fondi saranno utilizzati per la sensibilizzazione e la formazione in questo campo affinché gli operatori pubblici e privati tengano conto di tali diritti. Le attività finanziate nell'ambito della linea di bilancio si basano sulle disposizioni dei relativi meccanismi, accordi e strumenti internazionali, quali la convenzione sui diritti del bambino e il documento conclusivo della recente sessione speciale dell'assemblea generale delle Nazioni Unite sui bambini. I problemi relativi ai diritti dell'infanzia possono essere affrontati a livello mondiale o regionale.

La Commissione intende indire una gara di preselezione e, dopo aver valutato le migliori proposte ricevute, inviterà un numero ristretto di organizzazioni a presentare un progetto completo. Successivamente verrà selezionato il migliore tra questi progetti.

(2003/C 52 E/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1245/02

di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione

(30 aprile 2002)

Oggetto: Introduzione accisa sul vino

È di alcuni giorni fa la proposta elaborata dai Servizi della Commissione europea di introdurre un'aliquota minima d'accisa sul vino di 0,14 EUR al litro dal 2003 e di 0,15 EUR dal 2007, mentre oggi l'aliquota è pari a zero in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Germania.

Considerando che in Italia dal 1997 il settore vinicolo ha subito l'aumento dell'IVA al 20% e che il comparto agricolo dal 1998 è già tassato dall'IRAP:

- 1. Non ritiene la Commissione che un'accisa sui vini comporterebbe un effetto negativo sul comparto vitivinicolo nel mercato agroalimentare?
- 2. Non ritiene la Commissione che un aumento del prezzo del vino danneggerebbe principalmente il consumatore sul quale graverebbe l'aumento dei costi di produzione del prodotto?
- 3. Non ritiene inoltre la Commissione che la riforma della PAC abbia già gravato sui costi di produzione diminuendo i contributi comunitari per la coltivazione dei vigneti?
- 4. Come giudica la Commissione l'introduzione di un'imposta di fabbricazione tipica dei prodotti industriali (tradizionalmente detta «accisa») nel settore agricolo?

(2003/C 52 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1262/02

di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(6 maggio 2002)

Oggetto: Accisa sui vini

L'introduzione di un'aliquota minima d'accisa sul vino di 0,14 euro al litro (270) dal 2003 e di 0,15 euro dal 2007, proposta dai servizi tecnici della Commissione, è considerata un'ipotesi sbagliata e pericolosa dalle organizzazioni di categoria, perché sarebbe un ostacolo allo sviluppo di uno dei settori più avanzati dell'agricoltura. Soltanto in Italia essa verrebbe a gravare sull'intera produzione nazionale di 53 milioni di ettolitri. Il settore vinicolo nel 1997 ha subito l'aumento dell'Iva al 20% e l'accisa proposta rappresenterebbe un secondo tributo che colpisce ancora i consumi. A ciò si aggiunga che sul comparto agricolo italiano dal 1998 grava l'imposta denominata IRAP, che nelle «province del vino» incide particolarmente sul prodotto trainante delle intere economie locali.

Ciò premesso, non ritiene la Commissione che l'accisa proposta sul vino sarebbe un onere insostenibile per le aziende?

Gravando sul produttore, ma tendendo a colpire il consumatore, poiché l'accisa finisce per diventare un costo di produzione, ha valutato la sua incidenza diretta e pesante sul mercato delle aziende?

Considerato l'aumento dell'IVA, l'introduzione dell'accisa equivarrebbe ad accettare il principio della doppia imposizione sui consumi?

ΙΤ

Considerando che la caratteristica delle imposte di fabbricazione (dette «accise») è quella di gravare sui prodotti industriali, non ritiene che i frutti della terra ed i prodotti agricoli in generale non dovrebbero essere colpiti da simili odiosi tributi?

Non pensa che, anche a seguito dell'allargamento, la nuova imposizione rappresenti un ulteriore grave danno per l'economia del settore proprio in quelle regioni che vedranno ridotte le possibilità di utilizzo dei fondi strutturali?

Risposta comune data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-1245/02 e E-1262/02

(20 giugno 2002)

La direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che riguarda il ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (¹) prevede che le aliquote di accisa ivi prescritte siano periodicamente oggetto di esame da parte del Consiglio. Tale esame si basa su una relazione della Commissione che tiene conto di tutti gli elementi pertinenti. Attualmente, la Commissione sta elaborando tale relazione, la quale, se del caso, sarà accompagnata da una proposta.

Poiché la Commissione non ha ancora adottato una decisione in proposito, non è possibile valutare il contenuto della relazione.

Per quanto concerne la questione della «doppia tassazione», va osservato che la fornitura di prodotti soggetti ad accisa è di norma soggetta anche all'IVA. Inoltre, le accise fanno parte della base per il calcolo dell'IVA.

(1)	GU L	316	del	31.10.1992.
-----	------	-----	-----	-------------

(2003/C 52 E/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1247/02

di Anne Van Lancker (PSE) alla Commissione

(24 aprile 2002)

Oggetto: Disponibilità di studi e relazioni elaborate con il sostegno finanziario europeo

Attraverso diversi programmi d'azione la Commissione mette a disposizione dei finanziamenti per sostenere la politica europea degli Stati membri. In questo modo, gli Stati membri e autorità e istanze europee ottengono finanziamenti pubblici per elaborare studi e relazioni sulla loro politica, concernente, ad esempio, l'occupazione o la lotta contro l'esclusione sociale. In molti casi tali studi non sono pubblici.

È disposta la Commissione ad esigere che i beneficiari dei finanziamenti pubblici europei concessi per l'elaborazione degli studi e delle relazioni di cui sopra rendano pubblico il loro operato?

Risposta complementare data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(31 ottobre 2002)

La Commissione conferma che in alcuni settori (fondi strutturali, reti transeuropee, informazioni statistiche, giustizia e affari interni) studi e relazioni finanziate attraverso il bilancio comunitario vengono svolti su richiesta di organismi nazionali senza intervento da parte della Commissione. In linea con le convenzioni di finanziamento generalmente concluse, tali studi e relazioni restano proprietà degli Stati membri che sono beneficiari delle sovvenzioni erogate. È a tali organi nazionali committenti che spetta il compito, se del caso, di garantirne la diffusione o l'accesso.

In accordo con le convenzioni suindicate, la Commissione riceve d'ufficio una copia integrale o una relazione sintetica degli studi e delle relazioni in questione. Una volta in possesso della Commissione, tale copia o sintesi rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2001 relativo all'accesso da parte del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione (¹).

Su un piano più generale, la Commissione condivide la preoccupazione di trasparenza espressa dall'Onorevole parlamentare e si adopera al fine di garantire la migliore diffusione possibile dei risultati degli studi finanziati attraverso il bilancio comunitario. Finora, tenuto conto della diversità dei settori di cui si è trattato, la Commissione non ha voluto imporre una condizionale comportante l'obbligo di pubblicazione e di diffusione degli studi per evitare di generare costi e difficoltà amministrative addizionali. Alcuni studi potrebbero peraltro rientrare nelle eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 mentre altre potrebbero rappresentare un interesse troppo locale o riguardare un settore limitato.

In alcuni casi, più particolarmente nel settore della ricerca, un'attenzione prioritaria viene riservata alla valorizzazione e alla divulgazione dei risultati degli studi. Peraltro diverse Direzioni generali presentano nei loro siti web o nelle loro pubblicazioni i risultati degli studi e delle relazioni in questione. Attualmente l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee si sta impegnando per realizzare un portale di tipo federativo su Internet che risulterà particolarmente adatto per gli studi e le relazioni che interessano un pubblico particolarmente specializzato. La Commissione sostiene comunque le iniziative volte a garantire la trasparenza e a facilitare l'accesso agli studi e alle relazioni.

(1) GU L 145 del 31.5.2001.

(2003/C 52 E/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1251/02 di Werner Langen (PPE-DE) alla Commissione

(6 maggio 2002)

Oggetto: Aliquota IVA nel settore alberghiero

Nei paesi della zona euro si applicano al fatturato alberghiero aliquote IVA ridotte. Solo nella Repubblica federale di Germania vige l'aliquota piena del 16 %.

Può la Commissione far sapere a tale riguardo:

- 1. Come si suddivide negli Stati membri dell'Unione europea l'imposizione reale dei fatturati nel settore alberghiero a seconda degli importi e delle condizioni?
- 2. Ravvisa essa la possibilità di introdurre un'aliquota uniforme sul fatturato del settore alberghiero nell'Unione europea?
- 3. Quali motivi militano eventualmente a favore e quali contro un ravvicinamento delle aliquote IVA sul fatturato alberghiero nell'UE?

Risposta data da Frederik Bolkestein a nome della Commissione

(27 giugno 2002)

In virtù delle disposizioni comunitarie attualmente in vigore in materia di aliquote IVA (articolo 12, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (¹)), alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi si applica un'aliquota normale di almeno il 15 %.

Tuttavia, gli Stati membri possono anche applicare uno o due aliquote ridotte. Tali aliquote sono fissate in una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H della sesta direttiva IVA.

In tale elenco rientra l'alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggi e di posti per roulotte. I quindici Stati membri hanno quindi la possibilità di decidere se applicare o meno un'aliquota ridotta a questa categoria di servizi. Le aliquote attualmente applicate dagli Stati membri sono riprese nella tabella che è stata inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

La redazione delle suddette disposizioni è il risultato dei negoziati al Consiglio. Ciò sia per quanto riguarda la facoltà di optare per un'aliquota ridotta, sia per quanto concerne l'elenco dei beni e servizi che possono beneficiare di tale riduzione.

Nel 2000 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla nuova strategia IVA (²) incentrata principalmente sulla semplificazione e la modernizzazione delle norme vigenti e su un'applicazione più uniforme delle attuali disposizioni. In tale contesto, la Commissione prevede di riesaminare nel corso del prossimo anno la struttura delle aliquote IVA ridotte, al fine di proporre un loro maggiore ravvicinamento.

Va comunque precisato che in materia di fiscalità, l'adozione di nuove disposizioni è sempre sottoposta all'approvazione unanime del Consiglio, per cui le proposte della Commissione rischiano generalmente di subire modifiche.

Per garantire la «neutralità» del mercato unico serve un certo grado di armonizzazione dell'IVA. Il fatto che alcuni Stati membri applichino aliquote ridotte ed altri no crea distorsioni della concorrenza nelle zone transfrontaliere. Per il 2003 la Commissione prevede pertanto una revisione generale dell'attuale struttura delle aliquote IVA ridotte. Idealmente, l'armonizzazione dell'IVA non dovrebbe costituire un pretesto per innalzare l'IVA ai livelli più elevati praticati dagli Stati membri, ma dovrebbe invece mirare a contenere l'imposta ad un livello favorevole alle imprese in tutti gli Stati membri.

Sebbene le aliquote IVA influiscano sul livello dei prezzi di un paese, nulla sta ad indicare che differenze nell'applicazione dell'IVA possano influire sulla scelta delle mete dei vacanzieri. Scarti di IVA e reddito possono spiegare alcune delle differenze di prezzo riscontrate nell'Unione, ma sono lungi dall'esserne l'unica causa. Le differenze di prezzo in ambito comunitario restano elevate, indipendentemente dall'IVA.

L'applicazione dell'IVA ridotta trova spesso una giustificazione negli effetti positivi che esercita su un settore ad alta intensità di manodopera come il turismo, che così risulta maggiormente in grado di rispondere alle «esigenze di base» e di creare occupazione. Tuttavia, la Commissione ritiene che l'IVA sia piuttosto un'imposta generale sul consumo che non uno strumento ingegneria sociale o di politica del lavoro.

(2003/C 52 E/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1280/02 di Mario Mauro (PPE-DE) alla Commissione

(29 aprile 2002)

Oggetto: Assedio alla basilica della Natività di Betlemme

Lo scorso 2 aprile circa 230 palestinesi armati, fra cui 30 miliziani, si sono introdotti all'interno della basilica della Natività di Betlemme per trovarvi un riparo dalle truppe israeliane avanzate nei territori. Decine di civili palestinesi, oltre a suore e sacerdoti cattolici, greco-ortodossi e armeni, si trovano attualmente all'interno del complesso.

Le persone richiuse nella Natività si sono lamentate più volte delle condizioni sanitarie attuali all'interno degli edifici. Due cadaveri di palestinesi colpiti dai cecchini di Tsahal sono rimasti all'interno del complesso per oltre una settimana.

In che modo l'Unione Europea ed in particolare l'Alto Rappresentante per la politica estera, intende agire per affrontare il gravissimo problema dell'assedio da parte di forze militari della basilica della Natività a Betlemme?

⁽¹) GU L 145 del 13.6.1977, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 – GU L 15 del 17.1.2002.

⁽²⁾ COM(2000) 348 def.

Non crede la Commissione europea che sia opportuno facilitare un canale od un salvacondotto per far veicolare aiuti di prima necessità (quali cibo e medicinali) agli assediati attraverso la mediazione di garanti internazionali super partes?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(3 giugno 2002)

La Commissione ricorda che la situazione nella basilica della Natività a Betlemme è stata risolta il 10 maggio con l'aiuto di rappresentanti dell'UE.

Riguardo alla partecipazione dell'Unione e, in particolare, dell'Alto rappresentante, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a rivolgere la domanda al Consiglio.

(2003/C 52 E/064)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1282/02 di Gabriele Stauner (PPE-DE) alla Commissione

(7 maggio 2002)

Oggetto: Finanziamento dell'European Business Summit

Dal 6 all'8 giugno 2002 avrà luogo a Bruxelles l'«European Business Summit». La tassa di partecipazione ammonta a 2178 EUR (tariffa ridotta per i partecipanti provenienti dai paesi candidati all'adesione: 1815 EUR). Si prevede la partecipazione di 1500 persone, per cui le entrate dovrebbero ammontare a circa 3 milioni di euro.

Gli organizzatori pubblicizzano il sostegno ottenuto dalla Commissione. In base al programma, otto membri della Commissione dovrebbero intervenire come oratori.

Può indicare la Commissione chi sono gli organizzatori di questo Vertice e in che forma viene loro garantito un sostegno supplementare?

Può la Commissione in particolare dire se effettua anche dei versamenti agli organizzatori (ad esempio sotto forma di sovvenzioni o attraverso l'acquisto dei biglietti di ingresso)?

Può dire la Commissione a chi vanno le suddette tasse di iscrizione e che cosa avviene di tali importi?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(1º luglio 2002)

L'European Business Summit (EBS) è stato organizzato dall'European Business Forum Asbl, un'organizzazione senza scopo di lucro, creata nel 1999 per l'organizzazione del primo EBS nel giugno 1999.

La Commissione ha affittato uno spazio di complessivi 105 m² dalla società ACE, al normale prezzo praticato a tutte le organizzazioni, e i suoi vari servizi erano raggruppati nello stand comune dell'Unione europea. L'unico contributo della Commissione all'EBS, del valore di 39 000 EUR, è stato concesso dalla Direzione Generale. Allargamento per l'organizzazione, nell'ambito della manifestazione, di conferenze di presentazione dei 13 paesi candidati, in ragione di 3 000 EUR per paese.

Dei circa 1500 partecipanti all'EBS, all'incirca l'ottanta per cento erano ospiti che avevano ricevuto tessere di partecipazione gratuite: politici, sponsor e personale delle imprese/organizzazioni presenti con uno stand, tra cui funzionari delle DG rappresentate nello stand dell'Unione europea, capi unità e gradi superiori, nonché membri del Parlamento europeo.

Il costo totale per il secondo EBS è stato stimato a 1,8 milioni di EUR, di cui circa un terzo è stato coperto con la vendita delle tessere di partecipazione a circa 300 delegati. I due terzi restanti sono stati coperti da sponsor. L'EBS prevede un bilancio in pareggio.

(2003/C 52 E/065)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1290/02

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(7 maggio 2002)

Oggetto: Minaccia all'occupazione nell'impresa El Árbol (Asturie – Spagna)

Il gruppo olandese di distribuzione Laurus, il cui 37% è detenuto dal gruppo francese Casino, ha annunciato la vendita di vari supermercati in Olanda, Belgio e Spagna, vendita da cui potrebbe derivare in una notevole perdita di posti di lavoro.

Nelle Asturie l'impresa El Árbol, che fa parte di tale gruppo, è la terza impresa del settore con 2 300 dipendenti (9 000 in tutta la Spagna). Se venisse confermata la soppressione dei posti di lavoro, avremmo un nuovo grave colpo ad una regione dell'obiettivo 1 come le Asturie, regione che già ha sofferto per le ripetute perdite di popolazione lavorativa in settori come quello minerario, quello siderurgico e quello navale.

Attualmente, i lavoratori dell'impresa El Árbol vivono nella più assoluta incertezza e disinformazione.

Dispone la Commissione di informazioni sulla situazione occupazionale in questa impresa?

Quali misure intende adottare la Commissione per garantire l'applicazione della legislazione comunitaria esistente in materia e in particolare della direttiva 94/45/CE (¹) riguardanti norme generali per garantire l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie?

(1) GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(26 giugno 2002)

Come l'Onorevole Parlamentare saprà certamente, nelle circostanze descritte, allo scopo di assicurare che i lavoratori siano informati e consultati relativamente agli sviluppi successivi è possibile ricorrere alle seguenti direttive:

in primo luogo, la direttiva del Consiglio 2001/23/CE (¹) (che consolida due precedenti direttive su questo argomento) prevede che quando viene proposto il trasferimento di un'impresa, uno stabilimento o una parte di impresa o di stabilimento, sia il cedente che il cessionario hanno l'obbligo di informare i rappresentanti dei rispettivi lavoratori interessati dal trasferimento della data del trasferimento, dei motivi, delle implicazioni per i lavoratori, e di tutte le misure previste al loro riguardo. Il cedente deve fornire queste informazioni in tempo utile, prima che il trasferimento sia effettuato, mentre il cessionario deve fornire l'informazione prima che i suoi lavoratori siano direttamente interessati dal trasferimento.

Quando sia il cedente che il concessionario prevedono di prendere misure che riguardano i lavoratori, essi devono consultarne i rappresentanti in tempo utile allo scopo di raggiungere un accordo su tali misure.

In secondo luogo, ai sensi della direttiva del Consiglio 98/59/CE (²) (che consolida altre due direttive precedenti su questo argomento), un datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi, deve procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere a un accordo. Nelle consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze.

Per quanto riguarda la direttiva del Consiglio 94/45 (³) riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo, a cui l'Onorevole Parlamentare fa riferimento, la Commissione non è a conoscenza della creazione di tale comitato nel gruppo a cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare. La direttiva prevede

che la direzione centrale di imprese e di gruppi di imprese di dimensioni comunitarie avvia il negoziato per l'istituzione di un comitato aziendale europeo previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due Stati membri.

Ogni infrazione delle norme nazionali che attuano una delle suddette direttive dovrà essere perseguita, in primo luogo, dalle competenti autorità dello Stato membro interessato.

- (¹) Direttiva del Consiglio 2001/23/CE, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, GU L 82 del 22.3.2001.
- (2) Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, GU L 225 del 12.8.1998.
- (3) Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

(2003/C 52 E/066)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1304/02

di Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) alla Commissione

(7 maggio 2002)

Oggetto: Responsabilità finanziaria dell'UE nelle diverse forme di sostegno agli impianti nucleari

L'Unione europea sostiene negli attuali Stati membri dell'UE e nei paesi dell'Europa centrale ed orientale diverse centrali nucleari sul piano finanziario ed organizzativo, fornendo i propri aiuti per lo sfruttamento di impianti moderni e la demolizione e lo smantellamento di quelli superflui, obsoleti e/o insicuri. Per quanto riguarda numerose centrali nucleari che per lunghi anni hanno ricevuto considerevoli aiuti europei per il loro funzionamento è stato o sarà deciso uno smantellamento a termine. A tal fine si farà ancora una volta ricorso a un considerevole aiuto finanziario europeo.

Benché si tratti di importi notevoli, la responsabilità finanziaria dell'Unione europea per quanto riguarda detti aiuti agli impianti nucleare è poco trasparente. Inoltre manca chiarezza sugli importi destinati ai suddetti obiettivi attraverso la Banca europea per gli Investimenti.

- 1. Può la Commissione indicare in maniera trasparente ed esaustiva, a partire dal 1990 e secondo una ripartizione per programma comunitario (come TACIS e PHARE), quali aiuti l'Unione europea ha destinato all'avvio, lo sfruttamento, il miglioramento, la demolizione e lo smantellamento di impianti nucleari preposti alla produzione di energia nell'Unione, nei paesi candidati all'adesione e negli altri paesi dell'Europa centrale ed orientale nonché nella CSI?
- 2. Può la Commissione indicare, seguendo l'impostazione di cui al punto 1, quali aiuti la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha destinato ad attività di avvio, sfruttamento, migliore demolizione e smantellamento di impianti nucleari preposti alla produzione di energia nell'Unione, nei paesi candidati all'adesione e negli altri paesi dell'Europa centrale ed orientale nonché nella CSI?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(27 giugno 2002)

Né nell'ambito dei programmi PHARE e Tacis, né all'interno della stessa Unione è stato fornito un sostegno finanziario comunitario o della Banca europea per gli investimenti (BEI) per l'avvio di impianti nucleari. L'assistenza comunitaria si concentra di norma sugli aspetti legati alla sicurezza nucleare, come dichiarato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento del 6 settembre 2000 relativa al «Sostegno della Commissione alla sicurezza nucleare nei Nuovi Stati Indipendenti e nell'Europa centrale e orientale» (¹). Tale assistenza comprende il supporto operativo, il sostegno ai legislatori in campo nucleare,

la gestione delle scorie e le operazioni di disattivazione, i meccanismi di salvaguardia e la preparazione agli interventi di emergenza al di fuori degli impianti.

Per quanto riguarda ad esempio lo strumento finanziario PHARE a sostegno dei paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale, non è stato fornito alcun contributo comunitario per l'avvio di impianti nucleari. Il programma PHARE ha fornito un'assistenza finanziaria, sotto forma di aiuti non rimborsabili, per l'adozione di misure di sicurezza nucleare presso gli impianti nucleari nei paesi beneficiari. Pertanto, i contributi vengono concessi soltanto nella misura in cui le misure di sicurezza costituiscono parte integrante della gestione degli impianti. Quest'ultima è competenza esclusiva della società di servizi pubblici che gestisce il funzionamento dell'impianto. Per gli interventi di disattivazione previsti al termine del normale ciclo di vita di una centrale nucleare non è prevista alcuna assistenza finanziaria PHARE.

Dal 1999 la Commissione ha previsto un'assistenza finanziaria comunitaria attraverso il dispositivo PHARE soltanto per la chiusura anticipata e la disattivazione dei reattori RBMK e VVER 440/230 in Lituania, Bulgaria e Slovacchia. Tale assistenza è subordinata all'impegno, da parte dei tre paesi candidati, alla chiusura anticipata delle centrali nucleari di Ignalina, Kozloduy 1-4 e Bohunice V1. Ad oggi, la Commissione ha programmato la seguente assistenza comunitaria nell'ambito degli impegni complessivi previsti per le attuali prospettive finanziarie (2000-2006):

(iii iiiiiiiiiiiii				
	Impegno complessivo	Programmati		
Lituania	165	100		
Bulgaria	(1) 2 × 100	96,85		
Slovacchia	150	55		

(in milioni di euro)

Gran parte dei contributi verranno forniti attraverso tre fondi internazionali di sostegno alla disattivazione, gestiti dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Un'altra parte dell'assistenza è destinata alle autorità nazionali di regolamentazione della sicurezza nucleare incaricate di autorizzare gli interventi di disattivazione nei suddetti tre paesi. In una nota informativa relativa al quadro finanziario comune 2004-2006 per i negoziati di adesione, il 30 gennaio 2002 la Commissione ha proposto al Consiglio di fornire un ulteriore sostegno alla Lituania per le operazioni di disattivazione.

L'assistenza finanziaria PHARE è stata fornita, in misura estremamente limitata, a sostegno dei preparativi in vista delle decisioni relative ai prestiti Euratom. Successivamente la Commissione ha prorogato un prestito Euratom pari a 212,5 milioni di euro per la modernizzazione delle unità 5 & 6 della centrale di Kozloduy. La richiesta di prestito presentata dalla Romania in relazione all'unità 2 della centrale di Cernavoda è invece ancora in sospeso.

Inizialmente il programma PHARE per la sicurezza nucleare forniva anche un sostegno per le misure urgenti di miglioramento della sicurezza nucleare. Da allora esso pone tuttavia un accento maggiore sul sostegno alle autorità proposte alla regolamentazione della sicurezza nucleare. Le società di servizi pubblici che operano in ambito commerciale dovrebbero finanziare le misure di sicurezza attingendo alle risorse proprie. Attualmente, a parte gli interventi a favore delle autorità di regolamentazione della sicurezza nucleare, il sostegno finanziario PHARE si concentra anche sulle misure riguardanti la gestione delle scorie nucleari nei paesi candidati.

Il sostegno Tacis alla sicurezza nucleare è disciplinato dal regolamento (CE, Euratom) 99/2000 del Consiglio del 29 dicembre 1999 relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (²). Esso riguarda il periodo 2000-2006 e fissa tre priorità per il programma di sicurezza nucleare nei Nuovi Stati Indipendenti (NSI): sostegno della promozione di una cultura della sicurezza nucleare efficace, in particolare mediante un sostegno continuo agli organismi di regolamentazione e, al livello degli impianti, mediante un'assistenza in loco; sostegno allo sviluppo ed attuazione di strategie in materia di combustibili esauriti, disattivazione degli impianti e trattamento delle scorie nucleari, comprese le regioni della Russia nordoccidentale, nel contesto di una più ampia cooperazione internazionale; contributo alle iniziative internazionali pertinenti sostenute dall'UE, quali l'iniziativa G7/UE sulla chiusura di Cernobyl. Inoltre, è stato fornito un sostegno per un finanziamento Euratom a favore del completamento e del potenziamento della sicurezza delle nuove centrali nucleari nella fase finale di ultimazione.

⁽¹) La seconda quota di 100 milioni di euro è subordinata alla fissazione, da parte delle autorità bulgare, delle date di chiusura degli impianti di Kozloduy 3 e 4 in conformità con l'accordo del 29 novembre 1999.

Va ricordato in particolare il sostegno fornito alla disattivazione della centrale di Cernobyl, per la quale sono stati impegnati 230 milioni di euro tra il 1994 ed il 2001, ivi compreso un contributo di 190 milioni di euro per il Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl gestito dalla BERS. Per quanto riguarda la capacità di sostituzione dopo la chiusura dell'impianto di Cernobyl, l'Ucraina sta completando ed è impegnata a rafforzare le misure di sicurezza di due reattori VVER 1000 a Rovno e Khmelnitsky. Il finanziamento di questo progetto comprende dei prestiti BERS ed Euratom rispettivamente pari a 215 milioni di dollari e all'equivalente in euro di 585 milioni di euro. Tuttavia, sebbene tali prestiti siano stati approvati nel dicembre 2000, devono essere soddisfatte ancora talune condizioni prima dell'attuazione delle relative decisioni.

Per quanto riguarda il volume complessivo dei finanziamenti comunitari per le operazioni di sicurezza nucleare, la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento del 6 settembre 2000 relativa al «Sostegno della Commissione alla sicurezza nucleare nei Nuovi Stati Indipendenti e nell'Europa centrale e orientale», fornisce informazioni dettagliate sulla natura e la portata del sostegno finanziario fornito dalla Comunità negli anni '90. L'allegato 1 di tale relazione illustra, anno per anno, la ripartizione del sostegno finanziario TACIS e PHARE a favore delle misure di sicurezza nucleare, che nel periodo 1990-1999 ammontava rispettivamente a 531,78 e 192,94 milioni di euro. A tale cifra vanno aggiunti altri 22,85 milioni di euro del programma PHARE 2001 per la sicurezza nucleare (tali stanziamenti non sono stati effettuati nel 2000), nonché 53 e 51 milioni di euro impegnati rispettivamente nel 2000 e nel 2001 per i programmi di sicurezza nucleare TACIS.

Nello stesso periodo dal 1990 la Banca europea per gli investimenti non ha finanziato alcuna centrale nucleare nella Comunità o nei paesi dell'Europa centrale ed orientale. A livello comunitario, tra il 1990 e il 1993 essa ha stanziato complessivamente 238,03 milioni di euro a sostegno di tre progetti nel settore dell'energia nucleare. Tali progetti non riguardavano tuttavia delle centrali nucleari, bensì un impianto di arricchimento dell'uranio a Tricastin (Francia, Rhône-Alpes), il trattamento del combustibile nucleare a Sellafield (Regno Unito) e un impianto per il trattamento delle scorie nucleari a Dessel/Anversa (Belgio).

- (1) COM(2000) 493 def.
- (2) GU L 12 del 18.1.2000.

(2003/C 52 E/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1331/02 di Elspeth Attwooll (ELDR) al Consiglio

(8 maggio 2002)

Oggetto: Esportazioni di pesce in Polonia

L'industria della pesca nel Regno Unito, e in particolare nelle Isole Shetland, si vede attualmente negato per i prodotti a base di pesce un accesso al mercato polacco equivalente a quello accordato ai norvegesi. I dazi sulle importazioni di pesce britannico rimangono, mentre la Norvegia gode di condizioni di accesso favorevoli nel quadro dell'accordo bilaterale con la Polonia.

La Commissione ha recentemente approvato, a nome della Comunità, un protocollo addizionale all'accordo europeo Polonia-UE che sopprime gradualmente i dazi sulle importazioni di prodotti a base di pesce. Può il Consiglio illustrare le misure concordate e confermare la data in cui entreranno definitivamente in vigore?

Risposta

(11 novembre 2002)

L'Onorevole Parlamentare si riferisce al protocollo addizionale all'accordo europeo con la Polonia che in data 17 dicembre 2001 il Consiglio ha deciso di concludere, su proposta della Commissione, in seguito ai negoziati che quest'ultima aveva condotto con la Polonia (e con gli altri paesi associati) in vista di una liberalizzazione del commercio nel settore dei pesci e dei prodotti della pesca. In virtù di tale accordo i dazi tariffari applicati dalle due parti dell'accordo, per l'importazione di tali prodotti, sono ridotti di un terzo dall'entrata in vigore del protocollo e di un altro terzo dopo un anno da tale entrata in vigore fino alla liberalizzazione totale dopo due anni dall'entrata in vigore del protocollo (o ad una data precedente concordata fra le parti).

Il protocollo con la Polonia è stato firmato il 14 giugno 2002 e le due parti si sono notificate reciprocamente il 18 giugno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. A norma dell'articolo 6 del protocollo, la data in vigore è pertanto quella del 1º luglio 2002.

(2003/C 52 E/068)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1337/02 di Carlos Lage (PSE) alla Commissione

(13 maggio 2002)

Oggetto: Gestione delle Scuole europee

Le Scuole europee furono istituite affinché i figli dei funzionari europei che si trovano all'estero potessero disporre di un insegnamento compatibile con il curriculum scolastico esistente nei loro paesi.

Proprio in virtù di questa situazione di sradicamento, è fondamentale che questi funzionari possano garantire ai propri figli una scolarità normale, caratterizzata da continuità pedagogica e psico-affettiva.

Recentemente, circa trecento famiglie i cui figli frequentano una delle tre scuole di Bruxelles, sono stati confrontati ad una decisione del Consiglio superiore delle Scuole europee, secondo la quale i figli dovrebbero cambiare scuola a partire dal settembre 2002.

La decisione è stata adottata in modo totalmente arbitrario senza alcun rispetto per la scelta che i genitori hanno compiuto in funzione degli interessi pedagogici dei figli e dei propri obblighi professionali.

Si chiede quindi alla Commissione di fornire le seguenti informazioni:

- 1. In che misura le Scuole europee e, in particolare quelle di Bruxelles, rispondono alle necessità dei funzionari e degli agenti delle istituzioni dell'Unione europea?
- 2. In che misura è garantito il rispetto dei principi annunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 24, paragrafo 2 e 41?
- 3. Come sono gestite le Scuole europee?
 - Come sono finanziate e qual è la quota versata per ogni partecipante?
 - Che ruolo svolge la Commissione europea in seno a questo Consiglio? Di quanti voti dispone la Commissione nel Consiglio superiore delle Scuole europee?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(8 luglio 2002)

Per ottenere informazioni di carattere generale sulla questione menzionata, l'onorevole parlamentare può riferirsi alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-0980/02 del sig. Stavros Xarchakos (¹).

Relativamente ai punti 1 e 3 la Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta all'interrogazione scritta E-0944/02 della sig.ra Ilda Figueiredo (²).

Quanto al punto 2, le scuole europee non sono organi dell'Unione ai sensi dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il fondamento giuridico delle scuole europee è lo statuto intergovernativo delle scuole europee del 1957. I diritti fondamentali cui si riferisce l'onorevole parlamentare sono pertanto assicurati da disposizioni legislative nazionali e da accordi internazionali quali la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989. Come spiegato dalla Commissione nella risposta all'interrogazione scritta E-0944/02 della sig.ra Ilda Figueiredo, il Consiglio superiore delle scuole europee ha preso gli opportuni provvedimenti per accertarsi che eventuali trasferimenti di allievi da una scuola di Bruxelles a un'altra avvengano nel rispetto dei diritti menzionati dall'onorevole parlamentare.

La Commissione ha un proprio rappresentate nel Consiglio superiore delle scuole europee e dispone di conseguenza di un voto. Il Consiglio è un organo intergovernativo costituito da rappresentanti di ciascuno Stato membro, che generalmente provengono dai ministeri dell'istruzione dei vari paesi.

- (1) GU C 277 E del 14.11.2002, pag. 119.
- (2) GU C 277 E del 14.11.2002, pag. 112.

(2003/C 52 E/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1358/02 di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(14 maggio 2002)

Oggetto: Legislazione sul riciclaggio di denaro nei paesi candidati all'adesione

- 1. Può la Commissione far sapere in quali paesi candidati è in vigore una legislazione in materia di riciclaggio di denaro che tiene conto della direttiva 91/308/CEE (¹) del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite?
- 2. In quali paesi è necessario apportare miglioramenti?
- 3. Concretamente, quali sono i miglioramenti necessari?
- 4. Entro quale termine devono essere conclusi?
- (1) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

Risposta data da Günter Verheugen a nome della Commissione

(21 giugno 2002)

La Commissione sta seguendo da vicino l'attuazione e il rispetto della prima direttiva contro il riciclaggio di denaro sporco (direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite), nonché i programmi per l'attuazione della seconda direttiva adottata di recente in materia (direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio (¹)). A tal fine, dal settembre 2001 al febbraio 2002 la Commissione ha organizzato una serie di incontri con tutti i paesi candidati. Per certi paesi sono inoltre previsti ulteriori incontri per verificare la realizzazione degli impegni presi.

Tutti i paesi candidati hanno ormai varato una legislazione che recepisce pienamente o, in un numero limitato di casi, quasi del tutto la prima direttiva. Alcuni paesi candidati hanno anche adottato, o lo faranno presto, una legislazione per introdurre le disposizioni della seconda direttiva contro il riciclaggio nell'ordinamento giuridico nazionale. Va notato che gli Stati membri hanno tempo fino alla metà del 2003 per recepire la seconda direttiva.

Sebbene la fase di attuazione sia terminata, restano alcuni problemi per quanto riguarda il rispetto della legislazione. La Commissione sta collaborando strettamente con i paesi candidati, mentre sono in atto o sono previsti diversi progetti sostenuti dai fondi di preadesione per colmare tali lacune prima dell'adesione.

In quasi tutti i paesi candidati vanno apportati dei miglioramenti per consentire una lotta efficace al riciclaggio. Finora soltanto la Slovenia ha raggiunto un livello pienamente soddisfacente. Servono importanti sforzi in Polonia, Lituania e Bulgaria. La maggior parte dei paesi deve rafforzare ulteriormente le unità di investigazione finanziaria, incaricate di coordinare gli sforzi nella lotta al riciclaggio, e investire maggiormente nella formazione specializzata, compresa quella destinata ai giudici e pubblici ministeri. In alcuni casi si tratta di aumentare il personale, in altri la frequenza e la qualità del sistema informativo degli istituti di credito.

Si è inoltre discusso a lungo della questione dei libretti anonimi o al portatore, che secondo il parere della Commissione sono incompatibili con la prima direttiva sul riciclaggio. Tali libretti, che esistevano nella Repubblica ceca, in Ungheria, a Malta e in Slovacchia, sono ora stati aboliti o stanno per esserlo in tutti questi paesi. L'Ungheria, che attualmente figura sulla lista nera del Gruppo di azione finanziaria

internazionale sul riciclaggio dei capitali (FATF), ha varato nel dicembre 2001 una legislazione che vieta l'emissione dei nuovi libretti al portatore e che dispone la conversione dei libretti esistenti in conti di risparmio nominativi al momento della prima loro presentazione ad un istituto di credito. Vi sono buone probabilità che il FATF riabiliti l'Ungheria alla prossima riunione del mese di giugno 2002.

(1) GU L 344 del 28.12.2001.

(2003/C 52 E/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1362/02 di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(14 maggio 2002)

Oggetto: Incontro del GAFI in Nuova Zelanda il 19-20 novembre 2001

Può la Commissione far sapere per quale motivo non ha preso parte all'ottavo incontro del Gruppo d'azione finanziaria internazionale sulle tipologie di riciclaggio di denaro, organizzato il 19-20 novembre a Wellington (Nuova Zelanda), pur essendo membro del GAFI?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(19 giugno 2002)

Essere un membro del Gruppo di azione finanziaria (GAFI) è molto importante per la Commissione, che si sforza di partecipare attivamente a tutte le sue riunioni. Ciò non esclude che vincoli finanziari e carichi di lavoro possano impedire alla Commissione, seppure molto raramente, di prendere parte ad alcuni incontri.

Ciò è avvenuto per l'appunto in occasione della riunione in Nuova Zelanda del novembre 2001.

La messa a punto annuale delle tipologie del GAFI riunisce principalmente esperti delle autorità preposte all'applicazione della legge e delle autorità di regolamentazione dei paesi membri. Il GAFI rappresenta uno strumento di scambio di esperienze, risultati ed informazioni tecniche tra le autorità che si occupano quotidianamente della lotta al riciclaggio di denaro.

La Commissione non ha casi specifici in materia di riciclaggio di denaro su cui riferire; pur tuttavia resta molto interessata agli argomenti trattati ed agli sviluppi riferiti dai membri del GAFI. In veste di membro del GAFI, la Commissione gode dell'accesso alla documentazione, e prima della riunione ha provveduto ad analizzare le dettagliate informazioni disponibili.

La relazione finale relativa alle tipologie è ora un documento pubblico disponibile sul sito GAFI http://www.fatf-gafi.org.

(2003/C 52 E/071)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1368/02 di Concepció Ferrer (PPE-DE) alla Commissione

(14 maggio 2002)

Oggetto: Esame delle carenze dell'iniziativa «Tutto salvo le armi»

Alla luce della relazione presentata dall'OXFAM internazionale che considera l'Unione europea una delle economie industrializzate con le barriere più alte, nonostante la recente iniziativa lanciata dalla Commissione «Tutto salvo le armi» che concede ai paesi meno avanzati un ampliamento della franchigia dai diritti di dogana senza alcun limite quantitativo.

La Commissione esaminerà quali sono le carenze dell'iniziativa rispetto all'obiettivo di far sì che l'accesso al mercato europeo dei paesi meno avanzati sia un'opportunità reale e si ottengano così i benefici concreti derivati dal commercio?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(18 giugno 2002)

L'Unione ha accordato ai paesi meno sviluppati (PMS) l'accesso al mercato europeo senza limiti quantitativi e in esenzione dai dazi nel quadro dell'iniziativa «Everything But Arms» («Tutto tranne le armi»). Dal momento che un tale sistema prevede un accesso completo al mercato comunitario, non si riesce a vedere in che modo sarebbe possibile migliorarlo. Pertanto, la Commissione non intende riesaminare tale regime.

La Commissione riconosce tuttavia che vi sono altre questioni che devono essere affrontate e risolte, in modo che i PMS possano trarre pieno vantaggio da tale accesso al mercato. La carenza di capacità commerciali è una delle difficoltà che occorre superare, ed è questo il motivo per cui la Commissione si concentra sull'aumento del numero e del ritmo delle sue iniziative nel campo dell'assistenza tecnica in materia di scambi. Un altro grave ostacolo che impedisce a molti PMS di beneficiare dell'accesso al mercato è rappresentato dalle insufficienti capacità di fornitura. La Commissione cerca di risolvere questo problema mediante l'integrazione sistematica (il cosiddetto «mainstreaming») degli aspetti commerciali nella sua politica di cooperazione allo sviluppo, come pure sostenendo gli stessi paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di integrare gli aspetti collegati agli scambi nelle loro strategie e politiche di sviluppo.

Sulla scorta di quanto precede, la Commissione desidera incoraggiare e invitare tutti i paesi industrializzati che non l'abbiano ancora fatto a imitare l'iniziativa in questione al fine di potenziare e accrescere le prospettive dei PMS di beneficiare di un maggiore accesso al mercato.

(2003/C 52 E/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1371/02

di Sergio Berlato (UEN), Cristiana Muscardini (UEN), Roberta Angelilli (UEN), Roberto Bigliardo (UEN), Sebastiano Musumeci (UEN), Antonio Mussa (UEN), Mauro Nobilia (UEN), Adriana Poli Bortone (UEN) e Franz Turchi (UEN) alla Commissione

(14 maggio 2002)

Oggetto: Stato di crisi nel settore europeo dell'acquacoltura

Il sistema produttivo greco di spigole ed orate continua a provocare gravissimi danni all'intero comparto europeo sia per colpa della stessa industria greca sia per la negligente supervisione della Commissione e del governo greco.

I quattro Paesi produttori più importanti (Francia, Italia, Portogallo e Spagna) chiesto alla Commissione Europea di riesaminare la questione in modo più approfondito per assicurare una giusta e leale concorrenza tra tutti i paesi membri, dato che i produttori greci sembrano vendere il loro prodotto già da tempo ben al di sotto dei prezzi di costo.

Può la Commissione intervenire urgentemente presso il governo greco perché rispetti e faccia rispettare le norme vigenti?

Può essa attivare un rigido sistema di controllo per assicurare che le sovvenzioni pubbliche siano utilizzate in Grecia esclusivamente per il loro scopo originario?

Intende redigere una nuova Carta Verde cui conferire un approccio più realistico verso lo sviluppo dell'acquacoltura in Europa nei prossimi 10 anni, stabilendo dei parametri che incoraggino uno sviluppo progressivo ma sano?

Come intende procedere per arginare una situazione che si fa ogni giorno più grave ed allarmante per l'intero settore europeo dell'acquacoltura?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(20 giugno 2002)

La Commissione ha seguito da vicino la problematica dei prezzi di mercato delle spigole e delle orate di allevamento all'interno dell'Unione e non ha riscontrato alcuna indicazione di violazioni della vigente normativa comunitaria. La Commissione è regolarmente in contatto sia con le autorità degli Stati membri sia con i produttori per avere una visione chiara della situazione.

Nell'ambito della normativa in vigore, i sussidi al settore dell'acquacoltura greco sono erogati attraverso lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) dalle autorità nazionali, le quali sono responsabili dell'attuazione e della sorveglianza dei programmi di orientamento pluriennali per il settore della pesca. La Commissione ha già proposto alle autorità greche di creare un sistema computerizzato in grado di sorvegliare i parametri delle aziende che producono spigole e orate. L'utilizzazione di tale sistema, attualmente in corso di elaborazione, consentirà di operare previsioni attendibili sulla produzione e di evitare in questo modo l'eventuale sovrapproduzione.

Nel libro verde (¹) la Commissione ha già sottolineato la propria posizione, ossia che il mercato deve essere la forza motrice dello sviluppo dell'acquacultura e che si interroga sull'opportunità che la Comunità continui a sovvenzionare gli investimenti privati intesi ad aumentare le capacità di produzione di specie ittiche per le quali il mercato è pressoché saturo. Le future iniziative comunitarie a favore dello sviluppo dell'acquacoltura terranno conto di tale orientamento.

La situazione del mercato delle spigole e delle orate di allevamento è stata discussa nel corso della riunione del comitato di gestione per i prodotti della pesca del 9 aprile 2002 e nella riunione speciale tra la Commissione e gli Stati membri maggiormente interessati svoltasi il 16 maggio 2002. Nessuna di queste due riunioni ha permesso di chiarire se ci si trovi di fronte ad una crisi strutturale o se gli attuali problemi siano di natura stagionale. In proposito, gli Stati membri interessati si sono impegnati a raccogliere ulteriori informazioni che permetteranno di analizzare più in profondità la situazione del mercato per tali specie ittiche.

ef.

(2003/C 52 E/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1375/02 di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione

(6 maggio 2002)

Oggetto: Strategia contro l'ESB negli ovini

La seguente citazione è tratta da «European Report 2674» del 10 aprile 2002: «Il 5 aprile il Comitato scientifico direttivo (CSD) dell'UE ha esaminato il recente studio del gruppo Stanley Prusiner in cui si afferma che determinate parti della muscolatura interossea di topo infettate dalla scrapie sono infettive e possono produrre prioni (proteine che diffondono la malattia negli animali). Gli scienziati sono giunti alla conclusione che ciò non si possa applicare direttamente all'ESB nella zootecnia». Essi non hanno, tuttavia, escluso esplicitamente la possibilità che i muscoli interossei infetti producano prioni nel bestiame.

Può la Commissione far sapere se condivide l'opinione del CSD secondo cui mancano prove sufficienti per prendere misure contro un'eventuale ESB negli ovini?

Vista la presenza di prioni nei muscoli dei topi, ritiene la Commissione di dover adottare delle misure in conformità del principio della prevenzione?

La Commissione ritiene necessario comunicare l'informazione all'opinione pubblica? Quali misure ha adottato al riguardo?

Quali provvedimenti intende adottare per ottenere certezza circa il rischio potenziale di ESB negli ovini?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(6 giugno 2002)

La Commissione è consapevole della possibilità teorica che l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) possa essere presente negli ovini. Per questo motivo ha già preso un certo numero di misure preventive per proteggere la sanità pubblica e la salute degli animali da qualunque tipo di rischio in questo settore.

Per esempio:

- il divieto concernente gli alimenti introdotto nel 1994 per tutti i ruminanti, comprese pecore e capre.
 Il presente divieto naturalmente riguarda tutti gli animali da allevamento destinati all'alimentazione;
- la raccolta di carne separata meccanicamente ossa di bovini, ovini o caprini è vietata;
- la rimozione di materiale specifico a rischio (SRM) da bestiame, compresi ovini e caprini, è entrata in vigore nell'ottobre 2000.

L'elenco del materiale specifico a rischio per ovini e caprini è basato sul parere del Comitato scientifico direttivo (CSD) del dicembre 1997. Nell'aprile del 2002 il CSD nel suo parere relativo al materiale derivato da piccoli ruminanti ha stabilito nuovamente che non ci sono nuovi elementi che permettono di modificare il parere stesso. Nella situazione attuale, poiché l'ESB negli ovini rimane solo una possibilità teorica, la Commissione non vede la necessità di aggiungere i muscoli o qualunque altro tipo di tessuto al suo elenco. La posizione è ulteriormente rinforzata dalla dichiarazione del CSD del 4 e 5 aprile 2002 che si esprime in modo specifico sull'argomento nella pubblicazione del 19 marzo 2002 del gruppo del prof. Stanley Prusiner in quanto il Comitato attualmente «non ha ragioni di rivedere i pareri del CSD per quanto riguarda la sicurezza dei muscoli di bovini e ovini». Questo parere è stato richiesto in modo specifico dalla Commissione per stabilire se le recenti scoperte del prof. Prusiner dovevano portare a una revisione delle misure esistenti.

Nel quadro della politica di trasparenza della Commissione, il parere del CSD sul documento Prusiner è disponibile, insieme a tutti gli altri pareri del CSD, sul sito web della Commissione (¹). Nel sito si possono trovare anche serie di domande e risposte relative all'ESB negli ovini.

In seguito alla pubblicazione del parere del CSD del 4 e 5 aprile 2002 sulla strategia da seguire per scoprire la possibile presenza di ESB negli ovini, la Commissione sta esaminando le eventuali modalità di azione. Il parere raccomanda un metodo a tre livelli che comincia con un controllo attivo e ampio di tutta la popolazione di piccoli ruminanti per riscontrare la presenza di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (²) prevede già tali controlli; i livelli dei controlli inoltre sono stati intensificati a partire dal 1º aprile 2002. L'attuazione della seconda e della terza fase prevede l'identificazione di laboratori adeguati e la creazione di un gruppo di esperti per la valutazione dei risultati. La Commissione intende presentare nei prossimi mesi una legislazione che fissa le norme per l'attuazione pratica del parere.

(2003/C 52 E/074)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1384/02

di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) alla Commissione

(6 maggio 2002)

Oggetto: Flessibilità e occupazione

Conformemente alle conclusioni del Vertice di Barcellona gli Stati membri dovranno riesaminare le loro politiche in materia di occupazione, con l'obiettivo di salvaguardare il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza, e di creare nuovi posti di lavoro.

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/outcome_en.html.

⁽²⁾ GU L 147 del 31.5.2001.

TI

Intende la Commissione intraprendere studi concreti sull'attuazione di politiche in materia di lavoro parttime e/o a tempo determinato negli Stati membri e sul contributo che approcci flessibili all'occupazione danno alla lotta contro la disoccupazione? Intende inoltre elaborare una relazione al riguardo o prendere altre iniziative?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(4 giugno 2002)

L'equilibrio tra flessibilità e sicurezza è stato al centro della strategia europea fin dalla sua presentazione, nel 1997. Esso costituisce una componente essenziale della qualità sul posto di lavoro, come confermato dal Consiglio del 3 dicembre 2001. Le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona (15 e 16 marzo 2002) riconfermano l'importanza del concetto.

I Piani di azione nazionali per l'occupazione, presentati ogni anno dagli Stati membri, consentono di eseguire un monitoraggio dei principali sviluppi politici del settore, riassunto nella relazione congiunta per l'occupazione. Inoltre, la relazione annuale della Commissione sull'occupazione in Europa, comprende un'analisi delle sue caratteristiche, ivi compreso il ricorso a forme di lavoro flessibile.

I partner sociali europei partecipano alla riflessione sull'articolazione centrale tra flessibilità e sicurezza all'interno del dialogo sociale e del contributo che essi apportano alla strategia per l'occupazione. Tale questione costituisce altresì l'oggetto di lavori diretti dalla Fondazione di Dublino e ha rappresentato un punto di forza all'interno della discussione sulle relazioni industriali di fronte al cambiamento, tenutasi nell'ambito del gruppo di esperti di alto livello.

Di conseguenza, la Commissione al momento non prevede lavori o relazioni supplementari sull'argomento.

(2003/C 52 E/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1391/02 di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione

(15 maggio 2002)

Oggetto: Sicurezza e diritti dell'uomo

Dopo i tragici fatti dell'11 settembre profonda inquietudine ha provocato il modo in cui la sicurezza nazionale è diventata la preoccupazione primordiale di molti governi a danno dei diritti dell'uomo con la creazione di sistemi paralleli e spesso duplici di sospensione della giustizia.

Di recente Amnesty International, l'Istituto del Cairo per i diritti dell'uomo e molte organizzazioni non governative hanno presentato una dichiarazione scritta alla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo chiedendo agli Stati di assicurare che ogni misura presa per far fronte al terrorismo sia conforme con gli obblighi loro incombenti in materia di diritti dell'uomo. Le surriferite organizzazioni non governative hanno dichiarato il loro sostegno alla richiesta di Mary Robinson di creare un meccanismo che esamini le conseguenze sui diritti dell'uomo derivanti dai provvedimenti anti terrorismo adottati dagli Stati e chiesto inoltre all'Alto Commissario di redigere una relazione sugli effetti di tali misure sui diritti dell'uomo che enumeri talune raccomandazioni per una loro effettiva osservanza.

Qual è la posizione della Commissione in merito alle opinioni espresse al riguardo dalle organizzazioni non governative e dalla sig.ra Robinson? Intende adottare misure per sostenerle e dar loro applicazione?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(13 giugno 2002)

La Commissione sostiene pienamente la posizione assunta dall'Unione circa la necessità di condurre la lotta al terrorismo nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. A nome dell'Unione, la Presidenza ha ribadito questo punto nella dichiarazione di voto in merito alla risoluzione sui diritti umani

e il terrorismo, presentata dall'Algeria alla 58a sessione della Commissione dei diritti dell'uomo (CHR) delle Nazioni Unite. L'Unione si è astenuta dal voto, soprattutto perché il testo conteneva l'affermazione che gli atti di terrorismo costituiscono una violazione dei diritti umani (mentre l'Unione ha sempre sostenuto che le violazioni dei diritti umani possono essere commesse soltanto dagli Stati).

Per quanto riguarda la creazione di un meccanismo inteso a monitorare l'impatto sui diritti umani delle misure antiterroristiche prese dagli Stati, l'Unione ha attivamente partecipato ai negoziati svoltisi durante la 58a sessione della CHR sul testo di una risoluzione presentata dal Messico per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo, la quale invitava l'alto commissario a prestare consulenza, formulare raccomandazioni e condurre analisi sulla tutela dei diritti umani nel contesto della lotta al terrorismo. Il sostegno dell'Unione a tale iniziativa si è espresso con l'indicazione di copatrocinio della risoluzione. Tuttavia, una forte opposizione da parte di altri paesi ha portato al ritiro del testo. Ulteriori sforzi per fare avanzare la questione sono attesi per la prossima sessione della CHR.

(2003/C 52 E/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1392/02 di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(15 maggio 2002)

Oggetto: Sudan

Quali progressi vengono registrati ai fini della ripresa delle relazioni normali tra l'UE e il Sudan? Sono stati compiuti progressi significativi nel dialogo politico in corso con il governo del Sudan?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(25 giugno 2002)

Sono stati compiuti dei passi positivi in direzione di una progressiva normalizzazione dei rapporti tra il Sudan e l'Unione. Per quanto riguarda i tre impegni per il 2002 concordati durante la missione della troika UE nel dicembre 2001,

la Commissione ha promosso i seguenti interventi di attuazione:

- prima della fine del gennaio 2002 è stata istituita l'unità di gestione del programma «Humanitarian Plus»;
- la lettera di notifica del membro della Commissione responsabile dello sviluppo e degli aiuti umanitari relativa allo stanziamento a valere sul 9º Fondo europeo di sviluppo (FES) è stata consegnata al Presidente del Sudan il 29 gennaio 2002, ossia prima della data concordata con il governo del Sudan;
- i colloqui con il governo, il Movimento/Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLM/A) e gli attori non statali del Sudan (nord e sud) relativi alla preparazione del documento di strategia nazionale sono stati avviati nel febbraio 2002 e stanno procedendo in vista di un'eventuale firma entro la fine del 2002.

Per quanto riguarda l'impegno assunto dall'Unione in relazione ai contatti ad alto livello, il sopracitato membro della Commissione ha ricevuto il sig. Mutrif Siddiq del ministero degli Affari esteri, nella sua veste di punto di contatto sudanese per il dialogo politico UE/Sudan a Khartoum. L'incontro ha fornito un'occasione per uno scambio di vedute sui progressi del dialogo UE/Sudan.

La DG Sviluppo ha ricevuto, per la prima volta dalla sospensione della cooperazione, il ministro delle Finanze del Sudan al fine di esaminare i progressi compiuti nella preparazione del documento di strategia nazionale e analizzare la situazione economica del paese.

La Commissione valuta positivamente i primi passi compiuti nel rilancio del dialogo politico con il governo, il SPLM/A e la società civile.

La Commissione ricorda che la progressiva normalizzazione dei rapporti è subordinata ai progressi compiuti sul fronte del dialogo politico. Essendo trascorsi soltanto 5 mesi dalla missione della troika, l'Unione non ha ancora potuto valutare l'intero processo.

Tuttavia, dal punto di vista della Commissione, si registrano alcuni segnali positivi:

- gli incontri mensili dedicati al dialogo tra il governo e l'Unione hanno luogo regolarmente, il che garantisce un più proficuo scambio di vedute in relazione ai diversi impegni legati al dialogo;
- il cessate il fuoco nella regione dei monti Nuba, e tutte le misure ad esso correlate (in particolare il sistema di monitoraggio internazionale), rappresenta un primo timido passo in direzione di un'eventuale tregua generale e di un processo di pace;
- l'accordo firmato da entrambe le parti nel marzo 2002 per proteggere i civili non combattenti e le installazioni civili dagli attacchi militari;
- il lavoro compiuto dalla prima commissione internazionale incaricata di indagare sulle presunte pratiche di schiavitù e sui probabili rapimenti e le relative conclusioni rappresentano un importante progresso per il dialogo;
- infine, sebbene esso non abbia firmato il documento finale relativo alle Task Force, il governo non ha chiuso tutte le porte nell'ambito del processo di pace guidato dall'autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e ci si augura che i negoziati possano riprendere a metà giugno 2002.

(2003/C 52 E/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1403/02

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione

(15 maggio 2002)

Oggetto: Disoccupazione in Finlandia e scambio di quote di emissioni

Nello studio sulla situazione economica in primavera, la Commissione dichiara di essere preoccupata dinanzi all'aumento della disoccupazione in Finlandia.

Nondimeno, la Commissione sostiene fortemente lo scambio di quote di emissioni che, stando a taluni studi, ha effetti negativi sull'occupazione. È soprattutto il caso della Finlandia, dove l'industria più compromessa dallo scambio di quote di emissioni dà lavoro a 40 000 persone. La commercializzazione delle quote di emissioni si ripercuoterebbe così direttamente sull'avvenire di queste 40 000 persone. Negli altri Stati membri le conseguenze sono di entità minore.

Le preoccupazioni dinanzi all'aumento della disoccupazione in Finlandia e il sostegno allo scambio di quote di emissioni possono, a giudizio della Commissione, essere coordinati in una politica coerente?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(27 giugno 2002)

La Commissione non ha esaminato gli studi cui si fa riferimento nell'interrogazione, e non è quindi in grado di contestarne nei dettagli i risultati. Per quanto le consta, tuttavia, non vi sono analisi oggettive che giungano alla conclusione che gli scambi di emissioni determineranno perdite pesanti di posti di lavoro rispetto a pratiche alternative che consentano alla Finlandia di rispettare gli impegni assunti nel quadro del Protocollo di Kyoto e dell'accordo di ripartizione degli oneri.

Al contrario, esiste un'ampia gamma di studi ed analisi che dimostrano che un sistema di quote di emissioni commerciabili determinerà una precisa riduzione delle emissioni a costi inferiori per la produzione e dunque l'occupazione rispetto a strumenti alternativi, e questo grazie al fatto che conferisce alle singole imprese la flessibilità nel decidere come raggiungere i propri obiettivi in materia di emissioni. Ed è proprio in virtù di queste ragioni che la Commissione ha avanzato la proposta di far sì che un regime di scambio delle emissioni diventi una priorità dell'azione comunitaria per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni ai sensi del Protocollo di Kyoto.

Di conseguenza, ben lungi dal riscontrare una contraddizione tra le preoccupazioni riguardo all'aumento della disoccupazione e la propria proposta di scambio di quote di emissioni, la Commissione ritiene che le preoccupazioni circa l'impatto economico e sociale della politica sul cambiamento climatico vengano meglio affrontate facendo uso di strumenti efficaci per attuare tale politica. Il regime di scambio delle emissioni proposto dalla Commissione è uno di questi.

(2003/C 52 E/078)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1411/02 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(23 maggio 2002)

Oggetto: Uso delle lingue nella sessione di chat del Commissario Lamy

Il 14 marzo 2002 il Commissario europeo per gli scambi commerciali, Pascal Lamy, aveva partecipato a una chat sul tema «Sviluppo: quale sarà il ruolo degli scambi commerciali?». Tutto questo si inserisce in una serie di «chats europee». I partecipanti potevano porre i loro quesiti in inglese, francese, tedesco e spagnolo. L'intera discussione poteva essere seguita direttamente e integralmente in inglese. Da qualche tempo la versione integrale della discussione è stata immessa sul sito web ufficiale dell'Europa, ma il testo può essere consultato soltanto in inglese.

Può dire la Commissione per quale motivo questa sessione di chat non ha potuto aver luogo nelle 11 lingue ufficiali dell'Unione? Intende la Commissione fare in modo che in futuro questo tipo di chat abbia luogo nelle 11 lingue ufficiali? In caso negativo, per quale motivo?

Può dire la Commissione per quale motivo le lingue scelte per presentare i quesiti sono state inglese, tedesco, spagnolo e francese?

Può dire la Commissione per quale motivo è stato optato per l'inglese per la trascrizione della versione integrale?

Condivide la Commissione l'opinione dell'interrogante, secondo cui questa limitata scelta linguistica costituisce una violazione dell'articolo 21, capitolo III della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea?

Risposta del sig. Lamy a nome della Commissione

(4 luglio 2002)

L'obiettivo delle sessioni di chat è consentire una comunicazione diretta in tempo reale con i cittadini. La sessione del 14 marzo 2002 su «Sviluppo — Quale ruolo per il commercio?» è stata una delle più riuscite in termini di traffico (1006 comunicazioni) oltre ad avere dato luogo ad un dibattito serio, vivace e costruttivo. Tuttavia, la Commissione è consapevole dei problemi connessi all'attuale livello di plurilinguismo per questo tipo di iniziative. Il motivo fondamentale per cui le sessioni di chat non sono sempre disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione deriva dalla quantità di risorse necessarie.

(2003/C 52 E/079)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1416/02

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(23 maggio 2002)

Oggetto: Disciplina linguistica in materia di brevetto comunitario

Il 10 aprile 2002 il Parlamento europeo ha respinto a grande maggioranza gli emendamenti 40 e 41 alla relazione Palacio (A5-0059/2002) sul brevetto comunitario. L'obiettivo di questi emendamenti era quello di proteggere i cittadini all'interno dell'Unione dalla discriminazione sulla base della lingua, lasciando impregiudicate la legittimità e l'accessibilità del brevetto comunitario. Respingendo questi ed altri emendamenti simili, il Parlamento europeo ha perso l'ultima occasione per indurre il Consiglio ad ampliare la disciplina linguistica relativa al brevetto comunitario a tutte le lingue ufficiali dell'UE. Attualmente vengono presi in considerazione soltanto il francese, il tedesco, lo spagnolo, l'italiano e l'inglese.

- 1. Ritiene la Commissione che l'attuale proposta relativa all'uso delle lingue in materia di brevetto comunitario sia compatibile con il principio di non discriminazione delle lingue comunitarie? In caso affermativo, come giustifica l'esclusione dell'olandese, del greco, del finlandese, del portoghese, dello svedese e del danese? In caso negativo, quali iniziative intende adottare per evitare la discriminazione di sei lingue ufficiali della Comunità?
- 2. Intende la Commissione vigilare anche in futuro per escludere tali forme di discriminazione, anche se attraverso una rigorosa selezione in materia di scelta linguistica queste riguardano apparentemente un'ampia maggioranza democratica nel Parlamento europeo e in altri organi dell'Unione?
- 3. Non ritiene la Commissione, anche per quanto riguarda questo dossier, che è di importanza essenziale il fatto che i cittadini dell'Unione possano prendere conoscenza nella propria lingua dei testi decisi a livello dell'Unione (cfr.: http://www.europa.eu.int/comm/role_nl.htm#5)?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(24 giugno 2002)

La Commissione desidera ricordare all'onorevole membro di non aver proposto l'adozione di un regime a cinque lingue per il brevetto comunitario.

La Commissione ritiene che il regime linguistico implicito nella proposta di brevetto comunitario costituisca il miglior approccio. Per quanto attiene al ruolo dell'Organizzazione europea dei brevetti quale ufficio per il rilascio del brevetto comunitario, l'esistente regime trilingue è ritenuto adeguato da tutti gli Stati membri, peraltro tutti firmatari della Convenzione in oggetto. La Commissione ritiene il regime linguistico dell'Organizzazione europea dei brevetti (OEB) molto pragmatico e di agevole impiego. È doveroso ricordare che il sistema permette in linea di massima l'iniziale apertura della pratica di brevetto in una qualsiasi delle lingue ufficiali degli Stati membri. Il fatto che le richieste vadano successivamente tradotte in una delle lingue di lavoro dell'Organizzazione europea dei brevetti è giustificato da esigenze di efficienza nel funzionamento dell'ufficio. La Commissione ritiene di cruciale importanza che l'Organizzazione europea del brevetto espleti anche in futuro la propria attività in relazione alle richieste di brevetti comunitari in modo altrettanto efficiente ed affidabile.

Per quanto riguarda la traduzione dei brevetti comunitari concessi, la Commissione resta del parere che la propria proposta è opportuna, in particolare per quanto riguarda la creazione di un sistema globalmente efficiente in termini di costi. Nel frattempo il Consiglio ha espresso la propria scelta di proseguire il lavoro in base ad uno schema in cui tutte le dichiarazioni dei brevetti europei concessi siano tradotte in tutte le lingue ufficiali della Comunità. La Commissione ha indicato che potrebbe accettare tale schema a condizione di raggiungere un accettabile compromesso generale sul brevetto comunitario, in particolare per quanto attiene all'elemento giudiziale.

A parere della Commissione le considerazioni riguardanti la disponibilità in tutte le lingue comunitarie della legislazione o dei testi approvati dalle istituzioni europee non dovrebbero applicarsi ai brevetti comunitari concessi dall'Organizzazione europea dei brevetti.

(2003/C 52 E/080)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1429/02

di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione

(23 maggio 2002)

Oggetto: Munizioni all'uranio impoverito

È di questi ultimi giorni la notizia che in Italia sono stati accertati 7 nuovi casi di bambini, figli di militari italiani che hanno operato in Bosnia ed in Somalia, nati con gravi malformazioni neurologiche, sintomi questi riscontrati anche in centinaia di bambini figli di veterani statunitensi della Guerra del Golfo.

Secondo numerosi studi queste malformazioni sarebbero imputabili ai rivestimenti di uranio impoverito di alcuni proiettili di medio e grosso calibro in dotazione alla NATO, munizioni utilizzate anche dai militari italiani da quanto si evince da una comunicazione interna dell'esercito italiano, datata 12 gennaio 2001, ove risultano essere stati acquistati proiettili all'uranio impoverito già nel 1985.

Durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo del gennaio 2001 si svolse una discussione sulla cosiddetta «sindrome dei Balcani», durante la quale sia l'Alto rappresentate della PESC Javier Solana che il ministro svedese Lars Danielsson, Presidente in carica del Consiglio, affermarono che la questione aveva la massima priorità.

- 1. È al corrente la Commissione dei gravi sintomi riscontrati in numerosi militari reduci dalle operazioni in Bosnia?
- 2. La Commissione è in possesso di risultati di studi sugli effetti delle munizioni all'uranio impoverito sulle persone?
- 3. Non ritiene la Commissione che sia necessaria un'immediata moratoria di questo tipo di munizioni che vengono tuttora utilizzate durante le esercitazioni mettendo gravemente a rischio la salute del personale militare?
- 4. Non ritiene l'Alto rappresentante della PESC inaccettabile l'atteggiamento di reticenza della NATO nel fornire informazioni sull'utilizzo delle munizioni all'uranio impoverito?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(27 giugno 2002)

Le preoccupazioni legate all'uso di munizioni all'uranio impoverito durante i conflitti nei Balcani sono state analizzate dal gruppo di esperti istituito a norma dell'articolo 31 del trattato Euratom. Nel parere emesso il 6 marzo 2001 il gruppo concludeva che l'esposizione radiologica all'uranio impoverito non comportava effetti riscontrabili sulla salute dell'uomo.

I rapporti formulati dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) (13 marzo 2001), dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) (1º maggio 2002) e dalla British Royal Society (12 marzo 2002) sono giunti alle stesse conclusioni. I due ultimi rapporti in questione hanno analizzato peraltro la tossicità chimica dell'uranio, concludendo che non è probabile che insorgano effetti nocivi sui reni o su altri organi.

Vi sono abbondanti esperienze in materia di manipolazione, magazzinaggio e utilizzo dell'uranio impoverito le quali non hanno mai condotto ad effetti dimostrabili per la salute dei lavoratori.

La Commissione non ha la competenza giuridica per vietare l'uso di tali munizioni né è in possesso di argomentazioni scientifiche sufficientemente motivate per giustificare la richiesta di una moratoria in materia.

La Commissione suggerisce che tutte le domande destinate all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) gli siano rivolte direttamente.

(2003/C 52 E/081)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1443/02

di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione

(15 maggio 2002)

Oggetto: Sostanze pericolose nel legno

I sali di Wolman sono preservanti del legno a base di composti di rame, cromo e arsenico. L'autorizzazione a utilizzare tali sali è stata ritirata nei Paesi Bassi il 10 luglio 2000, dopo che il CTB (Collegio per l'autorizzazione dei pesticidi) aveva constatato che l'utilizzazione di preservanti del legno contenenti rame aveva effetti inaccettabili sull'ambiente. Il CTB aveva inoltre constatato che non potevano essere esclusi rischi per la salute pubblica, in particolare per quanto riguarda i giocattoli e l'utilizzazione da parte di privati di legno trattato con composti a base di rame (recinzioni, ecc).

Soltanto nei Paesi Bassi ogni anno, attraverso il prodotto «legno impregnato», si diffondono in modo incontrollato nell'acqua, nell'aria e nel suolo circa 300 000 kg di acido arsenico e circa 600 000 kg di triossido di cromo. Il volume annuo di scambi del legno impregnato nei Paesi Bassi è di circa 700 000 m³.

All'interno della catena produttiva, si può constatare che tali sostanze sono liberate in fasi diverse. Il legno impregnato che si libera come residuo delle costruzioni e delle demolizioni contiene 2 500-6 000 mg/kg di cromo e 1 500-3 500 mg/kg di rame.

Il legno impregnato deve essere eliminato e trattato come un residuo pericoloso. In pratica le cose vanno molto diversamente.

Questi rifiuti vengono trasformati in trucioli di legno e nuovamente immessi sul mercato come materia prima secondaria sotto forma di pannelli truciolati, ovvero utilizzati nelle centrali elettriche e commercializzati come «energia verde». Nell'ambito di quest'ultimo processo si producono ceneri volatili utilizzate come materiale di riempimento nella costruzione di edifici e strade. In questi diversi modi l'arsenico e il cromo si diffondono nell'aria, nell'acqua e nel suolo, costituendo così una minaccia per la salute pubblica.

Quali progressi sono stati compiuti in relazione alla presentazione obbligatoria (da parte degli Stati membri) dei fascicoli relativi alle sostanze attive, in conformità della direttiva 98/8/CE (¹)?

Non pensa anche la Commissione che la diffusione nel suolo, nell'aria e nell'acqua di arsenico e cromo costituisca una seria minaccia per la salute pubblica?

Quali iniziative prenderà la Commissione, in conformità del regolamento 793/93/CE (²), del regolamento 1488/94/CE (³) e del regolamento 142/97/CE (⁴), in relazione alle prassi seguite nei Paesi Bassi?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 giugno 2002)

La Commissione desidera attirare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che, ai sensi della direttiva 98/8/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, gli Stati membri non hanno l'obbligo di presentare i fascicoli sui principi attivi. Conformemente al regolamento (CE) n. 1896/2000 (¹), che stabilisce la prima fase del programma di revisione di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi, e in particolare all'articolo 4, paragrafo 1, spettava a produttori, responsabili della formulazione o loro associazioni notificare entro il 28 marzo 2002 la loro intenzione di richiedere l'inclusione di un principio attivo nell'allegato I della direttiva. Complessivamente, la Commissione ha ricevuto circa 450 notifiche, di cui sta attualmente verificando la completezza e analizzando il contenuto.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 25 del 28.1.1997, pag. 11.

I notificanti sono tenuti a presentare il fascicolo completo in una fase successiva. Per quanto riguarda i conservanti del legno e i rodenticidi, il termine è stato fissato al 28 marzo 2004, mentre per altri tipi di prodotto, le date e le priorità saranno stabilite nel secondo regolamento di revisione, al momento in preparazione alla Commissione. In virtù degli articoli 5, paragrafo 3, e 8, paragrafo 4, del regolamento n. 1896/2000, gli Stati membri possono manifestare il loro interesse affinché ulteriori principi attivi siano inclusi nel suddetto allegato, dovendo successivamente fornire fascicoli completi al riguardo. Fino ad oggi, nessuno Stato membro si è avvalso di questa possibilità.

La Commissione è pienamente consapevole della preoccupazione relativa all'inquinamento ambientale per via di arsenico, cromo e altri metalli pesanti. Diversi composti di arsenico e cromo figurano negli elenchi di priorità stilati nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti. Le relative valutazioni dei rischi sono in corso e, un volta concluse, saranno presentate al comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente per una revisione di tipo «peer-review», effettuata sotto la sua supervisione. Se ritenuto necessario, una raccomandazione a favore della giusta strategia per ridurre i rischi sarà quindi adottata dalla Commissione, assistita da un comitato di rappresentanti degli Stati membri.

Nel caso dei conservanti del legno contenenti rame, cromo e arsenico, la Commissione sta preparando al momento una revisione delle restrizioni di cui alla direttiva 76/769/CEE (²). Sulla base di una valutazione dei rischi specifica ordinata dalla Commissione e del parere del comitato scientifico succitato, la Commissione ha elaborato il progetto di una nuova direttiva che limita ulteriormente l'impiego di tali sostanze agli usi essenziali. Detto progetto è stato pubblicato su Internet (³) ai fini di una consultazione pubblica. Dopo aver esaminato le risposte pervenute, agli Stati membri è stato presentato un nuovo progetto per consultazione informale. In seguito, sulla base della reazione degli Stati membri, un terzo progetto sarà elaborato e presentato per adozione definitiva. Circa l'eliminazione del legno trattato con le sostanze sopraelencate, dato che questo tipo di rifiuti sono classificati come pericolosi, l'eliminazione deve soddisfare i requisiti della Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (⁴).

(2003/C 52 E/082) INTERROGAZIONE SCRITTA P-1460/02 di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione

(21 maggio 2002)

Oggetto: Interrogazione suppletiva sull'«Allegato II bis all'articolo 10 bis del regolamento 1408/71»

Il 15 aprile 2002 l'interrogante ha presentato un'interrogazione scritta alla Commissione sull'«Allegato II bis all'articolo 10 bis del regolamento 1408/71 (¹)» (P-1119/02 (²)), alla quale ha nel frattempo dato risposta l'8 maggio la Commissaria Diamantopoulou. Quanto da lei affermato non costituisce tuttavia una risposta completa a detta interrogazione. Pertanto, con la presente interrogazione l'interrogante richiede una risposta esaustiva al suo terzo quesito, vale a dire come è stato possibile fare la citazione in parola.

Nella riposta all'interrogazione P-1119/02 la Commissaria ha affermato che non si erano svolti contatti formali. È possibile che il sottosegretario di Stato abbia potuto desumere da contatti informali qual era l'opinione della Commissione sulla questione dell'iscrizione delle prestazioni olandesi Wajong nel suddetto allegato?

⁽¹) Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi, GU L 228 dell'8.9.2000.

⁽²⁾ Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, GU L 262 del 27.9.1976.

^{(3) (}I documenti e le risposte pertinenti alla consultazione sono disponibili sul sito: http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/index.htm).

⁽⁴⁾ GU L 377 del 31.12.1991.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 205 E del 29.8.2002, pag. 254.

TI

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(11 giugno 2002)

Nella risposta all'interrogazione scritta P-1119/02 dell'Onorevole Parlamentare (¹), la Commissione aveva segnalato di essere in contatto con gli esperti dei governi dei vari Stati membri, segnatamente dei Paesi Bassi, per discutere nei particolari le caratteristiche delle prestazioni di previdenza sociale di cui all'elenco dell'allegato II bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (²).

Tali contatti sono ancora in corso e la Commissione allo stato attuale delle cose non ha preso alcuna decisione sui contenuti precisi della proposta che intende adottare. Sembrano pertanto premature le conclusioni sulla posizione della Commissione su tale punto, che il sig. Hoogervorst, Segretario di Stato olandese responsabile degli affari sociali e dell'occupazione, avrebbe tratto dai contatti svoltisi a livello dei servizi competenti.

(1) GU C 205 E del 29.8.2002, pag. 254.

(2) GU L 149 del 5.7.1971.

(2003/C 52 E/083)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1482/02 di Massimo Carraro (PSE) al Consiglio

(22 maggio 2002)

Oggetto: Madagascar

Da due mesi il Madagascar sta vivendo una situazione ai limiti della guerra civile per difendere l'esito delle elezioni del 16 dicembre scorso che, nonostante i numerosi brogli realizzati dal dittatore Ratsiraka, hanno decretato la vittoria di Ravalomanana.

Fino ad oggi, purtroppo, la comunità internazionale non è intervenuta per condannare fermamente la gravità degli avvenimenti malgasci. L'opera di difesa dei diritti e di civilizzazione è stata invece compiuta nel paese con coraggio dai missionari ed in particolare dalle religiose dell'ordine delle Orsoline presenti in Madagascar dal 1960.

Sulla base di queste considerazioni, può il Consiglio spiegare cosa intende fare l'Unione Europea per ripristinare la democrazia ed evitare l'aggravarsi della situazione in Madagascar?

In considerazione dell'importante e delicata missione svolta dalle suore Orsoline e dai numerosi missionari europei in Madagascar, può il Consiglio spiegare in che modo l'Unione Europea intende valorizzare il lavoro dei religiosi che operano in difesa della democrazia e delle popolazioni vittime nelle aree di conflitto?

Risposta

(5 novembre 2002)

L'Unione europea ha seguito con attenzione gli ultimi sviluppi verificatisi dopo le elezioni presidenziali in Madagascar. Già nella prima dichiarazione del 17 aprile 2002 l'UE ha espresso preoccupazione per il deteriorarsi della situazione in Madagascar e ha condannato gli episodi di violenza e le violazioni dei diritti dell'uomo.

Tenuto conto della situazione senza via d'uscita, l'UE ha costatato con soddisfazione l'iniziativa assunta dall'OUA e dalle Nazioni Unite con il concorso dei Presidenti Wade, Kerekou, Gbagbo e Chissano che è sfociata nell'accordo firmato dai sigg. Ratsiraka e Ravalomanana a Dakar il 18 aprile 2002. Visti il ritardo registrato nell'applicazione dell'accordo e l'incremento della violenza nell'isola, l'8 maggio 2002 l'UE ha deplorato nuovamente che taluni governatori abbiano proclamato l'indipendenza delle loro province e ha ribadito la convinzione che l'accordo di Dakar resti lo strumento appropriato per giungere a una soluzione. Nella decisione del 9 luglio 2002 l'Unione africana ha insistito con fermezza sulla necessità e l'urgenza di organizzare le elezioni e di definire le modalità istituzionali atte ad assicurare la transizione.

Nella dichiarazione dell'11 luglio 2002 l'Unione europea, dal canto suo, ha dato il proprio sostegno al Presidente Ravalomanana e si è detta pronta a sostenere la preparazione delle elezioni parlamentari da quest'ultimo annunciate e il processo di riconciliazione. Essa fornirà inoltre un contributo sostanziale alla ricostruzione del Madagascar.

Il 26 luglio 2002 la Banca mondiale e il PSNU hanno invitato i donatori a riunirsi a Parigi per promuovere la ricostruzione del Madagascar. La Commissione europea ha partecipato a tale riunione.

(2003/C 52 E/084)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1518/02 di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(29 maggio 2002)

Oggetto: Zona di protezione dell'avifauna nel delta dell'Umeälven

Della rete Natura 2000 dell'UE entrerà a far parte una zona di protezione dell'avifauna situata nel delta dell'Umeälven, nella Svezia settentrionale. Sono numerose le opinioni relative all'estensione da attribuire a tale zona. Al contempo si sta progettando la costruzione di una nuova linea ferroviaria, Botniabanan, che colleghi la nuova zona. Da informazioni risulta che la Commissione sta attualmente valutando la conformità del tracciato ferroviario proposto con la zona di protezione.

Può la Commissione riferire se ritiene accettabile la tratta ferroviaria proposta e se quest'ultima verrà a situarsi al di fuori della zona che si intende proteggere? Qualora non abbia ancora deciso in merito alla questione, può la Commissione indicare una data relativa a quando si attende che tale decisione venga effettuata?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(12 luglio 2002)

La Commissione ha ricevuto dal governo svedese la richiesta di fornire, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva «Habitat» (¹), un parere in merito alla presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che giustifichino la costruzione della Botniabana (linea ferroviaria del golfo di Botnia) accanto al delta dell'Umeälven, zona di protezione speciale/sito di interesse comunitario (ZPS/SIC). Nei dibattiti e negli incontri che si sono svolti successivamente con il governo svedese, la Commissione ha fatto notare che sono stati presentati diversi reclami circa una designazione insufficiente del delta dell'Umeälven quale ZPS/SIC e che, prima di fornire un parere, la Comissione desidera ricevere chiarimenti dal governo svedese circa la base scientifica per l'identificazione dei confini della zona designata. La Commissione ha inoltre chiesto al governo svedese di fornire tutta la documentazione necessaria per esprimere un giudizio in merito — incluse dichiarazioni dettagliate di impatto ambientale sul sito interessato, l'analisi di soluzioni alternative e le ragioni che giustificano il richiamo ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, il materiale è attualmente in via di preparazione. La Commissione potrà fornire un parere soltanto dopo aver ricevuto e valutato questo materiale.

(¹) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

(2003/C 52 E/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1525/02 di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(3 giugno 2002)

Oggetto: Campagna di informazione dell'Unione europea per l'introduzione dell'euro nel Regno Unito, in Svezia e in Danimarca

La stragrande maggioranza dei cittadini dei tre Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte della zona euro (Regno Unito, Danimarca e Svezia) sono convinti che i loro paesi finiranno per adottare la moneta unica.

Chiedono pertanto di ricevere tutte le informazioni possibili sul modo in cui gli altri Stati membri dell'Unione europea hanno vissuto l'esperienza dell'introduzione della moneta unica e informazioni complete al riguardo per essere consapevoli del passo che compiranno i loro paesi.

Può la Commissione far sapere quali iniziative ha adottato per far conoscere ai tre paesi soprammenzionati le conseguenze dell'introduzione dell'euro negli altri Stati membri dell'Unione europea e quale campagna intende organizzare per sensibilizzare e abituare le popolazioni di tali paesi in modo da facilitare l'ingresso del Regno Unito, della Svezia e della Danimarca nella zona euro?

Risposta data dal signor Solbes Mira a nome della Commissione

(9 luglio 2002)

I tre Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro hanno manifestato un grandissimo interesse durante tutte le campagne per l'introduzione dell'euro. Dei rappresentanti dei ministeri di questi tre Stati membri hanno perciò assistito a tutte le riunioni di coordinamento organizzate regolarmente dalla Commissione. Va inoltre rilevato che la Svezia, al pari degli altri 12 Stati membri dell'area dell'euro, ha firmato degli accordi di collaborazione con la Commissione, per l'informazione selettiva di segmenti dell'opinione pubblica sull'euro.

Per quanto riguarda il periodo successivo all'introduzione delle monete e delle banconote in euro, dalle rassegne stampa è emerso il vivo interesse per tale operazione sia dei mezzi di comunicazione sia dei cittadini dei tre Stati membri non appartenenti all'area dell'euro.

La Commissione non ha condotto alcuna campagna particolare in tali Stati membri, rispettando così la volontà dei governi nazionali e il parere delle sue rappresentanze.

Quando i tempi saranno maturi, e d'intesa con le autorità dei suddetti Stati membri, la Commissione accorderà lo stesso sostegno e la stessa collaborazione per le campagne d'informazione dato ai 12 Stati membri dell'area dell'euro.

Attualmente, i singoli cittadini od organizzazioni della Danimarca, Svezia e del Regno Unito che richiedono eventuali informazioni ottengono ovviamente una risposta documentata.

La Commissione ritiene inoltre che il lungo periodo delle vacanze estive offrirà ai cittadini di tali Stati membri una buona possibilità di scoprire e utilizzare concretamente le monete e le banconote in euro nei paesi dell'area dell'euro.

A settembre del 2002, la Commissione svolgerà al riguardo un'indagine eurobarometro nei tre Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, per sondare l'opinione pubblica in merito all'euro, dopo il suddetto periodo di vacanze e quindi dopo l'avvenuto contatto con la moneta unica.

(2003/C 52 E/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1534/02 di Gunilla Carlsson (PPE-DE) alla Commissione

(3 giugno 2002)

Oggetto: Tassazione delle imprese in Estonia

L'Estonia è un paese che difende la propria cultura aziendale. Un esempio di ciò è dato dalle norme in materia di tassazione delle imprese in base alle quali la liquidità delle aziende non è tassata, un sistema questo che diverge dai regimi vigenti negli Stati membri dell'UE in materia di tassazione delle imprese.

Ritiene la Commissione di poter contestare questa normativa dell'Estonia malgrado la questione della tassazione delle imprese non rientri nel diritto comunitario («acquis»)?

Risposta del sig. Verheugen a nome della Commissione

(5 luglio 2002)

Nell'ambito delle discussioni sull'allargamento, la Commissione ha il dovere di valutare se la legislazione fiscale estone sia compatibile con le libertà previste dal trattato CE e con le specifiche disposizioni della legislazione comunitaria in materia di tassazione delle imprese, in particolare con la direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (¹) e con la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette (²).

- (1) GU L 225 del 20.8.1990.
- (2) GU L 336 del 27.12.1977.

(2003/C 52 E/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1555/02 di Bob van den Bos (ELDR) al Consiglio

(3 giugno 2002)

Oggetto: Aiuto dell'Unione europea alla Palestina

Secondo il governo israeliano, l'Autorità palestinese avrebbe utilizzato indebitamente stanziamenti dell'Unione europea per finanziare il terrorismo. Nel quotidiano olandese NRC Handelsblad dell'8 maggio 2002 viene segnalato che l'Unione europea era già al corrente un anno fa dell'utilizzo indebito degli stanziamenti comunitari da parte dell'Autorità palestinese. Il signor Patten, membro della Commissione, avrebbe constatato che i controlli effettuati sull'utilizzazione degli stanziamenti dell'Unione europea erano insufficienti, motivo per cui avrebbe chiesto l'intervento dell'FMI per garantire una migliore vigilanza al riguardo.

Ha il Consiglio insistito presso il signor Patten perché facesse intervenire l'FMI? In caso contrario, per quale motivo?

In quale misura è stato il Consiglio influenzato, l'anno scorso, dalle notizie di un possibile utilizzo indebito degli stanziamenti nelle sue relazioni con l'Autorità palestinese e il governo israeliano? In quale misura hanno pesato queste accuse sulla politica condotta dall'Unione europea in Medio Oriente?

È il Consiglio disposto a rafforzare i controlli sull'aiuto concesso dagli Stati membri? In caso contrario, per quale motivo? In caso affermativo, in quale modo?

Quali misure intende il Consiglio adottare per evitare che i finanziamenti siano eventualmente indebitamente utilizzati dall'Autorità palestinese a fini di terrorismo e corruzione?

Qualora fosse provato l'utilizzo indebito degli stanziamenti a fini di terrorismo e corruzione, intende il Consiglio adottare misure? In caso affermativo, quali?

In quale misura comprendono le riforme avviate in seno all'Autorità palestinese altresì una riforma della gestione finanziaria e del controllo della stessa? Intende il Consiglio insistere su questo punto presso l'Autorità palestinese?

Risposta

(5 novembre 2002)

Come l'Onorevole Parlamentare, anche il Consiglio è a conoscenza di una serie di dichiarazioni e di notizie dei mezzi di informazione riguardo ad un utilizzo indebito dell'assistenza dell'UE a favore dell'Autorità palestinese, ma non commenta mai in merito a dichiarazioni pubbliche o notizie dei mezzi di informazione. Nondimeno, in questo caso specifico, data la gravità di tali accuse e i possibili effetti sulla credibilità dell'UE, il Consiglio ha preso contatti con il Commissario Patten a tale riguardo, anche in occasione dell'ultimo Consiglio «Affari generali» del 17 giugno 2002 a Lussemburgo. Secondo la

Commissione ad oggi non esistono prove di detto utilizzo indebito. Come in passato, l'UE continua a esercitare pressione sull'Autorità palestinese affinché migliori la gestione finanziaria interna e il relativo controllo. La Commissione ha insistito sulla vigilanza da parte dell'FMI. Il Consiglio ritiene che si tratti di messaggi importanti da trasmettere ai palestinesi anche in futuro. Un'eventuale riforma dell'Autorità palestinese dovrà pure affrontare questi problemi.

(2003/C 52 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1560/02

di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione

(3 giugno 2002)

Oggetto: Politica della Commissione europea nei confronti della Cina

Dalla comunicazione interna sulla strategia della Commissione europea nei confronti della Cina si evince che nel programma in corso sono previsti in totale 50 milioni di euro per migliorare lo sviluppo dello stato di diritto e della società civile nella Repubblica popolare cinese.

Si chiede pertanto alla Commissione:

- 1. Quali misure (in parole chiave ed esempi) vengono finanziate con detti 50 milioni di euro?
- 2. Vi è una cooperazione con il programma degli Stati membri dell'Unione europea mirante allo stesso obiettivo, come ad esempio il programma giuridico della Repubblica federale di Germania?
- 3. Quali organi e istituzioni sono incaricati dell'attuazione di dette misure?
- 4. Quali esperienze sono state compiute in relazione a detti progetti?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(18 luglio 2002)

1. In linea con gli obiettivi politici generali della Commissione nei confronti della Cina, il sostegno al buon governo e al consolidamento dello Stato di diritto costituisce una delle tre priorità di cooperazione del documento di strategia nazionale 2002-2006 per la Cina adottato dalla Commissione il 1º marzo 2002. Nel programma indicativo nazionale 2002-2004, che fa parte del documento di strategia nazionale, è stato stanziato per questa priorità un importo di 30 milioni di euro.

In relazione a ciò, sono state elaborate due proposte di programma. La prima mira a combattere l'immigrazione illegale e il traffico di essere umani tra la Cina e l'Europa. Il programma in questione può includere attività di sensibilizzazione rivolte a gruppi vulnerabili, azioni per migliorare la capacità dei funzionari cinesi e dell'UE di individuare e prevenire l'immigrazione illegale oltre ad azioni per promuovere lo scambio di informazioni e la ricerca. I colloqui tra la Commissione e la Cina sono ancora in fase iniziale.

La seconda proposta mira a sostenere i nuovi settori in fase di sviluppo della società civile cinese.

I due nuovi programmi si riallacciano ad una serie di progetti in corso nello stesso settore, quali il programma di cooperazione UE-Cina nel settore giuridico e giudiziario (13,2 milioni di euro), il programma di formazione UE-Cina in materia di amministrazione dei villaggi (10,7 milioni di euro), il dispositivo finanziario per piccoli progetti nel settore dei diritti umani (0,84 milioni di euro) e la rete UE-Cina per la ratifica e l'attuazione delle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo (1,4 milioni di euro).

2. Alcuni Stati membri, tra cui la Germania, hanno avviato progetti destinati al buon governo e al consolidamento dello Stato di diritto nei loro programmi bilaterali di assistenza alla Cina. Il coordinamento tra l'assistenza comunitaria e l'assistenza bilaterale degli Stati membri è un elemento fondamentale del

documento di strategia nazionale per la Cina ed è garantito su base regolare dalla delegazione della Commissione e dalle ambasciate degli Stati membri a Pechino. Riguardo, più in particolare, ai programmi nel settore giuridico, il programma UE-Cina nel settore giuridico e giudiziario prevede una formazione generale sui sistemi legislativi e giuridici europei, che comprende il diritto amministrativo, commerciale e penale. I programmi di assistenza bilaterale tra gli Stati membri e la Cina sono invece più idonei per un'analisi pratica approfondita dei rispettivi sistemi giuridici.

- 3. La delegazione della Commissione a Pechino è responsabile dell'attuazione di progetti nel quadro della strategia nazionale per la Cina. Le due proposte di programma collegate al programma indicativo nazionale devono ancora essere definite sia nella struttura che nelle modalità di attuazione. Riguardo al programma di cooperazione UE-Cina nel settore giuridico e giudiziario, la gestione corrente è stata affidata al British Council. Informazioni più dettagliate sull'andamento dell'attuazione dei progetti sono disponibili sul sito web della delegazione (¹).
- 4. I progetti indicati sopra stanno procedendo, in linea generale, in modo soddisfacente anche se le valutazioni finali non sono ancora disponibili. I programmi previsti nel documento di strategia nazionale per la Cina 2003-2006 non sono ancora stati avviati ma saranno sottoposti a un attento controllo e valutazione da parte della Commissione.
- (1) http://www.delchn.cec.eu.int/en/Co-operation/Project_Fiches.htm.

(2003/C 52 E/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1565/02

di Maurizio Turco (NI) alla Commissione

(3 giugno 2002)

Oggetto: Siria

Nella risposta data dal sig. Patten all'interrogazione P-0634/02 (¹) sulla Siria, il Commissario afferma, tra le altre cose che «la Commissione è fermamente convinta che il dialogo sui diritti umani sarà più efficace se sviluppato nel quadro di un accordo di associazione vincolante», e che «Un futuro accordo di associazione UE-Siria considererà i diritti umani un elemento essenziale nelle relazioni tra l'Unione europea e la Siria e avrà lo scopo di promuovere gli obiettivi comuni previsti dalla Dichiarazione di Barcellona (²), quali la promozione della legalità e della democrazia, il rispetto dei diritti umani, il libero mercato e lo sviluppo sostenibile. Nell'ambito del programma di cooperazione MEDA, la Commissione insisterà sulla questione delle riforme».

La Commissione ritiene di poter mantenere il proprio ottimismo rispetto alla democratizzazione necessaria della Siria alla luce di quanto emerso a seguito dell'incidente avvenuto il 24 marzo scorso a Homs rispetto alla stretta collaborazione tecnico-militare tra governo siriano e irakeno al fine di costruire missili di gittata superiore ai 500 chilometri?

Più in generale la Commissione non ritiene preoccupante che un paese divenuto membro del consiglio di sicurezza dell'ONU, anche grazie all'indispensabile sostegno dell'UE e dei suoi stati membri, possa violare così sfacciatamente le risoluzioni ONU relative all'Irak?

Infine la Commissione può essa indicare fino a quale limite intende portare avanti la sua politica ottimistica e «positiva» nei confronti di regimi non solo totalitari e sanguinari rispetto alle popolazioni ad essi assoggettate ma anche palesemente minacciosi rispetto alla sicurezza e alla stabilità internazionali, al punto da poter figurare in testa di tutte le liste delle organizzazioni internazionali?

⁽¹⁾ GU C 277 E del 14.11.2002, pag. 69.

⁽²⁾ Adottata in occasione della Conferenza euro-mediterranea (27 e 28 novembre 1995).

ΙΤ

Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione

(11 luglio 2002)

La Commissione è a conoscenza delle notizie riportate dalla stampa circa un'esplosione avvenuta alla fine di aprile 2002 in un'impresa produttrice di armi situata nei pressi di Homs. Secondo le stesse notizie, i servizi segreti occidentali avrebbero smentito che si trattasse di un impianto per la costruzione di missili.

La Commissione propone che la domanda relativa all'adesione della Siria al Consiglio di sicurezza dell'ONU venga inoltrata al Consiglio.

La Commissione ribadisce che un dialogo sui diritti umani costituisce uno strumento efficace per promuovere l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla dichiarazione di Barcellona (adottata il 27 e 28 novembre 1995). A tale proposito, la Commissione vorrebbe ricordare che all'ultimo ciclo di negoziati di associazione con la Siria sono stati compiuti notevoli passi avanti sul capitolo politico; in questo contesto, la Commissione ha colto l'occasione per chiarire nuovamente il suo modo di affrontare le questioni riguardanti i diritti umani e il ruolo centrale che assumono nell'accordo di associazione.

(2003/C 52 E/090)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1568/02 di Lucio Manisco (GUE/NGL) al Consiglio

(28 maggio 2002)

Oggetto: UE e pericolo di guerra India-Pakistan

I gravi sviluppi delle ultime ore sembrano preludere ad una guerra su vasta scala tra India e Pakistan con conseguenze funeste per quest'ultima intera area mondiale data l'acquisizione di armi nucleari dalle parti in conflitto. Non ritiene il Consiglio di dover intervenire urgentemente con tutti i mezzi diplomatici di cui dispone, compresa una missione dell'Alto Rappresentante Javier Solana, per scongiurare una così tragica eventualità?

(2003/C 52 E/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1641/02 di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) al Consiglio

(3 giugno 2002)

Oggetto: Inasprimento delle relazioni tra l'India e il Pakistan

In questi ultimi giorni si è assistito ad un inasprimento delle relazioni tra l'India e il Pakistan, che può creare seri rischi per i popoli della regione ma anche e soprattutto per la politica e la stabilità strategica dell'area. Ciò premesso, intende il Consiglio attivarsi, attraverso l'Alto rappresentante della PESC, affinché si smorzi la tensione e venga ripreso un costruttivo dialogo tra i due paesi?

Risposta comune alle interrogazioni scritte P-1568/02 e P-1641/02

(5 novembre 2002)

- 1. Il Consiglio condivide le preoccupazioni degli onorevoli parlamentari riguardo allo stato delle relazioni tra l'India e il Pakistan, ed in particolare per il permanente stato di allerta armata lungo la linea di controllo negli ultimi mesi. Il Consiglio inoltre concorda sul fatto che una guerra su vasta scala tra i due paesi avrebbe conseguenze funeste sull'intera area e non solo.
- 2. Il Consiglio europeo di Siviglia, del 21/22 giugno 2002, ha discusso delle tensioni tra India e Pakistan e ha presentato una dichiarazione in cui esorta il Pakistan ad intraprendere ulteriori azioni concrete per arrestare le infiltrazioni lungo la linea di controllo ed impedire ai gruppi terroristici di operare

dal territorio sotto il suo controllo. Il Consiglio europeo ha incoraggiato l'India a tenersi pronta a reagire con ulteriori misure volte ad allentare la tensione ed ha sottolineato l'importanza di elezioni libere, regolari e generali nel Jammu e nel Kashmir. Il Consiglio europeo ha inoltre confermato l'impegno dell'UE ad operare con l'India ed il Pakistan e con altri soggetti della comunità internazionale nella ricerca di possibili misure miranti a rafforzare la fiducia per disinnescare la crisi immediata, e a continuare ad incoraggiare entrambi i paesi perché raggiungano una soluzione duratura attraverso un dialogo bilaterale.

3. In più occasioni, e da ultimo nelle sessioni del Consiglio «Affari generali» del 10 e 17 giugno 2002, il Consiglio ha discusso l'evolversi della situazione. Numerose personalità di alto livello, tra cui il ministro degli Affari esteri del Regno Unito, signor Straw, ed il commissario Patten, si sono recentemente recati nella regione. Sono stati altresì mantenuti contatti telefonici regolari con i leader dell'India e del Pakistan. L'UE ha inoltre sollevato la questione in varie riunioni di dialogo politico ad alto livello con, tra l'altro, gli USA, la Russia, il Giappone ed altri partner del G8, allo scopo di contribuire ad uno sforzo internazionale coordinato.

Il Consiglio ha infine ripetutamente condannato, in dichiarazioni pubbliche, gli attacchi terroristici nella regione ed ha sollecitato ambe le parti a riprendere il dialogo onde pervenire ad una soluzione negoziata di tutte loro controversie.

- 4. Il Consiglio accoglie con soddisfazione le misure iniziali che entrambi i paesi hanno recentemente adottato per disinnescare la crisi. Tali misure hanno ridotto il rischio di un conflitto totale. Il Consiglio accoglie con favore in particolare le misure iniziali adottate dal Pakistan per reprimere il terrorismo transfrontaliero, nonché le misure intese ad allentare la tensione annunciate in risposta dall'India.
- 5. Per contribuire a risolvere in maniera duratura il conflitto, il signor Javier Solana, Alto Rappresentante dell'UE per la PESC, si è incontrato il 26 e 27 luglio 2002, a New Delhi e a Islamabad con i governi dell'India e del Pakistan.

(2003/C 52 E/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1582/02 di Michael Cashman (PSE) alla Commissione

(28 maggio 2002)

Oggetto: Accordi di associazione UE

Potrebbe la Commissione illustrare esaurientemente il modo in cui controlla l'applicazione o la mancata applicazione delle clausole degli accordi di associazione UE con Paesi terzi? Al momento attuale verifica la Commissione sistematicamente tali accordi al fine di garantire che entrambi i partner soddisfino tutti i criteri e gli obblighi? In caso negativo, quali misure intende adottare la Commissione per garantire che tale processo di verifica sia attuato?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(2 luglio 2002)

Di norma, gli accordi di associazione con paesi terzi definiscono i principi su cui si basa il partenariato, che sono in particolare il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, forniscono un quadro di cooperazione relativo a numerose attività nel settore civile e contengono disposizioni specifiche riguardo al commercio, alla creazione di imprese e alla collaborazione con esse da parte di entrambi i partner, ai movimenti di capitali e alla protezione della proprietà intellettuale.

L'Unione, e in particolare la Commissione, nel corso delle riunioni degli organismi creati nell'ambito degli accordi (di associazione o di cooperazione) esamina lo stato della situazione in tutte queste aree. Più in generale, le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri, che sono singolarmente parti degli accordi, valutano costantemente i progressi compiuti dai nostri partner.

L'Unione si basa sulle informazioni ottenute dalle proprie delegazioni e dalle ambasciate operanti in loco, nonché sulle informazioni che le pervengono grazie ai contatti mantenuti con il governo locale, gli organismi delle Nazioni Unite, la società civile, le organizzazioni non governative ed altre organizzazioni interessate e informate.

Ad esempio, esiste un ampio dispositivo per la verifica della corretta applicazione delle disposizioni degli accordi di associazione con i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale. Periodicamente a vari livelli si svolgono riunioni volte ad esaminare da tutti i punti di vista la correttezza dell'attuazione dei cosiddetti accordi europei. Le riunioni mirano a garantire la piena conformità alle disposizioni degli accordi di associazione e vengono tenute a scadenza periodica anche con Cipro, Malta e Turchia, quali paesi candidati.

Inoltre, anche l'attuazione degli accordi di stabilizzazione e di associazione con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con la Croazia viene periodicamente verificata dagli organismi citati o istituiti dagli stessi accordi, cioè dai pertinenti consigli, comitati e gruppi tecnici di lavoro, che si accertano che tutti i criteri concordati e le obbligazioni assunte vengano rispettati dalle parti.

In particolare, il consiglio dell'accordo di stabilizzazione e di associazione ha il compito di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'accordo.

Va anche aggiunto che l'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra l'Unione e il Messico prevede un quadro istituzionale composto da un consiglio congiunto (a livello ministeriale, che si riunisce almeno una volta all'anno), un comitato misto (a livello di alti funzionari statali, che si riunisce almeno una volta all'anno) e diversi comitati speciali (a livello tecnico). Questo quadro istituzionale consente ad entrambe le parti di esaminare e valutare l'attuazione dell'accordo.

Prima di negoziare l'accordo, la Commissione ha condotto gli studi richiesti dalle conclusioni del Consiglio dei Ministri in carica al tempo. L'obbligo di audit è stato concordato in un momento successivo e pertanto l'accordo Unione-Messico non è stato sottoposto a audit. La Commissione effettuerà invece un audit per l'apertura dei negoziati relativi alle questioni ancora pendenti, cioè la liberalizzazione dei servizi e qualche prodotto agricolo. Le parti dovrebbero avviare le trattative su tali argomenti a tre anni dall'entrata in vigore della decisione 2/2000 che liberalizza gli scambi di merci e della decisione 2/2001 relativa agli scambi di servizi

Infine, nel caso dei paesi mediterranei, il controllo dell'applicazione delle disposizioni degli accordi si effettua, relativamente agli orientamenti generali degli accordi, mediante le riunioni dei consigli di associazione. Tali consigli si riuniscono generalmente una volta all'anno. La gestione degli aspetti più tecnici degli accordi si effettua invece nell'ambito dei comitati di associazione che si riuniscono anch'essi generalmente a scadenza annuale. Qualora risulti necessario un esame più approfondito in un determinato settore, vengono convocati appositi gruppi di lavoro o riunioni.

(2003/C 52 E/093) INTERROGAZIONE SCRITTA E-1629/02 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione

(10 giugno 2002)

Oggetto: Obbligo di rendere pubblico il deposito del bilancio delle PMI

A norma dell'articolo 47, paragrafo 1 della direttiva 78/660/CEE (¹), i conti annuali devono essere resi pubblici secondo le norme legislative di singoli Stati membri, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE (²). Pertanto i dati e la documentazione devono essere comunicati in una gazzetta ufficiale stabilita dallo Stato membro.

Tale obbligo di rendere pubblico il deposito dei bilanci anche per piccole società a responsabilità limitata rappresenta una disposizione che va riesaminata quanto prima nell'interesse delle PMI!

Chiunque sia interessato al bilancio di una determinata impresa deve comunque prenderne visione diretta presso la cancelleria delle imprese del tribunale, potendo così verificare se il bilancio sia stato o meno depositato, ovvero diventa senza senso la pubblicazione dell'avvenuto deposito nella gazzetta ufficiale.

Il deposito del bilancio è di per sé una misura opportuna di trasparenza, la pubblicazione di un annuncio nella gazzetta ufficiale è tuttavia ridondante e inoltre rappresenta un onere finanziario che si ripete di anno in anno, pesante specialmente per le piccole società a responsabilità limitata.

Come giustifica la Commissione l'obbligo di rendere pubblico il deposito del bilancio e i costi conseguenti per le PMI?

- (1) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
- (2) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(24 luglio 2002)

Le norme relative all'obbligo di rendere pubblici una serie di atti e indicazioni da parte di società a responsabilità limitata sono contenute nella prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968 («prima direttiva in materia di diritto delle società») (¹).

L'articolo 3 di questa direttiva statuisce che tutti gli atti e le indicazioni devono essere inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro, e che gli atti e le indicazioni «formano oggetto, nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro, di una pubblicazione integrale o per estratto, o sotto forma di una menzione dell'avvenuto deposito del documento nel fascicolo o dell'avvenuta trascrizione nel registro».

L'obbligo di tale pubblicazione è giustificato dalla necessità di garantire che i terzi interessati vengano debitamente informati che nuovi atti e indicazioni sono stati inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro. In assenza di tale pubblicazione, i terzi, per controllare se sono intervenuti dei cambiamenti, dovrebbero consultare quotidianamente i registri per tutte le società che li interessano, una procedura che risulterebbe estremamente onerosa e dispendiosa in termini pratici, soprattutto in quegli Stati membri in cui la registrazione di atti e indicazioni viene organizzata su base decentrata.

Ciò nondimeno la Commissione condivide l'opinione, espressa in una relazione presentata nel settembre 1999 da un gruppo di lavoro istituito nell'ambito del progetto SLIM (semplificazione della legislazione sul mercato interno), secondo cui numerose norme contenute nella prima direttiva in materia di diritto delle società possono essere semplificate ricorrendo alla moderna tecnologia. A tal fine la Commissione ha adottato il 3 giugno 2002 una proposta di direttiva che modifica la prima direttiva in materia di diritto delle società (²). La modernizzazione proposta della prima direttiva non servirà soltanto all'importante obiettivo di rendere più facilmente e rapidamente accessibili le informazioni relative alle società ai terzi interessati, ma semplificherà altresì in modo significativo le formalità relative alla pubblicità imposte alle società.

Per quanto concerne specificamente la pubblicazione nel bollettino nazionale, gli Stati membri saranno in grado di decidere se effettuare la pubblicazione in forma elettronica o se sostituirla con mezzi altrettanto efficienti (previa disposizione di un accesso centrale e cronologico alle informazioni relative alle società, che rappresenta la principale funzione svolta dal bollettino nazionale).

(2) COM(2002) 279 def.

(2003/C 52 E/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1632/02 di Richard Corbett (PSE) alla Commissione

(10 giugno 2002)

Oggetto: Malta

Può la Commissione confermare che a Malta è illegale criticare in pubblico il Primo ministro? Non pensa anche la Commissione che ciò costituisca una violazione dell'articolo 10 (Libertà d'espressione) della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, il quale stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione?

Non pensa anche la Commissione che tale violazione dei diritti dell'uomo possa avere conseguenze sulla domanda di adesione di Malta all'Unione europea?

⁽¹) Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994 (GU C 241 del 29.8.1994).

(4 luglio 2002)

La Commissione non è a conoscenza di alcun testo normativo maltese che stabilisca che è illegale criticare in pubblico il Primo ministro.

Ai sensi dell'articolo 41 della costituzione maltese:

nessun individuo può essere ostacolato — tranne che con il proprio accordo o in virtù dell'autorità parentale —, nell'esercizio del proprio diritto alla libertà d'espressione, comprese la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare idee o informazioni senza che vi possa essere ingerenza (a prescindere dal fatto che la comunicazione sia rivolta al pubblico in generale o a qualsiasi persona o gruppo di persone) e la libertà di corrispondenza.

La Commissione non è al corrente di alcuna legge che limiti la libertà d'espressione sancita dalla costituzione qualora essa riguardi il Primo ministro. Dalla lettura della stampa maltese emerge anzi che le critiche al Primo ministro e al governo sono prassi comune e frequente a Malta.

Nella relazione periodica del 2001 su Malta (¹), la Commissione ha affermato che «Malta continua a soddisfare i criteri politici di Copenaghen ... e la posizione delle autorità in materia di democrazia e di diritti umani viene giudicata globalmente soddisfacente.» La Commissione continuerà a verificare che il paese rispetti i diritti umani fondamentali e in particolare la libertà d'espressione.

(1) COM(2001) 700 final.

(2003/C 52 E/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1643/02 di Hans-Peter Martin (PSE) alla Commissione

(3 giugno 2002)

Oggetto: Alto Adige e allargamento dell'UE

È da prevedere, nel quadro del previsto allargamento dell'UE, una riduzione degli aiuti che attualmente riceve la provincia di Bolzano (Alto Adige)?

Se sì, in quali settori?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(29 luglio 2002)

Per il periodo di programmazione 2000-2006, la provincia di Bolzano è parzialmente ammissibile all'obiettivo 2. Il contributo dei Fondi strutturali a favore del programma per essa previsto è di 32,4 milioni di EUR. La regione Trentino-Alto Adige è inoltre ammissibile agli interventi nel quadro della politica di sviluppo rurale, cofinanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e in tale ambito a favore della provincia autonoma di Bolzano sono stati stanziati 118,67 milioni di EUR per il periodo di programmazione 2000-2006.

Questi importi non subiranno variazioni prima della fine del 2006, anche se l'ampliamento dovrebbe iniziare prima di tale data. Quanto al periodo successivo al 2006, la Commissione ha avviato nel gennaio 2001 un ampio dibattito sul futuro della politica di coesione dell'Unione, con la pubblicazione della seconda relazione sulla coesione. Il Parlamento ha attivamente partecipato al dibattito su tale argomento ed ha espresso numerosi pareri formali concernenti diverse tematiche. Le proposte della Commissione in materia di politica di coesione, anche per le regioni che non rientrano tra quelle in ritardo di sviluppo, saranno illustrate nella terza relazione sulla coesione che verrà pubblicata alla fine del 2003.

(2003/C 52 E/096)

ΙT

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1657/02 di Ioannis Souladakis (PSE) al Consiglio

(11 giugno 2002)

Oggetto: Finanziamento di programmi infrastrutturali CARDS

Il programma strategico quinquennale CARDS non prevede finanziamenti per la realizzazione di grandi infrastrutture a causa della mancanza di risorse sufficienti. Di conseguenza, gli stanziamenti per il potenziamento e il miglioramento delle infrastrutture indispensabili per lo sviluppo a lungo termine dell'Europa sud-orientale esulano dal quadro comunitario per cui sussistono forti interrogativi sulle modalità del loro reperimento.

- 1. Attraverso quali modalità il Consiglio prevede di finanziare grandi infrastrutture nell'Europa sudorientale?
- 2. Quali servizi e quali enti finanziatori dell'Unione europea intende esso coinvolgere nella procedura di finanziamento delle infrastrutture in questione?

Risposta

(5 novembre 2002)

- 1. Oltre al sostegno comunitario nell'ambito dei regolamenti CARDS, i progetti di investimento nei paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale sono particolarmente agevolati dalla garanzia globale accordata dalla Comunità alla BEI in caso di eventuali perdite dovute a prestiti in favore di progetti di investimento in tali paesi. Il massimale sul totale dei prestiti garantiti in questa regione è stato fissato nel novembre 2001 a 9 280 milioni di euro fino al 2007.
- 2. La BEI ha inoltre creato uno strumento di preadesione di circa 8 500 milioni di euro applicabile fino al 2003 alle operazioni di prestito non garantite per progetti di investimento nei paesi candidati all'adesione.

(2003/C 52 E/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1659/02

di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione

(11 giugno 2002)

Oggetto: Assunzioni presso l'Autorità europea per gli alimenti

La Commissione ha presentato nello scorso aprile i trenta prescelti per il Consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per gli alimenti.

Cinque di questi provengono dalle file dei consumatori e sei dal settore dell'industria, dell'agricoltura e del commercio. Non vi figura però nessun candidato del settore dell'industria alimentare a cui si sarebbe potuto offrire un posto in tale servizio. Può la Commissione dire sulla base di quali criteri sono stati scelti i trenta candidati e se provvederà a correggere tale omissione?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(19 luglio 2002)

L'articolo 25 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (¹), prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da 14 membri nominati dal Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo, in base a un elenco stilato dalla Commissione, che comprende un numero di candidati sostanzialmente più elevato del numero dei membri da nominare, e un rappresentante della Commissione.

La Commissione ha adottato l'elenco citato sopra il 5 aprile 2002 in seguito a un processo di selezione basato sui criteri previsti dal Regolamento (CE) n. 178/2002. Il Regolamento sottolinea la necessità di una designazione fondata su un livello di competenza elevato, una vasta esperienza, e nel rispetto di tali criteri, la rappresentazione geografica più ampia possibile. Le disposizioni del Regolamento prevedono anche che quattro dei membri di questo Consiglio dispongano di un'esperienza acquisita nell'ambito di un'organizzazione che rappresenta i consumatori e altri gruppi d'interesse nella catena alimentare.

Nell'elenco adottato dalla Commissione, sei candidati dispongono di un'esperienza acquisita nell'ambito di organizzazioni che rappresentano i consumatori e sei candidati dispongono di un'esperienza acquisita nell'ambito di organizzazioni che rappresentano gli altri gruppi d'interesse della catena alimentare. Tra questi sei ultimi candidati, due dispongono di un'esperienza acquisita nelle organizzazioni che rappresentano l'industria alimentare, due dispongono di un'esperienza acquisita nelle organizzazioni che rappresentano gli agricoltori e due dispongono di un'esperienza acquisita nelle organizzazioni che rappresentano i distributori.

Quindi l'elenco della Commissione comprende candidati che dispongono di un'esperienza acquisita nell'industria alimentare.

È importante sottolineare che i membri del consiglio di amministrazione non sono nominati in quanto rappresentanti di un gruppo particolare d'interessi. Essi sono designati a titolo personale e devono impegnarsi ad agire al servizio dell'interesse pubblico e in modo indipendente.

(1) GU L 31 del 1.2.2002.

(2003/C 52 E/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1664/02 di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

(4 giugno 2002)

Oggetto: Partecipanti alla Convenzione europea

Può la Commissione far sapere nel dettaglio quali delle organizzazioni e delle reti di organizzazioni che partecipano al Forum della Convenzione europea sono finanziate in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dalla Commissione o da altre istituzioni dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(5 luglio 2002)

L'elenco dei partecipanti al Forum è inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

La domanda dell'onorevole parlamentare riguardante il finanziamento richiede una ricerca più approfondita in seno ai servizi della Commissione e darà luogo pertanto ad una risposta complementare.

(2003/C 52 E/099)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1665/02 di Nelly Maes (Verts/ALE) alla Commissione

(4 giugno 2002)

Oggetto: Sanzioni intelligenti nei confronti dello Zimbawe

Recentemente il Presidente Mugabe si è recato a Nex York per assistere alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla povertà infantile e Augustine Chihuri, capo della polizia e braccio destro del Presidente Mugabe, si è recato a Lione per partecipare a una conferenza dell'Interpol.

Nonostante le sanzioni promulgate nei loro confronti, entrambi hanno ottenuto l'autorizzazione a compiere il viaggio perché, in virtù delle convenzioni internazionali vigenti, gli Stati membri possono fare delle eccezioni per le riunioni di organi nazionali.

Può la Commissione far sapere chi, in entrambi i casi, ha concesso l'autorizzazione e quale senso ha che l'Europa imponga sanzioni intelligenti nei confronti del Presidente Mugabe e dei suoi collaboratori?

Risposta del sig. Nielson a nome della Commissione

(11 luglio 2002)

La questione dei visti è di competenza delle rispettive autorità nazionali.

Tuttavia, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che la questione dell'ingresso nel territorio degli Stati membri delle persone menzionate nell'interrogazione è disciplinata dalla posizione comune 2002/145/PESC del Consiglio.

(2003/C 52 E/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1669/02 di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione

(5 giugno 2002)

Oggetto: Adozioni internazionali (Ucraina)

Con l'allargamento l'UE avrà la frontiera esterna in comune con l'Ucraina; pertanto sono state avviate relazioni di cooperazione con questo Paese per creare una zona di libero scambio come previsto dall'APC. L'UE incoraggia altresì l'Ucraina a ratificare accordi bilaterali con gli Stati membri e, almeno una volta all'anno (anche mediante relazioni periodiche dei capi missione), redige una valutazione destinata al Consiglio europeo.

A livello di adozioni internazionali, «... strumento alternativo per l'assistenza al minore, qualora quest'ultimo non possa essere dato in affidamento o in adozione a una famiglia, o non possa altrimenti trovare un'assistenza adeguata, nel suo paese d'origine ...», l'Ucraina non ha accordi bilaterali con molti dei paesi dell'UE, non rispetta la convenzione dell'AIA e agisce su base discrezionale. Questa pratica, che penalizza molto le coppie europee a favore di quelle provenienti dagli USA, rende il processo di adozione incontrollabile e ne fa un vero affare commerciale.

L'Ucraina tuttavia beneficia di fondi comunitari e dal 2001 l'OIM porta avanti un progetto, in cooperazione con l'OSCE/ODIHR e con l'ufficio del mediatore dell'Ucraina, volto a impedire la tratta degli esseri umani; anche Europol ha questa azione fra le sue priorità.

Si chiede allora:

- quali garanzie ha chiesto la Commissione al governo ucraino affinché le procedure di adozione internazionale avvengano conformemente alla convenzione dell'AIA?
- quali misure politiche intende adottare affinché venga legalizzato l'istituto dell'adozione e si combatta l'attuale discrezionalità applicata nella scelta delle coppie, basata più sull'alto compenso offerto che sulle garanzie di affidabilità e psicologiche?
- quali sono i dati relativi alle adozioni attualmente in possesso della Commissione?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(5 luglio 2002)

Le relazioni Unione – Ucraina sono disciplinate dall'accordo di partenariato e cooperazione (APC) entrato in vigore nel 1998. L'accordo di partenariato e cooperazione prevede un dialogo politico regolare, la

TI

liberalizzazione degli scambi e la cooperazione in numerosi ambiti. La Commissione ha sempre sottolineato che, conformemente all'accordo, il dialogo e la cooperazione si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, ed esige che l'Ucraina ratifichi e rispetti le convenzioni internazionali in materia, comprese quelle sui diritti dei bambini.

La Commissione fornisce assistenza tecnica all'Ucraina per permetterle di affrontare le riforme strutturali e legislative necessarie e porre rimedio alle carenze esistenti negli ambiti dello Stato di diritto, della magistratura e della società civile. Anche i progetti in materia di tratta delle donne hanno ricevuto notevoli finanziamenti.

La Commissione non possiede statistiche aggiornate sull'adozione dei bambini in Ucraina. Considerato che la Comunità non è competente in materia di adozioni, non sembra opportuno che la Commissione adotti, come lei propone, misure politiche specifiche.

Tuttavia, nel quadro della cooperazione e del dialogo regolare con l'Ucraina, la Commissione è particolarmente attenta alle questioni relative allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali.

(2003/C 52 E/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1674/02 di Charles Tannock (PPE-DE) al Consiglio

(12 giugno 2002)

Oggetto: Rimpatrio di immigrati clandestini dall'UE

Può il Consiglio confermare che ogni anno decine di migliaia di cittadini cinesi giungono nell'Unione europea dopo essere stati trasportati attraverso l'Asia e l'Europa, e spesso i Balcani? È vero che le autorità cinesi spesso si rifiutano di accogliere i propri cittadini che ritornano perché non hanno alcuna prova della loro cittadinanza e che ciò si verifica anche quando queste persone cooperano con le autorità degli Stati membri nel dichiarare le proprie generalità e il paese di origine?

Può il Consiglio elencare gli Stati che si rifiutano di cooperare con gli Stati membri nel modo suddetto ed indicare se essi sono beneficiari o meno di aiuti comunitari o aderiscono ad accordi di associazione o commerciali con l'Unione europea?

Può inoltre il Consiglio indicare quali Stati della regione dei Balcani sono esenti dall'obbligo di visto e se ritiene che l'imposizione di un obbligo del genere potrebbe contribuire a limitare l'afflusso di immigrati clandestini?

Risposta

(5 novembre 2002)

- 1. Il Consiglio condivide le preoccupazioni espresse dall'Onorevole Parlamentare per quanto riguarda l'afflusso massiccio di immigranti clandestini e le difficoltà di procedere al loro rimpatrio.
- 2. L'importanza di negoziare e concludere accordi di riammissione con i paesi terzi di origine e di transito degli immigranti clandestini, nel quadro dell'elaborazione e dell'attuazione di una efficace politica di rimpatrio, è stata ripetutamente riconosciuta e ribadita dall'Unione europea, in particolare nel Piano d'azione per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani nell'Unione europea, adottato dal Consiglio (Giustizia e affari interni) del 28 febbraio 2002.
- 3. Nel 2000 e 2001 il Consiglio ha impartito mandati alla Commissione per negoziare accordi di riammissione con sei paesi terzi: Marocco, Russia, Pakistan, Sri Lanka, Hong Kong e Macao. La Commissione è riuscita a firmare accordi di riammissione con Hong Kong e lo Sri Lanka accordi la cui conclusione dovrà essere sancita da una decisione che il Consiglio dovrà adottare dopo che il Parlamento europeo avrà reso il suo parere e porta avanti i negoziati con gli altri quattro paesi terzi in questione.

4. Il 16 aprile 2002 il Consiglio ha adottato delle conclusioni relative ai criteri per la determinazione dei paesi terzi con i quali si devono negoziare nuovi accordi di riammissione. Tali conclusioni, che rientrano nella linea tracciata dal Piano d'azione, non si limitano a definire i criteri, ma individuano quattro nuovi paesi terzi per i quali la Commissione è invitata a presentare progetti di mandati per la negoziazione di accordi di riammissione: la Cina, la Turchia, l'Algeria e l'Albania.

Inoltre, il Consiglio del 13 giugno 2002 ha accordato alla Commissione un nuovo mandato per negoziare un accordo di riammissione con l'Ucraina.

5. Va notato altresì che nelle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia, che si riferiscono esplicitamente al Piano d'azione, sono considerate priorità l'accelerazione della conclusione degli accordi di riammissione in fase di negoziazione e l'approvazione di nuovi mandati per negoziare accordi di riammissione con i paesi già individuati dal Consiglio (conclusione 30).

In una prospettiva più ampia e generale, nelle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia si afferma inoltre che la politica di immigrazione deve essere integrata nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi quale elemento essenziale del quale occorre tenere conto. In questo quadro, nelle conclusioni si sottolinea l'importanza di assicurare la cooperazione dei paesi d'origine e di transito in materia, fra l'altro, di riammissione. A tal proposito nelle conclusioni si precisa che la riammissione comprenderà quella dei loro cittadini presenti illegalmente in uno Stato membro nonché, nelle stesse condizioni, la riammissione dei cittadini di paesi terzi di cui possa essere verificato il transito nel paese in questione (conclusione 34).

Infine, oltre alla questione più specifica della negoziazione e conclusione di accordi di riammissione, nelle conclusioni del Consiglio europeo vi è l'invito a inserire in qualsiasi futuro accordo di cooperazione, accordo di associazione o accordo equivalente che l'Unione europea o la Comunità europea concluderà con qualsiasi paese, una clausola sulla gestione comune dei flussi migratori, nonché sulla riammissione obbligatoria in caso di immigrazione clandestina (conclusione 33).

6. Per quanto riguarda l'elenco dei paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, si invita l'Onorevole Parlamentare a riferirsi al regolamento 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (¹), modificato dal regolamento 2414/2001 del Consiglio del 7 dicembre 2001 (²).

(2003/C 52 E/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1685/02 di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

·

(12 giugno 2002)

Oggetto: Congelamento di conti

Il 27 dicembre 2001 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 2580/2001 (¹) del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

- 1. Quali importi sono stati sinora effettivamente congelati sulla base di detto regolamento?
- 2. Quali possibilità di controllo di esecuzione hanno gli Stati membri e/o la Commissione?

⁽¹⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2003/C 52 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1686/02 di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(12 giugno 2002)

Oggetto: Congelamento di conti - Attuazione nella pratica

Il 27 dicembre 2001 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 2580/2001 (¹) del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

Come viene attuato in pratica tale regolamento negli Stati membri?

Come viene comunicato alle banche responsabili quali conti congelare?

In quale modo viene attuata la comunicazione?

(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

Risposta comune data dal sig. Patten a nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-1685/02 e E-1686/02

(9 luglio 2002)

Conformemente alla risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio ha adottato, il 27 dicembre 2001, la posizione comune 2001/931/PESC, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (¹), il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (¹) e la decisione n. 2001/927/CE del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (¹). Questi provvedimenti prevedono, in particolare, il congelamento dei capitali, delle altre attività finanziarie e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità elencate dal Consiglio.

Il 2 maggio 2002 il Consiglio ha aggiornato gli elenchi di persone, gruppi e entità sottoposti a tali misure attraverso la posizione comune 2002/340/PESC (²) e la decisione n. 2002/334/CE del Consiglio (²). Gli elenchi del Consiglio includono dati identificativi ma non i numeri dei conti bancari.

A seguito dei provvedimenti succitati, otto persone e dodici gruppi o entità hanno formato oggetto di misure di congelamento. Dal momento che finora solo due Stati membri hanno riferito l'importo che è stato congelato (4 500 euro), la Commissione non dispone di informazioni precise in merito all'impatto delle misure previste nel regolamento (CE) n. 2580/2001. Ricorda, tuttavia, che quasi tutti i gruppi e le entità sono stati aggiunti all'elenco il 2 maggio 2002 e che alle otto persone sono stati imputati negli Stati Uniti atti terroristici in Medio Oriente e in Asia sudorientale.

L'ordine di congelamento si compone di due elementi: il congelamento dei conti e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità figuranti nell'elenco e il divieto di mettere a loro disposizione capitali e risorse economiche. Dal momento che l'obbligo di trattenere i capitali e le risorse economiche si applica a tutti gli operatori economici nella Comunità e ai cittadini dell'Unione che hanno relazioni con le persone, gruppi o entità di cui nell'elenco, è difficile quantificare l'impatto di questo divieto. Tuttavia, è probabile che esso incida, in particolare sui gruppi e sulle entità presenti nell'elenco, in misura maggiore rispetto al congelamento dei conti che questi detengono nella Comunità.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e di conseguenza tutti gli operatori economici nella Comunità e i cittadini dell'Unione hanno l'obbligo giuridico di attuare il provvedimento di congelamento. Sono tenuti sia a segnalare e congelare i conti appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità presenti sull'elenco, che a trattenere i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui sono debitori nei confronti di tali persone, gruppi o entità. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2580/2001, essi sono tenuti a fornire immediatamente alle autorità competenti tutte le informazioni atte ad agevolare l'osservanza del suddetto regolamento.

Spetta alle autorità competenti verificare se i regolamenti sono applicati ed emanare orientamenti o istruzioni sulle modalità di attuazione di tali misure.

La Commissione, da parte sua, ha allacciato contatti con la Federazione bancaria europea e altre associazioni del settore, al fine di facilitare l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e trovare soluzioni agli eventuali problemi di applicazione.

Il regolamento prevede che lo Stato membro determini le sanzioni (amministrative o penali) da imporre in caso di violazione delle disposizioni in esso previste. Inoltre, spetta agli Stati membri adottare le azioni necessarie per procedere nei confronti degli operatori economici e dei cittadini in caso di violazioni.

- (1) GU L 344 del 28.12.2001.
- (2) GU L 116 del 3.5.2002.

(2003/C 52 E/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1690/02 di Ioannis Souladakis (PSE) al Consiglio

(12 giugno 2002)

Oggetto: Protezione della produzione di aceto

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 (¹) relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo non opera alcuna distinzione tra l'aceto prodotto a partire da uve essiccate al sole e aceto di vino. Per contro, esso distingue, mettendoli sullo stesso piano, fra alcole di origine vinica e alcole proveniente dalla distillazione delle uve secche. Talune filiere di produzione di aceto di vino hanno recentemente cercato di imporre, per il tramite dell'Unione europea, una limitazione alla commercializzazione di aceto d'uva, adducendo come motivo che esso non è coperto dal regolamento precitato.

- 1. Ha notato il Consiglio che siano state intraprese azioni intese ad escludere dalla circolazione commerciale l'aceto d'uva?
- 2. Sono state adeguatamente studiate da parte dell'Unione europea le diverse varietà di aceto prodotto negli Stati membri, in vista della loro protezione e normalizzazione?
- 3. Intende il Consiglio apportare, nel regolamento in questione, le precisazioni del caso, in modo da eliminare le ambiguità riguardanti le diverse varietà di aceto nell'UE?
- 4. Quali azioni intende intraprendere il Consiglio per scongiurare questa probabile ed ingiusta prospettiva?
- (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

Risposta

(5 novembre 2002)

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, non fa alcun riferimento ad aceti diversi da quello di vino, come quelli ottenuti da uve secche o da uve da tavola. In effetti, nell'allegato I di detto regolamento l'aceto di vino è definito come aceto «ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di vino».

Lo stesso regolamento definisce il vino come il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Dalla fermentazione alcolica delle uve secche non si può quindi ottenere vino e l'aceto di uve secche, che non è ricavato dal vino per definizione, non è contemplato dalle disposizioni del suddetto regolamento.

Ciò non impedisce che tutti i tipi di aceto rientrino nel campo di applicazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, recante norme generali per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, con cui la Comunità persegue l'obiettivo di assicurare la corretta informazione dei consumatori in merito a questi prodotti.

TI

Inoltre, il Consiglio non è a conoscenza di fatti del genere citato dall'On. Parlamentare, e non gli sono state rivolte domande connesse a siffatte difficoltà. In tutti casi, il Consiglio potrà deliberare unicamente sulla base di una proposta della Commissione, qualora quest'ultima giudichi insufficiente la legislazione vigente e ritenga necessario e opportuno porre in essere norme specifiche sulle varietà di aceto. A oggi non è prevista alcuna proposta in tale materia.

(2003/C 52 E/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1699/02 di Martin Schulz (PSE) al Consiglio

(6 giugno 2002)

Oggetto: Legislazione sul porto d'armi nell'Unione europea

I tragici eventi del 26.4.2002, quando uno studente dell'ultimo anno della scuola superiore ha ucciso 16 persone nel liceo Gutenberg di Erfurt hanno dato avvio a un ampio dibattito sociale in Germania e nell'Unione europea sulla violenza e sul modo in cui è affrontata nella nostra società. In particolare è nuovamente al centro di una accesa discussione la questione del porto d'armi.

Quali possibilità intravvede il Consiglio dei ministri dell'UE per armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia di modo tale che l'accesso alle armi sia disciplinato da criteri uniformi?

Risposta

(5 novembre 2002)

La Commissione, che esercita il proprio potere di iniziativa entro i limiti delle competenze comunitarie previste nel trattato, non ha presentato al Consiglio una proposta della Commissione intesa ad armonizzare le diverse legislazioni in materia di armi nell'Unione in modo che l'accesso a queste ultime sia disciplinato in base a criteri uniformi. Il Consiglio rammenta tuttavia che, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, e allo scopo di sopprimere tutte le formalità di polizia e di dogana alle frontiere intercomunitarie entro il 31 dicembre 1992 e di far sì che tale normativa sviluppi una maggiore fiducia reciproca tra gli Stati membri nel campo della salvaguardia della sicurezza delle persone, esso ha adottato la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (¹). Tale direttiva prevede, in particolare, la fissazione di criteri minimi in materia di acquisizione e di detenzione di armi da fuoco, lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva. L'articolo 2 della direttiva non si applica all'acquisizione e alla detenzione da parte delle forze armate, della polizia o dei servizi pubblici, dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico e neppure ai trasferimenti commerciali di armi e di munizioni da guerra.

Inoltre va rammentato che, ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del TCE, ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.

(1) GU L 256 del 13.9.199

(2003/C 52 E/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1704/02 di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(7 giugno 2002)

Oggetto: Legislazione in materia fiscale nella Repubblica federale di Germania – Ritenuta d'acconto del 15 %

Il 7 settembre 2001 è entrata in vigore nella Repubblica federale tedesca la legge relativa al contenimento delle attività illegali nel settore dell'edilizia che prevede l'obbligo per i committenti di lavoro di edilizia di trattenere e versare al fisco tedesco il 15 % dell'importo lordo dei pagamenti dovuti al prestatore d'opera.

Tale importo è inteso rappresentare un prelievo preventivo per le imposte societarie, sui redditi e/o sul fatturato eventualmente dovute in Germania.

Nella sua risposta del 21 dicembre 2001 all'interrogazione del 22 ottobre 2001 (E-2875/01 (¹)) su questo argomento la Commissione aveva promesso che avrebbe verificato se l'effettiva attuazione di tale nuova legge avrebbe comportato un'indiretta discriminazione delle aziende straniere. Inoltre la Commissione prometteva di adottare eventualmente le misure necessarie per abolire le disposizioni incompatibili con il trattato CE.

Nel frattempo sembra che in pratica le aziende straniere debbano soddisfare altri requisiti, diversi da quelli delle aziende tedesche, per poter ottenere un'esenzione della suddetta ritenuta. In sostanza risulta che le imprese edilizie che non beneficiano di tale esenzione semplicemente non ottengono più alcun appalto in Germania.

Successivamente al 21 dicembre 2001 ha la Commissione valutato il fatto se la ritenuta d'acconto del 15 % in Germania comporta (in pratica) un'indiretta discriminazione delle aziende straniere? In caso affermativo, quali sono i risultati di tale indagine?

Non ritiene la Commissione che la legislazione tedesca sia incompatibile con la legislazione europea e che quindi vadano adottate delle misure al riguardo?

In caso affermativo, quali iniziative intende adottare la Commissione?

(1) GU C 172 E del 18.7.2002, pag. 17.

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(9 luglio 2002)

La Commissione esaminerà le norme coordinate di attuazione concordate e sottoposte all'adozione dei Länder prima di decidere se intraprendere o meno un'azione legale, in particolare ai sensi dell'articolo 49 del trattato CE (libera prestazione dei servizi). Nel caso specifico, le formalità che le imprese straniere devono assolvere non devono essere sproporzionate. La Commissione auspica di essere informata in dettaglio di eventuali casi specifici di presunta incompatibilità con le norme comunitarie di cui sia a conoscenza l'onorevole parlamentare.

Secondo le informazioni ricevute dalle autorità tedesche, sono stati rilasciati alle aziende tedesche circa 600 000 certificati che concedono un'esenzione dalla ritenuta fiscale del 15 %. La stessa fonte riferisce che circa 10 000 aziende straniere hanno chiesto il certificato e che questo è stato rifiutato solo in pochissimi casi.

(2003/C 52 E/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1715/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(13 giugno 2002)

Oggetto: Inoculazione di un vaccino marcatore al posto della macellazione preventiva di animali sani in occasione della prossima epidemia di peste suina

- 1. Ricorda la Commissione che, in seguito all'epidemia di peste suina nei Paesi Bassi nella primavera del 1997, 11 milioni di maiali sono stati uccisi preventivamente e quindi distrutti per evitare il diffondersi della malattia e che questo procedimento, che non può che suscitare indignazione, è costato alla Comunità 1,35 miliardi di euro?
- 2. Consta alla Commissione che il trasporto e l'ammasso temporaneo di 180 milioni di chili di carne inutilizzabile di animali uccisi, il cui sterco, sangue e urina sono fuoriusciti dai camion che li trasportano, possono aver contribuito a un'ulteriore diffusione della malattia?

- IT
- 3. Corrisponde al vero che l'unico fondato motivo per cui dal 1992 negli Stati membri dell'UE non si è proceduto alla vaccinazione preventiva contro la pesca suina ed altre malattie animali incluse nell'elenco A era che un vaccino marcatore, che avrebbe permesso il controllo della carne destinata all'esportazione, per operare una distinzione netta fra la carne di suini contaminati e quella di suini vaccinati, non era ancora disponibile?
- 4. Può la Commissione confermare l'informazione diffusa nel programma televisivo olandese «Dokwerk» (VPRO, Nederland 3, seconda parte dell'episodio «Peel, pest en politiek») del 26 maggio 2002, da cui risulta che già all'epoca di questa epidemia la ditta «Intervet» disponeva di un vaccino marcatore, che però non poteva essere utilizzato perchè non era stato ancora registrato e riconosciuto dalla Commissione, quando questa ditta dispone attualmente di riserve che consentono di vaccinare preventivamente dai 18 ai 20 milioni di suini?
- 5. È stato effettuato nel frattempo un test in loco con il vaccino della Intervet? In caso negativo, come mai? Quando sarà finalizzato questo test? In che modo la Commissione si adopera affinché il risultato finale sia disponibile quanto prima?
- 6. Cosa si frappone ancora all'utilizzo di un vaccino marcatore e dunque alla rinuncia definitiva di una macellazione e di una distruzione massiccia di animali sani a titolo preventivo, nell'ambito dei preparativi per combattere un'eventuale prossima insorgenza della peste suina?
- 7. In che modo la Commissione intende evitare che in occasione di un futuro caso di peste suina si opti nuovamente per lo smaltimento preventivo anziché per la vaccinazione, benché attualmente sia venuto a mancare il sostegno dell'opinione pubblica, vi siano sempre meno persone disposte ad assumersi questo incarico e il direttore generale della FAO, Jacques Diouf, abbia condannato questa maniera di procedere?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(22 luglio 2002)

- 1. e 2. L'esperienza acquisita in occasione della grave epidemia di peste suina che ha avuto luogo nei Paesi Bassi nel 1997-1998, è stata totalemnte presa in considerazione dalla Commissione nella sua proposta di direttiva del Consiglio relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina (CSF) (¹). La Commissione tiene comunque a precisare che il costo per il bilancio comunitario di questa epidemia è stato di circa il 50 % della cifra citata dall'on. parlamentare.
- 3. La vaccinazione contro talune malattie animali puo' «occultare» la presenza di un virus all'interno di una popolazione vaccinata e comportare una propagazione della malattia presso gli animali non vaccinati. Questa è una delle ragioni per cui la vaccinazione preventiva generalizzata contro la peste suina e l'afta epizootica è stata sospesa all'inizio degli anni '90. I vaccini marcatori possono costituire uno strumento utile per superare il problema e aprire nuove prospettive di scambi di prodotti di origine animale provenienti da zone dove la vaccinazione è stata effettuata.
- 4.-6. La Commissione non puo' confermare che un vaccino marcatore contro la peste suina fosse disponibile nel 1997. In questi ultimi anni due società hanno messo a punto nuovi vaccini che, in linea di principio potrebbero essere utilizzati efficacemente come vaccini marcatori, dal momento che introducono l'immunità unicamente contro una delle proteine del virus della peste suina. Nel 1999, nell'ambito della preparazione della sua proposta relativa alla peste suina, la Commissione ha dato il suo contributo a un test per valutare questi due vaccini e ai test di discriminazione relativi.

Il risultato è che questi due vaccini potevano essere sufficientemente efficaci per limitare la propagazione del virus in caso di urgenza. Tuttavia i test diagnostici disponibili non permettevano di distinguere gli animali vaccinati, ma infetti da quelli non infetti. I risultati di queste prove sono stati trasmessi alle due società e possono essere ottenuti su richiesta.

I due vaccini hanno ricevuto un'autorizzazione di immissione sul mercato, conformemente alla legislazione comunitaria, ma non possono attualmente essere utilizzati come vaccini marcatori. Tuttavia, in seguito ai risultati di tali prove, l'atteggiamento nei confronti della vaccinazione e il ricorso potenziale ai vaccini marcatori proposti dalla Commissione hanno ricevuto l'appoggio del Parlamento europeo e del Consiglio che, nell'ottobre del 2001, hanno adottato la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina (²). Secondo tale direttiva, questi vaccini possono essere utilizzati come marcatori nelle situazioni di urgenza, sempre che diventino disponibili test discriminatori affidabili.

7. La Commissione è conscia del fatto che la macellazione massiccia di animali nell'ambito della peste suina o altre malattie animali solleva questioni etiche.

Essa ha dunque intrapreso numerose azioni tese a migliorare la prevenzione e la lotta contro le malattie tra cui:

- ulteriori ricerche sulle malattie dell'elenco A dell'Ufficio Internazionale delle Epizoozie (OIE) mediante successivi programmi quadro di ricerca. Nel Quinto programma quadro, la ricerca sullo sviluppo di vaccini marcatori è considerata esplicitamente come priorità del programma «Qualità delle vita e gestione delle risorse biologiche», in particolare dell'Azione chiave n. 2 «Controllo delle malattie infettive». Due progetti sono in corso di realizzazione e tendono a mettere a punto un vaccino marcatore per la peste suina: il progetto di Ricerca e di sviluppo technologico (RTD) QLRT-2000-01374 (2001-2004) «Immunological mechanisms of protection against classical swine fever virus: towards the development of new efficacious marker vaccines» (meccanismi immunologici di protezione contro il virus della peste suina: verso la realizzazione di nuovi vaccini marcatori efficaci) (1 milione di EUR); e il progetto RTD QLRT-2000-01346 (2001-2004) «Identification of efficacious delivery systems for recombinant and nucleic acid construct vaccines against classical swine fever virus» (Identificazione di sistemi di somministrazione efficaci per vaccini ricombinanti ad acido nucleico ibrido contro il virus della peste suina) (1,57 milioni di EUR);
- è stato chiesto al Comitato scientifico di fornire una relazione sulle nuove tecniche di diagnostica delle malattie animali infettive e sull'utilizzo di tali tecniche per limitare e evitare la macellazione e la distruzione di animali non infetti;
- l'autorizzazione accordata alla Germania con decisione 2002/161/CE della Commissione, del 22 febbraio 2002 che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici, nella Saar e la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici nella Renania Palatinato e nella Saar (³), il cui controlloè particolarmente difficile in talune zone della Comunità, a causa del fatto che i cinghiali infetti rappresentano attualmente la fonte più pericolosa di virus per i suini domestici.

La prossima proposta di direttiva del Consiglio sull'afta epizootica sarà l'occasione per adottare un nuovo consenso su scala europea, riguardo al metodo da adottare in futuro in caso di manifestazione di questa malattia e in particolare al ruolo che dovranno avere la vaccinazione e la macellazione preventiva.

- (1) GU C 29 E del 30.1.2001.
- (2) GU L 316 del 1.12.2001.
- (3) Decisione della Commissione 2002/161/CE, GU L 53 del 23.2.2002.

(2003/C 52 E/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1722/02 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(13 giugno 2002)

Oggetto: Salvaguardia dei fiumi

Considerata l'importanza della tutela dei fiumi, dei laghi e di ogni corso d'acqua; che a Roma si ha un esempio di abbandono di un fiume come il Tevere, che è tra l'altro un grande patrimonio storico-ambientale per la città, ma che ha gravi problematiche idrauliche, urbanistiche ed ambientali che lo hanno ridotto negli ultimi decenni ad un grave livello di inquinamento e di degrado generale che ne compromettono il pieno utilizzo da parte della popolazione.

Per quanto sopra detto, si chiede alla Commissione:

- 1. se esistono programmi per la salvaguardia e la valorizzazione dei fiumi;
- 2. se si possono prendere provvedimenti quando ci sono situazioni come quella del fiume Tevere;
- 3. un giudizio sulla vicenda.

(25 luglio 2002)

La Commissione condivide pienamente l'opinione dell'onorevole parlamentare circa l'importanza che assume la tutela dei fiumi negli Stati membri.

Per salvaguardare e migliorare la qualità dei fiumi europei l'UE ha varato un complesso organico di iniziative con questi obbiettivi:

- in primo luogo, ridurre l'inquinamento dei fiumi alla fonte, con particolare riferimento all'inquinamento dovuto agli scarichi di acque reflue e agli scarichi di origine agricola;
- in secondo luogo, proteggere tutte le acque, superficiali, sotterranee, pluviali, lacustri e costiere, con l'obbligo di pervenire, per tutti questi tipi, a ristabilire la loro buona qualità (il c.d. «buono stato») entro il 2015.

Per quanto riguarda la riduzione dell'inquinamento idrico alla fonte, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (¹) disciplina tutte le installazioni e le aree, ad eccezione dei piccoli centri abitati al di sotto dei 2000 abitanti, o il loro equivalente in acque reflue. Prevede l'obbligo di raccogliere e trattare le acque reflue in modo appropriato, nel rispetto di alcune scadenze, scaglionate tra la fine del 1998, la fine del 2000 e la fine del 2005 rispettivamente, in funzione delle dimensioni dello scarico e delle caratteristiche delle acque interessate. Questa normativa è integrata — nella parte che riguarda l'inquinamento da fonti agricole — dalla direttiva «Nitrati» (²).

L'obbiettivo ambizioso di raggiungere un livello definibile come «buono stato» per tutte le acque della Comunità è contenuto nella direttiva quadro sulle acque, adottata nell'ottobre 2000 (³). Essa prevede una fase preparatoria (analisi entro il 2004, istituzione di un sistema di monitoraggio entro il 2006, sviluppo — con ampia partecipazione del pubblico — di piani di gestione per ciascun bacino idrografico entro il 2009) ed una fase di interventi attivi (attuazione delle misure individuate e realizzazione del «buono stato» entro l'anno 2015).

Fedele alla sua missione di custode del trattato CE, la Commissione vigila attentamente sul processo di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri. In merito alla direttiva «Acque reflue urbane» si ricorda che la Commissione ha approvato, il 21 novembre 2001, una relazione sullo stato di attuazione di questa direttiva (4), che descrive anche la situazione nelle grandi città; ad esempio, la città di Roma è dotata di un impianto di trattamento terziario delle acque reflue. Attualmente la Commissione sta esaminando la seconda fase di attuazione, ossia le misure nazionali che dovevano essere prese entro la fine del 2000. In merito alla direttiva «Nitrati» la Commissione presenterà la seconda relazione sullo stato di attuazione nel corso del 2002.

Per quanto attiene infine la richiamata direttiva quadro sulle acque, la Commissione — al di là degli obblighi che ad essa incombono in forza del trattato CE — sta portando avanti un'intensa cooperazione con gli Stati membri, i paesi candidati, i soggetti interessati e le organizzazioni non governative (ONG). Grazie ad una strategia di attuazione comune sarà possibile scambiare esperienze e informazioni e mettere a punto alcuni documenti orientativi che serviranno come base per l'attuazione delle disposizioni della direttiva. Tutte queste attività troveranno un'utile integrazione in seminari e workshop sul tema della direttiva quadro, tra l'altro alla fine di giugno 2002 nella città di Bologna.

Nel frattempo la Commissione non esiterà a prendere tutte le iniziative necessarie sul piano giuridico per garantire la corretta attuazione della normativa sopra citata a tutela dei fiumi e delle altre acque della Comunità.

⁽¹) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, GU L 135 del 30.5.1991.

⁽²⁾ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, GU L 375 del 31.12.1991.

⁽³⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che stabilisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000.

⁽⁴⁾ COM(2001) 685 def.

(2003/C 52 E/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1723/02 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(13 giugno 2002)

Oggetto: Protezione della privacy e trattamento elettronico dei dati

Nel quadro dell'iniziativa «e-government», il governo federale belga ha deciso, nell'autunno 2000, che ciascun cittadino belga avrebbe avuto una carta d'identità elettronica entro il 2005. In un articolo apparso sul quotidiano «De Morgen» e intitolato «Con la nuova carta di identità elettronica Big Brother aleggia su di noi» («Nieuwe identiteiskaart brengt Big Brother erg dichtbij»), si afferma che si starebbero predisponendo delle super banche dati in cui sarebbero inseriti dati fiscali, medici e di polizia. Inoltre vi sarebbero stoccati anche dati biometrici per permettere l'identificazione autentificata delle persone grazie ai tratti del viso. Un portale consentirebbe l'accesso a questi dati eminentemente personali tramite il codice segreto della carta d'identità: basterà introdurre una combinazione di quattro cifre. Sempre secondo l'articolo in questione, queste banche dati saranno collegate fra di loro, il che renderà l'accesso particolarmente lucrativo.

Al momento non esiste alcun controllo su tali basi dati. L'autorità di sorveglianza (commissione per la protezione della vita privata) non è subordinata ad alcun controllo parlamentare e non dispone di risorse umane sufficienti per svolgere correttamente il suo compito. Inoltre, un membro di questa commissione è anche a capo dell'organismo responsabile per la gestione del progetto di carta d'identità elettronica.

Come giudica la Commissione l'interconnessione delle banche di dati fiscali, medici e di polizia?

Consente la normativa comunitaria di essere membro alla commissione per la protezione della vita privata e dirigere nel contempo il progetto di carta d'identità elettronica? Come lo spiega?

È sufficiente, sul piano tecnico e organizzativo, un codice PIN da parte dell'elaboratore dati, per garantire la protezione della vita privata? Quali sono gli argomenti della Commissione al riguardo?

(2003/C 52 E/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1724/02 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(13 giugno 2002)

Oggetto: Carta d'identità elettronica e protezione dei dati personali

Nel quadro dell'iniziativa «e-government», il governo belga ha deciso nell'autunno 2000 che ciascun cittadino belga avrebbe avuto una carta d'identità elettronica entro il 2005. Al fine di rendere il più sicuro possibile lo scambio di dati fra le varie autorità, da un lato, e fra le autorità e i loro utenti, dall'altro, il FEDICT (Servizio pubblico federale per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni) ha lanciato la cosiddetta «Infrastruttura per le chiavi publiche» (Public Key Infrastructure — PKI), detta anche regolamentazione dei servizi di certificazione. La carta con la chiave personale di preferenza sarà conservata su un chip protetto da un codice PIN.

Da un articolo apparso sul New York Times del 12 maggio 2002, risulta che questo chip può essere copiato. Due ricercatori nel campo della sicurezza informatica dell'università di Cambridge, Sergei Skorobogatov e Ross Anderson, hanno dimostrato che semplicemente grazie a un flash fotografico e a un microscopio erano in grado di procurarsi le informazioni di un chip. Così facendo dei delinquenti potrebbero impossessarsi senza alcuna difficoltà di informazioni personali. Questa tecnologia non solo viene utilizzata per le carte di identità elettroniche, ma anche per numerose altre applicazioni, quali le carte di credito e debito e le diffusissime carte SIM per i telefoni cellulari. Uno studio dell'IBM dal titolo «Partitioning attacks: Or how rapidly clone some GSM cards» ha confermato questa vulnerabilità: i ricercatori hanno dimostrato che potevano impossessarsi di informazioni delle carte SIM in maniera ancor più rapida.

In caso affermativo, ciò non è forse in contrasto con la normativa europea sulla protezione dei dati personali? Non dovrebbero gli Stati membri prendere misure tecniche e organizzative per garantire la protezione dei dati personali, soprattutto quando il trattamento presuppone la loro immissione in rete? Quali iniziative intende prendere la Commissione contro questa violazione della privacy?

In caso negativo, su quali argomenti si basa la Commissione per smentire la ricerca in questione e negare la possibilità di copiare la tecnologia dei chip?

Risposta comune data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-1723/02 e E-1724/02

(26 settembre 2002)

La Commissione è venuta a conoscenza di alcuni progetti belgi di regolamentazione miranti a porre in uso una carta d'identità digitale in occasione d'una notifica effettuata in applicazione della direttiva 98/34/CE (¹) (che impone la notifica dei progetti di regolamentazioni nazionali, segnatamente ai servizi che si occupano di società dell'informazione). Il Belgio ha notificato la legislazione in progetto (riferimento no. 2001/474/B) e richiesto che i testi in questione siano trattati con la riservatezza prescritta dall'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva anzidetta. In seguito all'analisi della regolamentazione in progetto la Commissione ha espresso un parere circostanziato ed alcune osservazioni. Il parere circostanziato verteva in linea di massima sugli allegati tecnici, nell'intento di garantirne la compatibilità con le direttive 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (²), e 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica (³). Le osservazioni dal canto loro riguardavano gli aspetti connessi alla protezione dei dati.

La Commissione rileva che attualmente la legislazione in progetto, pur disponendo la semplificazione di alcune procedure esistenti relative all'accesso od alla comunicazione di dati di natura personale, non prevede specificamente alcuna interconnessione di banche dati a carattere medico o fiscale.

La Commissione è tuttavia consapevole dell'importanza che rivestono le questioni sollevate dall'onorevole parlamentare e ne terrà conto nel contesto del processo di valutazione dell'attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), processo che dovrebbe concludersi alla fine del 2002.

In ogni caso i trattamenti di dati di natura personale, interconnessioni comprese, effettuati nel contesto della carta d'identità elettronica dovranno risultare conformi alla direttiva 95/46/CE. Tale direttiva, il cui campo d'applicazione si limita al diritto comunitario, stabilisce i principi e le condizioni che valgono per il trattamento dei dati in questione. Essa impone segnatamente l'obbligo di trattare i dati di natura personale in modo corretto e lecito e di non trattarli in un secondo momento in modo incompatibile con le finalità per le quali sono stati raccolti. La direttiva 95/46/CE contiene altresì il divieto di massima di trattare dati relativi alla salute, che contempla peraltro diverse eccezioni. Essa prescrive inoltre di stabilire le condizioni d'impiego degli identificatori.

La direttiva 95/46/CE dispone d'altro canto l'obbligo di garantire la protezione dei dati contro la distruzione accidentale od illecita, la perdita accidentale, l'alterazione, la divulgazione o l'accesso non autorizzati nonché contro qualsiasi altra forma di trattamento illecito. La direttiva 97/66/CE 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, che dopo il 31 ottobre 2003 sarà sostituita dalla direttiva 2002/58/CE (5), contiene parimenti obblighi specifici in fatto di sicurezza per quanto riguarda le reti pubbliche di telecomunicazioni ed i servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico.

La Commissione segue con particolare attenzione gli sviluppi tecnologici relativi alla sicurezza degli scambi di dati. In questo contesto rileva che il livello di sicurezza offerto dal ricorso ad un'infrastruttura del settore pubblico dipende non soltanto dal livello di sicurezza offerto dalle componenti tecniche dell'infrastruttura

stessa, ma anche dalla qualità delle procedure di sicurezza e soprattutto dal rigore con cui vengono applicate (carta «intelligente», elaborazione dei codici, autorità che rilascia i certificati, validità di questi ultimi, etc.).

La Commissione è specialmente attenta alle tecnologie di sicurezza impiegate per trasferire dati di natura personale. Pone cionondimeno in rilievo il fatto che non esiste un livello assoluto di sicurezza e che, conformemente alla direttiva 95/46/CE, il livello di sicurezza appropriato ai rischi che comportano il trattamento di dati di natura personale e la natura personale dei dati da proteggere va valutato tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi connessi all'attuazione dei provvedimenti di sicurezza.

In tema di composizione delle autorità di controllo incaricate di vigilare sull'applicazione delle disposizioni prese dagli Stati membri la direttiva 95/46/CE dispone che dette autorità svolgano il loro compito in piena indipendenza. La direttiva non fornisce tuttavia indicazioni supplementari circa il modo in cui garantire tale indipendenza. La Commissione osserva a questo proposito che in forza della legge belga dell'8 dicembre 1992 relativa alla protezione della vita privata in rapporto al trattamento dei dati di natura personale l'autorità belga competente in fatto di protezione dei dati è un organo collegiale i cui membri sono designati dal Parlamento. La suddetta legge dispone peraltro che i membri di tale organo debbano offrire ogni garanzia di poter svolgere il loro compito in modo indipendente. A tal fine sono prescritti diversi provvedimenti, tra cui la proibizione fatta ai membri di presenziare a delibere il cui oggetto presenti per essi un interesse personale.

La Commissione ricorda d'altro canto che essa sostiene progetti di ricerca nel campo della sicurezza delle carte «intelligenti». I ricercatori Ross Anderson e Sergei Skorobogatov partecipano al progetto G3CARD (IST-1999-26328), che si prefigge un duplice obiettivo: in primo luogo identificare la totalità degli attacchi possibili contro una carta di questo tipo (l'attacco di tipo «flash» costituisce effettivamente un esempio degli attacchi cui s'interessa tale progetto), in secondo luogo sviluppare una nuova generazione di chips in grado di resistere a questi nuovi attacchi.

La carta «intelligente» presenta il vantaggio d'aumentare notevolmente il livello di sicurezza dei sistemi rendendo gli attacchi al tempo stesso difficili sotto il profilo tecnico e costosi e dunque, per un certo tempo, impossibili per i criminali. Ovviamente tuttavia verranno scoperte possibilità d'attacchi di nuovo tipo, che renderanno necessario sviluppare nuove generazioni chips.

Il livello di sicurezza del GSM è stato adattato alle applicazioni previste dagli ideatori della norma, che riguardavano essenzialmente la telefonia, una quindicina d'anni fa. Le nuove norme per il telefono senza fili della terza generazione prevedono un rafforzamento della sicurezza atto a consentire applicazioni di carattere più delicato. La sicurezza delle transazioni senza fili costituirà peraltro uno degli argomenti affrontati in via prioritaria dall'Istituto della tecnologia della sicurezza nell'ambito del 6º programma quadro per le attività di ricerca e sviluppo tecnico della Comunità. Uno degli obiettivi del progetto di ricerca Embedded Finread (IST-2000-30091) è già adesso quello di trasporre la sicurezza dei terminali di pagamento al campo della telefonia senza fili, incluso l'attuale GSM.

Altri progetti quali PKI Challenge (IST-2000-25012) e Digisec (IST-1999-20981) si occupano di sviluppare la firma elettronica e l'accessoria infrastruttura PKI. Il progetto Nessie (IST-1999-12324) definisce nuovi algoritmi crittografici, mentre Verificard (IST-2000-26328) si concentra sul problema di verificare la sicurezza del software utilizzato per la carta. Progetti come UFACE (IST-1999-11587) o BANCA (IST-1999-11159) dal canto loro si concentrano invece sugli aspetti tecnici della biometria.

Il progetto Smartcities (IST-1999-12252) è incentrato sullo sviluppo di una carta urbana, ma ha il merito d'inventare meccanismi volti a garantire la sicurezza dei dati. Nell'ambito di Smartcities si ritiene che la protezione dei dati diventerà un argomento di vendita, i cui dispositivi potrebbero in un secondo momento venir riutilizzati per altri progetti.

⁽¹) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; GU L 204 del 21.7.1998.

⁽²⁾ GU L 77 del 26.3.1973.

⁽³⁾ GU L 139 del 23.5.1989.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995.

⁽⁵⁾ GU L 24 del 30.1.1998 et GU L 201 del 31.7.2002.

(2003/C 52 E/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1741/02 di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(19 giugno 2002)

Oggetto: Posizione del Ministro degli estri del Regno Unito Jack Straw in merito alle decisioni da adottare sull'ampliamento dell'Unione a nuovi Stati

Il Ministro degli esteri britannico non solo spera che il Consiglio del prossimo dicembre, sotto la Presidenza danese, decida in merito all'adesione di dieci nuovi Stati, ma ritiene altresì possibile dar nuovo impulso ai negoziati con la Bulgaria e la Romania, esaminare la candidatura della Turchia e analogamente considerare le riforme necessarie in Ucraina, Moldavia e Bielorussia, affermando che ciò rientra nelle priorità della Presidenza danese. Tali posizioni corrispondono all'effettivo stato delle cose in seno al Consiglio europeo?

Risposta

(5 novembre 2002)

Il Consiglio non commenta mai le dichiarazioni rilasciate dalle autorità nazionali. Il Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 ha ribadito che se il progresso nei negoziati e nelle riforme è mantenuto, l'Unione europea è determinata a concludere i negoziati con Cipro, Malta, Ungheria, Polonia, Repubblica slovacca, Lituania, Lettonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia entro la fine del 2002, se tali paesi sono pronti, restando l'obiettivo quello di fare in modo che nel 2004 tali paesi partecipino alle elezioni del Parlamento europeo in quanto membri a pieno titolo.

Il Consiglio europeo riafferma il suo impegno a sostenere pienamente la Bulgaria e la Romania nella preparazione all'adesione. A tal fine a Copenaghen dovrebbero essere adottate una tabella di marcia aggiornata e una strategia di preadesione riveduta e rafforzata per i paesi candidati ancora in fase di negoziato. Si potrebbe anche prevedere un aumento dell'assistenza finanziaria di preadesione. Inoltre, se il ritmo attuale è mantenuto, potrebbe essere fissato un calendario più preciso per il processo di adesione di questi paesi entro la fine dell'anno.

Inoltre il Consiglio europeo ha concluso che nuove decisioni potrebbero essere prese a Copenaghen quanto alla fase successiva della candidatura della Turchia, tenendo conto dell'evolversi della situazione nell'intervallo tra i Consigli europei di Siviglia e di Copenaghen e sulla scorta della relazione periodica che la Commissione presenterà in ottobre 2002 nonché in conformità delle conclusioni di Helsinki e di Laeken.

(2003/C 52 E/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1762/02 di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione

(19 giugno 2002)

Oggetto: Promozione del combustibile ad idrogeno derivato da fonti energetiche rinnovabili e programmi regionali

Per portare avanti una politica dei trasporti sostenibile che non riduca solo l'inquinamento nelle città e le emissioni di CO₂, è evidentemente necessario sostenere l'uso di combustibili alternativi derivati da fonti energetiche rinnovabili per il tramite di programmi regionali/strutturali dell'UE. Un tipo di combustibile promettente è l'idrogeno, che presenta anche il vantaggio di ridurre il rumore se usato in pile a combustibile. Può essere ottenuto da qualsiasi forma di elettricità, nonché dalla biomassa, dal gas naturale e da vari processi chimici.

Sta la Commissione incoraggiando l'uso di combustibile ad idrogeno nell'ambito dei programmi regionali dell'UE, per esempio in programmi di finanziamento del trasporto pubblico? Visto che i programmi pongono l'accento per vari motivi sulle fonti energetiche rinnovabili, intende la Commissione favorire l'uso dell'idrogeno derivato da fonti rinnovabili nei programmi regionali/strutturali?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(31 luglio 2002)

I programmi regionali dei fondi strutturali possono includere misure intese a sviluppare l'impiego delle energie rinnovabili. Nel capitolo sull'energia degli orientamenti relativi ai programmi del periodo 2000-2006 (¹), la Commissione effettua una valutazione di queste fonti di energia ed invita gli Stati membri a ricorrere ai finanziamenti comunitari per svilupparle. Le priorità riguardano gli investimenti che privilegiano l'utilizzazione di tali energie, gli aiuti agli investimenti intesi a ridurre le emissioni di diossido di zolfo (SO₂) e di diossido di carbonio (CO₂), il ricorso a verifiche per l'energia e l'incoraggiamento ad una gestione efficace dell'energia nelle piccole e medie imprese e nelle città. Tuttavia, conformemente al principio di sussidiarietà, tanto della selezione dei progetti da cofinanziare quanto della loro attuazione sono competenti le autorità nazionali e regionali incaricate di gestire detti programmi.

L'impiego dell'idrogeno come combustibile rappresenterà in futuro una possibile alternativa agli idrocarburi, soprattutto se l'idrogeno proviene da fonti energetiche rinnovabili. Tuttavia, le attuali tecnologie di produzione e le tecniche per un impiego sicuro di questo combustibile sono ancora in fase di sviluppo. A tale riguardo, importanti iniziative sono previste nell'ambito del sesto programma quadro di ricerca. Inoltre l'utilizzazione dell'idrogeno potrebbe essere incoraggiata attraverso esperienze pilota.

 (¹) Comunicazione della Commissione relativa ai fondi strutturali e coordinamento con il fondo di coesione – Linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006 – GU C 267 del 22.9.1999.

(2003/C 52 E/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1784/02 di Nelly Maes (Verts/ALE) alla Commissione

(24 giugno 2002)

Oggetto: Ricerca sul cancro del collo dell'utero nell'UE

Nel nuovo piano d'azione sanitaria non figura più la SANCO (Direzione generale della sanità pubblica) e tra i suoi obiettivi non rientra più lo screenin sul cancro. Gli obiettivi del passato sono stati semplicemente cancellati.

Come potrà essere integrato lo screening sul cancro in questo approccio nuovo e più orizzontale? Come intende agire la Commissione affinché i programmi esistenti possano essere portati avanti in futuro?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(20 agosto 2002)

Anche se il nuovo piano di azione nel campo della sanità pubblica non menziona in maniera esplicita come obiettivo particolare i controlli volti a rilevare l'esistenza del cancro cervicale ovvero, in altre parole, una prevenzione di tipo secondario tramite controlli per ridurre la mortalità nei casi di cancro cervicale, appare chiaro che il cancro, compreso quello cervicale, risulta una delle malattie principali rientranti come tali nella sezione 3. dell'allegato al piano di azione suindicato: «Per migliorare la salute e per prevenire le malattie tramite un'azione sulle cause sanitarie determinanti in tutte le politiche e le attività comunitarie» (¹), in collegamento con gli obiettivi 1.2 e 1.7 della sezione 1. dell'allegato a tale piano di azione

Peraltro, i controlli relativi al cancro cervicale rappresentano soltanto un esempio di rilevamento precoce dell'esistenza di una malattia. Pertanto l'obiettivo alla base del nuovo piano pubblico di tutela della salute sarà quello di individuare le migliori procedure fra i diversi programmi sanitari pubblici, in relazione a varie malattie, come ad esempio il cancro alla mammella, al fine di migliorare ed estendere nella misura del possibile i controlli a livello europeo per la prevenzione delle malattie.

⁽¹⁾ PE-CONS 3627/02.

(2003/C 52 E/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1787/02

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(24 giugno 2002)

Oggetto: La supposta riforma della Presidenza del Consiglio

Ultimamente, durante la Presidenza spagnola sono circolate varie proposte sulla sostituzione dell'attuale sistema di Presidenza del Consiglio europeo con un altro sistema che preveda una Presidenza per un periodo di vari anni composta da vari Stati e comunque da quelli che hanno una maggiore consistenza demografica.

Ciò avviene in concomitanza con la riforma dei Trattati, all'esame della Convenzione, finalizzata ad una Costituzione europea che contempli la struttura delle istituzioni e le reciproche relazioni compreso lo stesso Consiglio europeo.

Risulta pertanto quanto meno inopportuno che le proposte discusse dal Consiglio europeo in ordine alla propria struttura non siano state esplicitamente inoltrate alla Convenzione quale suggerimento contestuale all'attività di detta istituzione.

Qual è il tenore delle varie proposte all'esame del Consiglio? Sussistono rapporti fra il Consiglio e la Convenzione per esaminare questa problematica fondamentale al fine di rispettare la funzione attribuita a detta istituzione?

Risposta

(5 novembre 2002)

La relazione sulle misure al fine di preparare il Consiglio all'allargamento, presentata dalla Presidenza al Consiglio europeo di Siviglia, non contiene proposte specifiche sulla sostituzione dell'attuale sistema di Presidenza del Consiglio: essa ha semplicemente riferito le principali soluzioni avanzate finora in materia, sottolineando al contempo che queste non vincolano nessuna delegazione e non sono esaustive.

È per questa ragione che, relativamente al sistema di Presidenza — oltre ad alcune misure di gestione pratica che non richiedono modifiche del trattato — il Consiglio europeo si è limitato a prendere atto del dibattito in corso, quale delineato nella relazione, a costatare la disponibilità generale di approfondire l'argomento e a chiedere alla futura Presidenza danese di prendere le disposizioni necessarie per proseguire le riflessioni in vista di una prima relazione da presentare al Consiglio europeo del dicembre 2002.

Date le circostanze e in assenza di proposte concrete, la questione della natura delle relazioni che potrebbero instaurarsi tra il Consiglio e la Convenzione per l'esame di siffatte proposte non si pone. Tuttavia, nel quadro delle iniziative che potrebbe prendere in futuro, il Consiglio s'impegnerà a rispettare scrupolosamente il ruolo e le responsabilità della Convenzione definiti nella dichiarazione di Laeken.

(2003/C 52 E/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1800/02 di Maria Sanders-ten Holte (ELDR) al Consiglio

(24 giugno 2002)

Oggetto: Ratifica della Convenzione di Montreal per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale

Gli Stati membri hanno firmato il 28 maggio 1999 la Convenzione di Montreal per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale e il Consiglio ha fatto sapere che, per evitare differenze tra gli Stati membri, la Comunità avrebbe depositato contemporaneamente i 15 strumenti di ratifica entro la fine del 2002.

La massa critica per l'entrata in vigore della Convenzione è costituita da 30 parti contraenti, di cui 18 già registrate, il che significa che i 15 Stati membri, completando il processo di ratifica, potrebbero attivare le nuove norme a livello mondiale relative ad una migliore protezione dei passeggeri che utilizzano l'aereo.

La ratifica della Convenzione da parte di tutti gli Stati membri è altresì collegata all'entrata in vigore del regolamento comunitario che modifica il regolamento (CE) 2027/97 (¹) sulla responsabilità del vettore aereo.

Può il Consiglio far sapere, per ciascuno Stato membro, in quale fase si trova il processo di ratifica della Convenzione di Montreal da completare entro la fine del 2002, comunicando altresì se si prevede l'entrata in vigore di questo strumento internazionale entro la fine dell'anno?

(1) GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1.

Risposta

(11 novembre 2002)

Nella sessione tenutasi a Lussemburgo il 4-5 aprile 2001, il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla conclusione, da parte della Comunità, della Convenzione di Montreal.

L'adozione della decisione è stata accompagnata da conclusioni in cui il Consiglio esorta gli Stati membri a ratificare la convenzione di Montreal non appena lo consentano le loro esigenze costituzionali nazionali, allo scopo di un deposito coordinato degli strumenti non oltre il 31 dicembre 2002.

Il processo di ratifica è avviato in tutti gli Stati membri, in alcuni è già stato completato.

(2003/C 52 E/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1813/02 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(25 giugno 2002)

Oggetto: CITES

La Commissione ha intenzione di esercitare pressioni alla prossima occasione per far sì che allo squalo elefante sia attribuito uno status di priorità quale specie in pericolo a titolo del CITES?

In caso affermativo, come valuta la Commissione le sue possibilità di successo?

C'è qualche passo che il Parlamento europeo, i parlamenti degli Stati membri o singoli parlamentari possano effettuare per incrementare queste possibilità di successo?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(25 luglio 2002)

Poiché la Comunità non è ancora parte della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species — CITES), la Commissione non è autorizzata a presentare proposte proprie.

Le proposte sono presentate da uno Stato membro e devono essere approvate da tutti gli altri Stati membri prima di essere trasmesse al segretariato della CITES che le sottopone allo Stato membro in causa «a nome degli Stati membri della Comunità europea».

Nel caso dello squalo elefante, il Regno Unito, previo accordo del comitato di gestione CITES della Comunità ha presentato, nel maggio 2002, una proposta riveduta per la prossima conferenza della parti CITES (che si terrà a Santiago, Cile, il 3-15 novembre 2002) concernente l'inserimento di questa specie nell'Appendix II della CITES. La Commissione sostiene pienamente questa proposta, sia dal punto di vista ambientale che nella prospettiva della pesca.

L'ultima volta che era stato preso in considerazione l'inserimento di questa specie, l'obiezione principale era stata che tale questione era di competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). La proposta era stata scartata.

Dall'ultima conferenza delle parti, due fattori sono cambiati:

- la FAO ha nel frattempo accettato un'interpretazione dei criteri di selezione CITES per le specie ittiche commerciali e la proposta fatta a nome degli Stati membri della Comunità dimostra che lo squalo elefante è conforme a questi criteri;
- come parte alla CITES, il Regno Unito ha anche consultato la FAO e le Organizzazioni regionali della pesca, senza ricevere parere negativo.

Sarebbe utile che tutti coloro che sono interessati alla conservazione dello squalo elefante esercitassero pressioni sui paesi che avevano fatto opposizione all'ultima conferenza.

(2003/C 52 E/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1829/02 di Pere Esteve (ELDR) al Consiglio

(27 giugno 2002)

Oggetto: Persone scomparse inspiegabilmente

Alla luce dell'esistente problematica delle persone inspiegabilmente scomparse, sembra essere stato istituito un gruppo di lavoro cui partecipano sei paesi dell'Unione europea al fine di creare una banca dati internazionale per l'identificazione degli scomparsi e dei cadaveri non identificati.

È al corrente il Consiglio dell'esistenza di tale gruppo di lavoro? In caso affermativo, in cosa consiste?

Partecipa il Consiglio a questo tipo di iniziativa o intende presentare iniziative analoghe a livello di tutti gli Stati membri dell'UE?

Risposta

(11 novembre 2002)

1. Nel quadro dell'attuazione dell'azione comune 97/154/GAI, del 24 febbraio 1997, per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (¹), il Consiglio ha adottato, in data 19 marzo 1998, delle conclusioni sulle persone scomparse e i cadaveri non identificati.

Propone quanto segue:

- a) istituire negli Stati membri centri nazionali di coordinamento oppure migliorare il modus operandi e le procedure dei centri di coordinamento già esistenti;
- b) migliorare, sul piano nazionale, il disbrigo delle segnalazioni concernenti persone scomparse, trattando prioritariamente la categoria delle persone scomparse che corrono un rischio elevato;
- c) valutare, entro un anno, le esperienze connesse a tali miglioramenti prioritari.
- 2. Nell'ambito della valutazione delle misure prese riguardo alle persone scomparse e ai cadaveri non identificati, il Consiglio sta esaminando le modalità per giungere ad un accordo sulle raccomandazioni intese a migliorare il lavoro dei centri nazionali di coordinamento; esso ha inoltre preso atto dell'iniziativa della delegazione olandese volta a organizzare una riunione di esperti sul problema delle persone scomparse.

- 3. La relazione elaborata dagli esperti è stata presentata al Gruppo competente del Consiglio. Essa include una proposta per la creazione di una banca dati finalizzata allo scambio di informazioni sulle persone scomparse.
- 4. La necessità di creare una nuova banca dati dovrà essere esaminata ulteriormente, alla luce delle possibilità già offerte dalle banche dati istituite nel quadro del Sistema d'Informazione Schengen dall'Europol e dall'Interpol.

(1)	GU	L	63	del	4.3.1997,	pag.	2.
-----	----	---	----	-----	-----------	------	----

(2003/C 52 E/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1835/02

di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(27 giugno 2002)

Oggetto: Investimenti nell'Est europeo

Le autorità comunitarie hanno ripetutamente invitato le imprese comunitarie ad investire nell'Est europeo e a sfruttare le opportunità offerte, in tale regione, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Ciononostante, sono numerosi gli imprenditori comunitari che, desiderando investire nei suddetti paesi, non trovano l'appoggio logistico adeguato per ricevere le informazioni e l'assistenza necessarie che li aiutino a decidere su cosa e come investire nei paesi in questione.

Può la Commissione indicare qual è l'infrastruttura di appoggio logistico che l'esecutivo comunitario può fornire agli imprenditori comunitari che desiderino investire nell'Est europeo, e in che modo i suddetti imprenditori possono ricorrere agli organi comunitari per chiedere aiuto e assistenza in materia?

Risposta del commissario Liikanen a nome della Commissione

(30 luglio 2002)

Spetta in primo luogo al paese di accoglienza attirare gli investimenti stranieri. Nell'Europa centrale e orientale la Commissione ha sostenuto varie iniziative miranti a favorire gli investimenti stranieri in diverse forme.

Grazie all'applicazione degli accordi europei e a un'intensa cooperazione con i paesi candidati che si preparano ad entrare nell'Unione, la Commissione ha garantito l'armonizzazione di molte leggi e regolamenti sulle imprese con quelli in vigore a livello comunitario e ha, fra l'altro, fatto in modo che le imprese comunitarie siano sottoposte alle stesse norme di quelle del paese di accoglienza (principio del «trattamento nazionale») per la loro creazione e le loro attività.

La cooperazione di preadesione ha inoltre permesso di migliorare notevolmente il contesto delle imprese in campi quali la politica pubblica, la qualità dei servizi pubblici, l'amministrazione e le infrastrutture pubbliche.

Con la partecipazione dei paesi candidati al programma pluriennale a favore delle imprese e dell'imprenditorialità (2001-2005), le imprese possono inoltre accedere a informazioni e consulenze su questi mercati attraverso la rete degli eurosportelli (Euro Info Centre -EIC).

Gli eurosportelli aiutano le imprese ad internazionalizzare le loro attività fornendo informazioni sulle possibilità commerciali al di fuori della Comunità, in particolare sulle possibilità di finanziamento, le gare per aiuti esterni, le analisi di mercato, le disposizioni giuridiche applicabili all'acquisizione o all'avviamento di imprese, le fonti di finanziamento per le piccole e medie imprese (PMI), i regolamenti in materia di importazione e esportazione, le iniziative di cooperazione e la ricerca di soci, le opportunità settoriali in aree quali l'ambiente, l'energia, la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

La rete comprende 282 EIC di cui 231 situati negli Stati membri e 51 nei paesi candidati (Polonia 12, Bulgaria 8, Repubblica ceca 7, Ungheria 7, Romania 6, Slovenia 3, Estonia 2, Lituania 2, Slovacchia 2, Lettonia 1, Cipro 1). Altri 23 EIC verranno aperti nel corso del 2002 (Polonia 4, Ungheria 2, Romania 2, Lettonia 1, Lituania 1, Malta 1 e Turchia 12).

Per paesi quali la Russia e l'Ucraina, gli accordi di partenariato e cooperazione (APC) costituiscono un importante strumento per allineare tali paesi al quadro giuridico del mercato unico europeo e al sistema dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC). Gli APC contengono una serie di clausole evolutive, compresa la prospettiva di una zona di libero scambio, e forniscono il quadro per una cooperazione su vasta scala in settori come il commercio o l'industria. L'assistenza tecnica per la ricostruzione economica della Russia e dell'Ucraina è fornita attraverso il programma TACIS.

Informazioni sul contesto delle imprese sono fornite da organizzazioni del settore privato quali l'European Business Club di Mosca.

(2003/C 52 E/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1842/02 di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(28 giugno 2002)

Oggetto: Articolo 13 del trattato CE e discriminazione nei confronti dei transessuali

Conviene la Commissione che la discriminazione nei confronti dei transessuali rientri nell'articolo 13 del trattato CE?

Rientra anche nella direttiva relativa alla discriminazione sul luogo di lavoro?

In caso negativo, quali sono i progetti della Commissione per affrontare il problema della discriminazione nei confronti dei transessuali?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(29 luglio 2002)

- 1. I quesiti posti dall'Onorevole Parlamentare vertenti sulle discriminazioni nei confronti dei transessuali suscitano complesse questioni di interpretazione del diritto comunitario, anche per quanto riguarda la compatibilità in relazione ai diritti fondamentali (si veda in particolare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Tali questioni vanno analizzate caso per caso tenendo conto della natura specifica della pretesa discriminazione denunciata da una persona transessuale.
- 2. Benché l'articolo 13 del trattato non faccia esplicitamente riferimento alle discriminazioni basate sulla transessualità, può essere dedotto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (¹), che una discriminazione basata sulla conversione sessuale di una persona rientrerebbe nel divieto di discriminazioni basate sul sesso.
- 3. Posto che il riferimento dell'Onorevole Parlamentare alla direttiva sulla discriminazione sul posto di lavoro si collega alla direttiva 2000/78/CE (²), è opportuno considerare che tale direttiva tratta della discriminazione basata su motivi di religione, di credenza, di disabilità, di età e di orientamento sessuale. La discriminazione nei confronti dei transessuali non è quindi oggetto di questa particolare direttiva.
- (¹) Sentenza del 30 aprile 1996, causa C-13/94, P contro S e Cornwall County Council. Tale causa riguardava la validità del licenziamento di una persona transessuale basato sulla sua conversione sessuale, in relazione alla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, sull'attuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro GU L 39 del 14.2.1976.
- (²) Direttiva del Consiglio 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento sul lavoro e per l'occupazione GU L 303 del 2.12.2000.

(2003/C 52 E/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1845/02

di Marco Cappato (NI) alla Commissione

(28 giugno 2002)

Oggetto: Caso del cittadino tunisino Zouhair Yahyaoui

Il 4 giugno ultimo scorso Zouhair Yahyaoui é stato arrestato dalle forze di polizia tunisine. Prelevato da agenti in borghese, che non si sono fatti identificare, è stato accompagnato a casa dove, senza alcun mandato di perquisizione, gli agenti hanno provveduto a confiscare materiale informatico personale. Yahyaoui è il webmaster del sito www.tunezine.com, in cui si possono trovare due forum di discussione on line e una newsletter giornaliera. Il sito pubblica articoli e diffonde informazioni relative alla situazione politica tunisina, la quale è caratterizzata dalla mancanza di libertà e dalla repressione di tutte le voci contrarie al potere del presidente Zine Ben Ali.

Yahyaoui é comparso per la prima volta davanti al Tribunale di prima istanza di Tunisi il 13 giugno ultimo scorso è stato accusato di «diffusione di false notizie» e di «furto». Per ciascuno di questi reati Yahyaoui rischia fino a 5 anni di prigione. Il processo riprenderà il 20 giugno, nel frattempo gli avvocati non sono stati ancora autorizzati ad incontrare il loro cliente.

Ha la Commissione provveduto a richiedere formalmente all'ambasciatore della Repubblica di Tunisia chiarimenti sulla situazione? In caso negativo, perché? In caso positivo, quali risposte ha ottenuto?

Quali passi intende intraprendere la Commissione per indurre il governo tunisino a garantire che i diritti di libertà di espressione e di giusto processo vengano assicurati dalle autorità tunisine nel caso di Zouhair Yahyaoui?

Quali azioni intende essa intraprendere per porre fine alla costante e sistematica violazione dei diritti civili e politici dei cittadini tunisini, in aperta violazione dell'articolo 2 dell'Accordo di associazione UE-Tunisia?

(2003/C 52 E/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2065/02 di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(5 luglio 2002)

Oggetto: Sciopero della fame di Radhia Nasraoui

Il 26 giugno 2002 l'avvocatessa Radhia Nasraoui, cittadina tunisina, ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro l'arresto e la condanna di suo marito, Hamma Hammami, portavoce del Partito comunista dei lavoratori tunisini (PCOT), partito non autorizzato e direttore del giornale proibito AL BADIL. Condannato a tre anni e due mesi di reclusione in seguito ad un processo farsesco, Hammami è detenuto dal 2 febbraio 2002 nella prigione civile di Tunisi per appartenenza al PCOT. Dopo il suo arresto Hammami che è vittima di maltrattamenti e di ripetute violazioni dei propri diritti, è detenuto in cella di isolamento nel padiglione dei condannati a morte. Per ottenere di essere trasferito in un altro padiglione ha effettuato uno sciopero della fame. Praticamente non ha potuto incontrare i suoi avvocati dopo l'arresto. Sua moglie, sig.ra Nasraoui, non ha avuto il diritto di fargli visita dal 6 aprile scorso. Le condizioni nelle quali si sono svolte le rare visite dei suoi familiari sono state particolarmente rigide: due grate lo separano dai suoi familiari e la visita si svolge in presenza di numerosi custodi. Il detenuto non ha ancora potuto vedere sua figlia Sarra, nata mentre viveva in clandestinità. Da anni la sua famiglia subisce costanti e brutali molestie da parte delle autorità: sua figlia Radhia è stata vittima di un tentativo di rapimento mentre la figlia Oussaima è stata terrorizzata ripetutamente dagli agenti della polizia politica. All'ultima nata, Sarra, è stata accordata una sorveglianza poliziesca davanti all'asilo nido! A più riprese il domicilio della famiglia di Hammami ha subito effrazioni e «perquisizioni» da parte delle forze dell'«ordine». Nessuno dei ricorsi presentati dalla sig.ra Nassaraoui per tale motivo ha avuto seguito. Con la sua azione la sig.ra Nasraoui intende chiedere la liberazione del proprio marito e denunciare le torture fisiche e morali da lui subite nonché le torture psicologiche di cui sono vittime le sue figlie.

Di quali informazioni dispone la Commissione in merito alle condizioni detentive di Hammami? Quali iniziative concrete ha intrapreso o intende intraprendere la Commissione, per indurre le autorità tunisine a rispettare pienamente i diritti fondamentali di Hammami, della sua famiglia e di tutti i prigionieri detenuti per reati di opinione in Tunisia?

Non ritiene infine la Commissione che di fronte al moltiplicarsi delle gravi violazioni dei diritti fondamentali da parte del regime del dittatore Ben Ali, essa dovrebbe riaffermare l'importanza che attribuisce al rispetto dei principi democratici contenuti nell'articolo 2 dell'Accordo d'associazione con la Tunisia denunciando senza alcuna ambiguità la dittatura tunisina?

Risposta comune data dal sig. Patten a nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-1845/02 e P-2065/02

(26 luglio 2002)

La Commissione è stata informata da diverse fonti degli attuali casi di violazioni dei diritti dell'uomo in Tunisia, in particolare i casi di Zouhair Yahyaoui e Radhia Nashraoui. Nel luglio 2002 la Commissione ha sollevato in termini chiarissimi il problema del rispetto dei diritti dell'uomo fondamentali presso diversi ministri e alti funzionari tunisini, tra i quali il Segretario di Stato presso il ministero degli Affari esteri, Youssef Mokaddem.

Tuttavia, la Commissione ha intenzione di valutare congiuntamente agli Stati membri ulteriori possibilità d'azione.

Oltre ai tradizionali contatti diplomatici, la Commissione dispone dello strumento complementare della cooperazione finanziaria con le autorità tunisine, che è sempre più improntata alla tutela dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto. Nel caso specifico, un programma particolarmente pertinente e di notevole impatto a lungo termine è quello attualmente in fase di elaborazione per la modernizzazione del sistema giudiziario tunisino,

In aggiunta, la Tunisia è uno dei 29 paesi destinatari dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo nel periodo 2002-2004. Una delle due priorità elaborate per la Tunisia è l'indipendenza del sistema giudiziario e l'accesso alla giustizia (in settembre 2002 verrà organizzato un invito a presentare proposte aperto a organizzazioni non governative (ONG) indipendenti).

Infine, in occasione del prossimo Comitato di associazione (24 settembre 2002 a Tunisi), la Commissione avrà la possibilità di portare avanti il dialogo politico permanente con il governo tunisino, in particolare nel settore dei diritti dell'uomo e della democrazia.

(2003/C 52 E/122) INTERROGAZIONE SCRITTA E-1846/02 di Guido Bodrato (PPE-DE) alla Commissione

(28 giugno 2002)

Oggetto: Trasferimento dei diritti a pensione dei funzionari delle istituzioni comunitarie – Accordo Commissione-INPS del 2 marzo 1978

Il 2 marzo 1978 fu stipulato tra la Commissione e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) un accordo sulle modalità di trasferimento al regime pensionistico comunitario dei contributi versati nel sistema assicurativo italiano dai neoassunti alla Commissione. L'accordo prevedeva un termine di sei mesi dalla data della titolarizzazione degli interessati per la presentazione della domanda di trasferimento.

Non tutti i funzionari interessati si sono avvalsi di questa opportunità di riscatto presentando la relativa domanda nel termine stabilito, sicché essi si trovano oggi nella impossibilità di far valere i loro diritti a pensione per i periodi di assicurazione compiuti anteriormente all'entrata in servizio nelle istituzioni comunitarie.

Può la Commissione far sapere:

- se e a quali condizioni sia prevista una riapertura dei termini di presentazione delle domande di trasferimento dei diritti a pensione a beneficio di coloro che hanno omesso nel passato di fare il necessario per regolarizzare la loro posizione;
- se l'accordo Commissione-INPS del 2 marzo 1978 vale anche per gli altri enti previdenziali italiani che gestiscono altre forme di assicurazione obbligatoria (ENPALS, INPGI, INPDAI, INPDAP) e, in caso negativo, se esistono per tali enti accordi distinti e specifici?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(31 luglio 2002)

Le disposizioni pertinenti sono quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (¹)). Tale testo di legge dispone che, all'atto della sua nomina in ruolo, un funzionario possa richiedere il trasferimento, al regime pensionistico comunitario, dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso una istituzione europea.

Poiché lo statuto dei funzionari è un regolamento del Consiglio, esso è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e non è pertanto essenziale che venga concluso un accordo che confermi gli obblighi degli Stati membri in materia. In pratica però, sono necessari opportuni contatti tra la Commissione e i ministeri ed enti competenti degli Stati membri al fine di coordinare tutti gli aspetti procedurali ed amministrativi. L'accordo del 2 marzo 1978 deve quindi essere considerato parte di tale processo.

I funzionari che non hanno presentato una domanda di trasferimento nel periodo stabilito hanno perso la facoltà di farlo e gli eventuali loro diritti a pensione permangono nel quadro del rispettivo regime nazionale che, in taluni casi, potrà versare loro una pensione nazionale purché ne sussistano le condizioni previste dalla legislazione nazionale. Non esistono disposizioni di legge per la riapertura dei termini.

Lo statuto dei funzionari prevede il trasferimento dei diritti da tutte le casse pensioni italiane, ad esempio ENPALS e INPGI. Per motivi peculiari del sistema italiano, nel caso di talune casse previdenziali, quali l'INPDAI e l'INPDAP, il trasferimento avviene tramite l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Esistono meccanismi simili in alcuni altri Stati membri ed è di competenza delle autorità nazionali giudicare se ciò sia ragionevole e giustificato.

(1) GU L 56 del 4.3.1968.

(2003/C 52 E/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1855/02 di Jan Mulder (ELDR) al Consiglio

(28 giugno 2002)

Oggetto: Modifica delle norme dell'OIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) sull'utilizzo dei vaccini

In occasione della riunione annuale dell'OIE a Parigi, nel maggio 2002, è stata approvata la riduzione del termine in cui in una regione, dove gli animali sono stati vaccinati contro l'afta epizootica può essere dichiarata nuovamente immune da detta epizoozia. (Il termine è stato ridotto da 12 a 6 mesi). La condizione richiesta è che si proceda ad un'indagine sierologica da cui risulti ma mancata insorgenza dell'epizoozia e l'immunità degli animali dalla stesa. Quest'ultimo caso è possibile se si ricorre a vaccinazioni di emergenza con vaccini marcatori con correlati metodi di prova.

1. Hanno gli Stati membri dell'UE anch'essi caldeggiato la riduzione del termine di cui trattasi a tre mesi pari al termine in cui una regione può essere dichiarata immune dall'afta epizootica previo sgombero degli animali? In caso negativo per quale motivo ciò non è accaduto?

Da quando è stata adottata la direttiva 2001/89/CE (¹) è consentito l'utilizzo dei cosiddetti vaccini marcatori nell'ambito della lotta alla classica peste suina. Nel frattempo, siffatti vaccini sono disponibili e l'EMEA di Londra si è pronunciata a favore di essi. Si stanno mettendo a punto correlati metodi di prova.

2. Hanno gli Stati membri, in tale contesto, caldeggiato un adattamento della normativa dell'OIE per ridurre anche nel caso della peste suina il succitato termine? In caso negativo, per quale motivo ciò non è avvenuto?

(1) GU L 316 del 1.12.2001, pag. 5.

Risposta

(11 novembre 2002)

1. Nella 70a sessione tenutasi dal 26 al 31 maggio 2002, per quanto riguarda l'afta epizootica l'OIE ha, da un lato, approvato la riduzione da dodici a sei mesi del termine previsto per ottenere la qualifica di ufficialmente indenne e, dall'altro, preso atto dell'impiego di nuove analisi sierologiche che consentono di distinguere gli anticorpi di animali vaccinati da quelli di animali che hanno contratto il virus circolante. Queste nuove analisi, non ancora ufficialmente convalidate, risultano tuttavia non essere sono affidabili al 100 % per individuare il virus circolante.

Di conseguenza, un paese che ha fatto ricorso alla vaccinazione d'urgenza e che non vuole abbattere gli animali vaccinati, pur auspicando di riottenere la qualifica di indenne senza vaccinazione al termine dei sei mesi (e non dei dodici mesi previsti nel precedente Codice dell'OIE), dovrà fornire prove epidemiologiche molto particolareggiate, che comportano un uso massiccio delle nuove analisi su tutti gli animali vaccinati, per convincere l'OIE dell'assenza del virus circolante.

È opportuno inoltre ricordare che la Commissione europea sta elaborando una proposta di direttiva volta a rivedere e aggiornare le vigenti norme comunitarie in materia di afta epizootica, alla luce degli ultimi sviluppi scientifici e tecnici. Gli Stati membri e il Parlamento europeo resteranno comunque liberi di esprimere le loro opinioni sulle misure che saranno proposte.

In attesa dell'adozione di nuove disposizioni, gli Stati membri hanno l'obbligo di conformarsi alle norme attualmente previste dalla direttiva 85/511/CEE del 18 novembre 1985.

2. Per quanto riguarda la peste suina classica, il nuovo capitolo del Codice dell'OIE relativo a detta epizoozia è pienamente conforme alle disposizioni della direttiva comunitaria applicabile in materia, ossia la direttiva 2001/89/CE del 23 ottobre 2001.

Tale direttiva prevede quale norma di base il divieto di ricorrere alla vaccinazione, benché, in determinate circostanze, sia possibile la vaccinazione d'urgenza secondo regole ben precise. Tali regole comportano segnatamente l'obbligo di presentare un piano per la vaccinazione (che deve sempre essere oggetto di adozione da parte della Commissione), raccomandano l'impiego di vaccini tradizionali e autorizzano l'eventuale utilizzo di vaccini marcatori a condizione che si proceda a un'analisi sierologica discriminatoria.

Poiché per il momento tale analisi è ancora al vaglio, occorre attenersi alle norme attualmente vigenti in materia di vaccinazione, con le inevitabili conseguenze per l'ottenimento della qualifica di ufficialmente indenne dopo un eventuale ricorso alla vaccinazione.

3. La Comunità non è membro dell'OIE. Gli Stati membri partecipano alle riunioni di tale organismo internazionale di cui sono membri a titolo individuale. Poiché varie questioni trattate in sede di OIE sono disciplinate da una normativa comunitaria, gli Stati membri procedono, in via preliminare e durante tali riunioni, al coordinamento delle loro posizioni.

(2003/C 52 E/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1858/02

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(28 giugno 2002)

Oggetto: Emissioni di gas ad effetto serra - combustibili e fonti energetiche alternative

Onde ridurre il pù possibile le emissioni di gas ad effetto serra si cercano alternative ai combustibili fossili. La proposta combustione di rifiuti in fornaci a cemento pur riducendo le emissioni di CO₂ libera purtroppo altre sostanze dannose.

Stando ad articoli di stampa, la Commissaria Loyola de Palacio, nell'illustrare i dati sulle emissioni di gas ad effetto serra forniti dall'Agenzia europea per l'ambiente, si sarebbe pronunciata a favore di un più ampio e intenso utilizzo dell'energia nucleare al fine di rispettare le norme del Protocollo di Kyoto.

Potrebbe la Commissione far sapere se sia consapevole dell'eventuale liberazione di sostanze dannose diverse dal CO₂ qualora si ricorra ad alternative per i combustibili fossili? Quali provvedimenti intende essa adottare per prevenire che la lotta ad un danno non ingeneri un nuovo danno?

Potrebbe la Commissione far sapere se la Commissaria Loyola de Palacio abbia effettivamente caldeggiato un più ampio ed intenso ricorso all'energia nucleare in vista del rispetto delle norme del Protocollo di Kyoto? Si tratta di un'opinione personale della Commissaria o è condivisa dall'intera Commissione?

In quest'ultimo caso, potrebbe la Commissione esporre gli argomenti che la inducono ad optare per l'energia nucleare — con l'estremamente arduo trattamento delle scorie radioattive — anziché per fonti energetiche alternative quali l'energia solare o eolica?

Qualora si trattasse di una opinione personale della Commissaria quali argomenti ha addotto la Commissione per farle cambiare idea?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(21 agosto 2002)

La relazione finale concernente il Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, adottato dalla Commissione il 26 giugno 2002 (¹), sottolinea che l'energia nucleare rimane parte integrante del dibattito, malgrado la divergenza di opinioni sul suo uso che si registra nell'Unione e che il contributo di questa fonte di energia alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra è attualmente stimato a oltre 300 milioni di tonnellate di CO₂.

La relazione finale sul Libro verde osserva che nessuno contesta l'importanza di questo contributo, soprattutto se considerato nel contesto delle altre numerose misure volte a ridurre le emissioni. Nell'ambito del Programma europeo sul cambiamento climatico, la Commissione ha ad esempio annunciato una serie di misure atte potenzialmente a ridurre le emissioni di circa 122-178 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente e sta esaminando ulteriori possibilità in questo senso. La relazione finale osserva che, con riferimento agli impegni assunti a Kyoto, l'abbandono completo dell'elettricità nucleare significherebbe che il 35 % della produzione di elettricità dovrebbe essere sostituito dall'apporto di fonti energetiche rinnovabili e convenzionali, senza dimenticare l'apporto delle misure di efficienza energetica e il fatto che la domanda di energia tende ad aumentare.

La Commissione ha sottolineato la necessità che la scelta delle opzioni disponibili per gli Stati membri resti la più ampia possibile, fatta salva la loro sovranità in questi aspetti e che l'opzione nucleare rimane aperta per gli Stati membri che sono a favore di essa.

⁽¹⁾ COM(2002) 321 def.

(2003/C 52 E/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1866/02 di James Fitzsimons (UEN) al Consiglio

(28 giugno 2002)

Oggetto: Rapporto OIL sul lavoro minorile

Può far sapere il Consiglio in che modo intende reagire a nome dell'Unione europea al primo rapporto mondiale dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro minorile, secondo le cui allarmanti stime dei 246 milioni di minori lavoratori nel mondo di età compresa fra i 5 e i 17 anni, quasi 180 milioni, ossia il 73 %, sarebbero coinvolti nelle forme peggiori di sfruttamento dei minori, tra cui il lavoro in condizioni pericolose ed anche lo sfruttamento sessuale, la schiavitù, la tratta e l'asservimento per debiti?

Risposta

(5 novembre 2002)

Il Consiglio rinvia alla risposta fornita a un'identica interrogazione orale presentata dall'Onorevole Parlamentare nel maggio 2002 (H-0377/02).

(2003/C 52 E/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1889/02 di John Cushnahan (PPE-DE) al Consiglio

(1 luglio 2002)

Oggetto: Intimidazione ai danni dei difensori dei diritti umani

Il Consiglio è a conoscenza delle crescenti intimidazioni contro membri della comunità nazionale per i diritti umani in Guatemala, tra cui il recente assassinio di Guillermo Ovalle de Léon, membro del gruppo diritti umani Rigoberta Menchù?

Inoltre, i difensori dei diritti dei bambini di strada in pericolo e dei bambini incarcerati sono stati minacciati con armi da fuoco.

Quali azioni intraprenderà il Consiglio per garantire la protezione di queste organizzazioni per i diritti umani acciocché possano continuare le loro indagini sugli abusi relativi ai diritti umani?

Risposta

(11 novembre 2002)

- 1. Il Consiglio è cosciente del deteriorarsi della situazione dei diritti dell'uomo in Guatemala e guarda con la massima preoccupazione alle molestie, minacce di morte e aggressioni nei confronti delle persone ed organizzazioni attive nel campo della difesa dei diritti umani in Guatemala. Il Consiglio ha ripetutamente condannato tali atti, che impediscono di progredire verso il rafforzamento dello stato di diritto e ha sollecitato il Governo del Guatemala a proteggere le persone che ne sono oggetto e indagare su tali incidenti, in modo che possa essere promossa un'azione legale per punire i responsabili. Il caso specifico dell'assassinio di Guillermo Ovalle de Leòn è stato trattato nella risposta del Consiglio all'interrogazione scritta E-1435/02.
- 2. Come già si accennava in tale risposta, lo scorso aprile, in occasione del quarto anniversario dell'assassinio di Monsignor Gerardi, il Consiglio ha ribadito allo Stato guatemalteco la sua preoccupazione per il persistere di intimidazioni, minacce e aggressioni ai danni di membri delle organizzazioni per i diritti dell'uomo, giornalisti e operatori della giustizia. In maggio, è stata inoltre avviata, a nome dell'UE, un'iniziativa presso il vicepresidente per esporgli le preoccupazioni sulle questioni riguardanti i diritti umani e in particolare le minacce nei confronti di coloro che lavorano in questo campo.

- 3. Il Consiglio appoggia pienamente la dichiarazione rilasciata dal Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU, sig.ra Hina Jilani, il 12 giugno 2002, sulla situazione dei difensori dei diritti umani, a seguito della sua visita in Guatemala. In tale dichiarazione si sollecita, tra l'altro, il Governo ad attuare gli accordi di pace ed in particolare la loro componente relativa ai diritti umani, a porre fine all'impunità delle violazioni passate e presenti e ad effettuare un'indagine completa ed indipendente sulle asserite violazioni contro i difensori dei diritti umani e sull'eventuale esistenza di gruppi clandestini. Si attende con grande interesse la relazione della sig.ra Jilani sulla sua visita in Guatemala, che sarà presentata nel 2003 alla Commissione dei diritti dell'uomo a Ginevra.
- 4. Il Consiglio mantiene un dialogo costruttivo con il Guatemala basato sul rispetto dei diritti dell'uomo e l'attuazione degli accordi di pace a livello sia bilaterale che nel contesto del dialogo di San José. La situazione in Guatemala è sotto attento controllo al fine di determinare un'adeguata linea d'azione.

(2003/C 52 E/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1915/02 di Dorette Corbey (PSE) al Consiglio

(2 luglio 2002)

Oggetto: Introduzione dell'euro

Stando all'eurobarometro 56 pressoché la metà della popolazione dell'UE ritiene che l'euro abbia fatto lievitare i prezzi dei beni di consumo. In base ad un'indagine compiuta dalla lega dei consumatori olandesi, nel periodo marzo 2001 — marzo 2002, i prezzi dei compact disc sono aumentati del 7,2 %. Nel settore alberghiero e ristorazione nello stesso periodo i prezzi del menù hanno denotato un aumento medio del 6,2 % mentre nei bar questo aumento è stato dell'8,8 %. L'euro avrebbe dovuto comportare maggiore trasparenza e un'abolizione dei costi di cambio e pertanto prezzi inferiori. Nell'imminenza delle vacanze estive non pochi scopriranno i vantaggi dell'euro all'estero poiché nella zona euro non è più necessario cambiare di valuta. Tuttavia questo vantaggio è venuto meno visto che l'introduzione dell'euro ha ingenerato cospicui aumenti di prezzi. Nel contempo, parte delle vecchie banconote non sono state restituite, a tutto vantaggio delle banche e tesorerie nazionali.

- 1. Riconosce il Consiglio la sua responsabilità politica in ordine alle promesse fatte ai consumatori e pertanto la necessità di provvedere affinché l'euro risulti a vantaggio dei consumatori?
- 2. Quali possibilità ravvisa il Consiglio di concretare una siffatta responsabilità politica?

Risposta

(5 novembre 2002)

Né la Commissione né la BCE hanno riferito un aumento sostanziale dell'inflazione conseguente all'introduzione dell'euro fiduciario al 1º gennaio 2002. Nel marzo 2002 la Commissione ha pubblicato la comunicazione dal titolo «Bilancio delle operazioni di introduzione dell'euro fiduciario» e la BCE ha pubblicato nell'aprile 2002 un documento dal titolo «Valutazione della transizione all'euro come moneta nel 2002».

Entrambe le istituzioni riconoscono tuttavia che l'inflazione a partire dal gennaio 2002 è stata superiore al 2 % nella zona euro ma collegano questo fenomeno a fattori eccezionali, quali una lievitazione inaspettata dei prezzi dell'energia che non accennano a diminuire ed aumenti temporanei dei prezzi dei prodotti alimentari, dovuti alla BSE e ad altre crisi alimentari collegate con malattie degli animali, come pure alle cattive condizioni climatiche.

Il Consiglio inoltre richiama l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sugli importanti vantaggi a lungo termine dell'introduzione dell'euro.

(2003/C 52 E/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1918/02 di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(3 luglio 2002)

Oggetto: Case dell'Europa

La Federazione internazionale delle Case dell'Europa raggruppa diverse associazioni, anche portoghesi, che hanno svolto un lavoro di informazione e discussione su problematiche comunitarie.

Tuttavia, secondo dirigenti di talune Case dell'Europa in Portogallo, si sono verificate difficoltà per conseguire il finanziamento delle attività a causa delle scadenze troppo prolungate necessarie ai servizi per valutare le proposte e per le risposte tardive che di fatto impediscono la realizzazione di iniziative, con conseguente congelamento dei progetti. Può pertanto la Commissione informare in merito a quanto segue.

- 1. Qual è la sua posizione sulle iniziative sviluppate dalla Federazione internazionale delle Case dell'Europa? Esistono protocolli in materia con la Commissione stessa?
- 2. Qual è il ruolo riservato alla Case dell'Europa nelle prospettive future della politica di informazione della Commissione?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(31 luglio 2002)

La Commissione considera essenziale che le istituzioni comunitarie si preoccupino di attuare una politica dell'informazione e della comunicazione che sia allo stesso tempo sicura, obiettiva, efficace e in grado di soddisfare le reali necessità dei cittadini. In questo contesto, reti indipendenti come la Federazione internazionale delle case dell'Europa (FIME) può certamente contribuire alla diffusione di un'informazione chiara ed accessibile ai cittadini, come testimoniano i lunghi anni di collaborazione tra la FIME e la Commissione.

Per questo motivo, i progetti presentati ogni anno dal segretariato generale della FIME, a titolo della linea di bilancio B3-301 «Antenne d'informazione», sono esaminati dalla Commissione con un'attenzione particolare, nell'interesse reciproco di una gestione irreprensibile dei fondi comunitari. Una volta scelti, i progetti selezionati sono oggetto di una convenzione tra la Commissione ed il segretariato generale della FIME, il quale ha il compito di raggruppare i progetti dei suoi soci e sottoporli alla Commissione per «pacchetti». Per coprire le spese derivanti da questi compiti, la Commissione accorda annualmente al segretariato generale della Federazione una sovvenzione di funzionamento.

La Commissione non ha invece alcun legame contrattuale con le singole Case dell'Europa.

La recente comunicazione della Commissione «Una strategia d'informazione e di comunicazione per l'Unione europea» (¹), adottata dalla Commissione il 2 luglio 2002, indica la necessità di definire un nuovo campo d'azione per le antenne e le reti d'informazione, creato dalla Commissione per meglio valorizzarne il ruolo nel quadro della nuova strategia e prepararne l'estensione ai futuri Stati membri.

La comunicazione sottolinea anche che il nuovo campo d'azione per le reti della Commissione dovrà tenere conto delle potenzialità di altri moltiplicatori d'informazione, come le reti d'informazione indipendenti, con i quali la Commissione coopera.

Per quanto riguarda le difficoltà che alcune Case dell'Europa hanno avuto per ottenere finanziamenti delle loro attività, la Commissione deve esaminare i progetti presentati per «pacchetti» dal segretariato generale della FIME e decidere se sono ammissibili al finanziamento. La FIME ha contestato le decisioni della Commissione non di accettare taluni dei progetti presentati, presentando argomentazioni a sostegno e fornendo informazioni complementari. Ciò ha generato inevitabilmente ritardi. La mancanza d'accordo sul numero dei progetti ammissibili al finanziamento per ciascun pacchetto non ha permesso di procedere agli impegni per «pacchetto», alla firma dei singoli contratti e infine al pagamento degli anticipi. È ovvio che questa situazione si ripercuote sul calendario delle attività programmate dalle Case dell'Europa come quella del Portogallo.

La Commissione è consapevole della situazione e se ne rammarica, ma d'altra parte non può esimersi dalle sue responsabilità in materia di buona gestione degli stanziamenti che l'autorità di bilancio le ha affidato. Sono allo studio soluzioni per conciliare le responsabilità della Commissione con la programmazione della FIME e dei suoi soci.

(1) COM(2002) 350 def.

(2003/C 52 E/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1919/02 di André Brie (GUE/NGL) alla Commissione

(3 luglio 2002)

Oggetto: Violazioni di varie direttive e disposizioni UE per la costruzione di un poligono di tiro terra-area in Brandeburgo

Può la Commissione far sapere se è già a conoscenza dei progetti concreti del Ministero della difesa tedesco di costruire un poligono di tiro terra-aria nell'area di Kyritz-Ruppiner-Heide in Brandeburgo? In caso contrario, può la Commissione prendere posizione in merito alla seguente problematica?

La costruzione del poligono di tiro terra-aria è prevista nelle immediate vicinanze del parco nazionale di Müritz (l'area di avvicinamento degli aerei si situerebbe proprio al di sopra del parco nazionale), il che, sulla base di diverse analisi, violerebbe non solo una serie di disposizioni nazionali ma anche le seguenti disposizioni internazionali:

- conformemente alla direttiva europea sugli uccelli (79/409/CEE (¹)), l'area del parco nazionale costituisce una zona di protezione degli uccelli;
- conformemente alla direttiva sulla conservazione degli habitat (92/43/CEE (²)), la Commissione europea ha dichiarato determinate parti del parco nazionale quali zone di importanza comunitaria;
- il parco nazionale di Müritz rientra nella rete coerente «Natura 2000»;
- conformemente ad una direttiva comunitaria, la Germania ha l'obbligo di non eseguire progetti in contraddizione con gli obiettivi di tutela delle zone europee protette (tale divieto si applica a norma dell'articolo 6, paragrafi 2-4 della direttiva sugli Habitat e del paragrafo 19, lettera c della legge federale di protezione della natura (BSG), previa valutazione di impatto ambientale).

Pertanto, può la Commissione comunicare se, alla luce di tali violazioni dei trattati e di un possibile recupero dei finanziamenti comunitari,

- è disposta a verificare, nel più breve tempo possibile, tale problematica in loco? È in condizione di farlo?
- intende intraprendere azioni preventive e di che tipo?
- (1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
- (2) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(5 agosto 2002)

La Commissione ha effettivamente ricevuto alcune informazioni non particolareggiate su progetti concernenti attività militari nel sito «Wittstock-Ruppiner Heide».

Il governo tedesco ha proposto alla Commissione questo sito in quanto Sito si importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche (direttiva «Habitat»). La Commissione ha chiesto all'autore della segnalazione di fornirle maggiori informazioni in modo da poter valutare se le disposizioni della direttiva siano effettivamente osservate.

Il governo tedesco ha anche notificato il sito «Müritz Nationalpark» come Zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici (direttiva «Uccelli») ed ha anche proposto che una parte del sito venga classificata come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Con riferimento agli eventuali effetti dell'attività umana su questi siti, giova ricordare che il regime di tutela istituito dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE si applica soltanto qualora siano possibili effetti significativi sull'integrità dei siti dal punto di vista dei loro obiettivi di conservazione.

La Commissione non è al momento in possesso di informazioni che le consentano di concludere che su uno o più dei siti sopra riferiti possano manifestarsi effetti significativi. In particolare, la Commissione non è a conoscenza delle «diverse analisi» cui fa riferimento l'onorevole interrogante e gradirebbe se tali analisi le venissero trasmesse in modo da poter valutare la questione.

In definitiva, allo stato delle informazioni attuali, la Commissione non ritiene che sussistano motivi sufficienti per chiedere la restituzione di contributi finanziari della Comunità.

(2003/C 52 E/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1935/02 di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(3 luglio 2002)

Oggetto: Rilascio di visti Schengen per entrate multiple

Nella risposta del Commissario Vitorino, a nome della Commissione, in data 17 luglio 2001 all'interrogazione scritta E-1345/01 (¹) relativa al transito attraverso il territorio degli Stati membri di lavoratori di paesi terzi con residenza legale in Svizzera, si sosteneva che si «considera ammissibile che gli Stati membri consegnino visti Schengen per entrate multiple, utilizzabili nell'arco di un periodo di validità più lungo, il che faciliterebbe il transito degli interessati».

Inoltre si affermava che la Commissione intendeva analizzare la questione, tenendo in considerazione la recente richiesta della Svizzera di partecipare all'acquis di Schengen.

Tuttavia nell'ambito di una recente iniziativa del sindacato svizzero dell'industria e della costruzione l'interrogante ha partecipato a una riunione a Berna, alla quale erano presenti anche ambasciatori di diversi paesi dell'Unione europea (Austria, Germania e Italia) e un rappresentante dell'ambasciata francese, i quali si sono dimostrati disponibili a trovare una soluzione per i problemi esistenti, segnatamente quando si tratta di lavoratori con autorizzazione di residenza e di lavoro per periodi di uno o più anni in Svizzera.

Può pertanto la Commissione informare sulle iniziative già avviate o in via di realizzazione per risolvere i problema di cui sopra?

(1) GU C 350 E dell'11.12.2001, pag. 129.

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(31 luglio 2002)

Anche il Sindacato dell'industria e dell'edilizia si è rivolto alla Commissione negli stessi termini dell'onorevole parlamentare.

La Commissione considera che le pertinenti disposizioni del diritto comunitario non vietano il rilascio di visti per entrate multiple della durata di un anno o più, ovviamente nel rispetto delle condizioni generali di consegna del visto uniforme.

Essa ritiene anche che il rilascio di visti di transito per entrate multiple può ridurre nettamente il tempo d'attesa degli stranieri, in particolare all'avvicinarsi dei congedi annuali, in attesa che la domanda della Svizzera di partecipare a «Schengen-Dublino» possa pervenire ad un accordo bilaterale tra Comunità-Unione e Svizzera, cosicché il problema sarà completamente risolto.

(2003/C 52 E/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1950/02 di Mario Borghezio (NI) al Consiglio

(3 luglio 2002)

Oggetto: Rispetto dei diritti della difesa per gli autonomisti bretoni

In Francia si sta svolgendo un processo che vede imputati alcuni indipendentisti bretoni in relazione ad un attentato contro un Mc Donald di Quévert, attribuito all'Armée Révolutionnaire Bretonne. Gli avvocati della difesa si sono trovati costretti a citare in giudizio lo Stato francese, inadempiente da oltre sei mesi, reclamando che i diritti della difesa non sono stati rispettati, non avendo potuto ottenere copia di circa 73 tomi del fascicolo giudiziario da parte dei giudici istruttori, che si sono trincerati dietro alla motivazione di mancanza di personale e del materiale per fare le fotocopie.

Tale situazione rappresenterebbe infatti una grave discriminazione nei confronti degli imputati, tutti militanti autonomisti bretoni, visto il decreto del 31 luglio 2001 della Repubblica francese che riconosce ad ogni avvocato difensore il diritto di avere in forma gratuita copia del fascicolo processuale penale.

Il Consiglio non ritiene che sia un fatto molto grave che, in un processo di così grande rilevanza anche politica, la difesa non sia posta nelle condizioni oggettive di poter avere copia degli atti processuali, tanto più che essi sono costituiti in gran parte da intercettazioni telefoniche?

Risposta

(5 novembre 2002)

Il Consiglio non è competente a pronunciarsi su una procedura giurisdizionale in corso in uno Stato membro.

(2003/C 52 E/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1982/02 di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione

(8 luglio 2002)

Oggetto: Sicurezza alimentare quale ostacolo agli scambi commerciali con la Romania

Dal mese di marzo 2002 diverse spedizioni olandesi di frutta e verdura di buona qualità sono state fermate al confine rumeno, in quanto gli esportatori non avrebbero avuto i documenti richiesti. Sembra che le autorità rumene non interpretino in maniera corretta diverse direttive dell'UE relative agli standard di qualità, alle misure fitosanitarie e alle esigenze di sicurezza alimentare, la qual cosa ostacola le esportazioni di frutta e verdura. Da allora tale ostacolo tecnico non è mai stato rimosso e i danni sono saliti nel frattempo a 2 milioni di euro.

- 1. È la Commissione a conoscenza dei problemi che gli esportatori olandesi incontrano nelle esportazioni di frutta e verdura verso la Romania?
- 2. Quali iniziative ha adottato la Commissione per indurre le autorità rumene a eliminare tali ostacoli tecnici al commercio?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(23 settembre 2002)

La Commissione è a conoscenza dei problemi che gli esportatori degli Stati membri incontrano a seguito dell'adozione da parte della Romania di un nuovo decreto relativo alle condizioni di sicurezza e qualità di frutta e verdura fresche, destinate al consumo umano, ed è del parere che i requisiti imposti siano eccessivi.

La Commissione ha preso contatti formali e informali con le autorità rumene competenti, tra cui il Ministro dell'agricoltura, specificando che le misure introdotte non devono costituire un ostacolo ai legittimi scambi commerciali ed insiste perchè tale decreto sia abrogato o allineato con le norme comunitarie in vigore.

La Commissione persisterà su tale obiettivo ed intensificherà le sue azioni fino a quando saranno in vigore tali misure eccessive, in quanto ostacoli non tariffari agli scambi ostano alle disposizioni dell'accordo europeo concluso tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro.

La Commissione fornirà inoltre ogni assistenza alle autorità rumene all'atto dell'elaborazione della nuova legislazione, nel quadro dei preparativi dell'adesione del paese all'Unione.

(2003/C 52 E/133) INTERROGAZIONE SCRITTA P-1984/02 di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(1 luglio 2002)

Oggetto: Finanziamento della Convenzione

Facendo seguito all'interrogazione scritta E-0486/02 (¹) dal titolo «Società civile» e dopo la pubblicazione su Internet di un elenco delle organizzazioni partecipanti al forum sulla Convenzione sull'avvenire dell'Europa (http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/organlist_en.htm#list), può la Commissione indicare quali di queste organizzazioni hanno ricevuto finanziamenti comunitari negli ultimi cinque anni?

Può la Commissione indicare i rispettivi importi concessi negli ultimi cinque anni a tali organizzazioni finanziate dalla Comunità?

Può indicare le linee di bilancio a titolo delle quali ciascuna organizzazione ha beneficiato di finanziamenti?

Infine, per quali organizzazioni sono previsti stanziamenti nel bilancio comunitario?

(1) GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 32.

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(12 agosto 2002)

La Commissione attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che il Parlamento riceve informazioni annuali sugli stanziamenti riservati alle sovvenzioni (A-30) e sulla loro esecuzione per i cinque ultimi anni.

La domanda specifica dell'onorevole parlamentare richiede una ricerca più approfondita in seno ai servizi della Commissione, che è attualmente in corso, e darà pertanto luogo ad una risposta complementare.

(2003/C 52 E/134) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2012/02 di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(9 luglio 2002)

Oggetto: Iodizzazione

Con riferimento all'esame della proposta di modifica della direttiva $2000/13/CE\,(^1)$ relativamente all'indicazione degli ingredienti degli alimenti, può la Commissione far sapere se è a conoscenza del fatto che gli alimenti arricchiti di iodio, anche a concentrazioni molto basse, possono determinare varie malattie quali allergie, morbo di Basedow e ipertiroidismo, sino a provocare shock anafilattici dall'esito letale?

- IT
- 1. Può la Commissione far sapere se intende impegnarsi concretamente per ovviare alla situazione attuale relativamente all'indicazione del contenuto di iodio sull'etichetta?
- 2. Intende la Commissione inserire lo iodio nell'elenco degli allergeni?
- (1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(17 settembre 2002)

La proposta (¹) attualmente in discussione in vista della modifica della direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, consentirà di garantire che tutti gli ingredienti utilizzati nella fabbricazione dei prodotti alimentari vengano indicati nell'elenco degli ingredienti.

Lo iodio utilizzato come ingrediente dovrà pertanto figurare come tale sull'etichetta del prodotto e non sarà quindi oggetto delle limitate deroghe possibili.

Lo iodio non è una sostanza conosciuta come possibile causa di numerosi casi di allergia ovvero di intolleranza alimentare.

Nel caso in cui tale situazione dovesse cambiare in futuro, la regola che figura nella proposta di modifica suindicata (che prevede appunto che l'elenco degli ingredienti all'origine di allergie o di intolleranze venga aggiornato, quando cio' risulti giustificato da un punto di vista scientifico), verrebbe applicata conseguentemente anche allo iodio.

(1) GU C 332 E del 27.11.2001.

(2003/C 52 E/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2019/02 di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(9 luglio 2002)

Oggetto: Abrogazione del regolamento (CE) n. 1275/94 del Consiglio

In base alle informazioni elettroniche esistenti sulla banca dati europea EUR-Lex il regolamento (CE) n. 1275/94 (¹) del Consiglio, del 30 maggio 1994, non è più in vigore.

Il regolamento stabilisce i principi su cui poggiano gli adattamenti del regime previsto ai capitoli «Pesca» dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, con decorrenza 1º gennaio 1996, e costituisce la base del regolamento (CE) n. 685/95 (²) del Consiglio, del 27 marzo 1995.

Può la Commissione chiarire qual è l'atto giuridico che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1275/94 e se tale abrogazione ha comportato anche l'abrogazione del regolamento (CE) n. 685/95 nonché l'effetto giuridico sui due regolamenti dell'eventuale abrogazione del regolamento (CEE) n. 3760/92 (³), del 20 dicembre 1992?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(30 luglio 2002)

L'informazione di tipo elettronico a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare non è corretta. In effetti, non esiste alcun atto giuridico comunitario recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1275/94 94 del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativo agli adattamenti del regime previsto ai capitoli «Pesca» dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

⁽¹⁾ GU L 140 del 3.6.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 71 del 31.3.1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

TI

Peraltro, occorre sottolineare che non è possibile stabilire un collegamento tra l'eventuale abrogazione del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura, e i regolamenti (CE) n. 1275/94 e (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie, in quanto questi due regolamenti stabiliscono regimi specifici adottati nel quadro delle disposizioni previste dagli atti di adesione della Spagna e del Portogallo.

(2003/C 52 E/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2021/02 di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) al Consiglio

(9 luglio 2002)

Oggetto: Vertice di Siviglia

Visti la libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea, sancita dai trattati, e il diritto dei cittadini di esprimere liberamente la propria opinione, ivi compreso il diritto a manifestare pacificamente, in particolare durante i Consigli europei, può il Consiglio far sapere quanto segue:

- quanto è accaduto durante il recente Vertice di Siviglia, in occasione del quale la polizia spagnola ha impedito l'ingresso in Spagna di molte centinaia di cittadini portoghesi, comprese delegazioni del Partito comunista portoghese, del Blocco di Sinistra e di ONG che intendevano recarsi a Siviglia per partecipare alla manifestazione del 22 giugno, dimostra, in ultima analisi, che la libera circolazione senza restrizioni esiste solo per i capitali?
- A partire da ora, s'intende forse sospendere, nel corso di tutti i Vertici, l'applicazione dell'Accordo di Schengen, mettendo in discussione il diritto a manifestare liberamente in tutta l'Unione europea?

(2003/C 52 E/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2028/02

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(9 luglio 2002)

Oggetto: Scandalosa violazione dei diritti civili e politici e aggressione fisica ai danni di cittadini portoghesi per decisione del governo spagnolo

Lo scorso 22 giugno alla frontiera con il Portogallo, in località Rosa da Frontiera di Huelva, poliziotti della Guardia Civil hanno impedito il passaggio a vari pullman che trasportavano cittadini portoghesi diretti a Siviglia per partecipare a una manifestazione in concomitanza del Consiglio europeo; i poliziotti hanno addirittura aggredito due membri del partito «Bloco de Esquerda», uno dei quali deputato all'Assemblea della Repubblica portoghese. La violazione dei diritti civili e politici e l'aggressione fisica patita dai cittadini portoghesi sono aggravati dal fatto che questi intendevano partecipare ad un legittimo atto politico che avrebbe avuto luogo sul territorio dell'Unione, della quale sono cittadini, e che evidentemente l'azione dei poliziotti obbediva a un ordine dello stesso governo spagnolo, che nel contempo esercita la presidenza dell'UE nella persona del primo ministro José Maria Aznar.

In qualità di deputato europeo della Galizia condivido la vergogna dei galiziani e dei cittadini dello Stato spagnolo per l'azione del governo centrale e l'indignazione della società portoghese, dei membri dell'Assemblea della Repubblica e del governo portoghesi e al contempo disconosco tale comportamento aggressivo e antidemocratico.

Come spiega il Consiglio le suddette azioni vergognose della presidenza spagnola? Quale riparazione sarà offerta alle vittime e alle istituzioni portoghesi?

(2003/C 52 E/138)

ΙT

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2029/02 di Carlos Lage (PSE) al Consiglio

(9 luglio 2002)

Oggetto: Libera circolazione delle persone nello spazio Schengen

Lo scorso 22 giugno a un gruppo di circa 500 cittadini di nazionalità portoghese diretti in Spagna per partecipare ad una manifestazione autorizzata in concomitanza del Consiglio europeo di Siviglia è stato impedito – con ricorso alla violenza – di entrare in territorio spagnolo da elementi delle forze di polizia. L'incidente è avvenuto nella località di frontiera Vila Verde di Ficalho, Alentejo, e ha visto un'azione repressiva delle autorità spagnole con bastonate e spintoni a cittadini portoghesi (tra i quali un deputato dell'Assemblea della Repubblica) che cercavano di chiarire le ragioni per le quali non era consentito loro il passaggio della frontiera. La polizia spagnola è giunta persino a salire sul pullman che trasportava il gruppo e a confiscare materiale fotografico e visivo. Niente giustifica questo tipo di procedura e di azioni, assolutamente inammissibili nel quadro di un'Unione che assume come principi fondamentali il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali, neanche eventuali ragioni di sicurezza nazionale, che permettono a ciascuno Stato firmatario della Convenzione di Schengen di ricorrere all'attuazione dell'articolo 2 di tale strumento onde ripristinare il controllo delle proprie frontiere interne. Non pare in questo caso che il gruppo di cittadini portoghesi potesse rappresentare un pericolo particolare, per non dire alcuno, per lo Stato spagnolo. E anche se così fosse stato, un'azione di forza e prepotenza come quella che purtroppo ha avuto come protagonisti le autorità di polizia spagnole non dovrebbe essere ammessa né in Spagna né in Portogallo né in qualunque altro paese dell'Unione.

Può il Consiglio indicare quali passi intende compiere nei confronti del governo spagnolo al fine di chiarire l'accaduto?

Ritiene necessario promuovere una definizione chiara e un intendimento comune in merito alle circostanze e alle condizioni suscettibili di condurre alla sospensione degli accordi di Schengen?

Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2021/02, E-2028/02 e E-2029/02

(11 novembre 2002)

Il Consiglio informa gli Onorevoli Parlamentari che l'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1990 (¹) consente agli Stati membri di ripristinare, per un periodo limitato, controlli di frontiera nazionali alle frontiere interne.

Spetta a ciascuno Stato membro accertare se e in quale misura debba ricorrere a tale possibilità quando ospita un Consiglio europeo. La decisione SCH/Com-Ex (95) 20 REV 2 (²) fissa la procedura di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Schengen. Secondo l'articolo 33 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 64, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, la responsabilità di adottare misure concrete in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna incombe agli Stati membri. Non spetta pertanto al Consiglio valutare l'adeguatezza dell'adozione di dette misure.

(1) GU	L	239	del	22.	9.2000

(2003/C 52 E/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2022/02 di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(9 luglio 2002)

Oggetto: Restrizioni ai voli notturni negli aeroporti tedeschi

Negli aeroporti di Monaco, Düsseldorf, Stoccarda, Amburgo e Brema sono in vigore restrizioni per i voli notturni, che limitano notevolmente il traffico notturno garantendo un po' di riposo durante la notte. Tutti

⁽²⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 133.

gli altri aeroporti internazionali della Germania non applicano invece queste limitazioni e vietano solo i voli di aerei rumorosi, mentre per tutti gli aerei silenziosi di cui al Cap. III non esiste alcuna restrizione numerica.

Gli operatori turistici che organizzano viaggi «tutto compreso» sfruttano queste diverse regolamentazioni notturne spostando i loro voli su aeroporti nei quali non vige il divieto notturno, al fine di utilizzare in modo ottimale la capacità della loro flotta, con la conseguenza, ad esempio, che a Hannover il traffico aereo si sta concentrando in misura crescente nelle ore notturne.

Le restrizioni ai voli notturni sono di norma limitate ad una determinata fascia oraria ed un loro prolungamento o una nuova autorizzazione non solo incidono sulle ore di sonno di migliaia di persone ma costituiscono, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 85/337/CEE (¹), anche un intervento sul «riposo notturno» della natura. Concorda la Commissione sul fatto che un prolungamento o una nuova autorizzazione in relazione ai voli notturni andrebbero sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale?

(1) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(2003/C 52 E/140) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2023/02 di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(9 luglio 2002)

Oggetto: Obbligo della VIA (Valutazione dell'impatto ambientale) per le rotte aeree

L'Ufficio federale dell'aeronautica civile ha concesso all'aeroporto di Francoforte un'ulteriore rotta aerea sulla regione del Taunus, che ha portato già nel primo anno alla presentazione di più di 160 000 denunce per rumore presso tale aeroporto.

La rotta era stata autorizzata su proposta del Servizio tedesco per la sicurezza del traffico aereo — senza consultare gli abitanti, i comuni e i distretti interessati — mediante un'ordinanza legislativa, nel qual caso non è richiesta una valutazione dell'impatto ambientale.

Con i suoi 4 000 metri di piste, l'aeroporto di Francoforte è un progetto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 n. 7a della direttiva 85/337/CEE (¹). A norma dell'articolo 1, paragrafo 2 devono essere sottoposti alla VIA anche altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio.

Concorda la Commissione sul fatto che le nuove rotte aeree che comportano un aumento del rumore in aree ricreative o residenziali debbano essere sottoposte ad una valutazione dell'impatto ambientale?

(1) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta comune data dal sig.ra Wallström a nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-2022/02 e E-2023/02

(2 agosto 2002)

La Direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) — Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata con Direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 (¹), copre progetti che sono elencati negli allegati I e II e che richiedono una procedura di autorizzazione. La proroga di un'autorizzazione esistente o una nuova autorizzazione di volo notturno non sono coperte dalla definizione di «progetto» ai sensi della direttiva VIA. Analogamente le rotte aeree e la loro assegnazione alle piste esistenti non sono coperte dalla definizione di «progetto» ai sensi della direttiva VIA.

⁽¹⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

(2003/C 52 E/141)

ΙT

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2038/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(10 luglio 2002)

Oggetto: Finanziamenti europei per il controverso ampliamento dell'aeroporto di Sofia, capitale della Bulgaria, nelle vicinanze di quartieri residenziali e centri abitati

- 1. È vero che per l'assistenza tecnica, l'elaborazione dei progetti e il monitoraggio è stato concesso dal programma Phare un finanziamento pari a 7.6 milioni di euro in un momento in cui si parlava ancora di un progetto più limitato rispetto all'attuale per un importo pari a 184 milioni di euro e rispettivamente 254,7 milioni di dollari —, e che tale finanziamento è stato concesso argomentando che altrimenti la prima tranche del prestito assegnato nel settembre 1997 dalla Banca europea per gli investimenti pari a 60 milioni di euro non sarebbe stata erogata, mentre poi, ancora durante la fase di progettazione e prima del completamento del VIA nell'aprile 2000, era seguito un finanziamento dell'ISPA per un ammontare di 50 milioni di euro?
- 2. Per quale motivo in tutte le fasi preliminari il progetto era stato definito urgente, addirittura così urgente che mancava il tempo per prendere in considerazione le molte alternative proposte, mentre lo stesso progetto, a distanza di cinque anni, si trova ancora in fase di elaborazione, nonostante i finanziamenti dell'UE, della BEI e del Fondo di sviluppo del Kuwait?
- 3. Non ritiene la Commissione che questa situazione di urgenza, concessione di finanziamenti in una fase in cui non sono ancora esaurientemente note le conseguenze, mancanza di alternative e carenze nel contenuto o nell'applicazione del VIA potrebbe ripresentarsi nel caso di altri progetti? O ritiene essa che da tale situazione si possa trarre una lezione per un approccio più attento in futuro?
- 4. In che misura i progetti greci per l'aeroporto comporteranno una minore necessità di un aumento della capacità aerea in Bulgaria?
- 5. A questo punto, quali sono le possibilità di utilizzare i fondi disponibili per una soluzione alternativa, seppure ancora da elaborare, per la costruzione di un aeroporto a maggiore distanza dall'agglomerato urbano, in modo tale che le conseguenze negative per l'ambiente siano limitate quanto più possibile e si eviti di dover affrontare a breve termine ancora una volta le pressioni sociali intese a individuare un altro sito?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(27 settembre 2002)

1. La Commissione conferma che nel 1999 sono stati assegnati contributi finanziari per 4 932 905 EUR e 2 661 005 EUR del programma PHARE a favore rispettivamente dell'assistenza tecnica per la gestione del progetto e della progettazione e assistenza tecnica per la gestione finanziaria e commerciale del progetto relativo all'ampliamento dell'aeroporto di Sofia.

In seguito, le autorità bulgare hanno presentato una domanda di finanziamento a titolo del programma ISPA per la costruzione dell'aeroporto. In seguito al parere favorevole del comitato di gestione ISPA nel mese di luglio 2000, la Commissione ha approvato la concessione di 50 milioni di EUR a titolo del programma ISPA per lavori concernenti il nuovo terminale e la relativa infrastruttura.

Al momento della domanda di contributo ISPA il progetto era nella fase di progettazione, tuttavia le autorità bulgare avevano effettuato nel 1996 una valutazione d'impatto ambientale (VIA) completa, concernente il piano generale di ampliamento dell'aeroporto, e l'intera documentazione richiesta è stata trasmessa alla Commissione unitamente alla domanda di contributo ISPA. Le raccomandazioni della VIA sono state tenute presenti nella fase di pianificazione e di elaborazione del progetto. Inoltre, la concessione del contributo ISPA è stata subordinata all'esecuzione di una VIA completa relativa a tutti i sottoprogetti previsti per l'ampliamento sulla base dell'elaborazione dettagliata del progetto. Dette valutazioni e la consultazione obbligatoria delle autorità pubbliche ed ambientali sono ora completate.

2. Lo sviluppo di progetti vasti e complessi come questo richiede un considerevole lasso di tempo, dati i numerosi fattori tecnici, finanziari ed ambientali in gioco. Occorre inoltre tener presente una vasta gamma di requisiti e di interessi. La Commissione riconosce che il progetto relativo all'aeroporto di Sofia ha richiesto tempi più lunghi di quelli originariamente previsti, ma ora è stata superata la fase di sviluppo e quest'anno (2002) sono state lanciate le principali gare per i lavori.

- 3. La Commissione valuta tutti gli aspetti di una proposta, al fine di accertare il rispetto dei requisiti previsti dalla regolamentazione pertinente nei progetti per cui è presentata una richiesta di contributo. Non è sempre possibile verificare la completa definizione di tutti gli aspetti del progetto prima di approvare la concessione del contributo. Tuttavia sono previste clausole di salvaguardia, ad esempio tramite le condizioni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, per assicurare il rispetto da parte del beneficiario dei requisiti di legge, con riguardo segnatamente all'ambiente.
- 4. La Commissione non ritiene che gli aeroporti greci rappresentino un'alternativa realistica alle esigenze di trasporto aereo della Bulgaria.
- 5. La Commissione non ha alcun progetto concernente il finanziamento di uno studio relativo ad altri siti per l'aeroporto di Sofia.

(2003/C 52 E/142) INTERROGAZIONE SCRITTA P-2039/02 di Maurizio Turco (NI) alla Commissione

(3 luglio 2002)

Oggetto: Fondi strutturali: chiusura dei programmi operativi anteriori al 1993

Dalla dodicesima relazione annuale della Commissione sui Fondi strutturali (¹) risulta che, alla fine del 2000, erano ancora aperti 35 programmi operativi anteriori al 1989 e 73 programmi relativi al periodo 1989-1993. In considerazione di quanto sopra,

può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

- qual è l'importo complessivo rappresentato dall'insieme dei programmi aperti e a quali paesi membri essi erano destinati?
- Quali sono state le cause del ritardo e qual è la situazione odierna?
- Quali misure intende prendere la Commissione per pervenire alla chiusura di questi programmi?
- (1) COM(2001) 539.

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(2 agosto 2002)

L'importo complessivo dei programmi, progetti ed altri interventi a titolo dei Fondi strutturali relativi al periodo anteriore al 1994 e ancora aperti era di 991 milioni di euro alla fine del 2000. Da allora sono stati fatti notevoli progressi nel ridurre questa cifra, come indicato nella tabella. Nel giugno 2002 l'importo in sospeso relativo ai programmi aperti era stato ridotto di quasi due terzi a 370 milioni di euro. Tale somma rappresenta lo 0,6 % delle risorse rese disponibili per il periodo 1989-1993.

(in milioni di euro)

Paese	Importo in sospeso						
raese	Fine 2000		Fine 2001		30 giugno 2002		
Belgio	20,68	2 %	17,47	3 %	17,18	5 %	
Germania	34,23	3 %	22,44	4 %	11,74	3 %	
Grecia	24,34	2 %	7,86	1 %	7,72	2 %	
Spagna	91,05	9 %	39,51	7 %	35,37	10 %	
Francia	57,24	6 %	21,36	4 %	12,20	3 %	

Paese	Importo in sospeso						
raese	Fine 2000		Fine 2001		30 giugno 2002		
Italia	553,37	56%	286,97	54%	183,01	49 %	
Portogallo	94,23	10%	70,42	13%	66,40	18%	
Regno Unito	90,03	9 %	53,16	10%	29,49	8 %	
Altri	26,24	3 %	13,03	2 %	7,83	2 %	
Totale	991,41		532,21		370,94		

Le cause principali del ritardo nella chiusura dei programmi sono, fra l'altro: l'esistenza di procedure giuridiche relative ai programmi e ai progetti negli Stati membri che esulano dal controllo della Commissione; il mancato invio da parte delle autorità dello Stato membro di una relazione finale, conformemente ai requisiti del regolamento; l'esigenza di assicurare il necessario seguito ai controlli da parte dei servizi della Commissione, della Corte dei conti o dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

I progressi finora ottenuti risultano in gran parte dalla priorità che la Commissione ha assegnato a questo compito, creando fra l'altro delle task force specializzate. La Commissione manterrà questo impegno per far sì che i rimanenti programmi possano essere chiusi il più presto possibile (¹).

(1) Rimanenze di piccola entità per la Danimarca, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e alcuni programmi Interreg.

(2003/C 52 E/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2043/02

di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) e Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(10 luglio 2002)

Oggetto: Erogazione di pensioni in Grecia

In Grecia, talune categorie di lavoratori, ad esempio i musicisti, denunciano il fatto, per loro molto preoccupante, di non riuscire a raggiungere la contribuzione richiesta per maturare il diritto a pensione.

Come valuta la Commissione, nel quadro dell'agenda sociale e degli obiettivi rappresentati da un elevato livello di protezione sociale dei cittadini europei nonché dal coordinamento aperto per i sistemi pensionistici, questa peculiarità del sistema greco?

Sa la Commissione se anche negli altri paesi dell'Unione europea sono richiesti contemporaneamente, perché un lavoratore possa maturare il diritto a pensione, il raggiungimento di un numero minimo complessivo di giorni lavorati e il pagamento di una quantità minima complessiva di contributi?

Può dire qual è questo limite minimo? Intende la Commissione prendere iniziative, nell'ambito delle sue competenze, per far fronte a fenomeni come quello sopradescritto, che influiscono sulla qualità della vita e della sicurezza sociale dei lavoratori?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(3 settembre 2002)

I sistemi di pensionamento rientrano nella competenza degli Stati membri e il nuovo metodo aperto di coordinamento non puo' cambiare tale ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri. Lo scopo del metodo aperto di coordinamento è quello di attuare un quadro nell'ambito del quale si possa realizzare uno scambio di informazioni sulle politiche nazionali, con le rispettive analisi, in relazione a obiettivi comuni. Tale metodo non ha come scopo, a livello europeo, quello di esaminare i dispositivi di pensionamento per categorie professionali specifiche applicati negli Stati membri.

Tuttavia gli obiettivi comuni in materia di pensionamento (¹) richiedono agli Stati membri di «controllare che le persone anziane non siano esposte al rischio di povertà e possano beneficiare di un livello di vita decoroso; che partecipino alla ripartizione del benessere economico dei loro paesi e possano

TI

conseguentemente partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale e culturale», nonché di «dare a tutti gli individui accesso a dispositivi adeguati di pensionamento pubblici e/o privati, che consentano di acquisire diritti alla pensione che possano fornire i mezzi necessari per mantenere il loro livello di vita dopo il pensionamento entro limiti ragionevoli».

In alcuni regimi di pensionamento di tipo contributivo è normale che i diritti riflettano al tempo stesso il livello e la durata dei contributi versati. Per i lavoratori che non sono stati in grado di ottemperare alle condizioni necessarie per ottenere una pensione sufficiente, purché tali condizioni siano conformi ai principi del Trattato, trattandosi di lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla circolazione, la maggior parte degli Stati membri dispone di dispositivi che garantiscono un reddito minimo.

La Commissione pubblica informazioni comparative sui regimi generali di tutela sociale sulla sua pubblicazione «Missoc» che è accessibile anche sul sito Europa:

http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc2001/index_fr.htm.

(1) Inserire i riferimenti della Comunicazione recente sulle pensioni della DG EMP.

(2003/C 52 E/144) **INTERROGAZ**

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2064/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(11 luglio 2002)

Oggetto: Abusi di siti web e metodi d'incasso tesi a sorprendere gli utenti con bollette del telefono il più possibile esose

- 1. È noto alla Commissione che gli utenti di personal computer sono sorpresi da inattese quanto esose bollette per collegamenti telefonici con Stati talvolta molto lontani a seguito della visita di siti web che danno l'impressione di offrire informazioni o svago agli utenti? È noto altresì alla Commissione che questi costi risultano dal fatto che una volta interrotto il collegamento con il gestore Internet s'instaura automaticamente un collegamento telefonico continuo che viene riattivato ogni qual volta l'utente che, nel frattempo ha lasciato il sito web, usa nuovamente Internet. La sorpresa per gli utenti risulta dal fatto che, in segreto e ad una certa distanza, s'installa software sui loro personal computer e il causare elevati costi telefonici lungi dall'essere un epifenomeno costituisce la deliberata attività principale di questi operatori tanto più che l'utente rimane all'oscuro del fatto che il collegamento telefonico continua a protrarsi o viene nuovamente stabilito?
- 2. È la Commissione inoltre al corrente che il fenomeno dei costi telefonici sorprendentemente elevati si verifica anche allorquando lo stesso utente dà il suo accordo all'installazione di un accesso «dial» mediante il quale si possono pagare i servizi Internet poiché l'azienda telefonica incassa su incarico di operatori ai quali ha locato i numeri «dial» senza preoccuparsi di impedire che questi numeri siano sublocati ad altri operatori con intenti criminosi o che si applichino tariffe estremamente elevate per cui, oggigiorno, per offerte non serie si è giunti a fatturare importi fino a 400 euro al minuto?
- 3. Questa deliberata frode ai danni degli utenti di computer offre lo spunto alla Commissione per promuovere una maggiore tutela da abusi contestuali al commercio elettronico internazionale? Quali sono i provvedimenti ventilati e in quale arco di tempo potranno essi entrare in vigore?

Fonti: De Vokskrant del 21.6.2002, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung del 23.6.2002.

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(26 settembre 2002)

Le reti di comunicazione elettroniche e i sistemi di informazione costituiscono un elemento essenziale dalla vita quotidiana dei cittadini europei e sono fondamentali per il successo dell'economia dell'Unione. Le reti e i sistemi di informazione stanno convergendo e divenendo sempre più interconnessi.

Nonostante i numerosi vantaggi di questo sviluppo, queste infrastrutture hanno i loro punti deboli e offrono nuove opportunità a comportamenti criminali. La Commissione è preoccupata dell'aumento di reati informatici, compresi i casi di abuso e di frode ai quali l'interrogazione dell'onorevole parlamentare si riferisce. Nel gennaio 2001 la Commissione ha pubblicato la prima dichiarazione politica completa relativa ai reati informatici, la comunicazione «Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica» (¹).

Per quanto riguarda l'impiego di tutto il potenziale delle nuove tecnologie convergenti, compreso il modo di combattere efficacemente gli abusi, è previsto un processo di apprendimento per gli utenti, per i fornitori del servizio e per gli organi preposti all'applicazione della legge. Negli ultimi anni, la Commissione ha presentato una serie di iniziative legislative che cercano di proteggere gli utenti e di fornire agli organi preposti alla applicazione della legge strumenti per contrastare i nuovi tipi di reati.

Nei casi di abuso e di frode menzionati nell'interrogazione, uno di questi strumenti è la direttiva 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (²). Questa direttiva prevede richieste di informazioni, il diritto di recesso e disposizioni contro l'uso fraudolento di carte di pagamento e di vendite inerziali, inoltre obbliga gli Stati membri a garantire l'esistenza di mezzi di ricorso giudiziari e/o amministrativi per ottenere giustizia. Il termine di recepimento per gli Stati membri era giugno 2000.

Più recentemente, la Commissione ha proposto una decisione quadro sugli attacchi nei confronti dei sistemi di informazione (³). La proposta contiene previsioni che avvicinerebbero le disposizioni del diritto penale concernente l'accesso illecito o l'intromissione illecita ai sistemi di informazione. Sussistendo le condizioni previste da questo strumento, esso potrebbe essere importante nel caso in cui un fornitore di servizi, comportandosi illecitamente, installi un programma su un computer senza l'autorizzazione dell'utente. Questa proposta attualmente è in discussione al Consiglio e al Parlamento.

In aggiunta alle iniziative dell'Unione europea, nell'ambito del Consiglio d'Europa di Strasburgo, nel novembre 2001 è stata approvata una convenzione sulla criminalità informatica e che al momento è aperta alla firma e alla ratifica. La Commissione ha partecipato alle trattative in qualità di osservatore, fino a questo momento, la convenzione è stata firmata da 12 Stati membri ed entrerà in vigore una volta ratificata da almeno 5 firmatari, compresi almeno 3 Stati membri del Consiglio d'Europa. Questa convenzione contiene importanti disposizioni sulle frodi informatiche.

La Commissione continuerà a seguire attivamente gli sviluppi relativi alla criminalità informatica e, se necessario, proporrà ulteriori iniziative.

- (1) COM(2000) 890 def.
- (2) GU L 144 del 4.6.1997.
- (3) COM(2002) 173 def.

(2003/C 52 E/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2072/02 di Doris Pack (PPE-DE) alla Commissione

(12 luglio 2002)

Oggetto: Aiuti alle compagnie aeree tedesche

Intende la Commissione approvare i pagamenti compensativi, rispettivamente gli indennizzi pari a 71 milioni di euro a favore delle compagnie aeree tedesche (70 milioni di euro a Lufthansa, 1 milione di euro alla BA tedesca), visti tra l'altro i vantaggi che ne deriverebbero per queste compagnie rispetto alle altre PMI?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(3 settembre 2002)

La Commissione ha già autorizzato il 2 luglio 2002 il regime di compensazione delle compagnie aeree tedesche per le perdite causate dalla chiusura di alcune parti dello spazio aereo dall'11 al 14 settembre 2001. La Commissione conferma che tale regime prevede un importo massimo di 71 milioni di euro per indennizzi.

TI

Tale decisione della Commissione è una logica conseguenza della sua comunicazione del 10 ottobre 2001 su «Le ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei» (¹). In tale comunicazione la Commissione aveva riconosciuto che al settore aereo potevano essere concessi in via eccezionale taluni tipi di aiuti, tra cui quelli relativi ai costi conseguenti alla chiusura di uno spazio aereo, «destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali» (secondo lo stesso formulato dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE).

Tuttavia, la Commissione aveva considerato che, per poter essere autorizzati, i regimi di aiuto d'urgenza dovevano soddisfare un certo numero di condizioni.

Il regime tedesco possiede tutti i requisiti prescritti, vale a dire:

- mira a compensare solo i costi dichiarati nel corso delle quattro giornate, in seguito a interruzioni del traffico decise dalle autorità nazionali;
- viene calcolato oggettivamente in relazione alla perdita di introiti corretta dai costi evitati o dai costi supplementari sopportati – subita durante detto periodo;
- riguarda, in modo non discriminatorio, tutte le compagnie aeree tedesche.
- (1) COM(2001) 574 def.

(2003/C 52 E/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2079/02 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(8 luglio 2002)

Oggetto: Mancata aggiudicazione dei finanziamenti URBAN II alla città di Roma

Nella scorsa edizione del Programma Urban, la città di Roma ha accumulato pesanti ritardi nell'esecuzione del progetto e ciò ha comportato addirittura una parziale riduzione del finanziamento inizialmente concesso. Nell'attuale edizione di Urban II, la città di Roma, dalle informazioni che risultano dal Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti e dai dati forniti dal sito della Commissione europea, sarebbe completamente esclusa da ogni stanziamento relativo a questo progetto, non figurando né tra le prime 10 città assegnatarie, a livello europeo, né tra le 20 città successivamente inserite nella graduatoria Urban Italia (Legge 388/2000): la città di Roma si sarebbe collocata al trentanovesimo posto nella graduatoria ufficiale. Urban è senza dubbio uno dei progetti dell'Unione Europea che meglio ha funzionato fino ad ora e rappresenta uno strumento prezioso per lo sviluppo delle periferie delle grandi aree metropolitane e in generale delle zone urbane che hanno situazioni di degrado ambientale e sociale, tanto che ad esempio Milano si trova ad essere la seconda città per punteggio in graduatoria.

Può la Commissione far sapere per quali motivi (difetti formali o sostanziali, ritardi nella consegna della domanda, documentazione inadeguata insufficiente, ecc.) il progetto presentato dalla città di Roma è risultato non idoneo all'aggiudicazione dei finanziamenti?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(31 luglio 2002)

In seguito alla comunicazione della Commissione agli Stati membri sugli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria Urban II del 28 aprile 2000 (¹), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, nella gazzetta ufficiale italiana n. 168 del 20 luglio 2000, un invito a presentare proposte nell'intento di selezionare le città italiane ammissibili al finanziamento dell'iniziativa comunitaria in parola.

Tale invito rispecchia perfettamente i criteri di ammissibilità definiti nella summenzionata comunicazione della Commissione e precisa le altre modalità di valutazione e di selezione approvate dal competente ministero italiano per elaborare la graduatoria generale, in ordine di merito, delle candidature ricevute. Su questa base, le autorità nazionali hanno messo a punto una graduatoria delle candidature ricevute, conformemente al principio della sussidiarietà. In funzione della dotazione finanziaria assegnata all'Italia

per Urban II e dell'obiettivo di concentrare gli interventi su di un numero limitato di zone, solo le prime dieci città della graduatoria sono state ammesse al finanziamento comunitario e i pertinenti programmi sono stati presentati alla Commissione dalle autorità italiane, conformemente all'articolo 19 della precitata comunicazione.

(1) GU C 141 del 19.5.2000.

(2003/C 52 E/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2083/02 di María Izquierdo Rojo (PSE) al Consiglio

(12 luglio 2002)

Oggetto: Eccessivi ritardi nell'adozione di bambini nell'Andhra Pradesh (India)

Con riferimento alle procedure di adozione nello Stato indiano dell'Andhra Pradesh che interessano quindici famiglie spagnole (nonché famiglie americane, tedesche, italiane, olandesi e belghe), relazioni dell'UNICEF denunciano la situazione di precarietà psicologica e fisica dei bambini adottabili.

In attesa della collaborazione del Dipartimento per il welfare dell'Andhra Pradesh da cui dipendono le adozioni, e in considerazione del fatto che sono state rispettate le legislazioni spagnola e indiana in materia di adozioni internazionali, nonché tenuto conto della situazione di preguerra tra l'India e il vicino Pakistan, potrebbe l'Unione europea intervenire presso il Primo ministro indiano, ed eventualmente presso il Primo ministro dell'Andhra Pradesh, in modo da snellire le procedure di adozione?

Risposta

(11 novembre 2002)

Il Consiglio non ritiene opportuno interferire nelle procedure di adozione in corso.

(2003/C 52 E/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2089/02 di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(10 luglio 2002)

Oggetto: Compatibilità dei decreti Benes, della legge sull'amnistia del 1946 e della legge sulla restituzione del 1992 con il diritto comunitario

Il 2 giugno 2002 la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ha pubblicato un'intervista con il Commissario Verheugen sulla compatibilità dei decreti Benes con il diritto comunitario. Alla domanda se la legge d'amnistia del 1946 dispieghi ancora oggi valore giuridico Verheugen ha risposto quanto segue: «Non si tratta di un'impunità per reati compiuti nei confronti di tedeschi durante la loro espulsione. L'intenzione era quella di garantire protezione giuridica a chi ha combattuto per la resistenza ... Le azioni compiute a seguito di motivi disonorevoli non rientrano nella legge». Inoltre Verheugen ha detto: «Se queste leggi dispiegano ancora oggi effetti giuridici, esse verranno rese compatibili con il diritto comunitario attraverso singole misure e altre iniziative interne alla Repubblica ceca».

In un articolo del 18 agosto 1995 la FAZ ha riportato la storia di un cittadino ceco, che il 24 maggio 1945, a Schwarzbach, ha fucilato e seppellito 14 persone. L'autore di questo reato contro la persona è stato assolto dal tribunale giurisdizionale di Ceské Budejovice il 16 marzo 1992.

Con riferimento al decreto n. 33/1945 l'11 giugno 2002 il Ministro degli interni ceco Stanislav Gross ha negato al conte Salm-Reifferscheid la restituzione delle sue proprietà (FAZ, 14 giugno 2002).

Nell'attuale applicazione della legge sull'amnistia del 1946 da parte della giurisprudenza ceca la Commissione non ravvisa una violazione dei principi dell'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea?

TI

Quali passi intende compiere la Commissione — come annunciato dal Commissario Verheugen nell'intervista summenzionata — per dar luogo a una compatibilità delle leggi aventi ancora valore giuridico (legge sull'amnistia del 1946, legge sulla restituzione del 1992, decreti Benes) con il diritto comunitario?

Come valuta la Commissione l'idea dell'istituzione da parte della Repubblica ceca di un fondo di riconciliazione quale compensazione simbolica per l'esproprio senza indennizzo degli averi della popolazione tedesca dei Sudeti (secondo il modello del fondo austriaco per le proprietà ebraiche espropriate del 2001) quale opzione per la composizione del dissidio?

Risposta del sig. Verheugen a nome della Commissione

(12 agosto 2002)

Come riferito correttamente nell'intervista alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare, la Commissione sta ancora esaminando, in collaborazione con le autorità ceche, alcuni aspetti legati ai decreti presidenziali cecoslovacchi del 1945 e alle leggi ad essi connesse risalenti al periodo dell'immediato dopoguerra. Inoltre, è ancora in corso l'analisi delle leggi e delle pratiche di restituzione degli anni '90.

I risultati definitivi non sono ancora disponibili ma si possono già formulare alcune osservazioni:

- La legge del 1946 alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare non è una legge di amnistia che prevede l'assoluzione generalizzata per tutti i reati commessi contro le forze di occupazione e le minoranze di lingua tedesca o ungherese. È stata concepita piuttosto come una legge di «immunità penale» per fornire assistenza giuridica ai combattenti della resistenza e alle persone che occupavano temporaneamente posti di responsabilità nel periodo della liberazione e del dopoguerra. Il legislatore non aveva previsto che la legislazione si applicasse agli atti commessi sulla base di motivi disonorevoli. Viste le pratiche giuridiche dell'epoca comunista, questa intenzione originaria aveva perso sempre più valore nella coscienza collettiva. Diverse dichiarazioni della Repubblica ceca fanno capire che non esiste alcun impedimento legale in questo paese per procedere contro persone sospettate di crimini di guerra o crimini contro l'umanità non soggetti a prescrizione.
- La Commissione sta esaminando l'ordinamento giuridico della Repubblica ceca nonché singole decisioni giudiziarie in materia ma non ha ancora ultimato i lavori. Anche il Parlamento ha commissionato un parere legale esterno in merito a queste questioni.
- Come indicato nel comunicato stampa congiunto dell'11 aprile 2002 del Primo ministro Zeman e del Commissario competente per l'Allargamento, ogni parte dell'ordinamento giuridico di un paese candidato ancora in grado di produrre effetti giuridici deve essere sottoposta all'esame alla luce della legislazione dell'Unione europea e della Comunità (UE/CE). Ciò include il divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità.
- La decisione di istituire un «fondo di riconciliazione» è una questione di sovranità nazionale sulla quale la Commissione non può esprimere osservazioni. In ogni caso, oltre ad analizzare gli aspetti relativi alla compatibilità con la legislazione UE/CE, la Commissione è pienamente disposta a fornire un sostegno politico al fine di ottenere soluzioni soddisfacenti alla controversia in merito ai decreti presidenziali cecoslovacchi e alle relative questioni.

(2003/C 52 E/149) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2108/02 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(17 luglio 2002)

Oggetto: Cessazione dell'attività della società sovvenzionata Typopiitiria Thivas

Nelle risposte date dalla Commissione a precedenti interrogazioni (P-3402/01 (¹) e P-1011/02 (²)) sulla probabile cessazione dell'attività della società Typopiitiria Thivas sovvenzionata attraverso i regolamenti (CEE) nn. 355/77 (³) e 866/90 (⁴) si afferma di non aver ricevuto risposta da parte delle autorità elleniche, che «alla Commissione interessa in particolar modo che le azioni cofinanziate dai Fondi strutturali funzionino regolarmente e non restino bloccate» e che «quando le sarà pervenuta la risposta delle autorità

greche, la Commissione potrà esaminare l'eventualità di applicare l'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2082/93 (5) del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 (6) recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 (7) per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti dall'altro, che tratta appunto della ripetizione dell'indebito».

Ha ricevuto la Commissione l'attesa risposta delle autorità elleniche? Se no, cosa intende fare?

- (1) GU C 147 E del 20.6.2002, pag. 167.
- (2) GU C 205 E del 29.8.2002, pag. 247.
- (3) GU L 51 del 23.2.1977, pag. 1.
- (4) GU L 91 del 6.4.1990, pag. 1.
- (5) GU L 193 del 31.7.1993, pag. 20.
- (6) GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1.
- (7) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(20 settembre 2002)

Sfortunatamente la Commissione non ha ancora ricevuto una risposta ufficiale dalle autorità greche e non è quindi in grado di confermare se è stata avviata una procedura che consenta il proseguimento delle attività dell'impresa «Tipopiitiria Thivas». Vengono comunque mantenuti contatti regolari in merito tra la Commissione e il ministero greco dell'agricoltura e gli alti funzionari greci si sono impegnati a esplorare qualsiasi possibilità di soluzione del problema.

Nel frattempo il ricorso presentato alla Commissione il 23 febbraio 2002 dal signor Barakakos, responsabile dell'impresa in causa, nonché la sua istanza n. 1075/2001 continuano ad essere trattati secondo le procedure vigenti. In ogni caso la Commissione ritiene che sia compito degli organi giuridici greci pronunciarsi sulla vertenza che è stata loro sottoposta.

(2003/C 52 E/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2119/02 di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione

(11 luglio 2002)

Oggetto: Controlli d'identità all'aeroporto della Malpensa

In questi giorni, all'aeroporto della Malpensa, in maniera del tutto indiscriminata fra passeggeri Schengen e gli altri passeggeri è stato ripristinato — con vero e proprio sbarramento fisico e verifica dei singoli documenti identificativi, oltre alla carta d'imbarco, a cura della polizia di Stato — un controllo che si somma alle procedure identificative già predisposte, anche nell'area Schengen, dalle compagnie aeree. Può la Commissione far sapere se questa «sospensione» degli Accordi di Schengen sia stata comunicata alle autorità europee?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(12 agosto 2002)

La Commissione non ha ricevuto alcuna notificazione relativa alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne da parte delle autorità italiane.

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie relative presso le autorità italiane e non mancherà di comunicare i risultati delle sue ricerche al più presto.

(2003/C 52 E/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2129/02

di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione

(17 luglio 2002)

Oggetto: Miele, api e insetticidi sistemici

Sabato 29 giugno u.s. è apparso sulla prima pagina de «La Repubblica» un articolo intitolato «Dove sono finite le api», in cui si afferma che gli apicoltori francesi hanno fatto ricorso alla Commissione europea per bloccare la diffusione degli insetticidi «sistemici», ossia di quegli insetticidi le cui molecole «attive» vengono inglobate nei semi e che si moltiplicano con la crescita della pianta. Essi agiscono, quindi, progressivamente: più la pianta cresce, più sono efficaci.

Sotto accusa è la Bayer e la molecola di sua invenzione chiamata Imidaclopride, che é letale per le api, anche in dosi minime. La molecola è nei semi del grano, del mais e dei girasoli, ecc. In Italia, insetticidi che contengono questa molecola sono in circolazione da dieci anni.

A parte i danni, non trascurabili, per le api, i produttori di miele vedrebbero la loro produzione ridursi fino ad un terzo e i prezzi del prodotto aumentare per far fronte al calo di produzione. Gli apicoltori europei hanno levato molte proteste rimaste però senza risposta, nonostante le api continuino a scomparire e cali drasticamente la produzione di miele.

Può la Commissione far sapere:

- se è a conoscenza dell'esistenza di questa molecola prodotta dalla Bayer e dell'uso che ne viene fatto in agricoltura, con le conseguenze prospettate dal quotidiano «La Repubblica»;
- se esiste uno studio che rassicuri i consumatori circa la possibilità che tracce di questa molecola possano o no trovarsi nel miele prodotto e configurino danni alla salute umana;
- se non ritenga di bloccare la diffusione degli insetticidi sistemici, ossia di quegli insetticidi le cui molecole attive vengono inglobate nei semi e si moltiplicano con la crescita della pianta agendo progressivamente, nella fattispecie la molecola IMIDACLOPRIDE, nella considerazione che l'ape è essenziale all'agricoltura e all'uomo poiché impollina quasi tutte le piante esistenti?

Risposta data dal Sig Byrne a nome della Commissione

(12 settembre 2002)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlementare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-1804/02 dell'Onorevole Souchet (¹).

(1)	GU	C	309	E	del	12.12.2002,	pag.	163.

(2003/C 52 E/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2164/02 di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

(18 luglio 2002)

Oggetto: Curvatura delle banane

Tenendo conto del fatto che due tribunali britannici hanno recentemente confermato la non applicabilità delle disposizioni comunitarie relative ai livelli accettabili di curvatura delle banane e dei cetrioli, può dire la Commissione se intende adottare provvedimenti per garantire l'applicazione di tali norme nel Regno Unito? Può, altresì, spiegare la Commissione per quale motivo il suo ufficio di Londra ha ripetutamente smentito l'esistenza di disposizioni comunitarie relative alla forma dei frutti e delle verdure, definendole «voci prive di fondamento» e «leggende»?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(25 settembre 2002)

Le norme relative alla commercializzazione di diversi ortofrutticoli, comprese le banane, sono stabilite dai regolamenti della Commissione. Tali norme sono basate su accordi internazionali, discussi nell'ambito di istituzioni come la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU). La Commissione ha chiarito in diverse occasioni questa situazione, anche nelle dichiarazioni sugli «Euromiti» della rappresentanza della Commissione nel Regno Unito.

Quanto alla sentenza della High Court del 24 giugno 2002, a cui l'onorevole parlamentare fa riferimento nella sua domanda, la Commissione desidera precisare che la High Court non ha messo in dubbio l'applicabilità di dette norme comunitarie di commercializzazione nel Regno Unito. La sentenza riguarda invece l'interpretazione di una disposizione nazionale che rende un reato la violazione di tali norme. La High Court ha stabilito che questa disposizione nazionale non si applica alle norme che sono state adottate successivamente all'entrata in vigore della disposizione in esame.

La Commissione segue con attenzione le reazioni delle autorità britanniche alla sentenza della High Court.

(2003/C 52 E/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2184/02

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(12 luglio 2002)

Oggetto: Modifica della politica di coesione approvata a Berlino nel contesto dell'Agenda 2000

L'articolo 14 del regolamento (CE) 1260/1999 (¹) recante disposizioni generali sui fondi strutturali prevede, al paragrafo 1, che «ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni ...». Sono previste espressamente per tale scadenza quattro deroghe, le prime due nello stesso paragrafo 1 e le altre due al paragrafo 2.

La recente proposta della Commissione di modifica del regolamento (CE) 2792/1999 (²) si prefigge di sopprimere taluni aiuti previsti dallo SFOP in conformità del disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1263/1999 (³) del Consiglio, ciò che comporta una modifica unilaterale del quadro comunitario di sostegno (QCS) approvato dalla Commissione, una volta analizzato il piano presentato dallo Stato membro in questione nel quale siano descritti, tra gli altri elementi, gli «obiettivi specifici» (articolo 9, lettera d) del regolamento 1260/99).

Può la Commissione far sapere se considera legale tale modifica unilaterale di quanto già approvato in tale QCS in applicazione della legislazione prevista dall'Agenda 2000?

In caso affermativo, su quale base giuridica concreta e con quale argomentazione può essa allora giustificare tale modifica unilaterale di una regolamentazione concordata per sette anni e che arreca grave pregiudizio alla pianificazione e agli interessi degli operatori economici degli Stati membri oltre che alla coesione economica e sociale delle regioni dove essi sono stabiliti, sostanzialmente regioni rientranti nell'obiettivo 1?

(2003/C 52 E/154) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2189/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(19 luglio 2002)

Oggetto: Riprogrammazione dello SFOP

Nelle sue proposte per la riforma delle politica comune della pesca (PCP), approvate dal Collegio dei commissari il 28.05.2002, la Commissione propone l'eliminazione degli aiuti al rinnovamento e alla

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

modernizzazione della flotta, alle imprese miste e all'esportazione delle imbarcazioni. Tale proposta prevede la riprogrammazione dei fondi destinati a tali obiettivi nei documenti di programmazione, frutto di un precedente compromesso, raggiunto in molti casi dopo complessi negoziati, tra la Commissione e il resto delle parti coinvolte a livello nazionale, regionale e locale.

- 1. Può la Commissione specificare l'importo degli stanziamenti SFOP che saranno riprogrammati, suddiviso per Stati membri, e a quali obiettivi verrà esso destinato?
- 2. Potrebbe, altresì, fornire informazioni sull'importo comunitario aggiuntivo agli stanziamenti SFOP già programmati, che compenserà tale misura di riprogrammazione, suddiviso per Stati membri?
- 3. Potrebbe, inoltre, specificare il tipo di misure socio-eonomiche che intende adottare in materia e l'importo delle stesse, suddiviso per Stati membri?

(2003/C 52 E/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2190/02

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(19 luglio 2002)

Oggetto: Riprogrammazione dello SFOP

Nelle sue proposte per la riforma delle politica comune della pesca (PCP), approvate dal Collegio dei commissari il 28.05.2002, la Commissione propone l'eliminazione degli aiuti al rinnovamento e alla modernizzazione della flotta, alle imprese miste e all'esportazione delle imbarcazioni. Tale proposta prevede la riprogrammazione dei fondi destinati a tali obiettivi nei documenti di programmazione, frutto di un precedente compromesso, raggiunto in molti casi dopo complessi negoziati, tra la Commissione e il resto delle parti coinvolte a livello nazionale, regionale e locale.

- 1. Può dire la Commissione se ritiene che la rottura unilaterale di tali impegni, e la successiva riprogrammazione dei fondi destinati agli obiettivi precedentemente definiti senza l'accordo delle altre parti, non violi il diritto comunitario in vigore? In caso affermativo, con quali motivazioni legittima una tale riprogrammazione?
- 2. Può dire, altresì, con quale autorità morale può disfarsi di tali impegni e venir meno alla fiducia in essi riposta dalle parti in causa a tutti i livelli (nazionale, regionale e locale) negli Stati membri, nonché dagli operatori economici che realizzano i loro investimenti sulla base di tali impegni e che, a causa di tale riprogrammazione, subiranno enormi perdite economiche?
- 3. Quali misure intende adottare per riparare i danni e le perdite subiti dagli operatori economici a causa delle sue proposte?

Risposta comune data dal sig. Fischler a nome della Commissione alle interrogazioni scritte P-2184/02, E-2189/02 e E-2190/02

(17 settembre 2002)

Le basi giuridiche delle proposte della Commissione riguardanti le modifiche delle modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca e la misura comunitaria d'urgenza per la demolizione dei pescherecci durante il periodo 2003-2006, sono esposte qui di seguito.

L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1263/1999 (¹) precisa che spetta al «Consiglio (determinare) i settori d'intervento delle azioni strutturali» nel settore della pesca, dell'acquacoltura, nonché della trasformazione e commercializzazione dei loro prodotti.

L'articolo 2, paragrafo 3, dello stesso regolamento, definisce una lista di settori ammissibili per le azioni intraprese con il contributo dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Tuttavia, nell'ultimo paragrafo è precisato che «il Consiglio può adattare l'elenco delle misure secondo la procedura di cui all'articolo 4», in base alla quale il Consiglio delibera su proposta della Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 37 del trattato.

La proposta della Commissione (²) di modificare il regolamento (CE) n. 2792/1999 (³) è giuridicamente conforme a quanto precedentemente esposto.

Peraltro, l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999 (4) dispone che «le operazioni oggetto di un finanziamento dei fondi [...] devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche e azioni comunitarie [...]». A tale scopo, l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 precisa che la programmazione dello SFOP deve essere conforme agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) e alle disposizioni dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca e che «a tal fine potrà essere, se necessario, riveduta, in particolare alla conclusione di ciascun periodo di applicazione dei programmi di orientamento pluriennali». Ora, il periodo di applicazione della decisione del Consiglio 97/413/CE (5) su questi piani si conclude il 31 dicembre 2002. Inoltre, in conformità al paragrafo 4 dello stesso articolo 3, le informazioni riguardanti un periodo di programmazione che non sono già contemplate da un programma di orientamento pluriennale devono essere considerate come «puramente indicative».

È quindi compito della Commissione proporre misure adeguate per il periodo che inizierà il 1º gennaio 2003, poiché da quel momento in poi non vi sarà più nessun programma di orientamento pluriennale e, in assenza di tali disposizioni, la programmazione dello SFOP diverrebbe inadeguata.

Di conseguenza, in virtù dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999, i quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione potranno essere modificati per rimanere compatibili con le modifiche proposte al regolamento SFOP, qualora esse fossero adottate dal Consiglio. A quel momento, la Commissione potrebbe prendere l'iniziativa di incoraggiare gli Stati membri a sollecitare una modifica dei rispettivi quadri comunitari di sostegno, programmi operativi e documenti unici di programmazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, come essa indica del resto di voler fare nel capitolo 3, paragrafo 7, della sua comunicazione sulla riforma della PCP (6). Inoltre, l'articolo 14, paragrafo 2, di questo regolamento, prevede che siano adattati «su iniziativa dello Stato membro (interessato) o della Commissione, d'intesa con questo Stato membro» a seguito della valutazione intermedia di cui l'articolo 42 dello stesso regolamento prevede la conclusione entro il 31 dicembre 2003.

Ad ogni modo, la riprogrammazione prevista non modificherebbe in nessun caso i fondi assegnati ad ogni Stato membro, né i tassi d'intervento già definiti, e rispetterebbe quindi i principi della coesione. Proteggendo gli stock minacciati dallo sfruttamento eccessivo, essa contribuirebbe a garantire la sostenibilità delle attività ittiche per coloro che ne sono maggiormente dipendenti e di conseguenza per le zone la cui economia è basata essenzialmente sulla pesca.

Se le proposte della Commissione fossero adottate dal Consiglio nella versione attuale, gli importi dello SFOP che sarebbe necessario riprogrammare corrisponderebbero ai fondi non ancora impiegati dagli Stati membri per misure che diverrebbero, a quel punto, non ammissibili, come la costruzione di nuovi pescherecci, l'esportazione di navi verso paesi terzi, la formazione di società miste di pesca e opere di ammodernamento delle navi non connesse con la sicurezza o l'igiene.

La Commissione non è in grado di quantificare gli importi già investiti dagli Stati membri per misure che diverrebbero non ammissibili, poiché questi dipendono dalle decisioni del Consiglio, dalla data della loro adozione e dalle somme già spese da ogni Stato membro. Al massimo, essa potrebbe indicare l'ammontare degli importi SFOP inizialmente programmati per ogni Stato membro per le misure che, secondo le nuove proposte della Commissione, non risulterebbero più ammissibili.

Inoltre, è possibile che certi Stati membri colgano quest'occasione per programmare di propria iniziativa altre misure, comunque ammissibili, a differenza di quanto avevano previsto inizialmente.

Come indicato al capitolo 3, paragrafo 7 (La dimensione sociale della PCP) della sua comunicazione sulla riforma della PCP (°), la Commissione non è in grado di prevedere il modo in cui ogni Stato membro intende mettere in pratica le limitazioni dello sforzo di pesca imposte dai piani pluriennali di gestione degli stock, qualora questi piani fossero adottati dal Consiglio. Non potendo quindi prevedere il modo in cui gli Stati membri distribuiranno le limitazioni dello sforzo di pesca corrispondenti fra fermi provvisori e fermi definitivi, essa non può neanche valutare quali saranno i relativi bisogni di riprogrammazione, né quale sarà l'impatto socioeconomico di tali riduzioni.

TI

Tuttavia, per ragioni di bilancio, la Commissione ha stimato, basandosi su un'ipotesi estrema, quali potrebbero essere i fabbisogni finanziari supplementari necessari a livello comunitario. Per effettuare tale valutazione, la Commissione ha considerato che i fondi inizialmente programmati e non ancora utilizzati da ogni Stato membro per le misure di sostegno all'esportazione delle navi o alla formazione di società miste di pesca potrebbero essere destinati al ritiro definitivo, tramite il fondo speciale per la demolizione delle navi. Per quanto riguarda i fondi inizialmente programmati per ogni Stato membro e non ancora utilizzati per la costruzione di nuove imbarcazioni, la Commissione ritiene che gli Stati possano utilizzarli per misure destinate ad attenuare l'impatto socioeconomico del ritiro delle navi.

Sulla base di tale ipotesi, la Commissione ha stimato che potrebbero rivelarsi necessari al massimo 272 milioni di EUR per lo strumento speciale di intervento in favore della flotta e 88 milioni di EUR per gli interventi socioeconomici di accompagnamento. La Commissione ha previsto che, qualora le misure di messa in opera delle limitazioni dello sforzo di pesca legate all'adozione dei piani di gestione pluriennali rendessero necessaria la copertura finanziaria di tali fabbisogni, un importo massimo di 32 milioni di EUR, provenienti dallo strumento speciale di flessibilità, potrebbe essere utilizzato per il solo anno 2003 e che, per il resto, lo Stato membro potrebbe ricorrere alla riprogrammazione dei Fondi strutturali in funzione delle altre priorità della propria politica regionale e di coesione.

Trattandosi solo di una stima dei fabbisogni supplementari che risulterebbero da decisioni ancora da prendersi a livello di ogni Stato membro, è chiaro che non si è potuto procedere ad alcuna attribuzione di crediti supplementari per Stato membro, anche se risulta che i fabbisogni in termini di sostegno supplementare riguarderebbero soprattutto i paesi dell'Europa del nord.

Infine, per quanto riguarda le misure socioeconomiche palliative eventualmente necessarie, sarà compito di ogni Stato membro decidere, nel quadro della riprogrammazione, quali fondi assegnare a quelle già previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999, ed eventualmente a qualsiasi altra misura simile che potrebbe essere introdotta dal Consiglio nel quadro della discussione delle proposte della Commissione.

- (¹) Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).
- (2) COM(2002) 187 def.
- (3) Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca.
- (4) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
- (5) Decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1º gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento, GU L 175 del 3.7.1997. Decisione modificata dalla decisione n. 2002/70/CE del 28 gennaio 2002, GU L 31 del 1.2.2002.
- (6) COM(2002) 181 def.

(2003/C 52 E/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2185/02 di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(19 luglio 2002)

Oggetto: Creazione di un sistema europeo di controllo del traffico aereo

Con riferimento alla mia interrogazione E-2733/00 (¹) del 1º settembre 2000 concernente la «creazione di un sistema di controllo aereo su scala europea» e alla risposta data il 5 ottobre 2000 da parte della on. de Palacio a nome della Commissione e tenuto conto del fatto che un sistema europeo di controllo del traffico aereo avrebbe probabilmente permesso di evitare la catastrofe aerea verificatasi nei pressi del Lago di Costanza (la notte del 2 luglio) nella quale hanno perso la vita 71 persone, si invita la Commissione a rispondere ai seguenti quesiti:

- 1. Non ritiene che, alla luce della suddetta catastrofe, sarebbe logico attuare quanto prima, nonostante l'opposizione della casta privilegiata dei controllori di volo, un sistema europeo di controllo del traffico aereo?
- 2. A che punto è l'iniziativa «cielo unico europeo» lanciata dalla Commissione nel 1999?

- 3. In questo settore quali disposizioni sono state adottate, in modo generale, in materia legislativa su scala europea e, in particolare, per quanto riguarda il gruppo di lavoro (cui fa riferimento la risposta della sig.ra de Palacio) che, in linea di massima, deve essere composta di rappresentanti dell'aviazione civile degli Stati membri e dovrebbe consigliare la Commissione sugli orientamenti della riforma del settore della gestione del traffico aereo?
- (1) GU C 113 E del 18.4.2001, pag. 160.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(3 ottobre 2002)

Nel settore dei trasporti, la Commissione ha fatto della sicurezza una delle sue priorità principali e ha già attuato una serie di misure per aumentare la sicurezza dei trasporti aerei. In particolare, la Commissione prevede di valutare se l'eventuale trasferimento all'Agenzia europea della sicurezza aerea (European Aviation Safety Authority -EASA) delle attività relative alla sicurezza del traffico aereo possa rafforzare la sicurezza aerea in Europa.

In materia di navigazione aerea, nei mesi di ottobre e dicembre 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio quattro proposte legislative (¹) sulla creazione del «cielo unico europeo» così composte: un regolamento quadro per la realizzazione del cielo unico, un regolamento sulla fornitura di servizi di navigazione aerea e un regolamento relativo all'interoperabilità. L'obiettivo delle proposte è migliorare il funzionamento della navigazione aerea, mantenendo inalterato o aumentando il livello di sicurezza. L'imperativo della sicurezza è costantemente ribadito dalla Commissione e dagli Stati membri ed è seguito con grande attenzione in tutte le discussioni. Inoltre, per la Commissione è palese che le rotture dei sistemi (che sono attualmente la regola in Europa al momento del passaggio dallo spazio aereo di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro) sono un fattore non trascurabile di aumento del rischio e pertanto arrecano pregiudizio alla sicurezza. Riducendo il numero di rotture dei sistemi, l'impatto delle proposte sulla creazione del «cielo unico europeo» favorirà l'aumento del livello di sicurezza nella gestione del traffico aereo.

I testi citati sono ancora all'esame del Consiglio e del Parlamento, ma il Consiglio europeo di Barcellona ha invitato il legislatore ad adottare le proposte rapidamente in modo da rendere possibile la creazione del «cielo unico europeo» entro la fine del 2004.

Nel corso della sessione plenaria che ha avuto luogo nel mese di settembre (il 3 settembre 2002), il Parlamento ha votato in prima lettura il pacchetto di proposte «cielo unico» accogliendo ampiamente l'impostazione della Commissione.

(1)	COM(2001)	123	def.	e	COM(2001)	564	def.
-----	-----------	-----	------	---	-----------	-----	------

(2003/C 52 E/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2204/02 di Marco Cappato (NI) alla Commissione

(22 luglio 2002)

Oggetto: Libertà di espressione e Internet

A seguito della pubblicazione il 25 ottobre 2000 su «l'Osservatore Romano» — quotidiano della Curia Vaticana — di un articolo sui cosiddetti siti «blasfemi», la Guardia di Finanza della Repubblica italiana, dopo avere indagato per circa due anni, ha disposto l'oscuramento di cinque siti Internet attivati negli Stati Uniti.

Non ritiene la Commissione che tali disposizioni siano contrarie alla libertà di espressione, così come garantita dagli strumenti internazionali concernenti i diritti umani, e in particolare dagli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali? In caso affermativo, quali misure intende prendere la Commissione?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(3 settembre 2002)

La libertà d'espressione è sancita dall'articolo 10 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento.

L'esercizio di questa libertà, in conformità di entrambi i testi citati, può tuttavia essere soggetto ad alcuni limiti, ove ricorrano determinate condizioni.

Gli eventuali limiti devono essere previsti dalla legge e costituire misure necessarie, in una società democratica, per tutelare legittimi interessi pubblici.

Caso per caso va analizzato in concreto se tali condizioni ricorrano.

Quanto ai siti Internet cui l'onorevole parlamentare allude, l'interrogazione non offre elementi sufficienti per procedere a un'analisi.

La Commissione segue attentamente l'evoluzione delle comunicazioni via Internet e se necessario, nell'ambito delle proprie competenze, provvederà ad adottare i provvedimenti del caso.

(2003/C 52 E/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2208/02 di Christoph Konrad (PPE-DE) alla Commissione

(22 luglio 2002)

Oggetto: Metodi contrari alla concorrenza nei controlli del peso degli autobus stranieri in Austria

- 1. Come valuta la Commissione, dal punto di vista della concorrenza, la circostanza che autobus da turismo a due assi immatricolati all'estero in Austria siano sistematicamente assoggettati a controlli del peso?
- 2. Quando viene accertato un eccesso di peso, la polizia austriaca indirizza le imprese di autobus a un determinato subappaltatore, la cui sede (è l'unico) si trova in prossimità diretta della pesa ufficiale. Come reagisce la Commissione a tale invio, contrario alle regole della concorrenza, a una determinata impresa, specialmente in situazioni in cui gli autobus stranieri non hanno alcuna alternativa realistica (per esempio di notte)?
- 3. Come valuta la Commissione la circostanza che l'offerente del servizio mette a disposizione dell'impresa di bus «multata» autobus da turismo sostitutivi per ridurre l'eccesso di peso a tariffe molto più elevate di quelle di mercato? È la Commissione al corrente che tale prestatore di servizi per di più non fornisce le prestazioni concordate? In un caso segnalato il subappaltatore ha fatto scendere ancora prima del ponte Europa i viaggiatori tedeschi e quindi ha risparmiato, a parte gli altri chilometri di percorrenza, anche il pedaggio per il Brennero, che invece era stato conteggiato nel prezzo concordato (650 euro + 130 euro di IVA)?
- 4. Come reagisce la Commissione a tali alterazioni della concorrenza? È la Commissione al corrente di ulteriori reclami di questo tipo, per esempio nei Paesi Bassi?
- 5. Sono già state adottate decisioni concrete o sono in corso riflessioni su come reprimere simili comportamenti contrari alla concorrenza?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(16 settembre 2002)

L'Austria, mediante i controlli ai quali sono assoggettati sia gli automezzi pesanti che gli autobus, attua le disposizioni comunitarie previste per i trasporti su strada tra gli Stati membri, tra i quali la direttiva 96/53/CE (¹) relativa al peso, alle dimensioni e a talune caratteristiche tecniche dei mezzi pesanti; la direttiva 96/96/CE (²) relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; i regolamenti (CEE) n. 3820/85 (³) e (CEE) n. 3821/85 (⁴) relativi all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e all'apparecchio di controllo.

Cionondimeno, la normativa comunitaria — vale a dire i regolamenti (CEE) n. 4060/89 (⁵) e (CEE) n. 3912/92 (⁶) relativi all'eliminazione dei controlli effettuati alle frontiere interne della Comunità e l'Atto d'adesione dell'Austria — prevede che tali controlli devono essere effettuati a campione e non possono causare un rallentamento ingiustificato del traffico. Inoltre, tali verifiche devono essere effettuate nell'ambito dei normali controlli applicati in modo non discriminatorio su tutto il territorio di uno Stato membro.

Peraltro, anche i servizi della Commissione sono a conoscenza delle pratiche denunciate dall'onorevole parlamentare che consistono, nel caso in cui sia stato accertato il superamento del peso autorizzato, nell'obbligare gli autisti degli autocarri o degli autobus a ricorrere a società di servizi locali che mettono a disposizione veicoli supplementari.

Secondo la procedura abituale, la Commissione si è rivolta alle autorità austriache per esporre le sue preoccupazioni riguardo a tale situazione che valuterà alla luce della risposta del governo austriaco.

- (¹) Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, GU L 235 del 17.9.1996.
- (2) Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, GU L 46 del 17.2.1997.
- (3) Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L 370 del 31.12.1985.
- (4) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, GU L 370 del 31.12.1985.
- (5) Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili, GU L 390 del 30.12.1989.
- (6) Regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo ai controlli effettuati all'interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili per quanto riguarda i mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un paese terzo, GU L 395 del 31.12.1992.

(2003/C 52 E/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2223/02

di Nuala Ahern (Verts/ALE) alla Commissione

(23 luglio 2002)

Oggetto: Settore dell'energia nucleare in Russia

La Commissione ha preso parte all'accordo concluso alla fine di giugno in Canada tra il G7 e la Russia, che risulterà nella concessione di aiuti per un importo di 20 miliardi di dollari USA al fine di dare impulso al declinante settore russo dell'energia nucleare sovvenzionando massicciamente il carburante al plutonio MOX, quando è chiaro che l'Euratom è incapace di applicare le misure di salvaguardia e sicurezza nelle centrali nucleari dell'UE e che la Russia non è in grado di applicare rigorose misure di protezione fisica e di sicurezza negli impianti già esistenti? Qual è il ruolo attuale dell'Euratom per quanto riguarda l'assistenza nell'attuazione delle misure di salvaguardia in Russia?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(13 settembre 2002)

In occasione del vertice del G8 tenutosi a Kananaskis, in Canada, dal 26 al 27 giugno 2002, gli otto paesi più industrializzati del mondo hanno varato una partnership mondiale contro la diffusione delle armi e dei materiali di distruzione di massa al fine di garantire lo sviluppo, il coordinamento, l'attuazione e il finanziamento, ognuno secondo i propri mezzi, di progetti di cooperazione nuovi od allargati in materia di non proliferazione, disarmo, lotta al terrorismo e sicurezza nucleare (in particolare in materia di ambiente). A tutt'oggi diversi paesi del G8 hanno annunciato contributi compresi tra un miliardo di USD l'anno (Stati Uniti) a 200 milioni di USD nell'arco di dieci anni (Giappone).

TI

La Commissione non ha annunciato contributi supplementari rispetto ai 100 milioni di euro stanziati ogni anno mediante il programma TACIS per migliorare la sicurezza nucleare. La Commissione partecipa tuttavia ad un'azione comune dell'Unione in materia di disarmo e non proliferazione nella Federazione russa, iniziativa nell'ambito della quale sono stati stanziati oltre 15 milioni di euro per la distruzione delle armi chimiche e lo smaltimento del plutonio di tipo militare in Russia.

Come confermato di recente dal Parlamento europeo (¹), i controlli di sicurezza Euratom nelle centrali nucleari esistenti nel territorio dell'Unione vengono applicati in totale conformità con le disposizioni del capitolo VII del trattato Euratom.

Per quanto riguarda la capacità, da parte della Russia, di applicare rigorose misure di protezione fisica e di sicurezza nelle centrali nucleari, la Commissione sottolinea che, dal crollo dell'Unione sovietica, la protezione fisica degli stock e degli impianti è una problematica che suscita forti preoccupazioni nella comunità internazionale. Gli Stati Uniti, in particolare, hanno contribuito in modo sostanziale al miglioramento delle misure di protezione fisica degli impianti russi. La situazione è notevolmente migliorata rispetto al passato.

La Federazione russa ha ratificato la Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, entrata in vigore l'8 febbraio 1987.

Oltre all'assistenza in materia di protezione fisica degli impianti, la Commissione collabora con la Russia per istituire un sistema pubblico di contabilità e controllo dei materiali nucleari. Dal 1994, infatti, il programma TACIS stanzia fondi destinati a migliorare la contabilità e il controllo dei materiali nucleari nella Federazione russa.

(¹) A5-0196/2002, Relazione in merito alla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attività dell'Ufficio di Controllo di Sicurezza dell'Euratom 1999-2000 — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

(2003/C 52 E/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2230/02 di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(23 luglio 2002)

Oggetto: Pirateria, terrorismo e identificazione delle navi

Fondandosi su uno studio della vulnerabilità dei sistemi di trasporto effettuato sulla scia degli attacchi dell'11 settembre, i leader del Vertice G8 svoltosi a Calgary hanno approvato una serie di misure per impedire che le navi possano essere infiltrate e agevolarne l'identificazione. L'Unione europea prevede di proporre analoghe proposte legislative in questo ambito?

Negli anni scorsi, si sono registrati con crescente frequenza casi di pirateria, soprattutto nel Mar cinese meridionale, ma anche nell'Europa dell'Est, in Medio Oriente, in America Centrale e nel Mediterraneo. Questi atti di pirateria sono commessi da bande criminali che seminano la morte tra gli equipaggi, le cui famiglie raramente riescono ad ottenere giustizia o addirittura a scoprire la sorte dei loro famigliari. Alcuni dei pirati rubano navi da indirizzare verso particolari zone del mondo. Le loro attività sono agevolate dalla facilità con cui è possibile ottenere certificati falsi. Alcuni funzionari governativi della regione del Sud-est asiatico, a quanto pare, chiudono un occhio su queste pratiche, benché il governo indiano si sia sforzato di eradicare questa tendenza e la marina indiana abbia conseguito alcuni notevoli risultati nel Golfo del Bengala.

Nel corso della 74^{ma} sessione svoltasi nel giugno 2001, il Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) ha ricevuto i risultati di uno studio sulle pratiche fraudolente associate alle abilitazioni e alle autorizzazioni, finanziato dai governi di Cipro, del Regno Unito, della Norvegia, dall'Unione europea e dalla Confederazione internazionale dei sindacati liberi (ICFTU). Delle amministrazioni marittime che hanno risposto al questionario destinato a far luce sulla questione delle pratiche illecite associate alle abilitazioni e alle autorizzazioni equivalenti, il 39 % ha segnalato un totale di 12 635 casi palesi di falsificazione e, in particolare, quelli rilasciati a titolo dei capitoli V e VI della Convenzione internazionale rivista sulle norme relative all'addestramento, all'abilitazione e ai servizi di guardia dei marittimi (1995). Sono state evidenziate inoltre pratiche

fraudolente per quanto riguarda la procedura di abilitazione, pratiche che sono state attribuite all'incapacità o alla indisponibilità amministrativa di applicare con efficienza gli attuali regolamenti.

La Commissione ritiene di avere una responsabilità nel contribuire a eradicare queste pratiche e quali iniziative ha adottato alla luce dei risultati della relazione?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(8 ottobre 2002)

Nel recente incontro di Kananaskis (il 26 e il 27 giugno 2002, in Canada), i leader del gruppo degli otto paesi più industrializzati e l'Unione europea hanno dichiarato di appoggiare il lavoro attualmente svolto dall'OMI (Organizzazione marittima internazionale) e in particolar modo le modifiche della Convenzione SOLAS (Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare) relative alla sicurezza delle navi e delle strutture portuali. Una volta che l'OMI avrà completato le modifiche, la Commissione intende proporre l'inclusione delle regole OMI nel corpus legislativo comunitario. Inoltre, la Commissione pubblicherà una comunicazione relativa all'evoluzione delle norme nel settore della sicurezza marittima entro la fine del 2002.

La Commissione sostiene e incentiva il lavoro svolto dall'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) per una migliore identificazione del personale marittimo. Come nel caso precedente, quando sarà stato raggiunto un accordo a livello internazionale, la Commissione proporrà l'attuazione della legislazione a livello comunitario.

La Commissione sostiene l'obiettivo di garantire la sicurezza dei containers destinati al trasporto in alto mare e per questo motivo partecipa ai lavori tecnici dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio). Come nei casi precedenti, le norme approvate a livello internazionale saranno attuate anche a livello comunitario.

Un altro problema collegato alla sicurezza, la pirateria, pone sfide simili. La Commissione ritiene che le misure in corso di elaborazione all'OMI in tema di sicurezza marittima contribuiranno anche a combattere il problema degli atti di pirateria.

Circa le pratiche fraudolente relative ai certificati di abilitazione e autorizzazione la Commissione è seriamente preoccupata per gli allarmanti risultati emersi dalla ricerca commissionata dall'OMI e da essa cofinanziata. La Commissione sostiene tutti gli sforzi volti a ridurre gli atti illeciti, e in particolare appoggia le autorità di controllo dello Stato di approdo nel quadro del Memorandum di intesa di Parigi per gli ovvi problemi di sicurezza causati dai comportamenti illeciti.

La Commissione controlla che la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (¹) che traspone nel diritto comunitario la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1995, sia integralmente adottata dalle legislazioni nazionali e adeguatamente applicata dagli Stati membri.

(1)	GU	L	136	del	18.5.2001.

(2003/C 52 E/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2233/02 di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione

(23 luglio 2002)

Oggetto: Crisi politica nel Madagascar

Premesso che, a seguito delle elezioni politiche del 16 dicembre 2001 e della sentenza definitiva del 29 aprile 2002 dell'Alta Corte costituzionale, Marc Ravalomanana è stato eletto Presidente del Madagascar;

Tenuto conto che, malgrado la firma dell'Accordo di Dakar del 18 aprile 2002 — Accordo che prevede la formazione di un governo transitorio di riconciliazione fino al nuovo conteggio dei voti espressi il 16 dicembre 2001 — fra il neopresidente Ravalomanana e il presidente uscente Didier Ratsiraka, quest'ultimo non riconosce la sentenza succitata;

Considerato che il presidente uscente Ratsiraka si è trincerato nel nord del Paese, sua tradizionale roccaforte, pronto a resistere con le armi ad un probabile attacco da parte delle forze governative del Presidente Ravalomanana, decise a porre termine all'occupazione della parte settentrionale dell'isola da parte di Didier Ratsiraka;

Considerato che, in caso di un conflitto, le principali vittime sarebbero inevitabilmente i civili inermi,

Si chiede alla Commissione se e come l'Unione europea può intervenire per contribuire a risolvere, in modo pacifico, la crisi politico-militare nell'isola malgascia ed evitare, così, una guerra civile dalle conseguenze inimmaginabili.

Risposta del sig. Nielson a nome della Commissione

(26 agosto 2002)

La Commissione ricorda il recente esito positivo della crisi in Madagascar che si è conclusa con l'avvio di un processo di riconciliazione nel paese e l'annuncio di elezioni legislative anticipate da parte di Marc Ravalomanana e con il suo riconoscimento come presidente del Madagascar da parte della comunità internazionale.

La Commissione si compiace della soluzione della crisi e auspica che il processo di riconciliazione conduca alla pace e alla stabilità per la popolazione del Madagascar.

La Commissione deplora l'impatto drammatico provocato dalla precedente crisi politica sulla popolazione. Nei sette mesi di crisi, la Commissione si è adoperata per una soluzione che rispettasse la pace civile e gli interessi della popolazione malgascia. A tal fine, la Commissione si è associata a tutti gli sforzi di mediazione per promuovere la riconciliazione nazionale.

Inoltre, nel corso di questo periodo, la Commissione ha adottato diverse misure per mitigare gli effetti della crisi prolungata sulla popolazione, quali il ripristino di strade e la ripresa della libera circolazione di beni e persone, assicurando la fornitura di cibo e medicinali.

La Commissione è disposta ad offrire sostegno politico e tecnico per la riconciliazione nazionale e per una soluzione duratura della crisi e a contribuire, in collaborazione con altri donatori, agli sforzi compiuti dal Madagascar per risollevare la situazione economica e sociale del paese.

(2003/C 52 E/162) INTERROGAZIONE SCRITTA P-2255/02 di Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) alla Commissione

(17 luglio 2002)

Oggetto: Sostegno alla produzione di sughero nell'UE

Soggetto a un importante e complesso ciclo economico — formazione sulla sughera, decortica, campagna di commercializzazione, consumo finale — il sughero figura, nel trattato UE, all'allegato I contenente l'elenco di cui all'articolo 32 e viene prodotto principalmente in Portogallo e Spagna. La produzione di sughero di questi due paesi è destinata soprattutto all'industria agroalimentare (produzione di turaccioli, ecc.). È quindi innegabile che le attività connesse alla produzione di sughero svolgono un'importante funzione ambientale, economica e sociale nelle regioni produttrici.

Ciò premesso, può la Commissione indicare quali sono gli attuali orientamenti della politica comunitaria del sughero dal punto di vista sia dei mercati che dello sviluppo rurale e forestale? Intende inoltre migliorare ed eventualmente rivedere la suddetta politica onde garantire il futuro di questo settore nell'UE? È consapevole del fatto che se non vengono concessi maggiori aiuti, questo comparto rischia di sparire nell'UE?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(17 settembre 2002)

Attualmente il mercato dei prodotti del sughero non è disciplinato da alcun regolamento specifico.

A norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (¹), i programmi di sviluppo rurale 2000-2006 forniscono sostegno finanziario ai proprietari privati di foreste e alle amministrazioni locali per la gestione e lo sviluppo sostenibile delle foreste di querce da sughero, la conservazione delle risorse e l'imboschimento delle superfici agricole, in modo da mantenere intatta la funzione economica, sociale ed ecologica delle foreste di querce da sughero nelle zone rurali. Un sostegno finanziario è concesso anche alla formazione professionale per migliorare le competenze professionali delle persone coinvolte in attività forestali.

I programmi sopra citati non soltanto danno continuità agli sforzi già intrapresi ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/1992 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (²), ma ne ampliano il raggio d'azione. A norma del suddetto regolamento il sostegno comunitario fornito nel periodo 1994-1999 ha contribuito al miglioramento di oltre 100 000 ettari di foreste di querce esistenti in Spagna e Portogallo ed all'impianto in questi ultimi di altri 100 000 ettari nello stesso arco di tempo.

Inoltre, sforzi notevoli sono stati compiuti a livello comunitario nel contesto dei programmi-quadro comunitari di ricerca. Obiettivo di tali attività di ricerca è potenziare la competitività complessiva del settore del sughero nella Comunità, segnatamente per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI). Tanto per fare un esempio, alcuni mesi fa la Commissione ha presentato un programma CRAFT di grande successo sul miglioramento della colla di sughero e la sterilizzazione (particolare trattamento a microonde per combattere batteri e funghi) che si è positivamente ripercosso sull'impiego del sughero europeo.

La Commissione ritiene che il sostegno strutturale prestato attraverso i programmi di sviluppo regionale e rurale possa fornire un pacchetto coerente di misure atte a stimolare lo sviluppo del settore del sughero all'interno della Comunità. La revisione intermedia della politica agricola comune (PAC), recentemente proposta dalla Commissione (³), prevede inoltre lo stanziamento futuro di ulteriori risorse a favore della politica di sviluppo rurale. Ciò nonostante, spetta agli Stati membri ed alle regioni stabilire le misure specifiche e le risorse finanziarie da assegnare alle attività connesse al sughero nell'ambito dei succitati programmi. In considerazione dell'importanza che il sughero riveste sotto il profilo ecologico, sociale ed economico, la Commissione sarà senz'altro aperta ad ogni iniziativa specifica supplementare a favore del sughero che le venga presentata dagli Stati membri nel quadro dei programmi esistenti ed entro i limiti delle dotazioni finanziarie disponibili.

- (1) GU L 160 del 26.6.1999.
- (2) GU L 215 del 30.7.1992.
- (3) COM(2002) 394 def.

(2003/C 52 E/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2257/02

di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(24 luglio 2002)

Oggetto: Aumento dei terreni irrigui illegali lungo il fiume Segura e peggioramento della situazione ambientale dello stesso

La Commissione è pienamente al corrente della grave situazione ambientale del fiume Segura poiché gli esperti inviati nella zona da tale istituzione non senza motivo hanno catalogato tale fiume come il «più inquinato di tutta l'Europa».

Tuttavia, parallelamente alla lunga procedura d'infrazione avviata dalla Commissione contro la Spagna per questo motivo, il deterioramento del fiume non fa che aumentare e i terreni irrigui illegali continuano a proliferare in tutta la zona, di modo che:

 continuano i numerosi dissodamenti e le trasformazioni di boschi in terreni irrigui, cosa che sta inoltre provocando la proliferazione di pozzi illegali (si calcola che siano oltre 15 000 i pozzi non soggetti a controllo) e lo sfruttamento eccessivo degli acquiferi;

- gli agricoltori autorizzati ad irrigare le zone in questione si vedono obbligati a utilizzare acque fortemente contaminate per le proprie colture (acque fecali e acque contaminate dall'industria), il che sta provocando l'avvelenamento dei tradizionali terreni piantati a orti e frutteti e dei loro prodotti;
- continuano gli scarichi illegali da parte delle industrie conserviere e del cuoio, laddove i depuratori entrati in funzione si dimostrano sufficienti a garantire un'acqua di qualità e a mantenere la portata ecologica del Segura;
- l'inquinamento del fiume continua a porre in grave pericolo le zone protette;
- persiste lo stesso livello di violazione delle direttive quadro su acque, nitrati e habitat che è già stato denunciato oltre tre anni fa.

Tutto ciò è provocato da una situazione di «permissività» da parte delle autorità competenti che, da un lato, si stanno dimostrando non in grado di frenare il degrado del fiume e, dall'altro, stanno favorendo con la loro gestione i dissodamenti e la creazione di terreni irrigui illegali.

Alla luce dei fatti riportati nelle denunce precedenti, che i tecnici inviati dalla Commissione nella zona hanno potuto comprovare, e dei nuovi dati di cui dispone la Commissione (soprattutto quelli raccolti nel CD elaborato principalmente dalle organizzazioni «Pro-Río» e «Ecologistas en Acción»):

- Potrebbe la Commissione indicare in quale fase si trovi attualmente la procedura d'infrazione contro la Spagna per l'inquinamento del fiume Segura?
- Ritiene la Commissione sufficienti le misure attuate dalle autorità spagnole per depurare le acque e che hanno beneficiato di un finanziamento comunitario?
- Quali misure urgenti pensa di intraprendere la Commissione per frenare i dissodamenti, i terreni irrigui illegali, gli scarichi incontrollati e tutte le alterazioni che continuano a peggiorare la situazione del Segura?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(16 ottobre 2002)

A seguito alla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione contro la Spagna ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, la Corte di giustizia delle comunità europee ha condannato la Spagna (¹) per non aver attuato i programmi di riduzione dell'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose contemplate nell'elenco II dell'allegato alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (²), contrariamente a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva stessa.

Nell'ambito dell'istruzione della pratica, è stata successivamente notificata alla Spagna una lettera di ingiunzione ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE. Le autorità spagnole hanno comunicato le diverse disposizioni e misure adottate per attuare gli obblighi previsti dalla direttiva. La risposta delle autorità spagnole è attualmente all'esame della Commissione.

La procedura di infrazione sopra citata, così come altre azioni intraprese dalla Commissione contro la Spagna per assicurare il rispetto delle direttive comunitarie in materia di acque potrebbe contribuire a risolvere il problema del fiume Segura menzionato dall'onorevole parlamentare.

Per questo problema in particolare, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione l'esistenza di un piano di recupero ambientale del bacino del fiume Segura, elaborato dal ministero dell'Ambiente e dalle Comunità autonome di Murcia e Valencia, che prevede la costruzione di impianti di depurazione, la conclusione di accordi tra l'amministrazione e le industrie, l'adozione di misure amministrative di controllo e di sanzione nonché notevoli investimenti.

Tale piano è in corso di esecuzione in tutti i campi previsti. All'inizio del 2002 sono entrati in funzione sei nuovi impianti di depurazione per migliorare il processo di risanamento del fiume Segura, soprattutto nella parte media e finale (Vega Media e Baja).

Le diverse azioni illegali che, secondo l'onorevole parlamentare, hanno luogo nel bacino del fiume Segura, non sono azioni di competenza comunitaria. La Commissione non dispone quindi dei mezzi per impedirle. Tuttavia, si tratta di problemi che possono essere oggetto di ricorsi nazionali davanti alle autorità amministrative e giurisdizionali competenti in conformità con la legislazione spagnola in materia.

Circa un eventuale cofinanziamento comunitario, la Commissione ricorda che in conformità con il principio di sussidiarietà e in virtù del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, contenente disposizioni generali sui Fondi strutturali (³), sia la scelta del progetto che la sua attuazione sono di competenza degli Stati membri. La Commissione si è rivolta alle autorità spagnole con lettera datata 10 luglio 2002 per ottenere informazioni a questo riguardo e ne informerà l'onorevole parlamentare appena le avrà ricevute.

(2003/C 52 E/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2258/02

di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(24 luglio 2002)

Oggetto: Gravi problemi di gestione e deterioramento ambientale del litorale levantino (Spagna)

Nel corso di tutta la legislatura la deputata in oggetto ha denunciato la carente gestione del litorale levantino e i gravi effetti che ne risultano per l'ambiente e il patrimonio naturale delle zone costiere che esso comprende. Tra i problemi più importanti si segnalano: la costruzione continua di infrastrutture litorali (porti, passeggiate marittime, dighe, moli), il degrado della qualità delle acque marine e l'urbanizzazione massiccia della fascia litorale. D'altro canto, le iniziative urbanistiche e di turismo di massa stanno provocando il degrado delle aree naturali associate alla costa (paludi, estuari, lagune, terreni salmastrosi, praterie di posidonie), stanno favorendo il mutamento climatico, stanno erodendo la fascia costiera e stanno provocando la regressione delle spiagge e delle formazioni di dune. A tutto questo si aggiunge la pesca eccessiva e l'esaurimento delle risorse ittiche, la gestione insostenibile delle risorse idriche e il forte degrado del paesaggio e delle risorse naturali tradizionali che stanno compromettendo anche tratti caratteristici dell'identità e della cultura popolare autoctone.

Le pretese dell'attuale Governo della comunità autonoma valenziana di riqualificare come urbani milioni di m² di terreno nella zona costiera per costruire complessi per attività ricreative, residenze secondarie e campi da golf, hanno provocato la reazione di settori della cittadinanza e dell'opposizione politica, che hanno chiesto pubblicamente una moratoria per le costruzioni fino a che non siano stati realizzati gli studi e le valutazioni di impatto ambientale obbligatori per i vari progetti che si vogliono realizzare.

Tenendo conto:

- di quanto riportato dalla «Strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (¹)» e dal Consiglio di Göteborg del giugno 2001 su tale argomento,
- della raccomandazione già approvata sulla «Gestione integrata delle zone costiere in Europa» (2),

È la Commissione a conoscenza dei fatti descritti e dei piani di urbanizzazione estensiva del litorale valenziano che si stanno realizzando tramite le riqualificazioni concesse dal Governo regionale valenziano?

Non ritiene la Commissione di dover intervenire presso le autorità spagnole affinché si attui una corretta gestione del litorale valenziano in base a quanto ha stipulato in materia l'Unione europea?

La Commissione è in grado di controllare se per tutti i progetti di urbanizzazione che si stanno realizzando sulla costiera valenziana sia stata effettuata l'obbligatoria valutazione di impatto ambientale?

⁽¹⁾ Sentenza del 25.11.1998. Causa C-214/96.

⁽²⁾ GU L 129 del 18.5.1976.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

⁽¹⁾ COM(2001) 264.

⁽²⁾ GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(27 settembre 2002)

Nel quadro della raccomandazione sulla gestione integrata delle zone costiere — (GIZC) (2002/413/CE), la Commissione non riceve i piani di sviluppo o di utilizzo del suolo di specifiche zone costiere.

In merito ad un intervento della Commissione presso le autorità spagnole, la Commissione intende precisare che la raccomandazione sulla gestione integrata della zone costiere non offre un quadro formale e giuridico per un intervento di questo tipo. Si tratta di una raccomandazione che chiede agli Stati membri di definire strategie per favorire la gestione integrata delle zone costiere basandosi su alcuni principi di base, in particolare il coinvolgimento di tutte le parti interessate. La situazione della costa levantina spagnola, descritta dall'onorevole parlamentare, mette in evidenza molteplici conflitti fra i possibili usi ed i diversi utilizzatori della costa. In situazioni così complesse, attraverso il suo meccanismo di concertazione e di coordinazione, la GIZC è in grado di offrire una soluzione in linea con il principio dello sviluppo sostenibile. Nell'ambito delle strategie nazionali di gestione integrata delle zone costiere, la raccomandazione invita certamente gli Stati membri a considerare, tra l'altro, il controllo di ogni urbanizzazione supplementare del litorale (raccomandazione, capitolo IV, 3 b, i.), ma le strategie nazionali decorrono dal 2006 e sempre sulla base di una raccomandazione, che non è uno strumento vincolante.

Per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, la nuova direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (1)), che si applicherà ad alcuni piani e programmi, vedrà concludersi il suo recepimento non prima del 2004. Invece, la direttiva 85/ 337CEE (2) del Consiglio, del 27 giugno 1985, modificata dalla direttiva 97/11CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (3), potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, tra i fatti denunciati dall'onorevole parlamentare, molti potrebbero essere ricompresi nell'allegato I della direttiva, quali i porti commerciali, i moli di carico e scarico (allegato I, paragrafo 8, lettera b) o nell'allegato II, quali i porti turistici (allegato II, paragrafo 12, lettera b), i progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e di parcheggi (allegato II, paragrafo 10, lettera b), le opere costiere destinate a combattere l'erosione e i lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio di dighe, moli,... (allegato II, paragrafo 10, lettera k). Mentre i progetti dell'allegato I devono costituire oggetto di una valutazione di impatto in caso di notevole ripercussione sull'ambiente, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri devono determinare se il progetto deve essere sottoposto a valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 della direttiva sulla base di un esame caso per caso o sulla base di soglie o criteri fissati dagli Stati membri stessi.

In base alle uniche informazioni fornite dall'onorevole parlamentare ed a causa della mancanza di informazioni precise sui progetti concreti, la Commissione non è in grado di dire se questi ultimi sono ricompresi o meno negli allegati della direttiva. Ciò nondimeno, se l'onorevole parlamentare ha conoscenza di casi effettivi di erronea applicazione della direttiva, la Commissione la invita a comunicarlo e si incaricherà di analizzare le situazioni segnalate, per quanto attiene la loro compatibilità con la normativa comunitaria.

(1)	GU	L 197	del	21.7	7.1985

(2003/C 52 E/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2262/02 di Anne Jensen (ELDR) alla Commissione

(24 luglio 2002)

Oggetto: Appalti pubblici di forniture di organi nell'UE

All'interrogazione scritta presentatale il 1º giugno 2001 in merito all'aggiudicazione di appalti di forniture nell'UE di organi (E-1583/01 (¹)),

la Commissione ha dato risposta il 18.7.2001 affermando di non possedere ancora sufficienti informazioni per stabilire se le chiese in Germania e in Svezia sono contemplate dalla direttiva del

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽³⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

Consiglio 93/36/CEE (²) del 14 giugno 1993 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (qui di seguito denominata «la direttiva»).

La Commissione si impegnava in compenso ad esaminare quanto prima la questione e a rendere noti i risultati delle sue ricerche. Quali sono dunque i risultati delle ricerche promesse dalla Commissione in merito alla presunta rilevanza della direttiva per le chiese svedesi e tedesche? Dette chiese sono, in altri termini, tenute a procedere all'aggiudicazione di appalti di forniture di organi?

Risposta del Commissario Bolkestein a nome della Commissione

(20 settembre 2002)

È innanzitutto opportuno sottolineare che un organismo viene o no considerato un «organismo di diritto pubblico» e, di conseguenza, come ente appaltante ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, in base ad una analisi caso per caso, che tiene conto di tre condizioni:

- 1) l'organismo in questione deve essere stato istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
- 2) deve avere personalità giuridica
- 3) deve essere finanziato dallo Stato o da altro organismo di diritto pubblico. (¹)

Nel caso in esame, è soprattutto quest'ultimo aspetto che deve essere verificato.

Per quanto riguarda la Svezia, va ricordato che dal 1º gennaio 2000 sono state introdotte modifiche legislative concernenti le relazioni tra lo Stato e la Chiesa nonché nella legislazione svedese concernente gli appalti pubblici. Dal 1º gennaio 2000, la Chiesa e lo Stato sono separati.

Di conseguenza, è stata modificata anche la legislazione sugli appalti pubblici, in modo che le parrocchie delle Chiesa di Svezia e le associazioni religiose non hanno più l'obbligo di applicarla se non in relazione alle attività da loro svolte conformemente alla legge sulle sepolture. Tuttavia, lo Stato svedese fornisce alla Chiesa un sostegno finanziario per la preservazione della tradizione culturale. Poiché le autorità svedesi non hanno ancora indicato con precisione l'ammontare di tale sostegno finanziario, la Commissione non è ancora in posizione di concludere se la Chiesa di Svezia debba essere considerata un organismo di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria.

Per quanto riguarda la Germania, è opportuno ricordare che le Chiese si autofinanziano, in quanto le imposte per le Chiese, sebbene siano raccolte dall'amministrazione finanziaria dello Stato, sono inoltrate direttamente alle Chiese, che ne dispongono autonomamente. D'altro canto, tuttavia, non va dimenticato che le Chiese sono sottoposte ad un controllo giuridico da parte dello Stato, sebbene si tratti di un controllo limitato. È discutibile se tale controllo limitato sia tale da soddisfare le condizioni poste dalle direttive comunitarie sugli appalti pubblici: i membri del Consiglio ecclesiastico, infatti, non sono nominati dallo Stato. La Commissione intende pertanto raccogliere ulteriori informazioni per meglio valutare in che misura è esercitato un controllo da parte dello Stato prima di stabilire se le Chiese in Germania possano definirsi organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria.

⁽¹⁾ GU C 340 E del 4.12.2001, pag. 240.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

⁽¹) Ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo:

istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale,

⁻ avente personalità giuridica, e

la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

(2003/C 52 E/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2276/02

di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione

(24 luglio 2002)

Oggetto: Controlli europei sui trasporti

TISPOL, la rete europea della polizia stradale, ha annunciato a fine 2001 vasti controlli sui trasporti in tutti e 15 gli Stati membri dell'UE. I mezzi d'informazione belgi li hanno qualificati i più grandi controlli sui trasporti mai effettuati nella storia europea. Tali controlli dovrebbero svolgersi nel corso di 9 giorni del 2002, contemporaneamente in tutta l'UE, con particolare attenzione all'alcolemia e ai trasporti di merci e persone. La Commissione europea ha dichiarato di voler utilizzare i controlli sui trasporti quale base per nuove normative europee in questa materia e che concorrerà per il 40 % al loro finanziamento.

Può la Commissione fornire maggiori informazioni sui risultati di tale iniziativa della TISPOL? Quante persone sono state controllate e multate? Quali sono i costi dei controlli?

Come utilizza la Commissione i risultati? Quali proposte di normative sui trasporti intende essa presentare una volta conosciuti i risultati dei controlli europei?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(24 settembre 2002)

Obiettivo di Tispol, la rete europea di polizia stradale, è coordinare su scala europea le diverse azioni nazionali per il controllo del traffico. Le azioni condotte nel 2000 e nel 2001 hanno riguardato in particolare i controlli sull'alcolemia e sui veicoli pesanti adibiti al trasporto merci. Secondo le informazioni fornite da Tispol alla Commissione, durante numerose azioni di verifica dell'alcolemia condotte in 12 paesi europei (¹) sono stati fermati e controllati oltre 600 000 conducenti. I controlli dell'alcolemia sono stati effettuati in 16 050 località diverse in tutta Europa, con la partecipazione di 30 706 agenti di polizia; a 8 233 conducenti è stato vietato di continuare a guidare e sono state ritirate 1 790 patenti di guida. Nello stesso periodo, Tispol ha anche coordinato quattro azioni denominate «European Operation Mermaid», contro la criminalità stradale e i reati di circolazione commessi da veicoli commerciali pesanti adibiti al trasporto merci; durante tali azioni sono stati fermati e controllati oltre 100 000 veicoli pesanti adibiti al trasporto merci e sono state rilevate complessivamente oltre 39 000 infrazioni. Del totale dei veicoli controllati, 13 309 hanno subito controlli per la loro pericolosità, e 1 852 sono risultati talmente a rischio che non è stato loro consentito di continuare a circolare. Sono state rilevate anche 11 458 infrazioni riguardanti la velocità e le ore di guida.

Per il periodo che va dalla metà del 2002 alla metà del 2003, Tispol ha effettivamente programmato altre azioni simili di controllo coordinato. Sono previste tre giornate europee di controlli coordinati dell'alcolemia, durante le quali saranno testati approssimativamente altri 600 000 conducenti in almeno 12 paesi, oltre a tre giornate europee di verifiche coordinate dei veicoli commerciali, durante le quali circa 65 000 veicoli, i loro conducenti e i loro documenti saranno sottoposti ad ulteriori verifiche, e tre giornate europee di controlli di autobus e pullman, in cui verranno sottoposti a controlli supplementari altri 65 000 veicoli, compresi i relativi conducenti e documenti.

Nel 2000 e nel 2001 la Commissione ha concesso un sostegno finanziario a Tispol, in particolare per la costituzione dell'organizzazione. Alla fine del luglio 2002 è stato concluso un nuovo contratto, allo scopo di concedere a Tispol una sovvenzione di 800 000 euro per il prossimo anno e finanziare così i costi amministrativi del coordinamento a livello dell'Unione delle azioni nazionali concertate di controllo ed i costi legati alla diffusione delle migliori pratiche nel settore dei controlli. Queste attività contribuiranno in misura notevole a migliorare la sicurezza stradale nell'Unione europea.

Dal momento che tali controlli vengono effettuati nel corso delle normali attività di polizia, eventuali informazioni relative ai costi di questi controlli dovrebbero essere richieste alle forze dell'ordine degli Stati partecipanti.

Nonostante le cifre che si riferiscono ai controlli sembrino notevoli, in realtà sono ancora molto basse se si pensa alla quantità di veicoli effettivamente in circolazione. Conformemente a quanto preannunciato nel Libro bianco della Commissione sulla politica dei trasporti europea fino al 2010, «La politica dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (²), attualmente la Commissione sta preparando alcune proposte di misure per migliorare i controlli della sicurezza stradale a livello di Unione europea, nelle quali si terrà conto anche dei risultati delle azioni di Tispol in questo senso.

(2) COM(2001) 370 def.

(2003/C 52 E/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2286/02 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(25 luglio 2002)

Oggetto: Costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume Arachthos e protezione di monumenti culturali

Lungo il fiume Arachthos — protetto dalla direttiva 92/43/CEE (¹) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — in località Agios Nikolaos, è in progetto la costruzione di una centrale idroelettrica. La cosa allarma gli abitanti e le organizzazioni ambientalistiche locali che esprimono particolari preoccupazioni riguardo alla possibile distruzione di monumenti culturali e storici della regione, in particolare del ponte storico «Plaka». Tali preoccupazioni si sono accentuate a seguito di informazioni secondo cui la società costruttrice incaricata di realizzare l'opera avrebbe presentato, allo scopo di ottenere l'autorizzazione necessaria, una carta topografica in cui il sito del ponte storico «Plaka» figura un chilometro più a nord della sua ubicazione reale, là dove il livello delle acque è inferiore di 8 metri.

Può la Commissione garantire l'accuratezza degli studi di impatto ambientale?

Inoltre, può assicurare agli abitanti della regione che il patrimonio culturale, e segnatamente il ponte soprammenzionato, non saranno toccati?

(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(23 settembre 2002)

La Commissione, a seguito dell'interrogazione scritta P-3174/01 dell'On. Averoff (¹) ha inviato una lettera alle autorità greche chiedendo informazioni sui tre progetti idroelettrici nella regione di Ipiros. Uno dei progetti concerne la costruzione di un impianto idroelettrico nella zona di Agios Nikolaos (Arachthos). La Commissione ha in particolare sollevato la questione della conformità alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (²) e del rispetto della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (³), come modificata dalla Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997.

Le autorità greche hanno trasmesso la loro risposta e la Commissione sta esaminando attentamente le informazioni ricevute per valutare se gli impianti in questione possono avere un effetto negativo sull'ambiente.

Circa la centrale idroelettrica ad Agios Nikolaos (Arachthos), le autorità greche hanno confermato che il progetto non è ancora stato approvato. L'impresa ha infatti presentato uno studio sull'approvazione preliminare dell'ubicazione dell'impianto idroelettrico che è ora all'esame delle competenti autorità nazionali. Se sarà presa una decisione di approvazione preliminare dell'ubicazione, si dovrà effettuare uno studio di valutazione dell'impatto ambientale (VIA). La VIA del progetto deve individuare, descrivere e valutare opportunamente gli effetti diretti e indiretti del progetto, anche sul patrimonio culturale.

⁽¹) Precisamente Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Finlandia, Regno Unito, Norvegia, Slovenia e Svizzera.

Le autorità greche devono esaminare il contenuto e la precisione delle informazioni contenute in tutti questi studi. La Commissione, nel quadro delle sue competenze, prenderà tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza della legislazione ambientale comunitaria.

- (1) GU C 134 E del 6.6.2002.
- (2) GU L 206 del 22.7.1992.
- (3) GU L 175 del 5.7.1985.
- (4) GU L 73 del 14.3.1997.

(2003/C 52 E/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2308/02 di Erika Mann (PSE) alla Commissione

(25 luglio 2002)

Oggetto: Obbligo di conservare i dati

Secondo il parere dei commissari europei per la protezione dei dati, l'obbligo di conservare i dati recentemente stabilito dal Parlamento europeo rappresenta una svolta radicale rispetto alla prassi vigente, in virtù della quale gli operatori forniscono la loro cooperazione alle autorità giudiziarie caso per caso e su base individuale, a seguito di un'autorizzazione o di un mandato.

Come valuta la Commissione europea l'impatto dell'obbligo generale di conservare i dati sulla fiducia degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche?

Ritiene essa che un regolamento sulla conservazione dei dati potrebbe fornire il quadro giuridico fondamentale? In tal caso, quando intende proporlo?

Quando intende affrontare la questione delle implicazioni della conservazione dei dati sul piano della responsabilità delle società di comunicazioni, qualora i dati fossero usati in modo illecito o qualora dati trasmessi alle autorità giudiziarie si rivelassero sbagliati e dessero luogo a false interpretazioni o addirittura ad errori giudiziari?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(24 settembre 2002)

La nuova direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 12 luglio 2002 (¹). A norma dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva, gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare determinati diritti e obblighi da essa stabiliti se e in quanto tali restrizioni costituiscono una misura necessaria all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica e della difesa e per la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento dei reati. Tali disposizioni devono essere pienamente compatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con gli altri principi generali del diritto comunitario. La direttiva fa riferimento a disposizioni sulla conservazione dei dati per esemplificare tali misure restrittive; tale riferimento, tuttavia, non comporta l'obbligo di adottare misure nazionali obbligatorie di conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni.

Qualora uno Stato membro proponga disposizioni normative sulla conservazione dei dati relativi al traffico per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva, esse verranno esaminate dalla Commissione per verificarne la conformità alle direttive sulla protezione dei dati e più in generale al diritto comunitario. Tale esame dedicherà particolare attenzione alle ripercussioni di queste misure sul settore delle comunicazioni elettroniche (ad esempio in termini di fiducia degli utenti) e sul funzionamento del mercato unico.

Un eventuale strumento legislativo comunitario inteso a disciplinare la conservazione obbligatoria dei dati relativi al traffico potrebbe assumere due forme a seconda della base giuridica e dell'obiettivo perseguito; ciascuna delle due ipotesi determinerebbe effetti diversi. Uno strumento del terzo pilastro (ai sensi del titolo

VI del trattato sull'Unione europea), mirante a migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, imporrebbe probabilmente a tutti gli Stati membri l'obbligo di stabilire determinate prescrizioni circa la conservazione dei dati sul traffico. Uno strumento del primo pilastro (ai sensi del trattato CE), mirante a garantire il buon funzionamento del mercato interno, fisserebbe probabilmente dei limiti alle condizioni per la conservazione dei dati sul traffico che potrebbero essere imposte ai fornitori di servizi e reti di comunicazione elettronica, soprattutto per eliminare ogni ostacolo alla libertà di stabilimento.

Nella fase attuale la Commissione non ha intenzione di proporre né l'uno né l'altro tipo di strumento legislativo.

La Commissione riconosce l'importanza della problematica connessa alla responsabilità dei fornitori di servizi e reti di comunicazione elettronica in relazione al trasferimento di dati inesatti o all'uso scorretto dei dati. Nella loro veste di responsabili del trattamento dei dati personali i fornitori di servizi sono chiamati a rendere conto di qualsiasi danno derivante da atti incompatibili con le direttive sulla protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla qualità, all'esattezza dei dati e al loro trasferimento illecito a terzi. Spetta tuttavia agli Stati membri che ritengano necessario imporre ai fornitori di servizi prescrizioni circa la conservazione dei dati sul traffico garantire che tali prescrizioni non comportino la responsabilità degli operatori se questi le osservano.

(1)	GU	L	201	del	31.7	.2002
-----	----	---	-----	-----	------	-------

(2003/C 52 E/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2309/02 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(25 luglio 2002)

Oggetto: Educazione ambientale

La Direzione generale Ambiente è certamente al corrente dell'opera svolta dalla Fondazione per l'educazione ambientale e del fatto che in passato alcuni dei suoi programmi hanno ricevuto finanziamenti dalla Commissione.

È la Commissione d'accordo sul fatto che l'educazione ambientale deve svolgere un ruolo importante ai fini della promozione degli obiettivi ambientali dell'Unione europea?

In caso affermativo, quale Direzione generale — la DG Ambiente o la DG Istruzione e Cultura — è preposta ad esaminare e finanziare le richieste di sostegno per adeguati progetti di educazione ambientale tanto negli Stati membri quanto nei paesi candidati all'adesione?

Se esiste una qualche incertezza riguardo all'attribuzione di una determinata richiesta all'una o all'altra Direzione generale, chi è competente a dirimere tale conflitto?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(13 settembre 2002)

Nel Sesto programma d'azione per l'ambiente della Comunità, la Commissione ha indicato i cinque approcci strategici per raggiungere gli obbiettivi ambientali per gli anni 2001-2010. Essi sono tutti strumenti preventivi concernenti più la protezione che il risanamento dell'ambiente. Un modo per apportare miglioramenti all'ambiente è aiutare le persone a compiere scelte ecologiche. Sia i singoli cittadini, che le imprese, ogni giorno compiono decisioni che, direttamente o indirettamente, riguardano l'ambiente. Un'informazione migliore e più accessibile sull'ambiente e sui problemi concreti aiuterà il formarsi di opinioni e di decisioni consapevoli. L'educazione ambientale e le attività di sensibilizzazione saranno essenziali a questo processo. Il sistema educativo e i programmi scolastici restano, comunque, responsabilità degli Stati membri e dei paesi candidati.

TI

Nell'ambito dei programmi di azione comunitari Socrates (nel settore dell'educazione) e Youth, la Commissione finanzia numerosi di progetti nei quali i giovani studiano l'ambiente in corsi facoltativi nelle scuole o nell'ambito di progetti per la gioventù. Il tema ambiente, in effetti, è trattato frequentemente e vari progetti vengono eseguiti sia negli Stati membri che nei paesi candidati. Entrambi i programmi Socrates e Youth sono gestiti dalla direzione generale (DG) Educazione e Cultura, che perciò è responsabile dell'esame e del finanziamento delle domande.

Inoltre, la Commissione fornisce un contributo finanziario a progetti di informazione e di sensibilizzazione ambientale, nonché alle organizzazioni ambientali europee non governative. Queste attività ricadono sotto la responsabilità della DG Ambiente e sono aperte alla partecipazione dei paesi candidati. Nell'invito a presentare proposte di quest'anno, 2002, l'educazione ambientale e la partecipazione dei giovani rientrano tra gli elementi di valutazione delle proposte. Nel selezionare i progetti da finanziare, ognuna delle due direzioni generali competenti è, ovviamente, tenuta al rispetto dei criteri di ammissibilità degli strumenti comunitari così come approvati dal Parlamento e dal Consiglio.

(2003/C 52 E/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2331/02 di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione

(26 luglio 2002)

Oggetto: Rischio di BSE con i filetti di pollo iniettati

L'8 luglio 2002 il quotidiano britannico «The Guardian» ha scritto che grandi quantitativi di pollo surgelato importato nel Regno Unito dai Paesi Bassi erano stati iniettati con proteine bovine e suine, cosa che comporta un eventuale rischio di BSE. Tali proteine non figuravano inoltre sull'etichetta del pollo surgelato, per cui il commissario Byrne ha protestato presso il governo olandese a motivo della scorretta etichettatura (induzione in errore dei consumatori), annunciando che adotterà, se del caso, nuove misure qualora dovesse ricevere ulteriori notizie di frodi. L'articolo di «The Guardian» sull'eventuale rischio di BSE ha provocato il prevedibile sconcerto.

- 1. Può la Commissione confermare che l'iniezione di proteine bovine e suine nei filetti di pollo è ammessa dalla normativa europea?
- 2. Ritiene essa che l'iniezione di proteine bovine nei filetti di pollo rappresenti un potenziale rischio di BSE e dunque un pericolo per la sanità pubblica?
- 3. Ritiene essa che l'iniezione di proteine bovine nei filetti di pollo debba continuare ad essere ammessa?
- 4. Con riferimento alla domanda 2, in che modo ha essa comunicato la sua posizione al pubblico?
- 5. Quali aspetti predilige essa nella comunicazione esterna? Sottolinea essa l'infrazione alle normative comunitarie oppure l'eventuale esistenza di un rischio per la sicurezza alimentare?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(15 ottobre 2002)

La Commissione è stata informata il 21 maggio 2002 dall'Agenzia irlandese per la sicurezza alimentare e tramite il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e gli alimenti per animali che i preparati a base di petti di pollo fabbricati nei Paesi Bassi e commercializzati in Irlanda non erano conformi alle esigenze comunitarie definite nella direttiva 2000/13/CE (¹).

Quando l'informazione è stata diffusa dalla stampa, la questione del rischio di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) legata all'origine delle proteine bovine è stata sollevata. In realtà due aspetti devono essere considerati separatamente: l'etichettatura dei prodotti e l'informazione fornita ai consumatori da un lato, e il rischio per la salute pubblica dall'altro.

1. La Commissione ritiene che l'etichettatura di tali prodotti costituisce un'infrazione manifesta delle norme comunitarie relative all'etichettatura degli alimenti.

I prodotti sono stati trattati tramite aggiunta di proteine bovine, di acqua e di altri ingredienti nei petti di pollo. Di conseguenza questi ultimi non possono essere più designati come «petti di pollo», denominazione riservata alla carne fresca di pollo. Inoltre le proteine aggiunte, l'acqua aggiunta, tutti gli ingredienti aggiunti oltre che il contenuto di carne devono essere citati sull'etichetta.

L'aggiunta di proteine (sia bovine che suine) alla carne fresca di pollo allo scopo di ottenere una preparazione a base di carne non è proibita dalle norme comunitarie, sempre che:

- non esista alcuna regolamentazione che escluda in modo specifico il loro utilizzo per questa categoria di prodotti;
- le proteine aggiunte siano adatte al consumo umano; e
- le proteine siano citate sull'etichetta conformemente alle disposizioni relative all'etichettatura degli ingredienti.

La Commissione ritiene che questo caso dei «filetti di pollo» sia essenzialmente un problema di frode poiché vi è infrazione delle norme relative all'etichettatura degli alimenti. Di conseguenza il problema non è la revisione della norma comunitaria esistente, ma la sua attuazione e il suo controllo. Le autorità dei Paesi Bassi si sono impegnate a prendere le misure necessarie per garantire che le condizioni sopra citate siano soddisfatte e a far conoscere regolarmente alla Commissione e agli Stati membri i risultati di tali misure.

2. La Commissione ha anche chiesto informazioni sull'origine delle proteine bovine nel contesto del rischio di ESB.

Sulla base delle norme esistenti, i tessuti potenzialmente infetti da ESB sono rimossi dai bovini in quanto costituiscono un materiale a rischio specifico e quindi distrutti. Le proteine da altre parti di bovini considerati adatte al consumo umano, sono invece considerate sicure. Secondo le informazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi, le proteine bovine sono state prodotte in ditte conformi in Germania e in Spagna. Le autorità spagnole e tedesche sono state invitate a verificare la fonte dei materiali bovini utilizzati in tali ditte. Sulla base delle informazioni che ci sono state comunicate fino ad oggi, non ci sono motivi di sospettare che i petti di pollo siano stati iniettati con materiali bovini potenzialmente a rischio da ESB. La Commissione continuerà a seguire le indagini in corso per quanto riguarda l'origine e l'innocuità delle proteine bovine aggiunte.

3. L'informazione del pubblico da parte della Commissione.

Il portavoce della Commissione ha risposto alle domande dei giornalisti per quanto riguarda questo caso dei petti di pollo. Ha sottolineato il fatto che era sicuramente legale utilizzare proteine bovine di origine sicura, come è spiegato qui sopra, ma che la loro presenza deve essere citata sull'etichetta. Ha indicato che, anche se il rischio per la salute pubblica sembra minimo, l'origine di tali proteine deve essere controllata da indagini supplementari in collaborazione con le autorità dei Paesi Bassi. Nessun altro comunicato stampa è stato redatto.

In generale la Commissione informa direttamente il pubblico quando esiste un rischio serio per la salute pubblica e quando un comunicato a livello europeo è considerato più efficace di un comunicato a livello nazionale. Per quanto riguarda il caso dei petti di pollo, la Commissione ha informato le autorità nazionali e ha loro chiesto di mettere in opera le misure necessarie per garantire la protezione dei consumatori.

(¹) Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000.

(2003/C 52 E/171) INTERROGAZIONE SCRITTA P-2339/02 di Hartmut Nassauer (PPE-DE) alla Commissione

(22 luglio 2002)

Oggetto: Subordinazione della polizia alla giustizia militare nella Repubblica slovacca

L'unione internazionale dei sindacati di polizia (UISP), che raggruppa 18 sindacati di polizia europei, ha saputo, attraverso la sua organizzazione nella Repubblica slovacca, che il governo slovacco ha intenzione

TI

di sottoporre tutte le forze di polizia alla giustizia militare. A determinare questa misura sarebbe tutta una serie di incidenti stradali provocati da poliziotti in stato di ubriachezza fuori servizio. D'altronde la giustizia ordinaria slovacca sarebbe troppo indulgente e punirebbe in modo troppo lieve i poliziotti che hanno commesso un reato, a ciò si aggiunga il sovraccarico di lavoro dei tribunali.

La Commissione è a conoscenza di questi fatti?

Ritiene la Commissione che sottoporre i poliziotti slovacchi alla giustizia militare a seguito del loro comportamento fuori servizio sia compatibile con il diritto comunitario e con i principi dello Stato di diritto, in particolare con il divieto d'arbitrio?

Che cosa pensa la Commissione del presunto nesso causa — effetto tra l'attitudine descritta in precedenza verso i poliziotti e l'obiettivo di tale misura, ossia il miglioramento del funzionamento della giustizia ordinaria? Tale miglioramento deve avvenire sulle spalle dei poliziotti?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(22 agosto 2002)

La Commissione segue attentamente le misure adottate dalla Slovacchia nel settore della giustizia e degli affari interni, compreso il sistema giudiziario. Nella relazione periodica per il 2001 e nel partenariato per l'adesione, la Commissione ha sottolineato l'importanza di instaurare in Slovacchia un sistema efficiente di valutazione delle denunce di maltrattamenti da parte della polizia. Nei suoi contatti con le autorità slovacche, l'Unione ha sottolineato l'importanza di garantire il rispetto dei diritti umani da parte della polizia. A tale proposito, la Commissione rammenta che l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo sancisce il principio del diritto a un processo equo e che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito più volte che i civili non devono essere giudicati da tribunali militari.

Dalle informazioni disponibili risulta che il governo slovacco intendeva sottoporre le forze di polizia alla giustizia militare, inserendo tale cambiamento nel progetto di modifica del codice di procedura penale. Tuttavia, la Commissione è stata informata del fatto che il progetto del governo non ha ottenuto il sostegno necessario dal Parlamento slovacco. Nel giugno 2002, quest'ultimo ha adottato la modifica del codice di procedura penale, senza però approvare le suddette disposizioni.

Nel complesso, la Commissione ritiene che — sebbene permangano alcune lacune — la Slovacchia abbia adottato misure significative per rafforzare l'indipendenza e l'efficacia del potere giudiziario, segnatamente attraverso l'attuazione delle disposizioni pertinenti della revisione costituzionale adottata nel febbraio 2001. La Commissione continuerà a seguire da vicino l'evoluzione della situazione per quanto riguarda l'esame delle denunce contro la polizia.

(2003/C 52 E/172) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2341/02 di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(29 luglio 2002)

Oggetto: Finanziamento comunitario per la realizzazione di opere nel settore dell'ambiente e della rete Natura 2000 in Grecia

Sulla base dei dati analitici forniti dal commissario Barnier in allegato alla sua risposta all'interrogazione (E-0796/02) (¹) sul finanziamento comunitario di progetti e opere per l'attuazione della rete Natura 2000 e il contributo del FEAOG alla protezione ambientale, può la Commissione riferire:

1. ai fini della completezza del quadro e nel rispetto della trasparenza, quali persone giuridiche e fisiche (ministero competente, ONG, enti di gestione, ecc.) incaricate di realizzare opere cofinanziate dal FESR (programma operativo ambiente) e dal programma Natura 2000 hanno ricevuto e utilizzano i finanziamenti comunitari in questione in Grecia (presentando un quadro analitico per ogni opera separatamente);

- IT
- 2. per quali opere o azioni concrete sono stati spesi 778 217 320 000 dracme (pari a 2 283 836,6 euro) nell'ambito della realizzazione dell'opera «Parco marino di Lagana a Zante gestione del biotopo», che è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (programma operativo ambiente) e della tutela della testuggine Caretta-caretta e quali specifiche persone giuridiche o fisiche (ministero competente, enti di gestione, ONG, ecc.) hanno ricevuto i finanziamenti comunitari in questione?
- 3. Può essa inoltre precisare in che modo verranno affrontati fenomeni di cattiva gestione del cofinanziamento comunitario a tutela dell'ambiente e come può essere assicurata la migliore valorizzazione delle risorse comunitarie?
- (1) GU C 301 E del 5.12.2002, pag. 54.

Risposta data dal signor Barnier a nome della Commissione

(30 settembre 2002)

In conformità al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (¹), la responsabilità di selezionare i progetti che possono beneficiare di un cofinanziamento comunitario e la verifica della loro esecuzione spetta alle autorità nazionali o regionali competenti. Pertanto, la Commissione non possiede le informazioni complete richieste dall'onorevole parlamentare, che sono fornite solo in caso in cui vengano effettuati i controlli, e Lo invita pertanto a chiedere le informazioni del caso all'autorità che gestisce il programma operativo Ambiente (via Evrytanias e Iteas, 2 11523 Atene, tel. 010-6971700).

Per quanto riguarda i programmi cofinanziati a titolo di LIFE, la Commissione invia in allegato un quadro analitico all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

In via generale, la Commissione ricorda che ogni irregolarità scaturente da un finanziamento comunitario, qualunque ne sia l'oggetto, dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore. D'altro canto, il regolamento precitato prevede il potenziamento delle strutture di pianificazione, verifica e controllo al fine di favorire un migliore utilizzo dei fondi.

(1) GU L 161 del 26.6.1999.

(2003/C 52 E/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2342/02 di Jean-Claude Martinez (NI) alla Commissione

(23 luglio 2002)

Oggetto: I plasma termici

Secondo differenti scienziati in particolare il Laboratorio La ROCHE ambiente, un trattamento con plasma termici consentirebbe di trattare i rifiuti e particolarmente le farine contaminate.

La Direzione ambiente della Commissione è in grado di dare una valutazione su questi trattamenti di rifiuti con torce plasma?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(5 settembre 2002)

La Commissione organizza uno scambio d'informazioni tra gli Stati membri e l'industria interessata sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le attività industriali che sono regolate dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (¹). I lavori vengono coordinati dall'Ufficio europeo IPPC, che opera presso l'Istituto di prospettiva tecnologica del Centro comune di ricerca di Siviglia.

TI

Uno dei settori di attività industriale dove si verifica tale scambio di informazioni è il trattamento termico dei rifiuti. In tale ambito vengono esaminate diverse tecniche di trattamento dei rifiuti e in una fase successiva si stabilisce se le tecniche in discussione siano considerate «BAT» o tecniche emergenti. Il trattamento con plasma potrebbe essere studiato nell'ambito di tale scambio d'informazioni se l'Ufficio europeo IPPC ricevesse informazioni dettagliate su tale tecnica.

Per il momento la Commissione non è in grado di dare un'ulteriore valutazione di tale tecnologia.

Per quanto riguarda le esigenze della ricerca, la Commissione sostiene progetti di ricerca e sviluppo tecnologico. Uno di questi progetti, ad esempio, riguarda la vetrificazione dei rifiuti ospedalieri.

(1) GU L 257 del 10.10.1996.

(2003/C 52 E/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2344/02 di Jillian Evans (Verts/ALE) alla Commissione

(29 luglio 2002)

Oggetto: Posta non richiesta

Posta e telefonate non richieste sono considerate, da molte persone in Europa, un fastidio, ma possono anche essere intimidatorie, ingannevoli, sconcertanti, specialmente per i membri più deboli della società che possono lasciarsi convincere a spendere il proprio denaro, comunicare coordinate bancarie, numeri della carta di credito oppure altri dati personali.

Potrebbe la Commissione indicare le possibili azioni da intraprendere, su scala europea, per proteggere i consumatori dall'invio di posta ingannevole non richiesta, proveniente spesso da imprese situate al di fuori dello Stato membro del consumatore o dell'Unione europea?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(30 settembre 2002)

L'on. parlamentare ha sollevato la questione relativa alla posta e alle telefonate non richieste. La risposta della Commissione considera che la posta non richiesta non è limitata alla corrispondenza per la posta tradizionale, e che l'interrogazione comprende anche la posta elettronica.

La legislazione comunitaria si è già occupata del problema delle telefonate non richieste e della posta diretta ai consumatori, compreso il cosiddetto e-mail pubblicitario non richiesto.

La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 ottobre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (1), fa in particolare riferimento alle telefonate non richieste effettuate a scopo pubblicitario. La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (2), che è di applicazione a partire dal 31 ottobre 2003, sostituirà e rafforzerà le norme relative all'elaborazione dei dati personali e alla protezione della vita privata nel settore della comunicazione elettronica. Nell'ambito della nuova direttiva, che è stata adottata mediante la procedura di codecisione, la posta elettronica o i messaggi SMS inviati unicamente a scopi di commercializzazione diretta nei confronti di persone fisiche, sono consentiti soltanto se gli abbonati hanno espresso preliminarmente il loro consenso, ad eccezione del contesto di un rapporto commerciale già esistente ed unicamente per prodotti simili (si veda art. 15 della direttiva), com'è già il caso per i fax non richiesti e le telefonate mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata. Per quanto riguarda le chiamate a scopo di commercializzazione diretta «con intervento umano», gli Stati membri potranno scegliere se gli abbonati debbano esprimere il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate o debbano dare un'autorizzazione preventiva. La mancata identificazione del mittente o l'indicazione di un indirizzo del mittente non valido saranno vietati. Questo regime è applicabile a tutte le comunicazioni elettroniche per tutti gli utenti dell'Unione europea, a prescindere dall'origine della comunicazione.

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (³), disciplina il trattamento dei dati personali utilizzati per l'invio di posta indesiderata. In particolare, l'art. 14, par. b della direttiva prevede che la persona interessata possa opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario; la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla comunicazione o all'utilizzo di cui sopra. Gli Stati membri devono inoltre prendere le misure necessarie per garantire che le persone interessate siano a conoscenza dell'esistenza di tale diritto.

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (4), oltre che la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza («direttiva sulla vendita a distanza») (5) non pregiudicano le norme relative alla protezione dei dati. Per gli altri mezzi di comunicazione a distanza, come ad esempio i fascicoli pubblicitari stampati, l'art. 10, par. 2 della direttiva sulla vendita a distanza obbliga gli Stati membri ad accertare che tali mezzi possano essere utilizzati solo se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario. L'importanza di questo metodo è sottolineata dal considerando n. 17. L'art. 12, par. 2 della direttiva 97/7/CE assicura l'applicazione delle norme per quanto riguarda i paesi terzi.

L'art. 7 della direttiva sul commercio elettronico richiede in particolare che le comunicazioni commerciali non sollecitate siano chiaramente identificabili e inequivocabili. Negli Stati membri che permettono comunicazioni commerciali elettroniche non sollecitate, richiede che i prestatori dei servizi consultino regolarmente e rispettino i registri negativi in cui possono iscriversi le persone che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali (si vedano anche i considerando 30 e 31). Tali registri, chiamati a volte «liste di Robinson», permettono al consumatore di impedire di ricevere comunicati pubblicitari non richiesti per via elettronica. Gli Stati membri che hanno scelto un sistema di registri negativi dovranno adattare la loro legislazione nazionale alla nuova direttiva 2002/58/CE relativa alla tutela della vita privata per quanto riguarda l'invio di materiale pubblicitario non richiesto a persone fisiche. Tuttavia il nuovo sistema non si applica automaticamente alle persone giuridiche (art. 13, par. 5 della direttiva 2002/58/CE). Gli Stati membri comunque devono garantire un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioni indesiderate.

Per analogia l'art. 10, par. 2 della direttiva sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori, adottata il 26 giugno 2002 (6), segue il sistema dei registri negativi per la posta e le telefonate non richieste. Gli Stati membri possono scegliere se vietare le comunicazioni non richieste se non previa autorizzazione da parte dell'utente, o se permetterle a condizione che il consumatore non abbia manifestato espressamente il suo rifiuto. Le norme relative alla direttiva sulla commercializzazione a distanza non pregiudicano le nuove norme previste dalla direttiva 2002/58/CE.

- (1) GU L 24 del 30.1.1998.
- (2) GU L 201 del 31.7.2002.
- (3) GU L 281 del 23.11.1995.
- (4) GU L 178 del 17.7.2000.
- (5) GU L 144 del 4.6.1997.
 (6) Non ancora pubblicata.

(2003/C 52 E/175) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2360/02 di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(2 agosto 2002)

Oggetto: Sicurezza aerea a seguito del disastro di Überlingen

Successivamente alla collisione tra un aereo di linea russo ed un aereo da carico, verificatasi sui cieli di Überlingen all'inizio di luglio, e in cui sono rimaste uccise 71 persone, per la maggior parte bambini, è

TI

stata individuata una serie di errori del sistema. È stato, segnatamente, constatato che il sistema di segnalazione delle collisioni era spento, così come un sistema telefonico presso la torre di controllo del traffico aereo svizzero di Zurigo, e che uno dei controllori di volo, in servizio al momento dello scontro, era assente senza autorizzazione. Inoltre, secondo alcune notizie, il sistema radar utilizzato dalle autorità svizzere non è conforme ai requisiti fissati da Eurocontrol.

Alla luce dei risultati dell'inchiesta relativa all'incidente, può dire la Commissione quale lezione ritiene che l'Unione europea debba trarre dal disastro e quale sarà l'impatto delle proposte relative al cielo unico, con particolare riferimento alla qualità dei radar di terra e dei sistemi di prevenzione delle collisioni installati a bordo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(15 ottobre 2002)

Secondo gli elementi disponibili al momento, l'incidente è accaduto in un settore dello spazio aereo che si estende sul territorio tedesco, ma che viene gestito dal controllo aereo svizzero — secondo un accordo tra i due paesi — in un momento di traffico non eccessivo e poco dopo il passaggio della linea di demarcazione che separa il settore tedesco da quello svizzero, vale a dire durante il passaggio dell'aereo russo da un centro di controllo ad un altro. Le proposte presentate dalla Commissione per realizzare il cielo unico (¹) comprendono misure per armonizzare a livello europeo la definizione dello spazio aereo superiore e per attuare in modo coerente ed armonizzato settori funzionali dello spazio aereo, il che dovrebbe — entro un certo periodo — ridurre i passaggi da un centro di controllo ad un altro e rendere coerenti le procedure di passaggio tra settori di paesi diversi, visto che detti passaggi costituiscono un'interruzione del processo e perciò un fattore di rischio.

La proposta della Commissione sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (che fa parte del pacchetto di proposte sull'attuazione del cielo unico europeo) potrebbe anche avere conseguenze positive sulle apparecchiature a terra (radar). Tale sviluppo dell'interoperabilità dei materiali e delle procedure dovrebbe avere un impatto sull'industria in tutta Europa, visto che la Svizzera collabora alla realizzazione del cielo unico e che l'accordo tra la Comunità è la Svizzera prevede che quest'ultima faccia propria una parte dell'acquis comunitario nel settore del trasporto aereo.

Nell'ambito della politica di ricerca, la Commissione lavora da diversi anni anche su strumenti che possano migliorare la conoscenza del pilota del suo ambiente di volo ed il livello e la rilevanza delle informazioni fornite al pilota e al controllore. L'attuazione di questi nuovi strumenti e delle relative procedure dovrebbe consentire di migliorare la sicurezza e di liberare riserve di capacità.

	(1)	COM(2001)	123 def	e COM	(2001)	564	def
١		COMICZUUI	123 001	. e COM	120011	704	ucı.

(2003/C 52 E/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2392/02 di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione

(2 agosto 2002)

Oggetto: Ftalati nei prodotti cosmetici

La Food and Drug Administration americana ha recentemente comunicato che intende eseguire indagini approfondite sull'uso dei ftalati nell'industria cosmetica. I ftalati sono sostanze cancerogene che provocano danni ai reni, al fegato e ai polmoni e compromettono la fertilità. Tre gruppi ambientalisti americani hanno condotto un'indagine indipendente sui ftalati in una serie di gel, profumi e creme. Le indagini hanno preso in esame 72 campioni, 52 dei quali hanno risultato contenere ftalati. Visto che fra questi vi erano marche conosciute, presenti anche sul mercato europeo, quali Poison di Christian Dior, Nivea Crème, deodoranti e gel per capelli di Revlon, Calvin Klein e Procter and Gamble,

è la Commissione informata di tale indagine?

È essa informata di indagini europee sull'uso di ftalati in cosmetica?

Riconosce essa che la presenza dei ftalati non è obbligatoria per la qualità di un prodotto cosmetico?

Considera essa che non vi sia alcuna necessità di una più rigorosa normativa sui ftalati

Fintantoché non si conoscono dati più precisi circa i ftalati e i loro effetti sull'uomo è più opportuno non introdurre alcun divieto sul loro uso in cosmetica?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(20 settembre 2002)

La Commissione è a conoscenza dello studio «Not too pretty — Phthalates, Beauty Products & the Food and Health Administration (FDA)» pubblicato l'8 luglio 2002 da tre gruppi ambientalisti americani.

La direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (¹) fissa i principi che regolano composizione, etichettatura e confezione dei cosmetici e le procedure per adattare la direttiva stessa al progresso tecnico. In base alla direttiva, un cosmetico messo in commercio non deve causare danni alla salute se applicato in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Oltre a tale obbligo generale, la direttiva prevede provvedimenti tali da proibire l'impiego di determinati ingredienti (allegato II della direttiva) o da consentirne l'uso a certe condizioni (allegato III), previo parere del Comitato scientifico sui cosmetici e sui prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP).

Lo studio citato ha rivelato la presenza di cinque ftalati in prodotti cosmetici: dibutil ftalato (DBP), dietil ftalato (DEP), dietilexil ftalato (DEHP), butilbenzil ftalato (BBzP) e dimetil ftalato (DMP). Benché siano tutti ftalati, questi composti hanno profili tossicologici diversi, che devono essere valutati caso per caso.

Il DBP e il DEHP sono stati classificati come «tossici per la riproduzione (categoria 2)» nella direttiva sulle sostanze pericolose (²) e saranno compresi nella direttiva sulle restrizioni in fatto di immissioni sul mercato e di uso (³). La Commissione sta attualmente preparando una «28ma. direttiva che adatta al progresso tecnico l'allegato II alla direttiva 76/768/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici». Tale progetto modifica l'allegato II con l'inserimento di tutte le sostanze carcinogene, mutagene o tossiche per la riproduzione già classificate nelle categorie 1 e 2 e ristrette ai sensi della direttiva 76/769/CEE, sulla base di un riferimento a tale direttiva. L'allegato II è un elenco di sostanze che non devono far parte della composizione di prodotti cosmetici. Pertanto, tali sostanze saranno automaticamente vietate nei cosmetici a meno che una specifica valutazione di sicurezza ne certifichi l'innocuità di impiego. Per quanto riguarda il DBP, la Commissione ha invitato il Comitato SCCNFP ad effettuare tale valutazione di sicurezza.

Il Comitato SCCNFP ha recentemente valutato il DEP (Parere del Comitato scientifico sui cosmetici e di prodotti non alimentari destinati ai consumatori concernente il dietil ftalato, approvato dal Comitato SCCNFP nella 20ma. riunione plenaria del 4 giugno 2002, http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sccp/out168_en.pdf). Nel parere, il Comitato ha dichiarato che «il profilo di sicurezza del dietil ftalato ne consente l'uso nei cosmetici agli attuali livelli. Attualmente, il Comitato non raccomanda alcun specifico avvertimento o restrizione nelle condizioni d'uso attualmente proposte.»

La Commissione prenderà le misure necessarie per completare la valutazione di sicurezza degli altri ftalati (BBzP e DMP) nei cosmetici, ivi compresa la consultazione del Comitato scientifico, e procederà quindi di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976.

⁽²⁾ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, GU P 196 del 16.8.1967.

⁽³⁾ Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, GU L 262 del 27.9.1976.

(2003/C 52 E/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2394/02

di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione

(2 agosto 2002)

Oggetto: Scandalo dell'ormone MPA

- 1. In Irlanda la ditta Wyeth Pharmaceuticals ricorre per lo smaltimento di rifiuti di ormoni alla società di trattamento Cara Environmental Technology. Consente la legislazione sui rifiuti ad un'industria farmaceutica di smaltire i rifiuti di ormoni senza controllarne la destinazione? Prevede la legislazione sui rifiuti norme chiare cui devono attenersi le aziende nella trasformazione e successiva esportazione di tali rifiuti? In che misura le autorità irlandesi hanno controllato adeguatamente la destinazione di tali rifiuti e la regolarità di tutte le licenze di esportazione?
- 2. È la ditta belga Bioland, che ha smaltito l'ormone MPA, adeguatamente controllata dalle autorità belghe e dagli organi competenti, visto anche il fatto che tale azienda è stata discreditata da una sua frequente applicazione, a dire il meno disinvolta, delle norme?
- 3. In che modo le aziende olandesi che hanno trattato tali rifiuti vengono controllate nella catena dei vettori?
- 4. Può essa fornire una panoramica per Stato membro circa il danno subito dagli allevamenti suini in conseguenza delle restrizioni alle esportazioni, la chiusura di molte aziende per alcune settimane e l'eventuale infertilità del patrimonio zootecnico?
- 5. In che misura la legislazione europea sulla responsabilità per i prodotti può offrire una soluzione ai danni subiti dagli allevatori?

Risposta complementare data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(21 ottobre 2002)

- 1. La normativa comunitaria sui rifiuti, segnatamente gli articoli 4 e 8 della direttiva-quadro sui rifiuti 75/442/CEE, del 15 luglio 1975 (¹), stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che i rifiuti vengano recuperati o smaltiti senza alcun rischio per la salute umana, degli animali o per l'ambiente. Gli Stati membri devono inoltre garantire che i rifiuti vengano trattati da imprese autorizzate per lo smaltimento o per il recupero. Il Regolamento del Consiglio (CEE) n. 259/93 sul controllo e la sorveglianza delle spedizioni interne o in entrata o in uscita dalla Comunità europea (²) stabilisce obblighi precisi ai quali devono attenersi tutti gli operatori che intervengono nelle spedizioni di rifiuti. Tale Regolamento stabilisce in maniera chiara che la spedizione di «rifiuti AD 010 (³) derivanti dalla produzione e dalla preparazione di prodotti farmaceutici» (come nel caso di cui si tratta) deve essere sottoposta a una determinata procedura di controllo basata su una precedente notifica scritta e sulla relativa autorizzazione. Gli Stati membri devono garantire che tutti gli operatori ottemperino a tali precise prescrizioni.
- La Commissione ha scritto alle competenti autorità del Belgio e dell'Irlanda richiedendo ulteriori informazioni sull'attuazione della normativa comunitaria sui rifiuti con riferimento a questo caso particolare.
- 2. La Commissione è al corrente del fatto che Bioland non ha mai avuto una licenza per trattare rifiuti farmaceutici. Ai sensi del Regolamento del Consiglio CEE n. 259/93 «I rifiuti AD 010 provenienti dalla produzione e dalla preparazione di prodotti farmaceutici» devono essere classificati come rifiuti «ambra». Inoltre le spedizioni di rifiuti farmaceutici devono essere sottoposte a una determinata procedura di controllo basata su una notifica scritta e sulla relativa autorizzazione.

In base ai risultati preliminari delle indagini svolte dalle autorità competenti del Belgio e dell'Irlanda, i rifiuti contenenti MPA sono stati erroneamente classificati come rifiuti «verdi» (i quali sono esenti da procedure di controllo). Inoltre le competenti autorità locali del Belgio non erano a conoscenza né sono state informate delle spedizioni.

La Commissione è informata del fatto che Bioland non possedeva alcuna licenza per forniture dirette all'industria alimentare. Tale impresa non era peraltro conosciuta dalla competente agenzia di controllo. Nessuna licenza viene peraltro richiesta per la fornitura all'industria per l'alimentazione degli animali.

3. I produttori di mangimi olandesi e gli agricoltori che li impiegano sono soggetti a ispezioni da parte del Productschap Diervoeder (PDV), organizzazione del commercio autorizzata dalla legge. Per conto del governo olandese infatti il PDV è responsabile dell'attuazione della normativa comunitaria sul controllo dei prodotti per l'alimentazione degli animali. Il suo ispettorato, il Keuringsdienst Diervoedersector (KDD), è classificato con lo standard (EN45004).

Ulteriori ispezioni sono state svolte dal Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) e dal servizio Algemene Inspectie Dienst (AID).

Oltre a ciò, il settore olandese dell'alimentazione per gli animali ha stabilito un proprio programma di garanzia della qualità, il sistema Good Manufacturing Practice (GMP). Le imprese che partecipano a tale programma si impegnano a rispettare un determinato numero di prescrizioni non imposte dalla legge, come quella di comprare materie prime esclusivamente da fornitori autorizzati dal GMP (ovvero da un sistema equivalente).

Sfortunatamente, due imprese autorizzate precedentemente dal GMP hanno acquistato materie prime da Bioland, pur non essendo questa autorizzata dal sistema GMP. Nel frattempo, ad entrambe le imprese suindicate era stata ritirata l'autorizzazione dal GMP.

- 4. I Paesi Bassi sono lo Stato membro più colpito da tale incidente. Le competenti autorità hanno stimato le perdite come segue: settore primario (contadini): 43 milioni EUR per la distruzione di animali e per perdite di reddito; settore dell'alimentazione per gli animali: 33 milioni EUR per la distruzione e il ritiro; centri di macellazione: 25 EUR 50 milioni per la temporanea riduzione della produzione e delle esportazioni; governo olandese: 6 milioni EUR principalmente per controlli e attività di sorveglianza. Tali importi determinano una perdita complessiva di 107 EUR 132 milioni EUR.
- 5. La direttiva del Consiglio 85/374/CE, del 25 luglio 1985, sulla responsabilità per prodotti difettosi (4), prevede un regime comune di compensazione per danni materiali subiti dai consumatori per prodotti difettosi.

Questo regime comunitario non copre le perdite o i danni subiti da agricoltori che hanno fatto uso di sostanze «difettose» impiegate per l'alimentazione degli animali (ad esempio: mangimi contaminati), in quanto tali danni si manifestano nel quadro di un'attività economica non riguardante prodotti destinati al consumo privato.

- (1) GU L 194 del 25.7.1975.
- (2) GU L 30 del 6.2.1993.
- (3) Rifiuti che possono contenere componenti inorganici o organici.
- (4) GU L 210 del 7.8.1985.

(2003/C 52 E/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2398/02 di David Bowe (PSE) alla Commissione

(5 agosto 2002)

Oggetto: Neurologia

La Commissione non pensa che un dibattito pubblico sui limiti etici ai nuovi sviluppi nelle scienze neurologiche è più che dovuto da tempo? La Commissione non ammette che vi è motivo di creare un organismo consultivo analogo a quello che emette pareri su questioni genetiche che consigli la Commissione ed altri nel settore della neurologia? In caso contrario, perché no?

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

(20 settembre 2002)

La Commissione riconosce che i nuovi sviluppi in neurologia (Neuroscience) sollevano questioni etiche e ha già preso delle iniziative per trattare queste tematiche finanziando progetti di ricerca sugli aspetti etici della ricerca sul cervello e organizzando simposi a conferenze scientifiche internazionali, come il simposio «Ethics of psychiatric genetics» al Congresso mondiale di Genetica psichiatrica (Psychiatric Genetics), Bruxelles, 8-12 ottobre 2002.

La Commissione riconosce specificamente la necessità di un dialogo aperto sull'impatto etico e sociale delle nuove tecnologie nel Piano di azione Scienza e Società (¹) e nella sua comunicazione Le scienze della vita e la biotecnologia — Una strategia per l'Europa (²).

Il lancio di un pubblico dibattito sui progressi delle Neuroscienze e le loro implicazioni etiche e sociali è ora discusso con il Gruppo europeo Scienze della vita. Questo gruppo di scienziati di alto livello è stato costituito nell'aprile 2000 dal membro della Commissione responsabile della ricerca con l'obiettivo di contribuire all'organizzazione ed animazione di una piattaforma di discussione sulle scienze della vita. La Commissione è disposta ad appurare la possibilità di organizzare un dibattito pubblico sull'argomento.

Fornire consulenza sugli aspetti etici dei nuovi sviluppi in neurologia fa parte del mandato del Gruppo europeo Etica nella scienza e nelle nuove tecnologie, un organismo indipendente, pluralista e pluridisciplinare con un'ampia gamma di competenze, tra cui scienza e medicina, informatica, diritto, filosofia e teologia. La Commissione non ritiene quindi necessario creare un nuovo organismo consultivo incaricato di fornire consulenza nel campo delle neuroscienze.

1	(1)	COM	(2001)	714	def
١		COM	12001	<i> </i> / 1 T	ucı.

(2003/C 52 E/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2401/02 di Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione

(5 agosto 2002)

Oggetto: False e lesive informazioni sul litorale romano, diffuse da un sito Internet turistico tedesco

La Commissione è a conoscenza del fatto che sul sito Internet della maggiore guida turistica della Germania, la «Marco Polo» (indirizzo web: www.marcopolo.de/index), il litorale romano — e, in particolare il lido di Ostia — è tacciato senza alcun fondamento di essere ricettacolo di immondizie e terribili malattie con frasi infamanti del tipo «in spiaggia tifo e colera»?

Come intende intervenire la Commissione per ristabilire la verità e tutelare l'immagine di Ostia, dopo che le competenti autorità di sanità pubblica italiane hanno smentito categoricamente ogni allarme e garantito la balneabilità dell'intero litorale?

Quali iniziative intende adottare la Commissione per tutelare da attacchi falsi il grande lavoro e gli ingenti investimenti che l'amministrazione pubblica e le imprese locali stanno facendo per valorizzare a livello nazionale e internazionale l'appeal turistico del litorale romano?

Risposta fornita dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(4 settembre 2002)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti menzionati dall'onorevole parlamentare.

In conformità al principio di sussidiarietà, le azioni intese a promuovere o a salvaguardare l'immagine di una località turistica specifica è solamente di competenza delle autorità nazionali e/o regionali.

⁽²⁾ GU C 55 del 2.3.2002.

La Commissione non ha pertanto alcuna possibilità di intervenire o di prendere un'iniziativa come auspicato dall'onorevole parlamentare.

(2003/C 52 E/180)

ΙT

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2423/02 di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(20 agosto 2002)

Oggetto: Sparizione del Venerabile Thich Tri Luc (Sig. Pham Van Tuong)

Thich Tri Luc, al secolo Pham Van Tuong, è nato nel 1954 ed è un membro attivo dell'UBCV (Unified Buddhist Church of Vietnam) movimento per la libertà religiosa, la democrazia e i diritti dell'uomo. Thich Tri Luc è stato arrestato una prima volta nel 1992 e detenuto per 10 mesi senza processo. È stato nuovamente arrestato il 5 novembre 1994 per aver partecipato ad una missione dell'UBCV volta a dar soccorso alle vittime di inondazioni. È stato condannato a due anni e mezzo di reclusione e a cinque anni di arresti domiciliari con un giudizio iniquo nella città di Ho Chi Minh, con l'accusa di aver abusato delle libertà democratiche per nuocere agli interessi dello Stato. Il 19 aprile 2002 Thich Tri Luc è fuggito in Cambogia per sfuggire alla persecuzione religiosa nel Vietnam. Essendosi rivolto all'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati a Phnom Penh ha ottenuto il 28 giugno 2002 lo statuto di rifugiato.

Da giovedì 25 luglio l'ufficio dell'UNHCR a Phnom Penh non ha potuto fornire informazioni sul luogo dove egli atttualmente si trova. Alla luce delle notizie secondo cui la polizia segreta vietnamita entra regolarmente in Cambogia per arrestare, rimpatriare forzatamente e perfino assassinare i rifugiati della minoranza etnica Montagnard che fuggono le persecuzioni nel Vietnam, esistono ragioni per preoccuparsi della sua incolumità.

È a conoscenza la Commissione della sparizione di Thich Tri Luc (Sig. Pham Van Tuong) e del rimpatrio forzato dei rifugiati politici che cercano asilo in Cambogia ad opera delle autorità vietnamite? Più in generale, come intende la Commissione applicare la clausola dei diritti dell'uomo dell'accordo di cooperazione tra il Vietnam e l'UE, e in particolare, in che modo intende far fronte alla grave preoccupazione per le persecuzioni e l'arresto di capi religiosi nel Vietnam, denunciati ancora una volta dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo a Ginevra?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(20 settembre 2002)

La Commissione è a conoscenza della scomparsa del Venerabile Thich Tri Luc e segue costantemente la vicenda con i rappresentanti locali sia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) che dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (ACNUR). La Commissione valuta periodicamente la situazione con i rappresentanti degli Stati membri dell'Unione a Phnom Penh. La recente visita dell'Alto Commissario per i diritti umani, sig.ra Mary Robinson, ha fornito un'ulteriore occasione per sollevare la questione dinanzi alle autorità cambogiane.

La Commissione intrattiene un dialogo franco e aperto con le autorità cambogiane sui temi dei diritti dell'uomo, che sono stati discussi anche nel corso dell'ultima riunione del comitato congiunto Comunità europea-Cambogia del maggio 2002. Iniziative dell'Unione relative al rispetto dei diritti dell'uomo si sono svolte in Phnom Penh in svariate occasioni. La delegazione di Phnom Penh è altresì in regolare contatto con le organizzazioni non governative locali che si occupano di diritti dell'uomo (ONG).

Per quanto riguarda l'applicazione della clausola del rispetto dei diritti dell'uomo prevista dall'accordo di cooperazione Comunità europea-Vietnam, le questioni relative al rispetto ed alla promozione dei diritti dell'uomo sono trattate nelle riunioni della commissione congiunta Comunità europea-Vietnam. Anche le ambasciate degli Stati membri e la delegazione della Commissione ad Hanoi discutono frequentemente con le autorità vietnamite i temi relativi ai diritti dell'uomo, compresi casi specifici.

(2003/C 52 E/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2425/02

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(20 agosto 2002)

Oggetto: Cotone greco

A seguito dell'applicazione del nuovo regolamento (CE) 1051/2001 (¹) concernente il cotone, il reddito dei produttori greci di cotone ha subito, nel periodo 2001-2002, una drastica riduzione dell'ordine del 30 % malgrado la produzione, che beneficia di sovvenzioni decise dalla Commissione il 24.7.2002, sia stata inferiore a quella dello scorso anno (1 246 000 tonnellate nel 2002 contro 1 272 000 tonnellate nel 2001). Inoltre, 140 000 tonnellate di cotone grezzo per le quali i produttori incasseranno soltanto il prezzo commerciale (70 dracme) non hanno beneficiato di alcun aiuto.

Una siffatta riduzione di reddito, dovuta esclusivamente a una modifica del regolamento per di più pubblicata e entrata in vigore molto tempo dopo le semine, non si era mai verificata per nessun altro prodotto agricolo soggetto ad organizzazione comune di mercato; ciò premesso, può la Commissione far sapere:

- in che modo intende affrontare la grande riduzione di reddito di quest'anno che ha creato gravi difficoltà economiche a migliaia di produttori greci di cotone e una crisi sociale ed economica in tutte le aree interessate da tale coltura;
- 2. se ha proceduto a un riesame dei quantitativi nazionali garantiti e del coefficiente di corresponsabilità previsti dal regolamento 1051/2001, in modo che essi corrispondano alla realtà produttiva, economica e sociale dei paesi produttori di cotone, come del resto ha chiesto anche il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 15.2.2001;
- 3. e se intende porre un limite all'incremento delle ammende e alla riduzione del prezzo minimo in modo che nelle annate in cui la produzione è a livelli elevati, al produttore venga garantito un reddito minimo che gli consenta di ottemperare ai suoi obblighi economici e non lo costringa ad abbandonare l'attività agricola?
- (1) GU L 148 del 1.6.2001, pag. 3.

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(27 settembre 2002)

La riduzione di reddito subita dai produttori greci di cotone durante la campagna 2001/2002 è imputabile essenzialmente a quella parte del raccolto che non ha beneficiato del diritto all'aiuto in ragione del mancato rispetto delle disposizioni nazionali previste dall'articolo 17, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone.

D'altronde, la riduzione del prezzo minimo del cotone non sgranato, in caso di superamento dei quantitativi nazionali garantiti, è un elemento chiave del regime di aiuto alla produzione di cotone presente già da molte campagne di commercializzazione.

Nel quadro del regime di aiuto istituito dal regolamento (CE) nº 1051/2001, il meccanismo stabilizzatore, e le sanzioni che ne conseguono, è stato rafforzato allo scopo di scoraggiare l'immissione sul mercato di una produzione globale di cotone che comporta un impatto ambientale negativo. Pertanto, al fine di preservare tale effetto dissuasivo, risulta basilare mantenere la percentuale di aumento graduale e progressivo dell'ammenda al livello attualmente previsto dal suddetto regolamento.

(2003/C 52 E/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2428/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(26 agosto 2002)

Oggetto: Nuova tendenza ai benefici e risparmi sui costi mediante l'accorpamento invece della separazione di infrastruttura e gestione delle ferrovie

- 1. Può la Commissione confermare che dal luglio 2002 la società ferroviaria austriaca ÖBB è nuovamente responsabile della gestione e dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale poiché il precedente gestore della rete ferroviaria «Schieneninfrastrukturgesellschaft» a seguito di un debito di 3,6 miliardi di euro e della mancata disponibilità di 16 miliardi di euro per i progetti futuri ha dovuto sospendere le attività, facendo venir meno in Austria la separazione da essa auspicata tra infrastruttura e gestione?
- 2. È la Commissione inoltre a conoscenza dell'articolo «Los Ferrocarriles Suizos basan su modelo en una red integrada» pubblicato nel numero di luglio-agosto 2002 della rivista «Via Libre» dell'organizzazione spagnola «Fundación de los Ferrocarriles Españoles», da cui risulta che in Svizzera il funzionamento di società ferroviarie regionali e di altro tipo che gestiscono parti della rete nazionale non è considerato un motivo per perseguire una separazione tra l'infrastruttura e la gestione da parte della società ferroviaria nazionale SBB/CFF/FFS, sia a causa dei problemi di sicurezza che tutto ciò pone ad una rete ad elevate frequenze e collegamenti veloci (piano Rail 2000) che a causa dello spreco di risorse che si verifica allorché occorre mettere a disposizione una capacità eccessiva di binari e banchine a favore di singole imprese con esigenze e materiale più disparati?
- 3. È inoltre la Commissione a conoscenza di problemi e considerazioni dello stesso tipo in altri Stati europei che, a causa delle esperienze fatte, si discostano dalla tendenza favorita negli anni scorsi a separare la proprietà, la gestione e la direzione in infrastruttura e gestione e che manifestano attualmente una nuova tendenza ad un impiego più efficace delle risorse mediante una programmazione integrata ed un processo decisionale unico?
- 4. Come reagisce essa, alla luce delle mutate consapevolezze, nei confronti di Stati membri e società ferroviarie che si rifiutano di procedere ad una separazione o che intendono revocare una separazione precedentemente operata?
- 5. Quali sono le conseguenze di questi nuovi sviluppi e di queste nuove esperienze per quanto riguarda la sua auspicata separazione fra infrastruttura e gestione?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(9 ottobre 2002)

- 1. Stando alle informazioni di cui attualmente dispone la Commissione, le ferrovie federali austriache (ÖBB) operano in qualità di gestore dell'infrastruttura in virtù dell'esplicita previsione della vigente normativa austriaca che ha dato attuazione sul piano interno alla direttiva 91/440/CEE (¹). A livello politico non è stata ancora assunta alcuna decisione in merito alle modalità di attuazione, sul piano interno, delle direttive sulle infrastrutture (²).
- 2. La Commissione coglie l'occasione per ribadire che le norme di principio e le altre pertinenti disposizioni della vigente normativa comunitaria nel settore ferroviario hanno trovato accoglimento nell'accordo firmato dall'UE e dalla Svizzera che è entrato in vigore il 1º giugno 2002. Questo accordo pone alla Svizzera il problema di studiare il recepimento, nell'ordinamento interno, di tale normativa: questo spiega perché in quel paese la questione sia oggetto di pubblico dibattito.
- 3. La Commissione è perfettamente al corrente dei problemi del settore ferroviario nei singoli Stati membri ed è del parere che le considerazioni e le motivazioni che avevano portato ad adottare la sopra richiamata normativa che costituisce l'acquis comunitario nel settore ferroviario sono ancora perfettamente valide.

L'acquis comunitario non impone la completa separazione dell'infrastruttura di trasporto dalle operazioni di trasporto; va invece precisato che i principi fondamentali di questa normativa (ad esempio, l'autonomia gestionale delle imprese ferroviarie; l'accesso ai diritti di transito delle imprese ferroviarie in relazione all'infrastruttura ferroviaria di altri Stati membri; l'indipendenza nel rilascio delle licenze ferroviarie e certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie; l'indipendenza nell'assegnazione e nella tariffazione delle

ΙΤ

tratte ferroviarie alle imprese e l'istituzione di organismi competenti per la proposizione dei ricorsi) sono tutti necessari per mantenere nell'anno 2010, la quota relativa del trasporto ferroviario registrata nel 1998, che è uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti delineato nel «Libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (³). Se questi principi non trovassero piena ed integrale applicazione, il settore ferroviario accuserebbe probabilmente nel 2010 problemi molti più gravi di quelli da cui è affetto oggi e, quasi certamente, non avrebbe luogo quel trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia che la Commissione auspica nel Libro bianco.

4. e 5. Gli Stati membri hanno l'obbligo di dare attuazione alle direttive del pacchetto infrastrutturale entro e non oltre il 15 marzo 2003. Gli Stati membri e la Commissione stanno lavorando in stretta intesa nell'ambito del comitato di regolamentazione istituito dalle direttive 2001/12/CE e 2001/14/CE, con l'obiettivo di portare a realizzazione tutte le previsioni del pacchetto infrastrutturale. Spetterà agli operatori utilizzare il nuovo quadro normativo per garantire i servizi transfrontalieri, essenziali per rilanciare il mercato del trasporto merci su rotaia. Nel frattempo, la Commissione ha assunto le iniziative necessarie per sorvegliare l'evoluzione del mercato ferroviario (4) negli Stati membri e gli effetti dell'attuazione delle direttive infrastrutturali. A norma dell'articolo 10 ter della direttiva 91/440/CE, come modificata dalla direttiva 2001/12/CE, la Commissione presenterà, nel marzo 2005, una relazione al Parlamento ed al Consiglio in merito all'attuazione delle direttive, corredata da ogni opportuna proposta in merito alla prosecuzione dell'iniziativa comunitaria intesa a sviluppare il mercato ferroviario e il quadro normativo che lo disciplina. Questa normativa non osta al potere della Commissione di intraprendere ogni iniziativa necessaria quando ritenga che uno Stato membro non abbia ottemperato agli obblighi che ad esso incombono.

(3) COM(2001) 370 def.

(4) Articolo 10 ter della direttiva 91/440/CEE, modificata dalla direttiva 2001/12/CE.

(2003/C 52 E/183) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2429/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(26 agosto 2002)

Oggetto: Autorizzazione di pubblicità indesiderata via posta elettronica incompatibile con le disposizioni a favore del sistema «opt-in» della nuova direttiva

- 1. Sa la Commissione che in un ricorso presentato nella causa tra il fornitore di Internet XS4ALL e Ab Fab Interactive Media Group il tribunale di Amsterdam (NL) ha ammesso il 18 luglio 2002 l'invio non richiesto di grandi quantitativi di pubblicità commerciale via posta elettronica, denominata anche «spam»?
- 2. È tale sentenza compatibile con la posizione comune esaminata dal Parlamento europeo in seconda e ultima lettura il 29/30 maggio 2002 in vista della direttiva concernente l'elaborazione di dati personali e la protezione della vita privata nel settore della comunicazione elettronica, che, conformemente alla posizione del Consiglio, si fonda sul sistema «opt-in», che prevede la previa autorizzazione del destinatario per l'invio non richiesto di messaggi commerciali via e-mail, fax o sistemi di chiamata autorizzata?
- 3. Significa l'approvazione di tale direttiva che una sentenza della portata di cui alla domanda 1 non potrà più essere recepita nella legislazione in vigore una volta trascorso il termine di due anni di cui dispongono gli Stati membri per soddisfare agli obblighi derivanti dalla direttiva?
- 4. In caso affermativo, è possibile affermare che i giudici si fonderanno sulla clausola dell'«opt-in» una volta che avranno preso atto esplicitamente della direttiva e degli obblighi che ne derivano?

⁽¹) Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, GU L 237 del 24.8.1991.

⁽²⁾ Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie GU L 75 del 15.3.2001; direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, GU L 75 del 15.3.2001; direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, GU L 75 del 15.3.2001.

5. In caso negativo, quali possibilità restano perché si continui ad applicare il sistema «opt-out» che consente di inviare pubblicità non richiesta fino al momento in cui il destinatario vi si oppone nel modo prescritto? Quali misure complementari sono necessarie per porvi fine?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(11 ottobre 2002)

- 1. La Commissione è a conoscenza della sentenza del 18 luglio 2002 della Corte di appello di Amsterdam sullo spamming, l'invio non richiesto di grandi quantitativi di pubblicità commerciale via posta elettronica.
- 2. La sentenza costituisce un'ulteriore prova della necessità della nuova direttiva 2002/58/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (¹) e dimostra che, senza la direttiva, molti degli Stati membri non possiedono basi giuridiche abbastanza solide da permettere ai fornitori di servizi Internet di aiutare i loro clienti a prendere provvedimenti contro l'invio non richiesto di pubblicità commerciale via posta elettronica, anche nel caso in cui le ripercussioni siano rilevanti. Risolvere questo problema è una delle ragioni che ha spinto la Commissione a proporre un approccio armonizzato basato sulla tecnica dell'«opt-in» per quanto concerne all'invio di pubblicità commerciale non sollecitata.
- 3. Entro il 31 ottobre 2003 tutti gli Stati membri dovranno aver definito una base giuridica chiara che faccia divieto di spedire messaggi elettronici a scopi di commercializzazione diretta all'indirizzo di persone fisiche, senza aver ottenuto il consenso preliminare del destinatario.
- 4. Se e in quale misura i tribunali potranno tener conto dei cambiamenti imminenti nel diritto nazionale e in quale misura effettivamente lo faranno dipende dal sistema giuridico dei singoli stati.
- 5. Gli Stati membri sono liberi di adottare un sistema «opt-in» per gli invii non richiesti di pubblicità commerciale via posta elettronica anche prima che la direttiva 2002/58/CE entri in vigore e molti lo hanno già fatto. Tuttavia, gli Stati membri possono anche aspettare fino al termine ultimo previsto per il recepimento della nuova direttiva e mantenere un sistema «opt-out» fino ad allora. Inoltre, gli Stati membri non sono obbligati a estendere l'applicazione del sistema «opt-in» agli abbonati che siano persone giuridiche. Per questa categoria di utenti, gli Stati rimangono liberi di mantenere o di adottare sistemi «opt-out» (articolo 13, paragrafo 5 della direttiva 2002/58/CE).

(1) GU L 201 del 31.7.2002.

(2003/C 52 E/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2430/02 di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(26 agosto 2002)

Oggetto: Oli essenziali

La Commissione ha preso in esame la possibilità di creare una nuova industria denominata «aromaterapia», nel cui ambito gli oli essenziali potrebbero essere classificati in due modi:

- 1. prodotti agricoli
- 2. prodotti chimici?

I prodotti agricoli deriverebbero da un semplice processo di distillazione, mentre i prodotti chimici subirebbero una modifica della natura chimica e del contenuto e sarebbero conformi a determinati standard industriali.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(16 ottobre 2002)

Ai fini tributari e statistici, le merci vengono generalmente descritte in riferimento alle classificazioni commerciali (Sistema Armonizzato, Nomenclatura Combinata (NC)) in funzione di criteri oggettivi come le proprietà fisiche o chimiche.

TI

Gli oli essenziali sono di origine vegetale e vengono ottenuti attraverso vari processi (quali ad esempio: pressione, distillazione ed estrazione). Essi figurano come tali registrati nelle classificazioni commerciali (Titolo 3301 della Nomenclatura Combinata: «Gli oli essenziali (deterpenati o non deterpenati...») con l'indicazione della pianta da cui vengono estratti (ad esempio: bergamotto, arancio, cedro, geranio, gelsomino, lavanda, menta piperita, ecc.). Hanno in genere una composizione complessa e contengono varie sostanze chimiche come alcooli, aldeidi, chetoni, fenoli, esteri, eteri e terpeni in proporzioni variabili.

Gli oli essenziali «sintetici» sono invece prodotti in modo diverso. Per aumentare la fragranza degli oli essenziali si aggiungono ad essi sostanze chimiche specifiche ottenute per sintesi e più economiche. Applicando le regole tassonomiche del caso, queste sostanze sono classificate in base alla propria struttura chimica quali «Prodotti chimico-organici» (NC- capitolo 29).

É quindi necessario conoscere la composizione esatta di questi prodotti per classificarli correttamente. Le sostanze pure con una struttura ben definita ed estratte dagli oli essenziali vengono altresì classificate come «Prodotti chimico-organici».

In conclusione, motivi di ordine sistemico rendono difficile operare, in seno alle classificazioni commerciali, una distinzione tra prodotti agricoli (naturali) e prodotti chimici (sintetici) contenenti oli essenziali per l'aromaterapia. Dalle informazioni di cui disponiamo non risulta inoltre che una simile richiesta sia mai stata avanzata dall'industria.

Da un punto di vista industriale, la prima revisione della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) include oggi la classe 24.63 Produzione di oli essenziali. In tale classe rientra solo la produzione di estratti di prodotti aromatici naturali; ne è dunque esclusa la produzione di prodotti aromatici sintetici. La prossima revisione della NACE è prevista per il 2007. Il processo di revisione è già iniziato e, nonostante la Commissione non abbia ricevuto fino ad ora proposte in questo settore, durante la revisione verrà tenuto conto di eventuali proposte pervenutele.

(2003/C 52 E/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2437/02 di Cecilia Malmström (ELDR) alla Commissione

(28 agosto 2002)

Oggetto: Criteri per l'assegnazione di sovvenzioni nell'ambito della linea di bilancio A-3029

Ogni anno, tramite la linea di bilancio A-3029 «Sostegno a organizzazioni internazionali non governative della gioventù», vengono assegnati fondi a organizzazioni della gioventù. I criteri formali che i richiedenti devono soddisfare sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

Nel quadro della selezione per il 2002 la Commissione ha deciso di respingere diverse domande di organizzazioni che soddisfano i criteri formali e che hanno ricevuto le sovvenzioni per diversi anni. Secondo una lettera inviata dalla Commissione, le domande sono state respinte in quanto le modeste risorse disponibili non consentono di sovvenzionare tutte le organizzazioni formalmente ammissibili. Si dichiara comunque che la decisione non costituisce in alcun modo una critica della qualità del progetto proposto.

Negli anni precedenti gli importi destinati ai richiedenti variavano in funzione del numero di domande ricevibili. Quest'anno, tuttavia, ad alcune organizzazioni sono state concesse sovvenzioni sostanziali mentre altre, pur rispettando i criteri, si sono viste respingere la domanda. I criteri applicati dal comitato di selezione non sono stati resi pubblici e ciò comporta una notevole incertezza per tutte le organizzazioni che presentano una domanda nel quadro di tale linea di bilancio. È importante informare anticipatamente le organizzazioni circa i criteri adottati, nonché garantire il massimo di trasparenza nella distribuzione delle sovvenzioni, in particolare in considerazione della politica della Commissione in materia di buon governo.

Quali sono i criteri specifici che disciplinano l'assegnazione di sovvenzioni e l'approvazione o reiezione di domande che soddisfano i requisiti formali fissati nell'ambito della linea di bilancio A-3029? Cosa farà la Commissione per migliorare l'informazione preliminare sui suoi criteri e accrescere la trasparenza dell'attività del comitato di selezione?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(21 ottobre 2002)

Le domande di finanziamento presentate ai fini del sostegno alle organizzazioni internazionali non governative per i giovani sono oggetto di una duplice valutazione:

- in primo luogo, in base ai criteri di ammissibilità, vale a dire di criteri oggettivi collegati segnatamente con lo status delle organizzazioni, con l'ubicazione geografica e con la loro capacità di cofinanziamento (in conformità, per quest'ultimo punto, con le note di bilancio);
- in una seconda fase, sulla base di criteri di assegnazione qualitativi e quantitativi relativi, segnatamente, alle loro attività e al loro impatto sui giovani.

Tali criteri di ammissibilità e di assegnazione figurano nell'invito a presentare proposte, relativo all'esercizio 2002 (¹). Questi criteri sono quindi noti in via preliminare a tutti gli aspiranti beneficiari.

Il comitato incaricato della valutazione delle domande ha basato la propria analisi sull'insieme dei criteri suindicati; va a tal proposito sottolineato che i fascicoli non in linea con i criteri oggettivi di ammissibilità non sono stati comunque presi in considerazione.

Le domande conformi ai criteri di ammissibilità sono state classificate in ordine decrescente di priorità, in funzione dei punti ottenuti in applicazione dei criteri di aggiudicazione. Tale procedura è stata seguita nel 2002 e anche in occasione degli esercizi precedenti.

I fascicoli presentati, in totale 147, dopo l'invito a presentare proposte hanno rappresentato un importo complessivo di richiesta di finanziamento di 2 500 000 EUR, vale a dire 1 000 000 EUR di più rispetto agli stanziamenti disponibili sulla linea A-3029 del bilancio 2002.

In base all'ordine di priorità stabilito dal comitato di selezione, è stata concessa una sovvenzione al maggior numero possibile di organizzazioni fino a concorrenza dello stanziamento disponibile pari a 1 500 000 EUR. In definitiva, 93 organizzazioni hanno potuto beneficiare di un sostegno finanziario, vale a dire nella misura del 63 % delle domande presentate. Le candidature respinte in tale fase presentavano un programma di attività insufficiente rispetto a quelle prescelte.

Per l'esercizio 2001, la percentuale di fascicoli prescelti è stata dell'82% a causa del minor numero di domande presentate (soltanto per 2 000 000 EUR). Giova del pari ricordare che l'ottenimento di una sovvenzione nel 2001 non garantisce in alcun modo una concessione di sovvenzione nel 2002.

La Commissione si adopera al fine di garantire la massima trasparenza tanto a livello dei criteri impiegati quanto a livello delle decisioni di finanziamento assunte. Per l'esercizio 2003, essa indicherà nuovamente tali criteri nell'invito a presentare proposte e si adopererà al fine di comunicare nella maniera più efficace i motivi alla base della mancata scelta di alcune domande, tramite lettere indirizzate direttamente alle organizzazioni interessate.

/1\	CIL	253	4.1 12	12.2001
(-)	(11)	1 7 7 /	aer iz	17.7001.

(2003/C 52 E/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2438/02 di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(28 agosto 2002)

Oggetto: Arresto e carcerazione in Tunisia di una donna e di due bambini di otto e di due anni

La sig.ra Souad Hamrouni, nata Maghroum (il 6 luglio 1967 a Bizerta), mentre si rendeva a Tunisi con il volo LBT 365 la sera del 15 agosto 2002 con i suoi due figli, Rahma, otto anni e Amine, due anni e mezzo, entrambi nati in Francia, è stata arrestata al suo arrivo all'aeroporto di Tunisi-Cartagine alle ore 23 dalla polizia di frontiera. Perquisita e quindi interrogata davanti ai suoi due figli dagli agenti di polizia che hanno proceduto al suo fermo, essa è stata successivamente condotta, secondo gli stessi agenti, al ministero degli interni dove ha passato la notte con i suoi due figli. Tre avvocati, amici della famiglia, che erano venuti a prenderla all'aeroporto, i sigg. Abderraouf Ayadi, Abdelwahab Matar e Mohamed Abou, hanno assistito all'arresto della sig.ra Hamrouni e ne hanno potuto constatare le irregolarità.

È al corrente la Commissione di detto arresto? Quali iniziative intende intraprendere la Commissione per far sapere alle autorità tunisine che pratiche di questo genere sono assolutamente incompatibili con l'articolo 2 (clausola «diritti dell'uomo») dell'Accordo di associazione UE-Tunisia? Più in generale, non ritiene la Commissione che per quanto riguarda il regime del dittatore Ben Ali, sia stata ormai colmata la misura?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(20 settembre 2002)

La Commissione ha avuto immediatamente notizia dell'arresto della sig.ra Hamrouni tramite i comunicati diffusi dal marito e attraverso le organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo in Tunisia.

Oltre a tali informazioni la Commissione dispone degli elementi forniti dalle autorità tunisine che pongono l'accento essenzialmente sul fatto che la sig.ra Hamrouni è stata rimessa in libertà immediatamente dopo l'interrogatorio.

La Commissione ribadisce regolarmente alle autorità tunisine l'importanza che essa annette al rispetto della libertà di espressione ed al pluralismo politico quali valori in sé, ma anche come parametri essenziali per lo sviluppo di una società moderna.

Il comitato di associazione Unione-Tunisia che si riunirà il 25 settembre 2002 a Tunisi sarà nuovamente l'occasione per riaffermare il nostro attaccamento ai principi democratici cui la Tunisia si è impegnata firmando l'accordo di associazione con l'Unione.

(2003/C 52 E/187) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2444/02 di Christel Fiebiger (GUE/NGL) alla Commissione

(28 agosto 2002)

Oggetto: Dichiarazione del Commissario Fischler sui pagamenti diretti alle grosse aziende agricole

Nel comunicato stampa della Commissione IP/02/1125 del 23 luglio 2002 intitolato «Franz Fischler a Berlino:»la politica agricola non può ignorare le aspettative della società«» si legge fra l'altro la seguente affermazione:

Sul proposto limite massimo dei pagamenti diretti Fischler si è chiesto: è socialmente equo che l'80 % dei fondi vada al 20 % delle grandi aziende?

Tale affermazione ha prodotto nell'opinione pubblica l'impressione, documentabile attraverso i mezzi di informazione, che con l'espressione «20 % delle grandi aziende» si indichino le imprese con 1 000 e più ettari di superficie agricola utilizzata (tanto più che il massimale proposto si applicherebbe a gran parte di tali aziende) e che appunto queste aziende incassino l'80 % dei pagamenti diretti. Ma ciò è palesemente falso.

In riunioni di agricoltori alle quali era presente l'interrogante, questo tipo di giustificazione del limite massimo proposto (a prescindere dalla sua valutazione di merito) è stata percepita come politicamente disonesta. Sarebbe perciò opportuno documentare con precisione oppure rettificare questa affermazione che anche a giudizio dell'interrogante è stata formulata in modo ambiguo.

La Commissione è pertanto pregata di rispondere ai seguenti quesiti:

- 1. Qual è la prova statistica specifica dell'affermazione riferita ai pagamenti diretti secondo la quale «l'80 % dei fondi va al 20 % delle grandi aziende»? (per l'UE nel suo insieme e per Stato membro)
- 2. Sulla base di quali specifici criteri economico-aziendali o statistici la Commissione definisce le «grandi aziende» e quali sono le caratteristiche della sottocategoria indicata come «20 % delle grandi aziende»?

3. Qual è la quota corrispondente a) alle «grandi aziende» e b) al «20 % delle grandi aziende» sul totale delle aziende agricole, sul totale della superficie agricola utilizzata e sul totale dei pagamenti diretti? (dati per l'insieme dell'UE e dati ripartiti per Stato membro).

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(25 settembre 2002)

La dichiarazione sul fatto che circa l'80 % dei pagamenti diretti è a favore del 20 % delle aziende agricole è stata rilasciata sulla base delle stime della rete d'informazione contabile agricola (RICA).

La RICA è una fonte di dati microeconomici armonizzati, raccolti tramite un'indagine annua effettuata su un campione rappresentativo di aziende. L'indagine non riguarda tutte le aziende agricole nell'Unione ma soltanto quelle che, per la loro dimensione, possono essere considerate a carattere commerciale dallo Stato membro interessato. A causa del margine di incertezza statistico, tali stime devono essere considerate soltanto come indicazioni di massima della distribuzione dei pagamenti a livello comunitario.

Come suggerito dall'onorevole parlamentare, non sarebbe corretto dire che le holding con una superficie agricola di 1000 o più ettari incassano l'80 % dei pagamenti diretti. Tuttavia, le aziende agricole che ricevono la quota maggiore dei pagamenti sono in genere le aziende che hanno la superficie agricola più estesa, in particolare nel settore dei seminativi e dell'allevamento. La Commissione non ha stabilito alcun criterio specifico per definire le grandi aziende.

Il livello assoluto dei pagamenti ricevuti da una singola azienda agricola è uno dei punti relativi all'accettabilità sociale dei pagamenti diretti. Nell'attuale sistema, gli imprenditori agricoli o le aziende possono ricevere somme notevoli a titolo di sussidi pubblici. Stabilire un massimale non significa agire contro l'agricoltura su vasta scala, ma fissare un limite agli aiuti pubblici concessi a favore di un'unica azienda agricola. Inoltre, la Commissione ritiene che utilizzare i pagamenti che superano il massimale per misure di sviluppo rurale sarebbe un modo più efficiente di impiegare i fondi pubblici nelle regioni interessate.

Informazioni più precise sulla distribuzione dei pagamenti sono disponibili nelle basi di dati della Commissione relative ai pagamenti. Il Parlamento riceverà tra breve informazioni più dettagliate, fatti salvi i requisiti in materia di riservatezza e la fattibilità tecnica.

(2003/C 52 E/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2454/02 di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(29 agosto 2002)

Oggetto: Petizione presentata da 21 eminenti dissidenti vietnamiti, in cui si chiedono radicali riforme giudiziarie

Il Comitato «Vietnam per i diritti dell'uomo», con base a Parigi, ha comunicato che il 2 agosto 2002 21 eminenti dissidenti, ex dirigenti del Partito comunista del Vietnam (PCV), veterani ed eruditi, per la maggior parte vicini al Partito, hanno presentato una petizione all'Assemblea nazionale e agli attuali dirigenti vietnamiti. In essa si chiedono riforme giudiziarie radicali al fine di garantire un'autentica tutela dei diritti dell'uomo. In particolare, la petizione fa appello all'Assemblea nazionale recentemente eletta affinché crei una Corte costituzionale, che censuri qualsiasi normativa anticostituzionale e garantisca che la legislazione nazionale sia conforme alle disposizioni del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Si sollecita inoltre l'istituzione di un'associazione anti-corruzione indipendente, la pubblicazione dei controversi trattati sulle frontiere tra Cina e Vietnam, e l'istituzione di salvaguardie giuridiche per arginare la repressione di Stato contro i cittadini che legittimamente si oppongono al governo.

È la Commissione al corrente di tale iniziativa? Quali sono le iniziative che essa intende adottare, ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di cooperazione, per far sì che le autorità vietnamite mettano fine a tutte le forme di persecuzione attuate nei confronti dei cittadini vietnamiti a causa delle loro opinioni o delle loro attività politiche pacifiche?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(27 settembre 2002)

La Commissione è a conoscenza dell'iniziativa alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare.

L'accordo di cooperazione Unione europea-Vietnam, firmato nel 1995, sancisce all'articolo 1 che la cooperazione si fonda sul rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici. Le questioni relative al rispetto e alla promozione dei diritti dell'uomo sono trattate nelle riunioni della Commissione mista Unione europea-Vietnam creata dall'accordo di cooperazione. La Commissione, congiuntamente agli Stati membri rappresentati in Vietnam, segue pertanto da vicino gli sviluppi in materia di diritti dell'uomo nel paese, conformemente alla politica dell'Unione di promuovere e sostenere l'impegno costante del governo vietnamita a migliorare la situazione nel settore. La Commissione partecipa inoltre con gli Stati membri a tutte le azioni intraprese nei confronti del governo vietnamita sul tema dei diritti dell'uomo.

(2003/C 52 E/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2458/02

di Herman Vermeer (ELDR) alla Commissione

(4 settembre 2002)

Oggetto: Particolare situazione della pesca artigianale nelle regioni ultraperiferiche nel quadro della nuova politica comune della pesca

È la Commissione a conoscenza della situazione della pesca artigianale nelle regioni ultraperiferiche quali le Azzorre? Per la pesca locale la zona esclusiva di 6-12 miglia non ha alcun significato, soprattutto per l'assenza di una piattaforma continentale al largo delle coste delle Azzorre. Si tratta di pesca in mari profondi e le loro acque sono dunque aperte. Le attività artigianali non possono competere con le attività più prettamente commerciali per le quali esse non rappresentano alcuna minaccia. Anche gli stock ittici non risentono particolarmente degli sforzi di pesca artigianali. È la Commissione al corrente delle dimensioni ridotte e delle modalità di tali attività di pesca?

Pare che la pesca artigianale in tali regioni sia destinata a scomparire se non saranno prese misure. Conosce la Commissione il grado di dipendenza di tali regioni da questa forma di pesca? Tali regioni sono spesso fortemente dipendenti dalla pesca artigianale. Non sembrano esistere valide alternative per questo ti po di pesca. Conosce la Commissione le condizioni di lavoro e di sicurezza di tale flotta?

Quali misure ed iniziative prevede la Commissione per tutelare queste particolari attività di pesca? E dove se ne trova riscontro nelle proposte relative alla nuova politica comune della pesca? Qualora non intenda adottare alcuna misura, può la Commissione motivare la sua decisione?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(7 ottobre 2002)

Nella fase preparatoria della riforma della politica comune della pesca (PCP), si è tenuto pienamente conto delle esigenze delle regioni ultraperiferiche, viste le caratteristiche specifiche del loro settore peschereccio.

A tale proposito, va ricordato che il Libro verde sul futuro della politica comune della pesca (¹) indica la strategia da seguire per aiutare queste regioni quando vengono adottate misure per la conservazione e la gestione delle risorse o quando si tratta di rafforzare la dimensione economica e sociale della PCP.

Cosa ancor più importante, tale strategia viene esplicitamente menzionata nel documento che la Commissione ha presentato al Consiglio europeo di Siviglia (21 e 22 giugno 2002) concernente l'articolo 299 del trattato CE e l'attuazione di una strategia di sviluppo sostenibile per le regioni ultraperiferiche.

La Commissione ha, inoltre, incontrato una delegazione di rappresentanti del settore della pesca delle Azzorre. In tale circostanza è stato possibile uno scambio approfondito di opinioni sulle caratteristiche del settore nella regione, e le informazioni fornite dalla delegazione, combinate con quelle delle regioni ultraperiferiche, danno un quadro dettagliato sulla cui base prendere in considerazione le loro esigenze nell'ambito della riforma della PCP, in linea con gli impegni della Commissione.

(1) COM(2001) 135 def.

(2003/C 52 E/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2459/02 di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(28 agosto 2002)

Oggetto: Purezza delle acque

Può dire la Commissione se è convinta che le norme applicate per analizzare la pulizia delle acque di balneazione siano sufficientemente rigorose alla luce delle recenti constatazioni?

(2003/C 52 E/191) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2460/02 di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(4 settembre 2002)

Oggetto: Spiagge pulite

Può la Commissione valutare la percentuale di spiagge UE approvate in quanto in linea con gli standard minimi di pulizia delle acque per ciascun anno durante gli ultimi cinque anni?

Risposta comune data dal sig.ra Wallström a nome della Commissione alle interrogazioni scritte P-2459/02 e E-2460/02

(30 settembre 2002)

La direttiva del 1976 sulle acque di balneazione (direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (¹)) rispecchia lo stato delle conoscenze e l'esperienza dell'inizio degli anni '70, in relazione alle basi tecnico-scientifiche, all'approccio manageriale e al coinvolgimento del pubblico. Questo è uno dei motivi per i quali è stata prevista una revisione della direttiva.

La nuova direttiva presenterà standard di qualità dell'acqua basati sui più recenti studi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e rappresentanti le più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche.

Ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare, la Commissione pubblica un rapporto sulla qualità delle acque in 19 000 località balneari nell'UE. Il rapporto rende pubblico il grado di conformità delle acque di balneazione rispetto a due valori: il valore imperativo e vincolante e il più severo valore guida, entrambi definiti dalla suddetta direttiva del 1976 sulle acque di balneazione. Il rapporto è pubblicato sia sotto forma cartacea (²) sia su Internet (³).

Risultati dal 1997 al 2001 Numero totale Stati membri nell'insieme (1) C (G) (%) (3) Anno C (I) (%) (2) delle zone di balneazione 1997 13129 93,3 82.8 1998 13218 94,6 83,8 Zone costiere 1999 11435 95,6 87,3 2000 11502 96,5 88,4 2001 13429 95,8 86,7 1997 618079,8 63,5 1998 600486.5 63,6 Zone di acqua dolce 1999 4376 90.2 63,6 2000 4 3 3 8 93,6 70,4 2001 5783 91,2 66,9

Negli ultimi cinque anni, i dati sulla conformità delle acque costiere e delle acque dolci sono stati i seguenti:

- (1) I dati precisi per ogni Stato membro sono inclusi nel rapporto completo.
- (2) Percentuale di acque di balneazione conformi ai valori imperativi.
- (3) Percentuale di acque di balneazione conformi ai valori guida.

La Commissione rimanda al rapporto per dati più dettagliati e per una spiegazione tecnica dei valori imperativi e dei valori guida.

(2003/C 52 E/192) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2461/02 di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(4 settembre 2002)

Oggetto: Effluenti non trattati

Può la Commissione valutare la quantità di effluenti non trattati che viene scaricata nei mari e nei fiumi dell'UE sulla base dei recenti dati disponibili rispetto a cinque e dieci anni fa?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(3 ottobre 2002)

I dati relativi agli effluenti non trattati su scala europea sono attualmente oggetto di una valutazione basata, tra l'altro, sul questionario congiunto 2002 elaborato dall'Eurostat e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Grazie a tale valutazione sarà possibile, da un lato, stimare gli scarichi di acque reflue non trattate attualmente esistenti e, dall'altro, confrontare i dati più recenti con le informazioni risalenti a dieci anni fa o più.

Inoltre, la Commissione sta elaborando un rapporto basato sulla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane (¹) modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione del 27 febbraio 1998 (²); il rapporto fornirà informazioni sullo stato attuale del trattamento delle acque reflue urbane rispetto agli anni passati, tenendo conto anche delle stime approssimative riguardanti gli effluenti non ancora trattati.

⁽¹⁾ GU L 31 del 5.2.1976.

⁽²⁾ Disponibile presso l'OPOCE (ISBN 92-894-3193-8).

⁽³⁾ http://www.europa.eu.int/water/cgi-bin/bw.pl e http://www.europa.eu.int/water/water-bathing/report/eu.html.

L'attuazione della direttiva quadro sulle acque (³) prevede un'analisi delle pressioni e dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, da effettuare per ciascun bacino idrografico entro il 2004. L'analisi, che dovrà essere condotta dai singoli Stati membri, dovrebbe fornire in futuro ulteriori informazioni sugli scarichi di di acque reflue non trattate.

Per quanto concerne, invece, la Commissione Oslo-Parigi (OSPAR), la Commissione di Helsinki (Helcom) e le altre convenzioni per la protezione dell'ambiente marino, per il momento non sono previste attività di valutazione.

- (1) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
- (2) GU L 67 del 3.7.1998, pag. 29.
- (3) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000.

(2003/C 52 E/193) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2462/02 di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(4 settembre 2002)

Oggetto: Inquinamento causato dalle navi

Può la Commissione stimare la percentuale di effluenti non trattati scaricati nei mari e nei fiumi dell'UE da barche e navi, e può indicare se propone misure volte a ridurre tale quantità?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(9 ottobre 2002)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, in genere, gli scarichi di idrocarburi da navi d'alto mare sono frutto della scelta deliberata di lavare le cisterne o di scaricare le acque di sentina o di zavorra in mare. Alcune organizzazioni internazionali si occupano della prevenzione di questo tipo di inquinamento marino (p.es.: la convenzione di Helsinki, l'accordo di Bonn e la convenzione di Barcellona). Anche se non esistono stime attendibili della quantità totale di idrocarburi scaricati dalle navi d'alto mare, i controlli aerei (coordinati dalle suddette organizzazioni) mostrano chiaramente che le violazioni delle normative esistenti (Allegato I della Convenzione per il controllo dell'inquinamento marino, Marpol 73/78 (¹)) sono frequenti in tutti i mari europei e sono all'origine della contaminazione degli uccelli marini, dei molluschi e di altri organismi, nonché dell'inquinamento delle coste. Per ora non si registrano segni chiari di un'inversione di tendenza.

Nella Comunicazione «Verso una strategia per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino», la Commissione ha intrapreso azioni intese a eliminare al più presto, anche se in modo graduale, tutti gli scarichi illegali.

Gli scarichi di acque usate dalle navi d'alto mare sono oggetto dell'Allegato IV della convenzione Marpol 73/78 (²). Benché l'allegato non sia per ora entrato in vigore perché non ha ancora ottenuto un numero sufficiente di ratifiche, la Commissione si adopererà per ottenerne una rapida applicazione nell'ambito della strategia marina.

Il principale atto normativo comunitario relativo a questo tipo di inquinamento marino è la direttiva sul controllo dello Stato di approdo e sugli impianti portuali di raccolta (³) che detta disposizioni su vari rifiuti prodotti dalle navi, compresi gli idrocarburi e le acque usate. Inoltre, nel 2000 è stata emanata una disciplina intesa a sostenere, tra l'altro, gli sforzi degli Stati membri per promulgare leggi in tema di inquinamento marino.

TI

Non sono disponibili stime attendibili degli scarichi riversati nei fiumi europei dalle navi. Attualmente tali scarichi sono disciplinati dalle legislazioni regionali e nazionali, ma la situazione dovrebbe cambiare nel prossimo futuro dal momento che l'argomento rifiuti è stato incluso nella direttiva quadro in materia di acque (4).

- (¹) Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento proveniente dalle navi, del 1973, modificata dal relativo Protocollo del 1978 (Marpol 73/78), Allegato 1: norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi.
- (2) Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento proveniente dalle navi, del 1973, modificata dal relativo Protocollo del 1978 (Marpol 73/78), Allegato IV: norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi.
- (3) Direttiva 2000/59/CE del Parlamento e del Consiglio del 27 Novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico GU L 332 del 28.12.2000.
- (4) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000.

(2003/C 52 E/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2470/02 di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(4 settembre 2002)

Oggetto: Conclusione delle procedure di ricorso nn. 98/4010 e 98/4826

Le procedure di ricorso nn. 98/4010 e 98/4826 pendenti dinanzi alla Commissione europea mirano a verificare la compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni nazionali intese a limitare le razze di api. Secondo le informazioni della Commissione europea del settembre 2001, queste procedure di ricorso dovevano essere concluse entro la fine del 2001, cosa che però non è finora avvenuta.

Il governo regionale dell'Austria inferiore prevede di fondare una riforma della sua legge sull'apicoltura sulla decisione della Commissione. Restando la situazione di diritto incerta fintantoché non si conclude la procedura, esiste il pericolo di una duratura confusione delle razze con conseguenze negative per l'apicoltura.

Come spiega la Commissione europea le lungaggini della procedura di ricorso nei casi in oggetto?

Ritiene essa che la causa del ritardo nella conclusione delle procedure di ricorso sia un conflitto di competenze tra la DG Agricoltura e la DG Sanità e tutela dei consumatori? Quale Direzione generale è competente per l'espletamento delle di ricorso in oggetto?

Quando deciderà essa in merito alle procedure di ricorso in oggetto?

È essa a conoscenza della sentenza della Corte di giustizia europea C 67/97 del 3.12.1998 che ammette in un caso analogo la limitazione delle razze? Come giudica essa un'eventuale applicazione della sentenza della CdG nella materia in questione?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(15 ottobre 2002)

La Commissione ha ricevuto i reclami in questione rispettivamente il 3 novembre 1998 e il 12 agosto 1998. Rapidamente è stata preso contatto con le autorità austriache. La riorganizzazione della Commissione nel 1999 ha provocato un ritardo generale nel trattamento dei reclami. Tuttavia alla fine del 2001 la Commissione è giunta alla conclusione che le informazioni ricevute non dimostravano che la legge austriaca in questione costituisse una violazione della norma comunitaria. In conformità con le procedure applicabili alle indagini in materia di infrazione, la Commissione ha inviato una lettera ai ricorrenti per informarli che il caso era chiuso. Nelle loro risposte a questa lettera, i ricorrenti hanno contestato taluni elementi fattuali forniti dalle autorità austriache, elementi importanti per la valutazione delle cause. La Commissione è stata quindi costretta a riaprire le indagini, e questa è la ragione per cui le procedure sono ancora in corso.

In seguito alla suddetta riorganizzazione della Commissione, la responsabilità dei reclami in questione è della Direzione generale Salute e protezione dei consumatori. Non esiste alcun conflitto tra i servizi della Commissione a proposito di tali reclami.

L'Onorevole parlamentare può essere certo che la Commissione è a conoscenza della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-67/97. L'esito dell'inchiesta dipende infatti dalla misura in cui tale giurisprudenza può essere applicata ai reclami in questione.

Una decisione finale sarà presa dalla Commissione per i due reclami (98/4010 e 98/4826) per la metà di ottobre

(2003/C 52 E/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2482/02 di Peter Skinner (PSE) alla Commissione

(6 settembre 2002)

Oggetto: Prevista costruzione di un aeroporto a Cliffe Marshes, Regno Unito

Il Ministero dei Trasporti del Regno Unito ha avviato una procedura di consultazione nazionale sullo sviluppo futuro del trasporto aereo nella regione sud-orientale del Regno Unito.

Una delle proposte delineate nel documento riguarda la costruzione di un nuovo aeroporto internazionale a Cliffe Marshes, Medway, nell'Inghilterra sud-orientale. L'interrogante ha ricevuto molte lettere che esprimono preoccupazione in merito a tale proposta.

Questa zona acquitrinosa («marshes») è un sito Ramsar, un sito SSSI nonché un sito protetto ai sensi della direttiva CE sugli habitat.

Può la Commissione esprimere un parere sulla costruzione di un aeroporto internazionale nella località summenzionata?

Può inoltre fornire una rapida risposta ai seguenti quesiti:

di quali poteri dispone la Commissione per impedire agli Stati membri di realizzare progetti analoghi su questi siti?

Quale autorizzazione è richiesta dalla Commissione per l'esecuzione del progetto?

Quali sarebbero le implicazioni se il governo del Regno Unito intendesse procedere con il progetto?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(17 ottobre 2002)

La Commissione è a conoscenza del fatto che il Regno Unito sta valutando l'opportunità di costruire un nuovo aeroporto internazionale a Cliffe come possibile opzione di sviluppo futuro per i trasporti aerei nel sud-est dell'Inghilterra.

La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996 (¹), stabilisce gli orientamenti relativi agli obiettivi, alle priorità e alle grandi linee d'azione previste per la rete transeuropea dei trasporti; tali orientamenti individuano progetti di interesse comune, la cui realizzazione deve contribuire allo sviluppo della rete su scala comunitaria. La rete transeuropea dei trasporti include la realizzazione di aeroporti che dovrebbero rispettare i criteri degli orientamenti. Nel documento di consultazione sulla zona sud-orientale, per l'aeroporto di Cliffe, è previsto un traffico di 58 milioni di passeggeri all'anno nel 2015 e, quindi, l'aeroporto può essere considerato un punto di connessione internazionale.

Ai sensi dell'articolo 8 degli orientamenti, per lo sviluppo e la realizzazione di progetti di aeroporti di interesse comune si deve tener conto della legislazione comunitaria sull'ambiente.

La zona denominata Cliffe Marshes fa parte delle zone di protezione speciale dell'estuario del Tamigi e delle Marshes (zone acquitrinose) classificate come tali ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (²). Pertanto, la costruzione di un aeroporto che possa pregiudicare l'integrità del sito in causa potrebbe essere autorizzata unicamente nel rispetto delle misure di salvaguardia procedurali e sostanziali previste all'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (³) che si applicano a tutte le zone di protezione speciale.

Date queste premesse, è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale del progetto di sviluppo che tenga particolarmente conto delle potenziali ripercussioni sul patrimonio naturale da preservare all'interno di questa zona. Se dalla valutazione risulterà che il progetto pregiudica il sito in modo grave, allora, il progetto potrà essere realizzato unicamente in mancanza di soluzioni alternative per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. In questo caso, saranno adottate le misure compensative necessarie per controbilanciare la perdita di habitat causata dal progetto di sviluppo.

Poiché la costruzione di un aeroporto è disciplinata dalla legislazione nazionale, non va richiesta alcuna autorizzazione preliminare alla Commissione.

- (1) GU L 228 del 9.9.1996.
- (2) GU L 103 del 25.4.1979.
- (3) GU L 206 del 22.7.1992.

(2003/C 52 E/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2485/02

di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(6 settembre 2002)

Oggetto: Possibile dumping di imprese di acquacoltura

Rappresentanti del settore spagnolo, francese, italiano e portoghese dell'acquacoltura hanno denunciato alla Commissione un caso di dumping ad opera di imprese di acquacoltura greche, che venderebbero i propri prodotti a prezzi inferiori al costo reale, minacciando così la sopravvivenza e la produzione delle altre imprese comunitarie, in particolare per quanto concerne le spigole e le orate.

L'Associazione spagnola di produttori di coltivazioni marine (APROMAR), la Società francese di acquacoltura marina, l'Associazione portoghese di acquacoltori e l'Associazione italiana di acquacoltura denunciano il fatto che le imprese di acquacoltura greche producano circa 60 000 tonnellate, ossia dieci volte più di quanto consumi il mercato greco, esportando il resto negli altri Stati membri ad un prezzo inferiore a quello reale.

La Commissione ha indagato su tali fatti?

Quali misure intende adottare?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(7 ottobre 2002)

La Commissione è al corrente della riduzione dei prezzi medi di mercato delle spigole e delle orate nel 2001 e sta seguendo attentamente il caso.

Stando ai dati resi disponibili dal Globefish (FAO), i prezzi medi di entrambe le specie sono scesi gradualmente da gennaio a novembre del 2001, raggiungendo minimi molto bassi durante il periodo settembre-novembre del 2001. Tuttavia, nel dicembre del 2001, i prezzi di entrambe le specie hanno cominciato a recuperare e questa tendenza si è confermata nel 2002. Nel luglio del 2002, infatti, il prezzo medio delle spigole era superiore di circa il 20 % a quello del novembre 2001 e nello stesso periodo il prezzo delle orate è aumentato di circa il 35 %.

La Commissione non ha ricevuto denunce formali in relazione alla condotta commerciale dei produttori greci e fino ad ora non ci sono dati che confermino l'esistenza di pratiche irregolari da parte di questi produttori.

Il 30 ottobre 2001, la Commissione (direzione generale «Pesca») ha incontrato una delegazione della federazione europea dei produttori di acquacoltura per discutere tale questione. Durante la riunione è emerso chiaramente che le uniche azioni possibili sono, da una parte, migliorare il coordinamento dei produttori (creando, se necessario, delle organizzazioni di produttori), e, dall'altra, lanciare azioni di marketing. Tali azioni dovranno essere intraprese dagli stessi produttori, ma potrebbero beneficiare di un cofinanziamento da parte dello SFOP (strumento finanziario di orientamento della pesca) nell'ambito dei programmi nazionali dei Fondi strutturali.

La situazione di mercato per le spigole e le orate d'allevamento è stata parimenti discussa durante l'incontro del Comitato di gestione per i prodotti della pesca, il 9 aprile 2002 e una riunione speciale tra la Commissione e gli Stati membri maggiormente interessati, il 16 maggio 2002. Nessuno di questi incontri è riuscito a chiarire se si tratti di una crisi strutturale o se i problemi attualmente riscontrati sono di natura stagionale. A tale proposito, gli Stati membri interessati si sono impegnati a raccogliere maggiori informazioni allo scopo di effettuare un'analisi più approfondita sulla situazione del mercato per queste specie. Una nuova riunione sulla questione alla quale parteciperanno anche rappresentanti dell'industria è prevista per l'autunno del 2002.

La Commissione sta esaminando, inoltre, la possibilità di intraprendere uno studio sulla situazione di mercato delle spigole e delle orate.

(2003/C 52 E/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2488/02 di Giorgio Lisi (PPE-DE) alla Commissione

(6 settembre 2002)

Oggetto: Conseguenze del prossimo allargamento sul personale addetto alle formalità doganali

Premesso che dal 2004 un certo numero di paesi candidati entreranno a far parte dell'Unione europea, con la conseguenza che saranno abbattute le frontiere doganali con quei paesi, quali disposizioni intende prendere la Commissione in merito ad eventuali sussidi (come accadde per il precedente allargamento) per il personale addetto alle formalità doganali?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(15 ottobre 2002)

Come riferisce l'Onorevole Parlamentare, il Consiglio ha dato inizio nel 1992 a un programma di azioni per l'ammontare di 30 MECU destinate alla formazione in vista del reimpiego del personale addetto alle formalità doganali, permettendo agli Stati membri di utilizzare i fondi strutturali della Comunità (Fondo sociale europeo e Interreg I) per prevedere misure di accompagnamento (Regolamento (CEE) n. 3904/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante misure di adattamento della professione degli agenti e spedizionieri doganali al mercato interno (¹)). Questo prevede anche un programma di azioni di formazione per aiutare le amministrazioni nazionali a riorganizzare le loro operazioni doganali (Decisione del Consiglio n. 94/844/CE del 19 dicembre 1994 relativa a programmi comuni specifici riguardanti i regimi preferenziali, il controllo dei contenitori, la trasformazione in dogana e il deposito doganale, in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus) (²)).

Una questione simile è stata sollevata nella Comunicazione della Commissione relativa agli aspetti occupazionali della decisione di sopprimere le vendite esenti da imposte e dazi per i viaggiatori all'interno della Comunità (³). La Commissione ha incoraggiato in questo caso gli Stati membri a chiedere assistenza nell'ambito dei fondi strutturali o a chiedere l'approvazione per poter accordare aiuti di Stato nel rispetto delle norme comunitarie in materia. La Comunicazione non proponeva nuove misure.

La Commissione intende avere lo stesso atteggiamento per quanto riguarda il personale addetto alle formalità doganali che sarà interessato dal prossimo allargamento.

⁽¹⁾ GU L 394 del 31.12.1992.

⁽²⁾ GU L 352 del 31.12.1994.

⁽³⁾ GU C 66 del 9.3.1999.

(2003/C 52 E/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2505/02 di W.G. van Velzen (PPE-DE) alla Commissione

(3 settembre 2002)

Oggetto: Situazione relativa all'istituenda Cyber Security Task Force

Può la Commissione indicare qual è la situazione relativa all'istituenda Cyber Security Tark Force?

Può essa confermare che nel frattempo è stata presa una nuova iniziativa a favore di una Task Force analoga e, in caso affermativo, spiegare più in dettaglio di che cosa si tratta?

Quale rapporto intercorre tra questa nuova Task Force e la suddetta Cyber Security Task Force?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(11 ottobre 2002)

La Commissione desidera ringraziare l'onorevole parlamentare per l'interesse manifestato nelle attività comunitarie relative al settore della sicurezza informatica in Europa.

Nella comunicazione «Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: proposta di un approccio strategico europeo» (¹), la Commissione ha proposto di studiare come organizzare al meglio, a livello europeo, la raccolta dei dati, l'analisi e la pianificazione di misure innovative per far fronte alle attuali e possibili minacce alla sicurezza. Con tutti gli interessati è stata discussa la tipologia organizzativa di un'eventuale struttura alla quale affidare questi compiti. Il dibattito attuale sembra sostenere il punto di vista della Commissione sulla necessità di potenziare il coordinamento di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza delle reti e dell'informazione a livello europeo.

Oltre alle attività di coordinamento, una struttura quale quella in discussione potrebbe anche svolgere azioni di sensibilizzazione, stimolare la cooperazione tra tutti i soggetti interessati a livello comunitario ed extracomunitario e sviluppare metodi e concetti in questo settore.

In seguito alla comunicazione della Commissione, il Consiglio ha adottato il 28 gennaio 2002 una risoluzione relativa a un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione (²), che ribadisce la necessità di consultare gli Stati membri e il settore privato e di formulare proposte per l'istituzione di una task-force per la sicurezza informatica, basata sul contributo dei vari Stati membri e destinata a migliorare la sicurezza delle reti e dell'informazione e a potenziare la capacità degli Stati membri di far fronte, singolarmente o collettivamente, ai principali problemi di questo settore.

La Commissione prende atto con piacere che il Parlamento adotterà la sua posizione nelle prossime settimane sulla base della comunicazione della Commissione sopra citata.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione in questo settore, attualmente non esistono alcune nuove iniziative europee relative ad attività analoghe, ma «le discussioni procedono» tenendo in considerazione le osservazioni formulate dal Parlamento.

L'intenzione della Commissione è di presentare una proposta entro la fine di ottobre 2002, che tenga conto degli aspetti sopra illustrati e che sia in linea con gli obiettivi indicati nel piano di azione eEurope 2005, in modo tale da garantire che l'eventuale struttura si basi sul medesimo grado di certezza del diritto.

⁽¹⁾ COM(2001) 298 def.

⁽²⁾ GU C 43 del 16.2.2002.

ΙT

(2003/C 52 E/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2508/02 di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(3 settembre 2002)

Oggetto: Intervento contro un blocco indetto dai sindacati in Finlandia

Nella sua risposta del 19 giugno 2002 all'interrogazione P-1480/02 (¹), la Commissione ha comunicato che stava esaminando la risposta fornita dalle autorità finlandesi nel quadro del procedimento di infrazione avviato nei confronti della Finlandia sulla base della mancata adozione da parte di detto Stato (secondo la Commissione) di misure atte a prevenire (ridurre gli effetti di) una serie di azioni di boicottaggio intraprese dai sindacati finlandesi nei confronti delle imbarcazioni di un armatore estone.

Ritiene la Commissione che il suo compito di vigilare sull'applicazione della legislazione comunitaria (articolo 211 del trattato CE) le conferisca il diritto di intervenire nella legislazione degli Stati membri e quindi di riesaminare controversie sindacali legali?

Ha la Commissione riflettuto sulle conseguenze pratiche di un tale diritto di riesame per le parti sociali?

Ha la Commissione deciso come portare avanti il procedimento di infrazione avviato nei confronti della Finlandia?

(1) GU C 277 E del 14.11.2002, pag. 213.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(1 ottobre 2002)

Come già precisato nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta P-1480/02 dell'onorevole parlamentare, la procedura di infrazione concerne uno Stato membro e non le relazioni tra individui o tra organizzazioni. L'oggetto della procedura, in altre parole, non è il boicottaggio di per sé, ma l'adeguata natura delle misure introdotte dal governo finlandese per ridurre gli effetti negativi del boicottaggio stesso.

Circa il «diritto» della Commissione di intervenire, la citata risposta all'interrogazione scritta P-1480/02 ricorda altresì che l'accordo europeo con l'Estonia fa parte dell'«acquis» comunitario. Poiché tale accordo garantisce agli armatori estoni il diritto di fornire servizi marittimi all'interno della Comunità, il monitoraggio svolto affinché tale diritto venga rispettato è di competenza della Commissione ai sensi dell'articolo 211 del trattato CE.

La Commissione ha valutato della risposta del governo finlandese. Una decisione sul seguito dato al procedimento di infrazione verrà adottata tra alcune settimane conformemente alle normali procedure decisionali di tipo collegiale della Commissione.

(2003/C 52 E/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2512/02 di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione

(9 settembre 2002)

Oggetto: Azioni cofinanziate dal FSE

La Commissione europea ha promosso, negli ultimi tempi, il cofinanziamento di azioni a favore dello sviluppo locale, in virtù dell'articolo 6 del FSE, mediante azioni pilota.

La valutazione di tali proposte e la selezione di alcune di esse sono state effettuate da esperti esterni.

Nell'ambito di dette iniziative, può la Commissione dire:

- 1. qual è la sua procedura di selezione degli esperti;
- 2. quali misure ha adottato per garantire una selezione degli esperti basata sul merito e una valutazione corretta effettuata dagli stessi sulle proposte presentate;
- 3. se è stata presentata qualche lagnanza riguardo all'obiettività nella valutazione e nella selezione delle proposte nel quadro dell'ultimo bando di concorso e, in caso affermativo, quali misure ha essa adottato per rispondere a tali lagnanze?

Quali misure la Commissione adotta per garantire una gestione corretta dei fondi in questione?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(10 ottobre 2002)

Nell'ambito delle procedure di selezione delle misure innovatrici cofinanziate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) (¹), la Commissione, in conformità della prassi costante seguita con numerosi programmi comunitari, si avvale di valutatori esterni per una prima valutazione dei contenuti delle proposte ricevute.

Tali valutatori vengono scelti in base a candidature successive ad un invito a manifestare interesse e in base alla loro esperienza nel/nei settore/i oggetto delle proposte da valutare. Il loro ruolo si limita alla formulazione di raccomandazioni rivolte alla Commissione, mentre la decisione definitiva sulla proposte da scegliere e sull'importo del cofinanziamento comunitario da assegnare rientrano nell'esclusiva competenza della Commissione.

La Commissione controlla che i finanziamenti destinati alle misure innovatrici del suindicato Fondo vengano gestiti con rigore e trasparenza, nel rispetto delle norme vigenti.

(1) GU L 213 del 13.8.1999	(1) GU L 2	213 del	13.8.1	999
----------------------------	------------	---------	--------	-----

(2003/C 52 E/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2520/02

di Pietro-Paolo Mennea (PPE-DE) alla Commissione

(4 settembre 2002)

Oggetto: Air Sicilia

Da notizie apparse sulla stampa nazionale italiana e da lamentele giuntemi da cittadini, si è appreso che la compagnia aerea Air Sicilia, operante sul territorio nazionale italiano, in varie circostanze ha sospeso i voli, mostrando un certo disprezzo nei confronti dei passeggeri, i quali ancora oggi attendono i rimborsi.

Pertanto i clienti inizialmente hanno subito disservizi e ora attendono rimborsi, probabilmente aspetteranno invano; per questa circostanza è palese la violazione della «Carta dei diritti del passeggero» che dovrebbe essere rispettata da tutti gli operatori del settore e quindi anche dalla compagnia aerea in oggetto.

Inoltre sempre da notizie di stampa, si è appreso che detta compagnia attraversa difficoltà economiche, infatti non riesce a rispettare gli impegni mantenuti verso i clienti e verso gli stessi dipendenti i quali rivendicano il pagamento di molte mensilità non pagate.

Nel frattempo i titolari di questa compagnia stanno operando in società con altre denominazioni sociali.

Può dire la Commissione se tale situazione risponde a verità?

Può inoltre la Commissione riferire se tale situazione generale sta violando i diritti dei cittadini europei e quindi intervenire a tutela di tutti coloro che hanno subito un danno da questa situazione o da questi comportamenti?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(8 ottobre 2002)

In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, Air Sicilia non sembra in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti dei clienti. Al momento la Commissione non dispone di altre informazioni dettagliate in merito.

La normativa comunitaria sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo non contempla questo tipo di situazioni, che sono invece regolate principalmente dalla normativa nazionale, del cui rispetto sono responsabili le amministrazioni o i tribunali di ciascuno Stato membro.

In ogni caso, la Commissione intende chiedere informazioni alle autorità italiane alla luce dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (¹); questa norma stabilisce un collegamento tra il possesso di una licenza e la situazione finanziaria di un vettore aereo.

Più in generale, la Commissione segue attentamente la situazione finanziaria dell'intero settore del trasporto aereo e nel caso di un sensibile peggioramento si riserva di prendere iniziative per la tutela degli interessi dei passeggeri.

(1) GU L 240 del 24.8.1992.

(2003/C 52 E/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2534/02 di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(11 settembre 2002)

Oggetto: Arresto di Wan Yanhai, fondatore del Progetto Azione Aids, da parte delle autorità cinesi

Secondo varie fonti, Wan Yanhai, fondatore del Aizhi Xingdong (Progetto Azione Aids), una ONG che si occupa dell'informazione sul virus HIV, è stato interpellato nella sera di sabato scorso a Pechino e poi arrestato. Wan Yanhai, che ha 39 anni, è noto per la sua lotta a favore dei diritti civili e, in particolare, a favore dell'affermazione dei diritti degli omosessuali e della libertà su Internet. Egli è stato uno dei primi ad affrontare in modo politico la questione dell'Aids in un'epoca in cui il tabù era assoluto. Wan Yanhai e i suoi amici hanno preso in particolare la difesa dei contadini dell'Henan, contaminati a seguito di un affare di traffico di sangue, e denunciato la complicità delle autorità locali in questo scandalo. Il mese scorso, l'associazione di Wan Yanhai è stata espulsa dall'università di Pechino che l'ospitava.

È al corrente la Commissione dell'arresto di Wan Yanhai? Quali iniziative ha preso, o intende prendere, per indurre le autorità cinesi a procedere alla sua liberazione immediata e incondizionata? Quali iniziative ha preso, o intende prendere, per indurre le autorità cinesi ad affrontare seriamente la questione dell'enorme scandalo del sangue contaminato e, più in generale, ad affrontare senza tabù la tragedia dell'epidemia dell'Aids nella Repubblica popolare cinese?

Risposta data dal signor Patten a nome della Commissione

(15 ottobre 2002)

La Commissione ha appreso con rammarico dell'arresto a Pechino del signor Wan Yanhai, fondatore del Progetto Azione AIDS e attivista dei diritti umani.

Come l'onorevole parlamentare sa, la Commissione attribuisce grande importanza al diritto di libera espressione (in quanto parte integrante dei diritti umani) e solleva regolarmente la questione con la Cina nell'ambito del dialogo bilaterale sui diritti umani.

Per quanto riguarda l'epidemia di AIDS in Cina, la Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare e ha riconosciuto che la lotta contro l'AIDS è uno dei maggiori problemi con i quali è confrontata la Cina. Per aiutare i cinesi ad affrontare il virus d'immunodeficienza umana (HIV), la Commissione ha già messo in cantiere due progetti che trattano specificamente delle questioni connesse all'AIDS, uno dei quali è realizzato da un'organizzazione non governativa olandese.

La Commissione continuerà a sorvegliare da vicino il rispetto della libertà di espressione in Cina nonché a contribuire, con i suoi progetti di sviluppo, a migliorare le condizioni locali di lotta contro l'HIV.

(2003/C 52 E/203) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2556/02 di Toine Manders (ELDR) alla Commissione

(13 settembre 2002)

Oggetto: Studenti stranieri in Gran Bretagna

L'esperienza insegna che la nuova legislazione britannica in materia di istruzione (¹) può ripercuotersi in maniera estremamente negativa sia sugli istituti di istruzione che sugli studenti stranieri e i loro intermediari.

Il nuovo pacchetto di misure prevede che ai Colleges e alle Università britanniche si applichi la decisione governativa di non concedere dei finanziamenti agli studenti (stranieri) che si iscrivono attraverso uffici (stranieri) di consulenza e intermediazione. Tale finanziamento era effettivamente in vigore sino all'anno scorso ed è ancora disponibile per gli studenti comunitari che si iscrivono direttamente. A seguito della nuova regolamentazione, i Colleges e le Università britanniche sono costretti a praticare tariffe molto più elevate per le iscrizioni effettuate attraverso uffici di consulenza e di intermediazione, la qual cosa dissuaderà pertanto i futuri studenti ad iscriversi attraverso tali organismi. L'interrogante ritiene che tale normativa sia discriminante per i cittadini comunitari che intendono studiare in Gran Bretagna, ma che per loro scelta e per i motivi più disparati dipendono in misura elevata da intermediari. Inoltre le suddette pratiche sono incompatibili con l'articolo 149 del trattato, in cui si afferma che la Comunità contribuisce allo sviluppo dell'istruzione incentivando la cooperazione tra Stati membri.

- 1. È la Commissione a conoscenza della nuova legislazione britannica di cui sopra?
- 2. Ritiene la Commissione che le suddette implicazioni di tale normativa siano incompatibili con l'articolo 149 del trattato i principi della non-discriminazione?
- 3. Intende la Commissione adottare delle azioni a motivo di quanto sopra citato per eliminare il carattere discriminatorio di tale regolamentazione, facendo valere l'elevato grado di priorità attribuito all'istruzione nel quadro del processo di Lisbona?
- (¹) Tale regolamentazione è pubblicata nella Guidance on Further Education Funding, Eligibility and Rates 2001/2002 The Further Education Funding Council, a nome di Learning and Skills Council.

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(23 ottobre 2002)

- 1. La Commissione conosce bene la normativa britannica.
- 2. Secondo le informazioni disponibili il reclutamento di studenti tramite agenzie o consulenti riguarda principalmente studenti provenienti da paesi terzi.

Tutti gli studenti europei possono aver accesso direttamente alle università britanniche.

Allo stato attuale, la Commissione non ha alcuna prova della discriminazione derivante dal provvedimento in questione e non considera che tale provvedimento britannico violi i principi stabiliti dall'art. 149 del Trattato CE in maniera tale da poter impedire lo sviluppo della cooperazione tra i paesi membri nel campo dell'istruzione. Sarebbe utile che l'on. parlamentare fornisse esempi di trattamenti discriminatori di cittadini europei risultanti dal provvedimento di cui si tratta.

3. Allo stato attuale, la Commissione non ha motivi per intraprendere alcuna azione in merito al problema segnalato.

(2003/C 52 E/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2562/02

di Professor Sir Neil MacCormick (Verts/ALE) alla Commissione

(10 settembre 2002)

Oggetto: Sistema REACH

È consapevole la Commissione della preoccupazione diffusa in merito agli aspetti del sistema REACH proposti per la sperimentazione e la registrazione di prodotti chimici? In particolare, intende la Commissione riconsiderare quegli elementi del sistema REACH che sono suscettibili di provocare un aumento della sperimentazione sugli animali secondo modalità che risultano ripugnanti a molti cittadini europei? Può altresì la Commissione rendere noto il suo parere sull'importanza del sistema REACH per le sostanze chimiche che sono legate al prodotto finito, e che quindi non presentano alcune delle proprietà chimiche che le caratterizzano allo stato puro?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(3 ottobre 2002)

Il sistema REACH è stato proposto dalla Commissione nel Libro bianco sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche (¹) al fine di rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente contro i rischi potenziali di queste sostanze. Per un'altissima percentuale di sostanze presenti sul mercato comunitario le attuali conoscenze in materia di proprietà pericolose ed usi non sono sufficienti ad assicurare l'elevato livello di protezione necessario.

Per accrescere la conoscenza e migliorare la gestione e il controllo delle sostanze chimiche, il Libro bianco non propone semplicemente un programma di sperimentazione, quanto piuttosto un sistema di raccolta di informazioni, che possono provenire da qualunque fonte nella Comunità e nel mondo. La sperimentazione sugli animali da laboratorio dovrebbe essere praticata soltanto come ultima risorsa.

In effetti uno degli obiettivi politici della strategia è la promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale.

Al fine di ridurre al minimo quest'ultima, il sistema REACH prevede i seguenti elementi:

- per le sostanze prodotte/importate in quantità comprese tra una e dieci tonnellate annue, la sperimentazione dovrebbe generalmente essere limitata ai metodi in vitro. Secondo le stime, rientrano in questa categoria circa 20 000 delle 30 000 sostanze «esistenti» nel mercato comunitario;
- saranno prese in considerazione le informazioni disponibili sulla tossicità e l'ecotossicità delle sostanze, compresi gli studi epidemiologici;
- gli obblighi generali in materia di sperimentazione saranno modificati in modo da tener conto, ove opportuno, delle diverse condizioni di esposizione;
- sotto il controllo delle autorità competenti, saranno sviluppati appositi programmi di sperimentazione per le sostanze chimiche prodotte in maggiori quantità;
- sarà promosso lo sviluppo di metodi di sperimentazione alternativa che consentano di ridurre o di evitare l'uso di animali;
- ove opportuno, le sostanze saranno raggruppate per ridurre al minimo le necessità di sperimentazione;
- per le imprese che chiedono la registrazione di nuove sostanze chimiche sarà obbligatorio condividere i dati riguardanti i test sugli animali, con pochissime eccezioni per motivi di riservatezza.

Nel periodo compreso tra ottobre 2001 e febbraio 2002, la Commissione ha organizzato una serie di riunioni con otto gruppi di lavoro per ottenere un parere tecnico su aspetti specifici del Libro bianco, con particolare riferimento ai test e al loro rapporto con il benessere degli animali, e ha invitato gli esperti, compresi alcuni rappresentanti delle organizzazioni per la tutela del benessere degli animali, a formulare i loro suggerimenti.

La Commissione è consapevole del fatto che il legame con alcuni polimeri può alterare notevolmente le proprietà delle sostanze chimiche. Tuttavia, per garantire un uso sicuro di queste ultime, occorre conoscere anche le nuove proprietà. Pertanto, la Commissione intende definire un sistema adeguato e proporzionato, che consenta di disporre delle informazioni necessarie.

In conclusione, la Commissione sta cercando di trovare un equilibrio tra le esigenze di tutela del benessere degli animali e le minacce potenzialmente gravi per la salute umana e per l'ambiente, derivanti da una conoscenza insufficiente delle proprietà e degli usi delle sostanze chimiche.

(2003/C 52 E/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2572/02 di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione

(16 settembre 2002)

Oggetto: Ciclammato nelle bevande «light»

Il Centro nutrizionale olandese ha recentemente dato l'allarme sull'uso di ciclammato nelle bevande «light». Il collega Alexander de Roo (Verts/ALE) ha presentato in materia l'interrogazione scritta E-0051/02 (¹). Il 22 febbraio 2002 la Commissione ha fatto sapere che non intende vietare completamente l'uso del ciclammato e che non considera giustificato apporre un'ulteriore avvertenza sulle etichette.

Se la Commissione ritiene ingiustificato apporre ulteriori avvertenze sulle etichette, in che modo intende essa mettere in guardia il pubblico dinanzi al consumo eccessivo di ciclammato?

La Commissione sta esaminando in che modo assicurare che l'assunzione di ciclammato non superi la nuova ADI, ad esempio mediante emendamenti ai limiti autorizzati o con l'autorizzazione di alternative. Può essa fornire spiegazioni più precise?

Che cosa intende essa per emendamenti ai limiti autorizzati nel consumo di ciclammato?

Quali sono le alternative al ciclammato cui fa riferimento la Commissione nella sua risposta all'interrogazione scritta E-0051/02? In che modo intende essa promuovere il loro consumo?

(1) GU C 147 E del 20.6.2002, pag. 236.

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(16 ottobre 2002)

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta E-0051/02 del sig. De Roo, la Commissione ha esaminato i metodi per assicurare che l'uso di ciclammato non superi la nuova dose giornaliera ammissibile (DGA) per tale sostanze, per esempio mediante emendamenti ai limiti autorizzati per il suo uso e tramite autorizzazioni per prodotti alternativi.

Di conseguenza la Commissione ha adottato l'11 luglio 2002 la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (¹). Tale proposta prevede la diminuzione della quantità di ciclammato che puo' essere utilizzata nelle bevande analcoliche. Inoltre, si propone di bandire l'uso del ciclammato nei prodotti di confetteria, nella gomma da masticare e nei gelati senza zuccheri aggiunti.

Come alternativa al ciclammato, possono essere utilizzati tutti gli altri tipi di dolcificanti. Con la proposta di modifica della suddetta direttiva, viene proposto per autorizzazione il sucrolosio, un nuovo dolcificante, che potrebbe quindi essere disponibile come alternativa. Il Parlamento europeo e il Consiglio stanno attualmente esaminando la proposta.

Se tali misure sono adottate, la Commissione ritiene che l'uso di ciclammato da parte dei consumatori dovrebbe rimanere al di sotto della nuovo DGA. In ogni caso, sulla base della suddetta direttiva, gli Stati membri devono controllare il consumo di dolcificanti di modo che ogni assunzione che superi la DGA dovrebbe essere rilevato.

(1) COM(2002) 375 def.

(2003/C 52 E/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2584/02 di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(10 settembre 2002)

Oggetto: Diritti dell'uomo in Laos

Il 26 ottobre ricorre il terzo anniversario del giorno in cui Thongpaseuth Keuakoun, Khamphouvieng SISA-AT, Seng-Aloune Phengphanh, Bouavanh Canmanivong e Keochay, dirigenti studenteschi laotiani, sono scomparsi dopo aver organizzato una marcia pacifica a Vientiane per rivendicare maggiore giustizia sociale, libere elezioni e riforme democratiche nel Laos. Malgrado le iniziative internazionali, in particolare due risoluzioni del PE nel febbraio e nel novembre 2001, l'atteggiamento delle massime autorità di Vientiane è stato contraddistinto dal silenzio o da informazioni contraddittorie. Nel novembre 2001 il viceministro degli esteri Phongsavat Boupha ha dichiarato al sottosegretario degli esteri italiano Boniver che i cinque non erano ancora stati processati, ma che ciò sarebbe successo in breve. Il 13 giungo 2002, nel corso di una riunione a Strasburgo, Samane Souvannasao, vicepresidente della commissione giuridica dell'Assemblea nazionale della RDPL, dopo insistenti domande formulate dalla delegazione del PE per le relazioni con l'ASEAN, ha affermato, senza fornire alcune prova e in contraddizione completa con le precedenti dichiarazioni del suo viceministro degli esteri, che i cinque erano stati condannati il 29 giugno 2001 in quanto «criminali di diritto comune» e erano reclusi nel carcere di Vientiane. Inoltre, rispondendo al quesito del deputato liberale on. Christopher Huhne che chiedeva di avere accesso a tutta la documentazione del processo, il deputato laotiano ha assicurato che essa gli sarebbe stata trasmessa, pur lasciando intendere che forse non era mai stata redatta... Le molteplici contraddizioni e la grande confusione che risultano da tali dichiarazioni ufficiali fanno temere il peggio per i cinque dirigenti studenteschi. Può pertanto la Commissione ingiungere alle autorità della RDPL di fornire senza indugio informazioni dettagliate, precise ed esaustive sulla situazione attuale dei 5 «desaparecidos», da un punto di vista sia giudiziario – compresi gli atti del loro eventuale processo – sia carcerario, nonché dati sul loro stato di salute? Non ritiene la Commissione che trasformare cittadini in veri e propri «desaparecidos» o «morti civili» rappresenti una delle più gravi violazioni dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dell'ONU e dalle convenzioni internazionali che la RDPL ha del resto liberamente sottoscritto? In caso di risposta affermativa, intende la Commissione comunicare alla autorità laotiane che il proseguimento di simili prassi e altre sopraffazioni contrarie ai diritti fondamentali le esporrà a una sospensione dell'accordo di cooperazione?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(1° ottobre 2002)

La Commissione ha manifestato in varie occasioni sia al governo sia al Parlamento del Laos la sua viva preoccupazione circa la condizione dei diritti dell'uomo nella Repubblica democratica popolare del Laos (RDPL).

La questione dell'arresto e della scomparsa di cinque dirigenti del «Movimento 26 ottobre» è stata sollevata dalla Commissione nel corso di riunioni bilaterali con il governo del Laos, nonché in altre sedi. Non è stato purtroppo possibile finora ottenere notizie certe dal governo sulla sorte dei cinque laotiani scomparsi.

La Commissione sostiene incondizionatamente l'attuazione della Carta delle Nazioni Unite (ONU) e le convenzioni internazionali cui l'onorevole parlamentare si riferisce. Essa si compiace degli sforzi della delegazione parlamentare per le relazioni con i paesi membri dell'ASEAN per ottenere notizie e documenti relativi ai dirigenti studenteschi laotiani e darà il proprio sostegno a tali sforzi.

(2003/C 52 E/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2595/02 di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: Caschi di motociclisti e multe in Grecia

Le autorità greche hanno proceduto negli ultimi tempi a elevare multe e a porre sotto sequestro le motociclette di quanti, alla guida del loro mezzo, non indossavano il casco. Ciò nondimeno i motociclisti greci protestano per il fatto che i prezzi di un buon casco sicuro oscillano tra i 300 e i 600 euro in Grecia, a causa soprattutto dei dazi e delle imposte elevate che vi fanno gravare le autorità elleniche.

Qual è l'opinione della Commissione riguardo all'ammontare dei dazi e delle imposte che le autorità greche fanno gravare sui caschi? Qual è esattamente l'aggravio impositivo esistente negli altri 14 Stati membri dell'Unione?

Risposta data dal Sig Bolkestein a nome della Commissione

(11 novembre 2002)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2003/C 52 E/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2600/02 di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: La linea di bilancio B3-4102 e la lotta contro il lavoro minorile

La risoluzione B4-0692/1998, inclusa nella relazione del Parlamento europeo A4-0004/1999, invita le autorità competenti ad approfondire le conoscenze sul lavoro minorile nella UE realizzando un consuntivo dell'applicazione della direttiva 94/33/CE(¹) del Consiglio.

D'altro lato, il Parlamento europeo ha iscritto nel bilancio 2002 due commenti alla linea di bilancio B3-4102 — Analisi e studi sulla situazione sociale, demografica e familiare — che mirano «a finanziare l'elaborazione di una relazione sulla situazione del lavoro minorile nell'Unione europea» e «il lancio di una campagna d'informazione a livello europeo contro il lavoro minorile».

In questo contesto, chiedo le seguenti informazioni:

- Quali sono le misure adottate per far rispettare gli obiettivi iscritti alla linea di bilancio B3-4102, e cioè elaborare una relazione annuale e avviare una campagna contro il lavoro minorile?
- Quali sono le misure adottate nell'ultimo decennio e la loro valutazione per quanto riguarda la lotta al lavoro minorile a livello dell'Unione europea?
- Cosa pensa la Commissione in merito alla creazione di un programma comunitario di sostegno all'integrazione dei bambini che lavorano come proposto nella risoluzione B4-0692/1998, allegata alla relazione del Parlamento europeo A4-0004/1999?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(28 ottobre 2002)

La relazione della Commissione sulla situazione sociale (pubblicata dalla Direzione Generale Occupazione e da Eurostat) analizza la poverà dei bambini dal punto di vista del suo stretto legame con il lavoro minorile, in quanto la povertà e l'esclusione sociale sono alla base del lavoro dei bambini. Di conseguenza, lottare contro la povertà e la disoccupazione di lunga durata, occuparsi delle famiglie composte da persone senza occupazione o delle famiglie colpite dalla violenza familiare e migliorare l'insegnamento, significa anche lottare contro il lavoro minorile.

⁽¹⁾ GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.

Peraltro sono stati iniziati due studi dedicati alla famiglia e alla situazione delle famiglie in Europa. Per finire, dal 1989 la Commissione finanzia l'Osservatorio europeo della situazione sociale, della demografia e della famiglia. Si tratta di una rete pluridisciplinare di esperti indipendenti creata su richiesta della Commissione. L'Osservatorio si occupa delle questioni familiari nel senso più ampio: segue gli sviluppi che si producono in Europa e che hanno un'incidenza sulla situazione sociale, in particolare sulla situazione sociale delle famiglie (mutamenti demografici, socioeconomici e politici). La sua missione comprende l'analisi delle azioni politiche che fanno riferimento alla famiglia.

La direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, è stata recepita da tutti gli Stati membri. La Commissione ha pubblicato una relazione sulla trasposizione della direttiva nei quindici Stati membri. Una copia di tale relazione sarà inviata al più presto all'Onorevole Parlamentare oltre che al Segretariato del Parlamento europeo.

La Commissione ha anche chiesto agli Stati membri di inviarle le loro relazioni sulla trasposizione pratica della direttiva. La maggior parte di tali relazioni sono già pervenute alla Commissione. Quando tutte le relazioni saranno in possesso della Commissione questa le comunicherà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale allegando la relazione che essa deve redigere in conformità all'articolo 17 della direttiva.

La Commissione è decisa a porre fine ai maltrattamenti e allo sfruttamento dei bambini non solo nei paesi in via di sviluppo, ma in tutti gli altri paesi. Essa è anche favorevole all'adozione di misure che favoriscano l'inserimento dei bambini che già sono stati sfruttati con una forma o un'altra di lavoro minorile. Ecco perché la Commissione si occupa del problema del lavoro minorile nell'ambito delle politiche di una portata molto più ampia, politiche che toccano i campi dell'occupazione e della formazione e dei programmi di lotta contro la poverà e per l'inserimento sociale.

Per quanto riguarda la proposta di elaborare d'urgenza programmi che favoriscano l'inserimento dei bambini che hanno già lavorato, formulata dal Parlamento nella risoluzione B4-0692/1998, la Commissione ritiene che sarebbe preferibile trattare questo argomento a livello nazionale, pur utilizzando il processo d'inserimento sociale come quadro di riferimento europeo.

(2003/C 52 E/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2605/02 di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: Normativa concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni di autotrasporto

Vista la direttiva 2002/15/CE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;

visto l'acceso dibattito in seno al Consiglio e la disparità di vedute tra il Consiglio e il Parlamento in merito alla questione di investire o no i conducenti autonomi; vista che questa questione è stata risolta in seno al Comitato di conciliazione prevedendo, per questa categoria di conducenti, una deroga provvisoria dalla suddetta direttiva fino al 2009; considerando che già alcuni mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva i trasportatori e le società di trasporto in Europa chiedono, per quanto riguarda l'orario di lavoro, l'equiparazione di tutti i conducenti, siano essi autonomi o no, in quanto la suddetta direttiva, che allunga ulteriormente il periodo di guida per i conducenti autonomi, non può che inquietare sotto il profilo della sicurezza dei trasporti, e che l'impiego unilaterale dell'orario di lavoro accorciato potrebbe dar luogo ad una distorsione della concorrenza a tutto vantaggio delle società di più piccole dimensioni;

può la Commissione far sapere se intende:

- prendere conoscenza di questa situazione specie in considerazione delle relazione che essa è tenuta a presentare al più tardi due anni prima del 23 marzo 2009;
- far conoscere il suo attuale punto di vista in materia, soprattutto in relazione ai dati relativi al traffico su strada e alle condizioni della concorrenza?

⁽¹⁾ GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(15 ottobre 2002)

La Commissione è consapevole delle distorsioni della concorrenza che potrebbero verificarsi tra autotrasportatori dipendenti ed autotrasportatori autonomi quando entreranno in applicazione le disposizioni della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (nel 2005 per il primo gruppo e nel 2009 per il secondo). Tuttavia, il calendario previsto dalla direttiva scaturisce da un difficile e contrastato processo di conciliazione tra il Consiglio e il Parlamento che la Commissione accetta e rispetta.

Entrambe le categorie di autotrasportatori sono già soggette alle norme comunitarie sui periodi di guida e di riposo (regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (¹)) ed è ovvio che l'affaticamento dovuto ad orari di guida eccessivamente lunghi colpisce in pari misura gli autotrasportatori dipendenti e quelli autonomi.

La Commissione riconosce che Stati membri ed operatori del settore hanno opinioni estremamente divergenti sulla direttiva e che non sarà semplice raggiungere un compromesso. Si ritiene comunque utile ricordare all'onorevole parlamentare che la proposta originaria (²) della Commissione intendeva applicare regole comuni sui periodi di guida a tutti gli autotrasportatori. Prima di redigere la sua relazione sull'opportunità di estendere o no agli autotrasportatori autonomi l'applicazione della direttiva per quanto riguarda i periodi di guida, la Commissione esaminerà certamente l'impatto che l'applicazione della normativa avrà sul settore, ma in questa fase ritiene prematuro trarre qualsiasi conclusione al riguardo.

(2003/C 52 E/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2615/02 di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: Normativa UE sul consumo di alcolici articolata per età, orari e luoghi

Premesso che i problemi provocati dall'alcol causano ogni anno ai bilanci statali spese enormi per la prevenzione o le cure di disintossicazione.

L'abuso di alcolici comporta ogni anno tra le persone di ogni età e nazionalità danni che vanno da disattenzione a emicranie passando per incidenti automobilistici mortali. Oltre alle persone che vanno purtroppo definite «alcolizzate», i giovani sono in prima linea tra le vittime degli abusi di alcolici. Certo le cause vanno ricercate nella sfera psicologico, ma essi vengono anche incoraggiati se non addirittura stimolati da un facile accesso a tali prodotti, praticamente in ogni luogo ed ogni ora.

Il governo della Slovenia, Stato candidato all'adesione, sta tentando in questi giorni, mediante un progetto di legge al voto del Parlamento, di imporre un limite di legge all'alto consumo pro-capite di alcolici tra la popolazione. Il progetto di legge prevede di elevare l'età minima per l'acquisto legale di alcolici a 18 anni. Inoltre, dopo un certo orario e in tutti i luoghi che assolvono ad una funzione educativa, sanitaria e sportiva, sarà totalmente vietata la vendita di bevande alcoliche.

In considerazione dei problemi più sopra esposti, non sarebbe auspicabile una normativa europea sulla limitazione delle vendite di bevande alcoliche articolata per età, orari e luoghi?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(16 ottobre 2002)

La Commissione condivide il parere dell'on. parlamentare secondo cui l'abuso di alcol costituisce un grave problema relativo alla sanità pubblica, causando costi sociali molto elevati. La protezione dei giovani deve essere considerata una priorità in questo contesto.

⁽¹⁾ GU L 370 del 31.12.1985.

⁽²⁾ GU C 43 del 17.2.1999.

Limitare l'accesso all'alcol, specialmente ai bambini e ai giovani, è una delle misure della politica relativa all'alcol che puo' aiutare a prevenire i problemi dovuti all'abuso dell'alcol.

Non esiste tuttavia una legislazione a livello comunitario che regoli l'età minima legale per l'acquisto di alcol o altre restrizioni di accesso all'alcol.

Nel giugno 2001, il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa al consumo di alcol da parte dei giovani, in particolare bambini e adolescenti (¹), che incoraggia gli Stati membri ad aumentare i loro sforzi per promuovere la salute, ponendo un'enfasi particolare in ambienti come scuole, organizzazioni giovanili e sportive.

La raccomandazione propone anche che gli Stati membri assicurino la messa in opera delle attuali norme relative alla vendita illegale di alcol ai minori.

Non ci sono progetti per introdurre norme comunitarie per limitare la vendita di alcol a gruppi specifici o in luoghi specifici. La Commissione sollecita tuttavia i produttori di bevande alcoliche affinché sviluppino ulteriormente e mettano in pratica l'autoregolamentazione relativa alla promozione e alla vendita degli alcolici.

Le conclusioni del Consiglio del giugno 2001 su una strategia comunitaria per ridurre l'abuso di alcol darà la possibilità di discutere tutti gli aspetti della politica relativa all'alcol, compresa la possibilità di limitarne l'accesso

(1) GU L 161 del 16.6.2001.

(2003/C 52 E/211) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2623/02 di Markus Ferber (PPE-DE) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: Trasposizione della nuova direttiva 2002/39/CE sui servizi postali da parte dei paesi candidati

La nuova direttiva 2002/39/CE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio del 10.6.2002 che modifica la direttiva 97/67/CE (²) per quanto riguarda l'ulteriore liberalizzazione del mercato dei servizi postali della Comunità è stata adottata in primavera. Gli Stati membri devono recepire la nuova direttiva nel diritto nazionale entro e non oltre il 31.12.2003.

Potrebbe la Commissione precisare se ha intenzione di concedere scadenze diverse ai paesi candidati per la liberalizzazione dei servizi postali o se questi paesi dovranno già recepire la nuova direttiva sui servizi postali contestualmente all'adesione?

Potrebbe inoltre precisare se i paesi candidati dovranno anche recepire le norme di concorrenza dell'Unione europea contestualmente all'adesione?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(30 ottobre 2002)

Come tutti gli elementi dell'acquisito comunitario, i paesi candidati sono tenuti a recepire, entro la data di accessione all'Unione, la nuova direttiva 2002/39/CE del Parlamento e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, a meno che i trattati di accessione non prevedano, in futuro, specifiche disposizioni a carattere transitorio.

Per quanto riguarda le norme sulle concorrenza, i paesi dell'Europa centrale e orientale sono tenuti, in base agli accordi di associazione, a garantire fin d'ora il rispetto della sostanza delle norme in materia antitrust e di aiuti di Stati che rientrano nell'acquisito.

⁽¹⁾ GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

(2003/C 52 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2624/02 di Markus Ferber (PPE-DE) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: Trasposizione della nuova direttiva 2002/39/CE sui servizi postali

La nuova direttiva 2002/39/CE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio del 10.6.2002 che modifica la direttiva 97/67/CE (²) per quanto riguarda l'ulteriore liberalizzazione del mercato dei servizi postali della Comunità è stata adottata in primavera. Gli Stati membri devono recepire la nuova direttiva nel diritto nazionale entro e non oltre il 31.12.2003.

La Commissione potrebbe precisare se dispone di informazioni concernenti lo stato di recepimento di tale direttiva? Si può presumere che gli Stati membri rispetteranno le scadenze?

Consta alla Commissione quali Stati membri abbiano l'intenzione di mantenere riservata la posta transfrontaliera in uscita?

Tali Stati membri hanno l'obbligo di dimostrare separatamente alla Commissione che è necessario continuare a riservare la posta transfrontaliera in uscita?

- (1) GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21.
- (2) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(16 ottobre 2002)

La Commissione segue con attenzione il processo di recepimento nelle legislazioni nazionali della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità. Per il momento nessun elemento in suo possesso sembra indicare che qualche Stato membro possa non essere in grado di rispettare il termine fissato, per quanto le procedure parlamentari nazionali si profilino come una potenziale fonte di ritardi.

Per quanto concerne la possibilità di riservare il servizio relativo alla posta transfrontaliera in uscita, attualmente alla Commissione risulta che uno Stato membro (il Lussemburgo) intende conservare la prerogativa di fornire in esclusiva questo segmento del servizio postale.

La Commissione verificherà alla luce dei criteri fissati nella direttiva la rispondenza alla nuova direttiva dei provvedimenti presi per recepire nella legislazione nazionale le disposizioni comunitarie, con particolare riguardo ad ogni riserva concernente la corrispondenza transfrontaliera in uscita.

I risultati di tale esame saranno disponibili solo nel 2003. La Commissione manterrà il Parlamento al corrente dei risultati delle sue indagini.

(2003/C 52 E/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2632/02 di Elspeth Attwooll (ELDR) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: CITES - commercio di avorio

Da quando nel 1997 la CITES ha derubricato una serie di popolazioni di elefanti, riaprendo così in una certa misura il commercio di avorio dall'Africa, si stima che migliaia di elefanti siano tuttora oggetto di bracconaggio in Africa. Potrebbe la Commissione far sapere quale posizione essa e gli Stati membri dell'UE adotteranno alla prossima riunione della CITES a Santiago in relazione alla proposta di India e Kenya di ripristinare un divieto totale del commercio di avorio?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(17 ottobre 2002)

La posizione da adottare alla prossima conferenza delle parti contraenti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatica minacciate d'estinzione (CITES) in relazione alle proposte citate dall'onorevole parlamentare sarà decisa dal Consiglio «Ambiente» del 17 ottobre 2002.

Il commercio di avorio risultante dal declassamento, avvenuto nel 1997, di alcune popolazioni di elefanti protette dalla CITES è estremamente limitato, in quanto è stata venduta una sola partita d'avorio al Giappone ed è permesso un traffico limitato di oggetti d'avorio per fini non commerciali. In seguito a una successiva conferenza delle parti contraenti, le popolazioni di elefanti presenti in quattro paesi dell'Africa meridionale sono state inserite nell'appendice II della CITES, con una quota di avorio pari a zero (in altri termini, non sono permesse esportazioni a fini commerciali). Per consentire di valutare l'impatto del commercio dell'avorio sugli abbattimenti illegali è stato avviato un programma per il controllo dell'abbattimento illegale degli elefanti (Monitoring Illegal Killing of Elephants — MIKE). La Commissione ha partecipato al finanziamento del programma, che, tuttavia, fino ad oggi non ha permesso di raccogliere dati sufficienti per trarre conclusioni sicure.

La proposta di India e Kenya di inserire tutte le popolazioni di elefanti africani nell'appendice I alla convenzione CITES non è supportata dai necessari criteri scientifici. Le popolazioni di elefanti presenti negli Stati corrispondenti all'area di distribuzione dell'Africa meridionale sono generalmente in buone condizioni di salute e si ritiene inoltre che rispettino i criteri per una classificazione separata (cioè per la classificazione delle diverse popolazioni di una stessa specie in differenti appendici della CITES). Inoltre, non è stato dimostrato che la proposta migliorerà effettivamente l'attuale livello di protezione degli elefanti.

Detto ciò, non potendo trarre dati sufficienti dal programma MIKE, la Commissione non è del tutto convinta che la prosecuzione del commercio dell'avorio — come proposto da alcuni paesi dell'Africa meridionale — non abbia un impatto negativo sul livello degli abbattimenti illegali in altre regioni.

La Commissione si augura vivamente che il risultato finale della conferenza in relazione a questo punto ottenga il sostegno del maggior numero possibile di Stati dell'area di distribuzione, e si adopererà in ogni modo a tal fine.

(2003/C 52 E/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2634/02 di Brian Simpson (PSE) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: Distruzione di un pezzo di patrimonio storico europeo da parte delle ferrovie belghe

È al corrente la Commissione del fatto che la Società nazionale delle ferrovie belghe (SNCB/NMBS) ha distrutto una vecchia e importante locomotiva classe 44, numero 44201, costruita nel 1906, malgrado il fatto che le sue parti principali fossero ancora in buono stato?

Può la Commissione confermare che tale distruzione di un pezzo del patrimonio storico delle ferrovie europee costituisce un atto intenzionale di vandalismo e va condannata?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(24 ottobre 2002)

L'articolo 151 del trattato CE prevede che l'azione della Comunità sia intesa a:

- incoraggiare la cooperazione culturale tra Stati membri
- appoggiare e integrare (tramite un sostegno finanziario e se è necessario) l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
 - miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
 - conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;

- scambi culturali non commerciali:
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

È importante osservare che il medesimo articolo 151 stabilisce che la Comunità non è competente in materia di «armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri» (¹) nel settore culturale, il quale resta di totale ed esclusiva competenza degli Stati membri.

La questione sollevata dall'onorevole parlamentare non è pertanto di competenza della Comunità, bensì unicamente dello Stato membro.

(1) Trattato Ce, articolo 151, paragrafo 5, primo trattino.

(2003/C 52 E/215) INTERROGAZIONE SCRITTA P-2643/02 di Benedetto Della Vedova (NI) alla Commissione

(13 settembre 2002)

Oggetto: Rappresentatività dell'ETUC e delle sue organizzazioni membri

Considerando il ruolo che, anche in virtù dell'art. 138 TCE, le istituzioni dell'UE, e la Commissione in particolare garantiscono alle parti sociali nella individuazione dei propri obiettivi di politica economica e sociale e nella formulazione delle politiche tese a conseguirli;

Considerando che da tale ruolo deriva la necessità, non solo per le istituzioni europee ma anche per i cittadini dell'UE, di conoscere in modo preciso la rappresentatività delle organizzazioni cui viene riconosciuto lo status di «parte sociale»;

Considerando il riconoscimento dell'ETUC/CES quale interlocutore unico per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato;

Considerando inoltre che per quanto riguarda l'ETUC/CES, il sito web si limita a elencare le organizzazioni aderenti, ma non a fornire il numero di lavoratori ad esse iscritti, informazione che i responsabili dell'ETUC, contattati telefonicamente, dichiarano di non possedere.

È in grado la Commissione di fornire una indicazione precisa sulla rappresentatività delle organizzazioni con cui coopera, e dell'ETUC in particolare? Più precisamente, è in grado di conoscere, e di trasmettere all'interrogante, il numero dei lavoratori iscritti a ciascuna delle organizzazioni aderenti all'ETUC?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(28 ottobre 2002)

Il trattato CE riconosce alle parti sociali un ruolo nell'elaborazione e nella realizzazione della politica sociale. Nel quadro della sua missione di promozione del dialogo sociale europeo, la Commissione ha fissato criteri di rappresentatività (¹) che permettono di identificare le organizzazioni consultate in virtù dell'articolo 138 del trattato CE.

Essa ha avviato uno studio sulla rappresentatività delle parti sociali, i cui risultati dettagliati sono disponibili sul seguente sito: www.trav.ucl.ac.be/partenaires.

È stato redatto un elenco di una cinquantina di organizzazioni europee interprofessionali e settoriali (²), tutte composte da membri riconosciuti come parti sociali a livello nazionale secondo le procedure e le pratiche proprie a ciascuno Stato membro. La loro legittimità e rappresentatività non possono quindi essere messe in causa. Esse devono inoltre presentare una copertura europea e disporre di strutture che permettano loro di operare a tale livello.

⁽¹⁾ COM(93) 600 final et. COM(98) 322 final.

⁽²⁾ COM(2002) 341 final.

(2003/C 52 E/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2654/02 di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione

(20 settembre 2002)

Oggetto: Politica occupazionale del governo belga

Johan Vande Lanotte, ministro federale belga degli Affari sociali, ha dichiarato in diverse interviste di voler obbligare i datori di lavoro in Belgio ad assumere immigrati originari di paesi non europei per favorirne l'integrazione nella società. In altre parole, vuole instaurare quote vincolanti per il mondo economico. I datori di lavoro non saranno più liberi di assumere il proprio personale sulla base di norme rigorose di competenza, impegno, flessibilità, ecc., ma saranno costretti a collaborare a una politica di discriminazione positiva.

- 1. Cosa pensa la Commissione di questo tipo di proposte ministeriali? Sostiene o meno un'eventuale politica occupazionale basata sulla discriminazione positiva?
- 2. Non ritiene la Commissione che questo tipo di proposte rappresenti una grave minaccia per l'economia di libero mercato e i diritti dei datori di lavoro di delineare la politica dell'impresa in modo autonomo, senza l'ingerenza dello Stato?
- 3. Non ritiene la Commissione che una politica di quote obbligatorie abbia piuttosto un effetto stigmatizzante per i gruppi di persone a cui è destinata e non favorisca affatto la loro assimilazione?
- 4. Non ritiene la Commissione che le quote obbligatorie introdotte in un unico Stato membro dell'Unione possano costituire una grave minaccia per la posizione concorrenziale delle imprese nei confronti di quelle di Stati membri in cui non vi è una tale ingerenza statale?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(25 ottobre 2002)

La Commissione ritiene che le dichiarazioni a cui fa riferimento l'on. parlamentare non costituiscano delle proposte formali del governo. La Commissione non considera quindi necessario commentare i dettagli. La Commissione ritiene tuttavia che le dichiarazioni siano state fatte nel contesto di un dibattito sulla necessità di un'azione per combattere la discriminazione nei confronti dei lavoratori di origine non europea e di promuovere la loro integrazione nel mercato del lavoro e nella società in senso lato.

La Commissione sottolinea che da tempo promuove azioni per combattere il razzismo e la xenofobia e per favorire l'integrazione degli immigrati. Essa accoglie con favore le iniziative prese dagli Stati membri per favorire tale integrazione e ritiene che le misure prese per promuovere una pari opportunità nel mercato del lavoro e per superare gli svantaggi basati sulla discriminazione possono andare a vantaggio sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. La Commissione ricorda che l'orientamento n. 7 della decisione del Consiglio 2002/177/CE del 18 febbraio 2002 (¹)) relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002, prevede che gli Stati membri attuino adeguate disposizioni per soddisfare le esigenze delle persone disabili, delle minoranze etniche e dei lavoratori migranti in relazione al loro inserimento nel mercato del lavoro e, se del caso, fissino obiettivi nazionali a tal fine. La Commissione non ritiene che tali misure possano costituire una grave minaccia per l'economia di libero mercato.

La Commissione ricorda anche la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (²), il cui recepimento nel diritto nazionale è previsto per il 19 luglio 2003. La direttiva proibisce ogni discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso all'occupazione e all'impiego. Gli Stati membri sono liberi di introdurre o mantenere disposizioni specifiche per prevenire o compensare gli svantaggi collegati alla razza o all'origine etnica.

In ogni caso, indipendentemente dalle dichiarazioni a cui fa riferimento l'on. parlamentare, le politiche relative all'occupazione decise dagli Stati membri, comprese le azioni positive messe in opera per promuovere l'integrazione dei gruppi svantaggiati, devono essere conformi alle norme comunitarie,

TI

comprese quelle relative all'applicazione della parità di trattamento e dell'attuazione della preferenza comunitaria fissata dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 1612/68 del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (³), e riprese nella risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1994 sulle limitazioni all'ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione (⁴).

- (1) GU L 60 del 1.3.2002.
- (2) GU L 180 del 19.7.2000.
- (3) GU L 257 del 19.10.1968.
- (4) GU C 274 del 19.9.1996.

(2003/C 52 E/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2670/02 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(24 settembre 2002)

Oggetto: Diritti umani dei lavoratori «affittati»

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea «Ogni individuo ha il diritto di lavorare o di esercitare una professione liberamente scelta o accettata». Inoltre, conformemente alla decisione del 4.7.2002 della Commissione nazionale greca per i diritti dell'uomo in materia di occupazione temporanea-affitto di lavoratori, «L'attività professionale delle agenzie di lavoro interinale è contraria ai diritti fondamentali dell'uomo che emanano dall'articolo 23 e, eventualmente, anche dall'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Questo tipo di occupazione insulta la personalità dei lavoratori in prestito e contravviene all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 22 della Costituzione greca sulla protezione della personalità e del lavoro».

Tuttavia, le garanzie fornite dagli articoli pertinenti della legge 2956/2001 in materia di diritti lavorativi, assicurativi e sindacali del personale in prestito, nella pratica non sono applicabili a causa di carenze dei meccanismi ufficiali di controllo ma, soprattutto, per la natura del tipo di occupazione che non dà la possibilità ai lavoratori in prestito, totalmente dipendenti dal datore di lavoro diretto, di rivendicare i loro diritti legittimi.

Considerando la situazione sopraesposta, può la Commissione dire quali misure adotterà per la protezione dei lavoratori?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(23 ottobre 2002)

Fin dall'inizio degli anni '80, il lavoro interinale è divenuto una componente importante del funzionamento del mercato del lavoro in Europa, in relazione alla ricerca di flessibilità delle imprese nella gestione dell'occupazione.

Di fronte allo svilupparsi di questo nuovo rapporto di lavoro, la Commissione, fin dall'inizio degli anni '80, ha assunto varie iniziative al fine di regolamentare tali prassi. Nel 1991 è stata adottata una prima direttiva: la direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, a completamento delle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a tempo determinato o un rapporto di lavoro interinale (¹). Il secondo intervento importante è del 20 marzo 2002, giorno in cui la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori interinali (²).

L'oggetto del testo in parola è innanzitutto quello di migliorare la qualità del lavoro interinale prevedendo la realizzazione di un dispositivo per migliorare la sicurezza e la tutela dei lavoratori interinali. La disposizione principale del testo mira a garantire ai lavoratori interinali condizioni essenziali di lavoro e di occupazione identiche a quelle di cui fruiscono i lavoratori che svolgono lo stesso lavoro presso la stessa

impresa utilizzatrice. Sullo stesso luogo di lavoro, per un lavoro identico o simile, in presenza di qualifiche equivalenti, devono essere trattati in maniera uguale tutti i lavoratori indipendentemente dall'impresa di appartenenza.

Tale testo è attualmente in discussione presso il Consiglio e il Parlamento. Il testo dovrà essere adottato applicando la procedura di codecisione.

- (1) GU L 206 del 29.7.1991.
- (2) GU C 203 E del 27.8.2002.

(2003/C 52 E/218)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2672/02 di Mary Banotti (PPE-DE) alla Commissione

(24 settembre 2002)

Oggetto: Noleggio di automobili nell'UE da parte di ultrasettantenni

L'interrogante ha avuto notizia che cittadini comunitari che hanno superato i 70 anni incontrano difficoltà nel noleggio di automobili nell'UE. Quali misure prenderà la Commissione per garantire che sia posta immediatamente fine a tale discriminazione e, eventualmente, quali ammende possono essere imposte alle società di noleggio di automobili che continuino con tale pratica discriminatoria, qualora essa risulti contraria al diritto comunitario?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(28 ottobre 2002)

La Commissione ricorda che il 27 novembre 2000 il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (¹). Questa direttiva proibisce tra l'altro la discriminazione fondata sull'età e non permette di utilizzare i limiti di età se non quando questi sono obiettivamente e ragionevolmente giustificati da un obiettivo legittimo e se i mezzi per realizzare tale obiettivo sono adatti e necessari. Gli Stati membri hanno fino al 2 dicembre 2003 per effettuare la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale.

Tuttavia il campo di applicazione materiale della direttiva è limitato all'occupazione e non copre la parità di trattamento per quanto riguarda l'acceso ai beni e ai servizi, come nel caso sollevato dall'Onorevole Parlamentare. Né questa direttiva, né alcun altro regolamento comunitario proibisce alle società di noleggio di automobili di prevedere un trattamento differenziato a seconda dell'età. Le persone che si considerano vittime di una discriminazione in tali circostanze devono quindi chiedere un indennizzo nell'ambito della legislazione nazionale.

(1) GU L 303 del 2.12.20	UU.

(2003/C 52 E/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2676/02 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione

(24 settembre 2002)

Oggetto: Misure d'applicazione del Libro verde sulla tutela dei consumatori

Nel giugno 2002 la Commissione ha pubblicato la comunicazione «Misure d'applicazione del Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'UE» (¹), che annuncia l'elaborazione di una direttiva quadro sulla lealtà nelle pratiche commerciali.

Tuttavia, la Commissione intende limitare detta direttiva quadro al settore «Business to Consumer» (B2C) ed è in discussione una clausola generale consistente nella definizione del reato di slealtà nella pratica commerciale e di «esame del danno al consumatore». Da tale limitazione al settore B2C risultano vari

criteri di lealtà, da un lato per il settore B2C e dall'altro per il settore «Business» (B2B), che continuerà ad essere disciplinato a livello nazionale. Ai comparti del settore B2C che non saranno contemplati dalla direttiva quadro si applicherà inoltre il principio del riconoscimento reciproco.

La Commissione ricorda inoltre chiaramente che la prevista direttiva quadro prevederà requisiti di minima e che gli Stati membri potranno essere più severi.

In che modo intende la Commissione contrastare questo sviluppo potenzialmente pregiudizievole dal punto di vista delle imprese e sotto il profilo dell'unità del mercato interno? In che cosa consisterà il contributo della prevista direttiva quadro ad una maggiore certezza del diritto rispettivamente all'unificazione delle condizioni di concorrenza? Con l'approccio proposto verranno rimosse, da un punto di vista economico, le barriere nel mercato interno e chiarificata in tal modo la situazione giuridica?

(1) COM(2002) 289 def.

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(24 ottobre 2002)

Nel Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea (¹), la Commissione espone alcune idee sull'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di lealtà delle prassi commerciali nel mercato interno. La comunicazione che ne segue afferma che «una direttiva-quadro dovrebbe consentire di realizzare [...] un'armonizzazione massima [e] l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento e del controllo da parte del paese d'origine (i principi del mercato interno)». Non è pertanto corretto dire che un'eventuale direttiva-quadro fisserebbe unicamente requisiti di minima che gli Stati membri potrebbero rendere più severi.

La posizione della Commissione è peraltro ribadita nella parte III dell'allegato della comunicazione, a pag. 20: «Coniugare un livello adeguato di armonizzazione e i principi del mutuo riconoscimento e del paese d'origine (che dovrebbero essere fatti propri dalla direttiva-quadro) consentirà di evitare una frammentazione del mercato interno dovuta a interpretazioni giurisprudenziali divergenti fra i diversi Stati membri.»

Le proposte relative alla direttiva-quadro dovrebbero rispondere alle inquietudini dell'onorevole parlamentare, in quanto esse sono volte ad aumentare la sicurezza giuridica, a uniformare le condizioni di concorrenza e a sopprimere gli ostacoli al commercio nel mercato interno.

Per quanto concerne la portata dell'eventuale direttiva-quadro, la Commissione non propone che essa investa tutti i comparti del settore «Business-to-Business» (B2B), poiché dalla consultazione che è seguita alla pubblicazione del Libro verde non è emersa in modo diffuso tale esigenza.

La Commissione, infine, può confermare la propria intenzione di proporre l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco in materia di prassi commerciali leali ai comparti del settore B2C non armonizzati da un'eventuale direttiva. Il fine della consultazione è di ottenere pareri sugli aspetti che richiedono un'armonizzazione e su quelli che possono essere trattati in conformità al principio del riconoscimento reciproco.

(1) COM(2001) 531 Final

(2003/C 52 E/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2682/02 di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(24 settembre 2002)

Oggetto: Direttiva sui nitrati

Desidero complimentarmi con la Commissione europea per la sua magnifica, ma al tempo stesso preoccupante, relazione sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE (¹) del Consiglio relativa alla protezione delle acque contro l'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola (²).

Questa relazione, tuttavia, si limita a presentare le carte geografiche in versione inglese e ne esclude da quella principale la periferia atlantico-occidentale europea, segnatamente la Regione autonoma delle Azzorre, che non solo è europea di diritto ma anche dal punto di vista geografico.

Intende la Commissione pubblicare le altre versioni linguistiche con tutte le cartine geografiche?

Intende la Commissione europea inserire l'Atlantico occidentale europeo nella sua cartina I?

Intende la Commissione effettuare una divulgazione di tale relazione commisurata all'importanza del problema cui si riferisce?

- (1) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
- (2) COM(2002) 407 def.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(17 ottobre 2002)

La Commissione ringrazia l'Onorevole parlamentare per i suoi complimenti circa la relazione di quest'anno sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE, ora in corso di stampa. La situazione è indubbiamente preoccupante, ma cominciano a profilarsi progressi tangibili nei sistemi di monitoraggio delle acque e a livello di designazione delle zone vulnerabili, contenuto dei programmi di azione e controllo della loro applicazione.

La relazione è accessibile sul server Internet della Commissione in tutte le lingue, ma le carte (che occupano molto spazio di memoria) sono state effettivamente inserite soltanto nella versione inglese. Il loro inserimento, a colori, nelle altre versioni linguistiche, per l'edizione su carta della relazione in tutte le lingue dell'Unione, è in corso, a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e sarà completato entro la fine del 2002.

Le Azzorre figurano sulla carta generale delle zone vulnerabili (anche se non è ancora stata ufficialmente designata alcuna zona), ma non sulle carte di monitoraggio ed evoluzione della qualità dell'acqua, in quanto nella relazione (anno 2000) del Portogallo non sono stati trasmessi dati su tali azioni di controllo nelle Azzorre.

(2003/C 52 E/221) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2693/02 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(26 settembre 2002)

Oggetto: Uniforme sistema europeo di registrazione delle armi

Diversi produttori di armi hanno spesso un sistema diverso di identificazione e registrazione delle armi che producono: in genere, uno o più elementi dell'arma sono contraddistinti da un numero di serie. Lo scambio di informazioni tra i paesi dell'UE su tali modalità è tuttavia piuttosto lacunoso. Inoltre, l'attuale marchiatura può essere talvolta eliminata molto semplicemente. Pertanto si pone la necessità di mettere a punto una tecnica semplice, efficace e universalmente applicabile. Le marchiature potrebbero essere registrate in un registro nazionale, in modo da poter ricostruire in un secondo tempo il percorso seguito dalle armi utilizzate nelle aree di conflitto.

Intende la Commissione adottare delle iniziative per mettere a punto una normativa adeguata per quanto concerne un sistema uniforme di registrazione delle armi all'interno dell'UE? In caso negativo, per quale motivo?

Risposta fornita dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(22 ottobre 2002)

Una marchiatura e una registrazione adeguate e generalizzate delle armi da fuoco sono elementi fondamentali per seguirne il percorso e la Commissione si rende conto di tale necessità.

La direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (¹) da un lato, e sul loro trasferimento tra Stati membri stabilisce all'articolo 4 che gli armaioli sono obbligati a tenere un registro nel quale sono iscritte tutte le entrate ed uscite di armi da fuoco delle principali categorie, con indicazione dei dati che permettono l'identificazione dell'arma, in particolare del tipo, della marca, del modello, del calibro e del numero di fabbricazione nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente.

Questa direttiva sarà prossimamente riveduta a seguito, in particolare, della firma della Commissione a nome della Comunità e degli Stati membri, del protocollo delle Nazioni Unite per la lotta contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco. Questo protocollo contiene disposizioni precise relative alla marchiatura di tali armi da fuoco, il cui recepimento viene esaminato dalla Commissione.

Si fa presente che il suddetto protocollo prevede altresì che gli Stati firmatari dovranno incoraggiare i loro produttori di armi da fuoco a sviluppare le misure necessarie intese a prevenire l'eliminazione o l'alterazione delle marchiature. Si segnala inoltre che, nello spirito delle preoccupazioni dell'onorevole parlamentare, il protocollo porta a dieci anni — rispetto ai cinque anni previsti dalla direttiva — il tempo minimo di conservazione delle informazioni relative alle armi da fuoco.

(1) GU L 256 del 13.9.1991.

(2003/C 52 E/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2694/02 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(26 settembre 2002)

Oggetto: Semplificazione dei sistemi di autorizzazione per l'importazione e l'esportazione di materiale per la difensivo all'interno dell'UE

Secondo una relazione della Camera belga dei deputati del 28 aprile 1999 (doc. 614/4-95/96), la Commissione intendeva introdurre nell'UE (!) un sistema semplificato di autorizzazioni per l'importazione e l'esportazione di materiale difensivo.

Può dire la Commissione se le informazioni su tale relazione sono veritiere e a che punto è lo sviluppo del sistema di autorizzazioni? Può dire altresì la Commissione — se non ha ancora adottato delle iniziative in questo senso — se intende effettivamente agire? In caso negativo, per quale motivo?

Risposta fornita dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(25 ottobre 2002)

La Commissione è sempre stata favorevole a qualsiasi soluzione che consentisse di progredire nella semplificazione dei trasferimenti intracomunitari, nel presente caso di materiale difensivo, in particolare grazie ad una definizione più precisa di questi materiali e ad uno snellimento delle formalità richieste per la loro circolazione, qualsiasi siano gli strumenti adottati a tal fine.

Tenuto conto del carattere particolarmente delicato di questa problematica, che coinvolge oltre tutto numerosi aspetti della costruzione europea, inclusa la politica estera e di sicurezza comune, è necessario un ampio consenso affinché qualsiasi iniziativa in questo campo possa comportare un vero valore aggiunto.

La Commissione deve quindi poter valutare chiaramente quale può essere il valore aggiunto di un'iniziativa legislativa, quali sono le sue probabilità di successo e quali sono gli eventuali rischi. Questa valutazione potrebbe essere compiuta dalla Commissione ed essere discussa nell'ambito dei gruppi di lavoro competenti.

(2003/C 52 E/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2698/02

di Kurt Lechner (PPE-DE) alla Commissione

(26 settembre 2002)

Oggetto: Libera circolazione delle persone

Consta alla Commissione che i veicoli autorizzati alla circolazione in Germania, dopo aver superato il controllo dell'ispezione tecnica (vetture private, rimorchi) contravvengono alle norme della circolazione in vigore per alcuni aspetti tecnici (ad esempio fissazione di un anello di metallo aggiuntivo nel dispositivo di agganciamento per rimorchi) per cui i conducenti possono essere multati? È compatibile con la libera circolazione delle persone nell'Unione europea l'esistenza di disposizioni nazionali di questo tipo che, finché sono in vigore, provocano procedure giudiziarie di vasta portata? Vede la Commissione la possibilità di garantire l'applicazione di standard tecnici unitari per i veicoli (controllo dell'ispezione tecnica per la sicurezza dei veicoli) sul mercato interno comunitario? Hanno gli Stati membri l'obbligo di informare il pubblico delle disposizioni nazionali tecniche per i veicoli che circolano sul proprio territorio?

Risposta fornita dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(30 ottobre 2002)

Dal 1º gennaio 1998 gli autoveicoli della categoria M1 (le autovetture) formano l'oggetto di un'omologazione comunitaria per tipo in applicazione della direttiva 70/156/CEE (¹). A tal fine essi devono rispettare 45 disposizioni tecniche armonizzate all'interno della Comunità. Pertanto, gli Stati membri non possono più esigere attrezzature particolari o supplementari per tali veicoli in applicazione delle regolamentazioni nazionali. Per contro, i rimorchi rientrano sempre nel campo d'applicazione delle legislazioni nazionali.

Per quanto riguarda il dispositivo di frenaggio, considerato in particolare nel caso in questione, le autovetture devono essere conformi alle disposizioni tecniche della direttiva 71/320/CEE (²). I rimorchi devono essere conformi solo nella misura in cui gli Stati membri l'anno reso obbligatorio tramite la loro regolamentazione nazionale.

La direttiva 71/320/CEE prevede disposizioni tecniche specifiche per assicurare la sicurezza d'impiego dei veicoli in caso di separazione fortuita di un rimorchio dal veicolo trainante. In pratica, i dispositivi che consentono di soddisfare queste disposizioni sono installati nei rimorchi.

Dal 1970 la Commissione emana direttive che armonizzano le disposizioni tecniche applicabili agli autoveicoli; queste direttive entrano in vigore nel quadro dell'omologazione comunitaria per tipo. Attualmente, la Commissione sta rielaborando la direttiva 70/156/CEE per estendere l'omologazione comunitaria per tipo alle altre categorie di veicoli e in particolare ai rimorchi.

In attesa di questa armonizzazione completa, la convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968 stabilisce le disposizioni tecniche che si applicano ai treni di veicoli leggeri nella circolazione internazionale. Queste disposizioni facilitano la libera circolazione dei veicoli all'interno dell'Unione assicurando nel contempo la sicurezza degli utilizzatori.

La pubblicazione delle disposizioni tecniche applicabili nel territorio di uno Stato membro è disciplinata dalle leggi nazionali degli Stati membri.

⁽¹) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970) modificata dalla direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 (GU L 225 del 10.8.1992).

⁽²⁾ Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 202 del 6.9.1971).

(2003/C 52 E/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2699/02 di Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) alla Commissione

(26 settembre 2002)

Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione dei medici

Negli ultimi anni diversi giovani spagnoli laureati in medicina hanno seguito un perfezionamento accademico e pratico come «médicos do internato complentar de Saúde Pública e médicos assistentes de Saúde Pública en Portugal» (Oliveira do Douro, Viana do Castelo, Paredes, Sta. Maria da Feira, Vila do Conde, Caminha, Braga, Melgaço, Chaves, Moncao e Campanhã).

Una volta terminato il periodo di preparazione e perfezionamento, che include una formazione specifica per l'esercizio delle funzioni di autorità sanitaria (decreto n.327/96 del 2 agosto), non possono tuttavia ottenere la nomina di «Autoridades de Saúde» in quanto stranieri.

Nel contempo, da talune informazioni risulterebbe, da un lato, che cittadini non portoghesi assolvono le funzioni di medici responsabili dell'autorità sanitaria e, dall'altro, che tale responsabilità, anche se con carattere transitorio, è assunta da medici senza qualificazioni specifiche.

La Commissione è a conoscenza della situazione di questi medici che vogliono esercitare la propria professione in un paese vicino in cui hanno portato a termine la specializzazione professionale?

Secondo la Commissione, i medici responsabili dell'autorità sanitaria dovrebbero essere esclusivamente professionisti, data la definizione della loro attività contenuta nel decreto legge n.336/93 (Gazzetta ufficiale della Repubblica portoghese n. 229 del 29 settembre 1993)?

Quali iniziative sono state o saranno prese in futuro per trovare una soluzione a tale situazione, che potrebbe essere contraria al principio della libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(21 ottobre 2002)

La Commissione non era a conoscenza della situazione alla quale fa riferimento l'Onorevole Parlamentare.

Per quanto riguarda l'accesso dei cittadini comunitari alla pubblica amministrazione negli altri Stati membri, l'articolo 39 paragrafo 4 del trattato CE prevede una deroga al principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, affermando che «Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai posti di lavoro dell'amministrazione pubblica». La Corte di Giustizia ha ricordato la necessità di un'interpretazione restrittiva di tale deroga. Così ad esempio essa ha precisato in occasione di diverse sentenze che i posti di lavoro oggetto di tale disposizione sono quelli che hanno un rapporto con le attività specifiche dell'amministrazione pubblica, vale a dire quando questa risulta investita dell'esercizio dell'autorità pubblica e della salvaguardia degli interessi generali dello Stato membro, ai quali devono essere assimilati quelli delle collettività pubbliche.

Spetta alle autorità nazionali, sulla base dei criteri stabiliti e sotto il controllo della Corte di Giustizia, valutare l'applicabilità dell'articolo 39 paragrafo 4 del trattato CE in ogni singolo caso, in funzione dei compiti e delle responsabilità connessi ad ogni posto di lavoro specifico.

Dalle informazioni in possesso della Commissione, nella normativa portoghese di cui si tratta (Decreto-Lei n° 336/93) non vi è alcun riferimento all'esigenza della nazionalità portoghese ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'autorità sanitaria portoghese.

Pertanto se venisse posta una siffatta condizione, la stessa potrebbe risultare contraria ai criteri di cui alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Commissione avrebbe bisogno di informazioni più precise sui casi specifici ai quali fa riferimento l'Onorevole Parlamentare per poter, se del caso, intervenire presso le competenti autorità portoghesi. A tal fine le persone interessate potrebbero rivolgersi direttamente ai servizi della Direzione generale «Occupazione e Affari sociali».

Per quanto riguarda l'esigenza che i medici responsabili dell'autorità sanitaria portoghese siano esclusivamente medici specializzati, ogni Stato membro è libero di organizzare la propria amministrazione pubblica come crede opportuno. La Commissione non può quindi intervenire in tale settore specifico.

(2003/C 52 E/225)

ΙT

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2700/02 di Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) alla Commissione

(26 settembre 2002)

Oggetto: Domande di prestazioni supplementari al Fondo nazionale di solidarietà francese

Il 21 febbraio 2002 è stata presentata l'interrogazione H-0124/02, (¹) cui la Commissione ha risposto in data 12 marzo 2002. Nel terzo paragrafo della risposta si affermava che la Commissione, una volta ricevute le informazioni dalle autorità francesi, avrebbe provveduto ad informare l'interrogante.

Sono passati oltre sei mesi e appare quindi opportuno e necessario ripetere la domanda, aggiungendo quanto segue:

- Quali iniziative ha preso la Commissione?
- Le autorità francesi hanno dato una risposta che consenta di concludere che si risponderà immediatamente ai richiedenti?
- (1) Risposta scritta del 12.3.2002.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(30 ottobre 2002)

Come ha avuto già modo di rispondere all'interrogazione orale H-124/02 dell'onorevole parlamentare in occasione dell'ora delle interrogazioni della sessione del mese di marzo 2002, la Commissione ha preso contatto con le autorità francesi competenti al fine di conoscere i motivi del mancato trattamento delle domande di cittadini spagnoli relative a prestazioni del Fondo nazionale di solidarietà francese.

Da tale contatto intrapreso risulta che numerose domande sono state scartate come conseguenza della mancata risposta alle richieste di informazioni complementari avanzate dagli organismi francesi competenti. Dato che la procedura applicata da tali organismi francesi consente peraltro di riaprire il dossier in caso di manifestazione di interesse da parte degli interessati, le autorità francesi hanno invitato l'Istituto delle migrazioni e dei servizi sociali spagnolo a trasmettergli l'elenco dei richiedenti che non hanno ancora ricevuto una risposta.

L'Istituto spagnolo ha fatto pervenire recentemente tale elenco alle autorità francesi. Le domande vengono attualmente esaminate dalle casse competenti. Dato il numero di dossier trasmessi, è necessario prevedere un certo periodo per il trattamento degli stessi e le autorità francesi pensano di poter comunicare i primi risultati al ministero spagnolo competente entro dicembre 2002.

La Commissione resterà in contatto con le autorità nazionali competenti per verificare che si raggiunga una soluzione soddisfacente per tutte le parti interessate.

(2003/C 52 E/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2706/02 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(26 settembre 2002)

Oggetto: Servizi di trasporto di merci nel tunnel della Manica

Secondo le ultime notizie la costruzione di una rete di sicurezza a Fréthum ha migliorato la situazione, ma il numero di ore al giorno in cui è possibile fornire servizi di trasporto ferrioviario di merci attraverso il tunnel è tuttora limitato per il mancato spiegamento da parte delle autorità francesi di forze dell'ordine sufficienti al mantenimento della sicurezza durante tutto il giorno.

È la Commissione soddisfatta del perdurare di questa perturbazione degli scambi?

Quali misure intende prendere la Commissione per porre rimedio alla situazione?

(30 ottobre 2002)

La Commissione ha recentemente ricevuto informazioni concordanti, sia da parte dei denuncianti, sia da parte delle autorità francesi, sull'avanzamento dei lavori e sulla situazione del traffico ferroviario nel tunnel sotto la Manica.

Da queste informazioni risulta che la situazione al terminal ferroviario di Calais-Fréthun va migliorando e che, di conseguenza, il traffico ferroviario attraverso la Manica è in aumento.

La Commissione si compiace di questo incoraggiante miglioramento, frutto dei provvedimenti già attuati dalle autorità francesi, come la posa di una doppia rete di sicurezza intorno al terminal.

La Commissione ha peraltro fatto presente a queste autorità, in particolare durante l'incontro del 30 settembre 2002 tra il membro della Commissione responsabile per il mercato interno e la sig.ra Lenoir, ministro delegato agli affari europei, che attende l'eliminazione totale e definitiva degli ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Questa eliminazione comporta il ripristino totale del traffico durante l'intero arco della giornata, così come avveniva prima dell'inizio di queste perturbazioni nel mese di novembre 2001.

Infatti, sebbene il volume attuale del traffico, che risente di un lungo periodo di restrizioni, non richieda ancora l'apertura 24 ore su 24 del terminal ferroviario, la Commissione ritiene che il ripristino del traffico esistente prima di queste perturbazioni, richiederà presto l'apertura del terminal durante l'intera giornata.

La Commissione, pertanto, continuerà ad accertarsi dei progressi compiuti dalle autorità francesi nel perseguimento di questo obiettivo.

Le autorità francesi sono state inoltre invitate ad informare regolarmente la Commissione sulle altre disposizioni che saranno adottate per aumentare la sicurezza del terminal di Fréthun, nonché sui miglioramenti per il traffico che ne potranno derivare.

(2003/C 52 E/227) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2710/02 di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione

(26 settembre 2002)

Oggetto: Comparabilità dei dati europei e americani

Dalla metà degli anni '90 gli Stati Uniti hanno introdotto il sistema di «hedonic price indexing» (indice edonico dei prezzi). L'uso di questo metodo gonfia i dati sulla crescita economica in quanto il ricambio dei prodotti viene calcolato in maniera diversa dai metodi tradizionali.

- 1. In quale misura l'utilizzo di questo indice migliora i risultati dell'economia americana?
- 2. È possibile fare un raffronto fra i risultati americani ottenuti con e senza questo indice?
- 3. In quale misura viene applicata questa indicizzazione nei dati europei? Qualora non la si applicasse o la si applicasse solo in parte, si può parlare di un fossato ottico fra gli Stati Uniti e l'Europa?
- 4. Questo sistema di indicizzazione è controverso negli ambienti economici e rischia di sfociare nella contabilizzazione di ricchezze che non esistono. Cosa pensa la Commissione dell'utilizzo di questo metodo?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(28 ottobre 2002)

I dati americani sulla crescita economica non sono necessariamente gonfiati dall'uso di metodi edonici. Gli statistici usano infatti vari metodi per tener conto dei cambiamenti qualitativi, con vantaggi comparativi diversi. I metodi edonici non portano a risultati uniformemente migliori o peggiori. Non è chiaro dunque se l'uso di metodi alternativi sia da preferire a priori all'approccio edonico.

L'Eurostat non può operare un confronto tra i dati americani ottenuti con e senza l'applicazione di metodi edonici (¹), poiché una tale analisi potrebbe essere effettuata solo utilizzando microdati americani. Dato che in alternativa ai metodi edonici si possono utilizzare vari metodi, è presumibile che con tali metodi si possano ottenere risultati diversi. Non sarebbe quindi giustificato dedurne l'esistenza di un «divario ottico» tra Stati Uniti ed Europa. La situazione non è così ben definita.

Gli istituti nazionali di statistica europei svolgono un'attività di ricerca molto intensa in questo campo, ma l'uso di metodi edonici è alquanto limitato nella pratica. Solo alcuni Stati membri utilizzano questi metodi per misurare talune attività economiche. Eurostat ha creato un centro per approfondire la ricerca e valutare le possibilità di una futura applicazione. Inoltre, in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri, sta mettendo a punto norme supplementari per l'aggiustamento in funzione della qualità degli indici dei prezzi al consumo armonizzati, con l'impiego di metodi edonici o di altro tipo.

Eurostat ritiene che la ricerca sui metodi edonici apra prospettive interessanti per migliorare l'aggiustamento qualitativo degli indici dei prezzi e, di conseguenza, per la misura della crescita dell'economia in termini di volume. Nondimeno, Eurostat è consapevole degli aspetti controversi che presenta l'applicazione dei metodi edonici (²), attualmente al centro di dibattiti internazionali.

(2003/C 52 E/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2723/02

di Peter Skinner (PSE) e Helle Thorning-Schmidt (PSE) alla Commissione

(30 settembre 2002)

Oggetto: Attuazione della direttiva del Consiglio 1999/38/CE sulla protezione dei lavoratori contro gli effetti cancerogeni delle polveri di legno

Studi epidemiologici effettuati su un lungo periodo di tempo hanno ripetutamente sottolineato l'aumento del tasso di incidenza del cancro tra le persone occupate nel settore della trasformazione del legno. Le relazioni pubblicate dal Centro internazionale di ricerca sul cancro di Lione (IARC) nel 1995 e nel 1998 avevano in particolare provato che, in base alle conoscenze all'epoca disponibili, si poteva affermare come minimo che la polvere di legno duro ha effetti cancerogeni. In base alle conoscenze di cui disponiamo attualmente, si sospetta che anche altri tipi di legno abbiano effetti cancerogeni. Ultimamente tale posizione è stata confermata dal Comitato scientifico per i limiti d'esposizione professionale (SCOEL) (cfr. SCOEL/SUM/102B — giugno 2002). Dopo un lungo dibattito in materia il Consiglio ha adottato la direttiva 1999/38/CE (¹), in cui tutti i legni duri sono classificati come materiali di lavoro cancerogeni. Si è stabilito un valore limite per l'esposizione professionale di 5mg/m³.

⁽¹) Lo statunitense Bureau of Labor Statistics ha pubblicato alcuni confronti per tipologie di prodotto individuale. Si veda, ad esempio: http://stats.bls.gov/.

⁽²⁾ Si veda, ad esempio: US National Academy of Sciences «At What Price? Conceptualizing and measuring cost-of-living and price indexes», Charles Schultze and Christopher Mackie, editors, National Academy Press, Washington, DC, 2001.

Da un lato, è ben noto che la direttiva si scontra con le prassi molto diverse seguite dai vari Stati membri. Ciò è dovuto non solo a decisioni di natura politica sui valori limite, ma anche alle differenze generali di ordine culturale in materia di trattamento della polvere di legno. I valori limite stabiliti negli Stati membri variano da 1mg/m^3 a 10mg/m^3 .

Dall'altro, è ben noto che nella maggior parte dei processi di lavoro esistono soluzioni tecniche che consentono un'efficace riduzione della polvere. È possibile raggiungere nuovi livelli tecnologici al di sotto di 1mg per quasi tutte le attività relative al trattamento del legno.

In considerazione di quanto detto, un soddisfacente recepimento della direttiva dipenderà molto dell'efficace diffusione di informazioni al riguardo e da un positivo scambio di conoscenze in materia di buone pratiche.

La Commissione è a conoscenza delle iniziative prese dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 1999/38/CE?

La Commissione condivide il punto di vista secondo cui è necessario un programma comunitario per ridurre l'enorme divario esistente tra i diversi Stati membri per quanto riguarda le attività di prevenzione?

Che tipo di attività prevede la Commissione per promuovere un'adeguata applicazione della direttiva, in particolare tra le PMI?

(1) GU L 138 del 1.6.1999, pag. 66.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(30 ottobre 2002)

Gli Stati membri devono attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/38/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999 che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, al più tardi entro il 29 aprile 2003. Essi inoltre devono informarne immediatamente la Commissione.

La Commissione ha sottolineato nella sua Comunicazione intitolata «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006» (¹), che l'analisi comparativa delle prestazioni e l'identificazione delle migliori prassi devono essere utilizzate per favorire una convergenza nel progresso delle politiche degli Stati membri. La strategia europea per l'occupazione offre un quadro efficace in questo senso, in quanto sostenuta dall'intervento del Fondo sociale europeo. In effetti, l'orientamento 14 (c) della strategia europea per l'occupazione prevede che gli Stati membri si sforzino di garantire sui luoghi di lavoro una migliore osservanza della normativa vigente in tema di salute e di sicurezza, accelerandone e potenziandone l'applicazione, fornendo indicazioni alle imprese, in particolar modo alle PMI, per aiutarle a rispettare la legislazione in vigore, migliorando la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro e promuovendo misure per la riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in settori tradizionalmente a rischio elevato.

Inoltre, la Commissione ha annunciato nella sua comunicazione che prevede di proporre una modifica degli orientamenti per l'occupazione chiedendo agli Stati membri di adottare degli obiettivi nazionali quantificati di riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Essa ha anche dichiarato la sua intenzione di analizzare il ruolo del Fondo sociale europeo nella promozione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre in occasione della valutazione che avrà luogo a metà periodo della programmazione attuale. In questo senso il Fondo europeo per lo sviluppo regionale e il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia potrebbero essere sottoposti ad un'analisi dello stesso tipo.

⁽¹⁾ COM(2002) 118 def.

(2003/C 52 E/229)

ΙT

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2732/02 di Robert Goebbels (PSE) alla Commissione

(30 settembre 2002)

Oggetto: Conclusioni da trarre dall'esperienza svedese in materia di fondi pensionistici

Nel 2000 è entrata in vigore una riforma del finanziamento delle pensioni in Svezia. Oltre a un sistema generale inteso ad assicurare ai futuri pensionati svedesi una pensione minima garantita dallo Stato, sono stati proposti alle persone attive 450 fondi di investimento gestiti da una sessantina di gestori di fondi internazionali, che in linea di massima debbono corrispondere agli assicurati una pensione integrativa basata sulla capitalizzazione dei contributi versati.

Quali sono le prime conclusioni che si possono trarre dal nuovo sistema svedese? Quali sono stati i rendimenti medi di tali fondi d'investimento nel 2001? È in grado la Commissione di trarre insegnamento dall'esperienza svedese?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(21 ottobre 2002)

Il nuovo sistema pensionistico svedese continuerà ad essere la principale fonte di reddito dei pensionati e sostituisce in parte i redditi guadagnati prima della pensione, fino a 7,5 volte l'importo del reddito di riferimento (38800 SEK nel 2002, vale a dire 291 000 SEK complessivamente o circa 32 000 EUR l'anno). Il tasso di contribuzione è pari al 18,5 % dei redditi: il 16 % viene orientato verso il sistema basato sulla ripartizione e il 2,5 % verso un «sistema di riserva fondiaria» secondo il quale i beneficiari possono scegliere liberamente fino a 5 fondi fra un'offerta comprendente attualmente 600 fondi diversi, a rischio variabile. Ogni anno, tutte le persone cui si applica il nuovo regime di pensionamento, ricevono informazioni dettagliate sul loro capitale-pensione costituito tanto secondo il metodo di ripartizione, quanto secondo il sistema fondiario suindicato.

La relazione strategica nazionale della Svezia sul futuro dei regimi pensionistici è stata recentemente presentata alla Commissione. Tale relazione, al pari di quelle degli altri Stati membri, sarà oggetto di un'analisi approfondita e la Commissione pubblicherà le sue conclusioni in merito verso la fine del 2002. Si puo' peraltro fin d'ora constatare che il totale degli averi accumulati tramite il sistema fondiario ammonta al 3 % del prodotto interno lordo (PIL) al 31 dicembre 2001. La relazione non propone alcuna valutazione dei rendimenti finanziari dei fondi considerati (che possono variare in maniera considerevole in funzione della composizione del portafoglio di ogni fondo). Tuttavia, i dati pubblicati sul sito web della Premium Pension Authority (http://www.ppm.nu/) fanno ritenere che gli ultimi valori di mercato dei fondi (15 settembre 2002) siano nettamente al di sotto del valore medio in corrispondenza del quale le quote sono state acquistate dai risparmiatori.

(2003/C 52 E/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2737/02 di Torben Lund (PSE) alla Commissione

(23 settembre 2002)

Oggetto: Valori limite per gli ogm e inosservanza della legge

Il Parlamento europeo ha approvato, in data 3 luglio 2002 in prima lettura, due proposte di direttiva relative rispettivamente alla tracciabilità di elementi di ogm e all'etichettatura di prodotti alimentari e mangimi trattati con ogm. Il PE ha stabilito a stragrande maggioranza un valore limite di 0,5 % di ogm autorizzati contenuto nelle derrate etichettate. A quanto pare, la Commissione sta attualmente preparando una proposta riguardante le semenze, stabilendo come valore minimo di contaminazione da ogm nelle semenze convenzionali lo 0,3-0,7 %, valori che non si accordano con quanto deciso dal PE il 3 luglio u.s.!

È disposta la Commissione a spiegare per quale motivo propone valori limite che non corrispondono a quelli stabiliti dal Parlamento europeo (riferendosi eventualmente alla risoluzione definitiva del PE), causando confusione e disorientamento nei consumatori e negli agricoltori? Che senso ha avanzare proposte che contraddicono quanto approvato dal Parlamento europeo il 3 luglio? In che modo ed eventualmente quando verrà coinvolto nella questione il PE?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(28 ottobre 2002)

La Commissione sta ancora discutendo una proposta per una direttiva della Commissione che modifica gli allegati delle direttive riguardanti le semenze, in particolare per quanto riguarda i criteri di sicurezza, includendo valori minimi che permettano di tener conto della presenza di semenze geneticamente modificate, tecnicamente impossibili da evitare, nei lotti di semenze non geneticamente modificate. I limiti proposti per gli OGM autorizzati sono di 0.3-0.5 e 0.7%.

La Commissione ritiene che sia importante fissare livelli limite nella legislazione relativa alle semenze per tener conto della realtà, in quanto è possibile trovare tracce di semenze geneticamente modificate in lotti di semenze non geneticamente modificate, allo stesso modo in cui possono essere ritrovate altre impurità, come previsto dai regolamenti. È quindi necessario un testo giuridico che possa il più rapidamente possibile occuparsi di tali presenze in modo armonizzato.

Quando le discussioni interne alla Commissione saranno terminate, gli Stati membri, e il Parlamento, come già annunciato dal membro della Commissione incaricato della salute e della tutela dei consumatori, avranno la possibilità di esaminare la proposta.

(2003/C 52 E/231) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2744/02 di Ian Hudghton (Verts/ALE) alla Commissione

(30 settembre 2002)

Oggetto: Necrosi ematopoietica infettiva

Può la Commissione indicare se si sono registrati casi di necrosi ematopoietica infettiva (NEI) nel territorio dell'UE e, in caso affermativo, quando e quanti? Quali ricerche sono state realizzate relativamente a questa malattia? Quali misure vengono adottate contro la NEI? È essa simile all'ISA e in quali specie di pesce appare?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(25 ottobre 2002)

La situazione sanitaria per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva (NEI) nella Comunità è variabile in quanto la NEI è endemica in talune parti e assente in altre zone. Si verificano casi regolarmente, in particolare in Germania, Francia e Italia. Nel corso del 2001, sono stati ufficialmente segnalati alla Commissione casi in Germania (undici casi), Francia (otto casi), Italia (sette casi) e Austria (un caso).

Sono stati effettuati importanti ricerche e numerosi progetti in rapporto alla NEI.

Tra i progetti, alcuni dei quali finanziati o cofinanziati da fondi comunitari, vanno citati:

- un'indagine epidemiologica, effettuata all'inizio degli anni 90', per rilevare il tasso di NEI nella Comunità (partecipazione di sei Stati membri);
- uno studio sperimentale sull'interazione tra altri virus che colpiscono pesci e il virus della NEI;
- uno studio sperimentale sulla patogenicità di vari virus di NEI nei confronti delle trote iridate giovani;
- dimostrazione del ruolo della trota di mare (Salmo trutta) in quanto portatore asintomatico del virus di NEI;
- standardizzazione delle tecniche sierologiche per rilevare gli anticorpi dei virus NEI nei pesci di allevamento e di origine selvatica.

Le misure di controllo da effettuare nei confronti della NEI e di altre malattie comprese nella lista II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (¹), sono fissate in particolare nella direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (²). In linea di principio questa direttiva prevede che in casi di NEI sospetti o confermati all'interno dell'area della Comunità, vanno applicate talune restrizioni nei movimenti e effettuate indagini. La legislazione dà anche i mezzi per l'approvazione comunitaria di programmi e di qualifica per zone e aziende per quanto riguarda i casi di NEI. Norme specifiche relative a disposizioni di campionamento, movimento e eradicazione, sono applicabili in tali zone e aziende.

Tutto il territorio di Danimarca, Irlanda, Svezia e Regno Unito, oltreché numerose zone e aziende in Germania, Spagna, Francia e Italia hanno una qualifica riconosciuta per quanto riguarda la NEI (³). In altre zone e aziende, vengono attuati programmi allo scopo di raggiungere la qualifica riconosciuta (⁴).

Anche l'anemia infettiva del salmone (ISA), è nell'elenco I del suddetto allegato. Le norme applicabili alle malattie dell'elenco I sono più severe di quelle delle malattie sull'elenco II. Le misure di controllo obbligatorie applicabili in casi sospetti o confermati di ISA in Europa sono fissate nella direttiva 93/53/CEE.

Le specie elencate nella direttiva 91/67/CEE come soggette a NEI, sono salmonidi e avannotti di luccio (Esox lucius).

- (1) GU L 46 del 19.2.1991.
- (2) GU L 175 del 19.7.1993.
- (3) Decisione della Commissione 2002/308/CE del 22 aprile 2002, GU L 106 del 23.4.2002.
- (4) Decisione della Commissione 2002/304/CE del 19 aprile 2002, GU L 104 del 20.4.2002.

(2003/C 52 E/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2745/02 di Ian Hudghton (Verts/ALE) alla Commissione

(30 settembre 2002)

Oggetto: Vaccino per combattere l'anemia infettiva del salmone

Può la Commissione confermare le recenti informazioni secondo le quali è stata presentata all'UE una domanda di approvazione di un vaccino atto a combattere l'anemia infettiva del salmone?

In caso affermativo, può la Commissione indicare ulteriormente quando intende adottare una decisione riguardo a questo vaccino così importante e quali sono le caratteristiche dello stesso che, a quanto pare, offre un livello di protezione superiore al 90 %? Può la Commissione confermare che si sta considerando tale questione con carattere d'urgenza, a causa delle gravi ripercussioni dell'ISA sulla salmonicoltura e della necessità impellente di un vaccino?

Qualora il vaccino venga approvato, può la Commissione far sapere se verranno concessi stanziamenti agli allevatori di salmone onde permettere una distribuzione adeguata del vaccino e garantire l'eradicazione dell'ISA?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(24 ottobre 2002)

La legislazione vigente in materia di concessione di autorizzazioni per la commercializzazione a livello comunitario (¹) non consente alla Commissione di fornire alcuna informazione sulle eventuali richieste presentate all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, in quanto questo tipo di documenti è protetto dai diritti di proprietà intellettuale delle imprese interessate. La Commissione non può inoltre prendere posizione su alcuna futura autorizzazione per la commercializzazione a livello comunitario di un medicinale veterinario, incluso i vaccini.

La legislazione comunitaria prevede la vaccinazione contro l'anemia infettiva del salmone unicamente nel caso d'insorgenza di un'epidemia di questa malattia e a talune condizioni rigorose. I piani d'intervento per la vaccinazione d'emergenza contro l'ISA devono essere stabiliti dagli Stati membri in conformità all'allegato E della direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (²), e sottoposti alla Commissione per ottenerne l'approvazione.

Attualmente non disponiamo di dati scientifici né di esperienza pratica sufficienti sui vaccini e sulle vaccinazioni contro questa malattia. Inoltre, dato che al momento non vi è alcun vaccino che sia stato autorizzato quale medicinale veterinario immunologico (vaccino) (³), non è stato approvato alcun piano d'intervento che contempli misure relative alla vaccinazione contro l'ISA.

La decisione 90/424/CEE del Consiglio, relativa a talune spese nel settore veterinario (4), e il regolamento (CE) n. 2722/2000 della Commissione (5) stabiliscono le condizioni alle quali lo strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) può contribuire alle misure adottate in merito all'ISA, ad esempio programmi d'eradicazione, che possono includere, in linea di principio, programmi di vaccinazioni e di sorveglianza.

In conformità a queste disposizioni, la Commissione può cofinanziare tali azioni dietro presentazione e approvazione di programmi adeguati.

- (¹) Regolamento (CEE) 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, GU L 214 del 24.8.1993.
- (2) GU L 175 del 19.7.1993.
- (3) Autorizzato in conformità alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001).
- (4) GU L 224 del 18.8.1990.
- (3) Regolamento (CE) n. 2722/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni alle quali lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) può contribuire all'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura, GU L 314 del 14.12.2000.

(2003/C 52 E/233) INTERROGAZIONE SCRITTA P-2753/02 di Isabelle Caullery (UEN) alla Commissione

(25 settembre 2002)

Oggetto: Blocco delle onde elettromagnetiche

Può la Commissione indicare precisamente se, nel quadro della legislazione in vigore e, segnatamente, della direttiva consolidata 89/336/CEE (¹) relativa alla compatibilità elettromagnetica e della raccomandazione 1999/519/CE (²) relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, può uno Stato membro predisporre o permettere che venga predisposto un sistema che impedisca l'emissione di tali onde e, in particolare, quelle dei ripetitori telefonici e dei telefoni portatili, in alcuni luoghi particolari come, per esempio, gli ospedali?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(24 ottobre 2002)

L'onorevole parlamentare chiede se risulterebbe compatibile con la direttiva del Consiglio 89/336/CEE del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica e con la raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz che gli Stati membri consentissero la vendita di apparecchiature atte ad impedire la trasmissione di onde elettromagnetiche, segnatamente dalle stazioni di base per la telefonia mobile e dai telefoni portatili, in particolare per quanto ne riguarda l'impiego all'interno di strutture ospedaliere.

⁽¹⁾ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

Come indicato nella risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-2197/02 dell'on. Van Brempt (¹), l'impiego di dispositivi idonei ad impedire la ricezione e la trasmissione di segnali GSM è attualmente vietato in tutti gli Stati membri. Il diritto comunitario non proibisce tuttavia agli Stati membri di consentirlo. Il parlamento nazionale francese ha ad esempio recentemente approvato una legge che prepara ala strada all'impiego di tali apparecchiature negli ambienti in cui si svolgono rappresentazioni artistiche, in subordine a provvedimenti d'attuazione presi dall'ente nazionale di regolamentazione. In attesa dei suddetti provvedimenti la vendita di dispositivi d'inattivazione (jammers) continua ad esser vietata nella Comunità e la Commissione ha pubblicato alcuni principi informatori in materia sul proprio sito Web (²) (http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/gener.htm).

Se da un lato l'impiego dei telefoni mobili comporta chiari vantaggi per la qualità della vita, dall'altro esso produce anche alcuni effetti collaterali negativi che occorre affrontare. Un uso improprio di detti telefoni dà luogo a problemi ed a quanto sembra gli utenti di tali apparecchi non sempre adottano comportamenti adeguati, evitando ad esempio di chiamare o d'esser chiamati in posti quali le sale di spettacolo. I segnali emessi dai telefoni mobili possono parimenti interferire con apparecchiature elettroniche di vario tipo. Quando tali apparecchiature svolgono funzioni d'importanza critica per la sicurezza delle persone e delle cose (ad esempio sugli aeroplani ed in ambito ospedaliero) occorre quindi tenere i telefoni mobili a debita distanza.

La Commissione ritiene tuttavia che i provvedimenti presi per affrontare questi problemi debbano essere commisurati alla loro importanza e che sotto questo profilo disturbare i segnali possa non essere la soluzione più appropriata. Il divieto d'ogni tipo di comunicazione dal canto suo impedirebbe anche l'impiego di servizi che non pongono problemi (messaggeria elettronica, accesso all'Internet o chiamate d'emergenza). Resta inoltre da vedere se i dispositivi attualmente disponibili consentono di limitarne l'attività alle zone desiderate. Il processo di consultazione avviato dall'organismo francese di regolamentazione mette in luce queste difficoltà.

Per quanto riguarda la possibilità che i dispositivi in questione riducano l'esposizione ai campi elettromagnetici, la Commissione attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che tutte le reti ed i telefoni mobili devono rispettare i limiti di cui alla raccomandazione del Consiglio 1999/519/EEC. L'installazione di jammers non riduce l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici; tali dispositivi anzi aggiungono energia elettromagnetica all'ambiente ed aumentano così leggermente l'esposizione del pubblico.

(1) GU C 309 E del 12.12.2002, pag. 207.

(2) see the web site: http://www.art-telecom.fr/communiques/communiques/index-030502.htm.

(2003/C 52 E/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2762/02 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(1 ottobre 2002)

Oggetto: Regolamentazione di campagne promozionali in occasione delle feste dei bambini

Nella sua risposta all'interrogazione scritta E-1857/02 (¹) il Commissario Bolkestein indica che le questioni di autoregolamentazione delle campagne pubblicitarie connesse alle feste per i bambini «possono essere trattate a livello nazionale o locale, rispettando ovviamente i principi di libera circolazione previsti dal trattato CE».

Al tempo stesso fa presente che la Commissione intende salvaguardare gruppi target specifici vulnerabili «ad esempio i bambini» da «altri abusi» della pubblicità.

- 1. Può il Commissario comunicare all'autore della presente interrogazione se il Belgio sia autorizzato ad obbligare i commercianti delle zone di frontiera degli Stati membri confinanti ad attenersi a tale meccanismo di autoregolamentazione? In altre parole, possono i commercianti poniamo dei Paesi Bassi, della Germania, della Francia o del Lussemburgo, durante il periodo di sospensione volontariamente imposto, fare tranquillamente pubblicità in Belgio ad articoli specificamente destinati ai bambini? In caso affermativo, i commercianti belgi non subiscono forse una concorrenza sleale?
- 2. D'altro canto, il Ministro dell'economia belga è autorizzato a infliggere un'ammenda ai commercianti belgi che nel territorio belga non si attengono alla regolamentazione autoimposta, secondo quanto suggerito dalla comunicazione COM(2002) 289, pag. 11, punto 29 (2)?

TI

3. Riconosce la Commissione l'utilità di una regolamentazione generale per quanto riguarda i periodi di sospensione della pubblicità destinata ai bambini nei periodi che precedono le feste tradizionali, di qualunque natura esse siano? Deciderà quindi di elaborare una regolamentazione specifica — che vada oltre un codice di condotta volontario — che tenga conto non solo della libera circolazione delle merci, ma anche delle potenziali conseguenze negative di campagne pubblicitarie esagerate nei confronti dei bambini?

(1) GU C 301 E del 5.12.2002, pag. 240.

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(5 novembre 2002)

Vista la risposta della Commissione all'interrogazione E-1857/02 (¹) concernente un codice di condotta belga in fatto di campagne pubblicitarie durante le festività di particolare significato per i bambini, l'onorevole interrogante richiede un parere più particolareggiato della Commissione sulla necessità di specifiche norme a livello comunitario in questa materia.

- 1. L'interrogante chiede se il Belgio sia autorizzato ad obbligare i commerciante degli Stati membri confinanti a rispettare il citato codice di condotta. Qualora tali autorità applicassero il codice ai commercianti degli Stati confinanti, e se ciò comportasse una restrizione alla libertà di prestazione di servizi, sarebbe richiesta un'analisi per verificare se la restrizione derivante dal codice costituisse un provvedimento proporzionato alla protezione dei minori. Allo stato, alla Commissione non risulta che il codice sia stato applicato ai commercianti stranieri. Inoltre, la Commissione non è a conoscenza dei particolari del codice stesso. Attualmente, quindi, la Commissione non ha né la facoltà né la possibilità di prendere pozione sulla legittimità di applicare il codice ai commercianti stranieri.
- 2. Sul fatto che il Ministero belga degli affari economici abbia la facoltà di penalizzare i commercianti belgi che non si attengono al codice, la Commissione non è competente a decidere. Si tratta di una questione che deve essere decisa ai sensi del diritto nazionale.
- 3. Per quanto riguarda l'utilità di misure comunitarie in questo settore, per il momento la Commissione non prevede di proporre alcuna misura del genere. Come illustrato nella risposta alla precedente interrogazione, per poter giustificare proposte di armonizzazione in questo settore la Commissione dovrebbe prima verificare se la diversità dei regolamenti nazionali sia fonte di restrizioni transfrontaliere. In secondo luogo, prima di presentare provvedimenti di armonizzazione, la Commissione dovrebbe valutare se tali eventuali restrizioni sarebbero proporzionali all'obiettivo di protezione dei minori. Infine, la Commissione desidera ribadire che la comunicazione «Seguito al Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'UE» (²) ha lanciato una nuova serie di consultazioni su una possibile direttiva quadro in materia di pratiche commerciali corrette. La consultazione interessa la regolamentazione delle pratiche commerciali, compresa la pubblicità, le pratiche commerciali fuorvianti e sleali, le pratiche moleste o quelle comunque indebite. La comunicazione rileva inoltre che, qualora un'impresa indirizzi scientemente le sue attività a specifici gruppi vulnerabili di consumatori, come i bambini, il criterio del «pregiudizio per il consumatore» deve essere adeguato di conseguenza.

(1)	CH	\boldsymbol{C}	3/11	E	451	5 1 2	.2002.	naa	240
	G C	•	701	L	ucı	J.14	.2002.	Day.	4TU.

(2) COM(2002) 289 def.

(2003/C 52 E/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2763/02 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(1º ottobre 2002)

Oggetto: Trasporti di concime e libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali

Può la Commissione confermare che il prodotto «concime» è soggetto alla normativa europea ordinaria relativa alla libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali e che di conseguenza le autorità e gli apparati giudiziari non hanno la facoltà di ostacolare i trasporti legali di concime effettuati in una relazione commerciale ordinaria «fornitore-cliente»?

Può un'autorità chiudere le frontiere a un prodotto quale il «concime», soprattutto quando l'acquirente lo utilizza quale ammendante?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(5 novembre 2002)

La Commissione conferma che il concime è un prodotto il cui commercio intracomunitario è soggetto alle disposizioni generali del Trattato CE relative alla libera circolazione dei prodotti.

Il trasporto e l'utilizzo del concime possono porre problemi sia in materia di propagazione di malattie che in materia ambientale.

In materia sanitaria, il commercio intracomunitario di concime è regolamentato dalla direttiva 92/118/CEE(¹). Tale direttiva, modificata dalle decisioni 96/103/CE(²) e 2001/7/CE(³), proibisce nell'allegato I del capitolo 14 gli scambi di stallatico liquido non trasformato di specie diversa dai volatili da cortile e dagli equidi, fatta eccezione per lo stallatico originario di una zona non soggetta a restrizioni per una malattia trasmissibile grave e destinato allo spargimento, sotto controllo dell'autorità competente, su terre appartenenti alla stessa azienda, separate o meno, situate a cavallo della frontiera tra due Stati membri e distanti non più di 20 km. Il conduttore dell'azienda che chiede il riconoscimento deve conservare i documenti relativi a tali movimenti transfrontalieri. L'autorità competente tiene un registro delle aziende riconosciute.

Gli scambi di stallatico liquido non trasformato proveniente da volatili da cortile sono sottoposti a condizioni severe, mentre non esistono restrizioni sanitarie per quanto riguarda gli scambi di stallatico liquido proveniente da equidi.

Per lo stallatico liquido trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico, gli scambi intracomunitari sono permessi a certe condizioni.

Sulla base di quanto sopra, è di competenza degli Stati membri esercitare i controlli adeguati per assicurare il rispetto totale delle disposizioni comunitarie a cui si fa riferimento.

- (¹) Direttiva 92/118/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo primo, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE. GU L 62 del 15.3.1993.
- (²) 96/103/CEE: decisione della Commissione del 25 gennaio 1996, recante motifica dell'allegato I, capitolo 14, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo primo, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (testo rilevante ai fini dell'SEE), GU L 24 del 31.1.1996.
- (3) 2001/7/CE: decisione della Commissione del 19 dicembre 2000, recante motifica dell'allegato I, capitolo 14, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo primo, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (testo rilevante ai fini dell'SEE), GU L 2 del 5.1.2001.

(2003/C 52 E/236)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2772/02 di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione

(25 settembre 2002)

Oggetto: Procedura di evidenza pubblica ex Legge 236/93

La V.I.L.A. S.r.l. ha partecipato a due bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a valere sulla L. 236/93 art 1 ter (Fondo per lo sviluppo) con un programma denominato Casalgian. In data 19/04/01 ha firmato con il Ministero del Lavoro la convenzione nella quale sono definiti l'ammontare della quota nazionale, quello del cofinanziamento comunitario e l'apporto dei privati. Il Fondo per lo Sviluppo prevede e consente il ricorso ai fondi comunitari per i programmi di investimento proposti dalle Società di Promozione. Il programma Casalgian a favore del territorio delle Province di Salerno, Avellino e Benevento è finalizzato alla creazione di nuova occupazione, per cui le Province si sono impegnate per consentire il

ricorso ai fondi comunitari in caso di approvazione del progetto che è stato valutato positivamente dal Governo anche in ragione della intesa precedentemente firmata con altri Enti, tra cui la Regione Campania.

La Provincia di Salerno, nella qualità di Capofila delle Province campane interessate, prima ancora della firma della convenzione con il Ministero del lavoro, ha adottato una delibera (n. 133 del 14/3/2001) nella quale stabiliva che «sarà impegno della Provincia di Salerno, nell'ambito del ruolo attribuitole dai P.O.R., affinché vi sia il cofinanziamento del completamento del modulo progettuale Casalgian, a valere sui fondi del P.O.R.»;

La Regione Campania, pur avendo valutato il programma in maniera positiva, pur volendo finanziare il programma con i fondi comunitari, pur volendo rispettare quanto deliberato dalle provincie di Avellino, Benevento e Salerno, afferma di non poter consentire il ricorso ai fondi comunitari in quanto la VILA non avrebbe partecipato a procedure di evidenza pubblica gestite direttamente dalla Regione Campania.

Il sottoscritto interroga la Commissione per conoscere se:

- la V.I.L.A. S.r.l., partecipando a ben due bandi pubblicati su Gazzetta Ufficiale a valere sulla legge 236/93 art. 1 ter, abbia rispettato la procedura di evidenza pubblica che la Commissione Europea impone per l'accesso ai fondi comunitari del POR.
- la Regione Campania sia obbligata a concedere il relativo cofinanziamento, per il completamento del programma, a valere sui fondi comunitari anche in considerazione del ruolo delle Province, nell'ambito della gestione dei POR.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(21 ottobre 2002)

L'on. parlamentare chiede alla Commissione di pronunciarsi su un caso specifico: l'accesso dell'impresa «Vila s.r.l.» ai finanziamenti europei gestiti dalla regione Campania, nell'ambito dell'obiettivo 1 Italia.

Sulla base del principio di sussidiarietà, sia la valutazione che la selezione dei progetti proposti per il cofinanziamento dei Fondi strutturali, che la loro attuazione, sono di competenza delle autorità regionali e nazionali incaricate della gestione.

Il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 e il Programma Operativo Regionale della regione Campania prevedono che l'accesso ai finanziamenti europei abbia luogo secondo regole di trasparenza, mediante la selezione dei candidati effettuata nel rispetto della legislazione europea in materia di concorrenza e di libera circolazione dei servizi.

Il diritto di ricevere un finanziamento ha inizio quando il progetto è stato selezionato in base alle suddette regole e iscritto nell'elenco dei vincitori della gara d'appalto sulla base della qualità del contenuto dell'offerta. Tutte le contestazioni posteriori sono di competenza della magistratura dello Stato membro.

Dalle spiegazioni dell'on. parlamentare è chiaro che la regione Campania non ha rifiutato all'impresa «Vila s.r.l.» l'accesso ad un finanziamento europeo, ma ha semplicemente chiesto alla suddetta impresa di partecipare ad una gara d'appalto.

La Commissione informa altresì l'on. parlamentare che il Ministero del Lavoro italiano, in seguito ad un'indagine della magistratura italiana, con il decreto n. 189/99 del 21/5/99, aveva sospeso taluni finanziamenti comunitari approvati a favore dell'impresa «Vila s.r.l.». Si trattava dei progetti n. 722, P.O.M. FSE 940026I, n. IC/208IY e n. IC/209IN sul P.O. FSE 941001I8, n. IC/194/A e sul P.O. 946001I8. La «Vila s.r.l.» aveva chiesto al Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Campania l'annullamento del decreto di sospensione, ma il TAR della Campania aveva rifiutato la richiesta con il decreto n. 2145 del 25/8/99. La Commissione segue gli sviluppi dell'indagine attraverso il Ministero del Lavoro italiano, responsabile dei programmi.

La Commissione segnala all'on. parlamentare che l'autorità di gestione competente a questo proposito è la regione Campania, Assessorato alla formazione professionale, via S. Lucia 81, Napoli, tel. 0817966303.

(2003/C 52 E/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2773/02 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(3 ottobre 2002)

Oggetto: Salute e sicurezza dei lavoratori - Denuncia 00/4404, SG(2000) A/3828/2

Negli ultimi giorni la Grecia piange le vittime di infortuni sul lavoro. Le malattie professionali, semplicemente, non vengono registrate. Tra le denunce presentate alla Commissione figura il dossier 00/4404, SG(2000) A/3828/2, che contiene una denuncia documentata concernente un caso specifico di rifiuto di applicazione della legislazione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. La Confederazione generale dei lavoratori di Grecia vi ha accluso innumerevoli dati relativi a una moltitudine di casi analoghi. Allo stesso tempo, le denunce si moltiplicano e la convinzione comune, in Grecia, è che i servizi incaricati dell'applicazione della direttiva sulla salute e la sicurezza dei lavoratori svolgano in modo inefficiente il loro ruolo. La Commissione, nonostante le ripetute interrogazioni (E-0014/00 (¹), E-3049/01 (²), E-3050/01, E-0906/01 (³)) e benché abbia assicurato che avrebbe esaminato i dati, non l'ha ancora fatto.

- 1. Di quali possibilità dispone la Commissione per fare pressione sulle autorità greche di controllo affinché effettuino controlli più efficaci nel quadro delle loro competenze?
- 2. Prevede essa eventualmente di esaminare la questione in situ e di studiare l'insieme dei dati trasmessi dalla Confederazione generale dei lavoratori di Grecia?
- (1) GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 158.
- (2) GU C 134 E del 6.6.2002, pag. 187.
- (3) GU C 340 E del 4.12.2001, pag. 119.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(31 ottobre 2002)

1. Agli Stati membri incombe l'obbligo di garantire un controllo e una sorveglianza adeguati delle disposizioni nazionali di attuazione delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro (cfr. articolo 4 della direttiva 89/391/CEE riguardante l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul posto di lavoro (¹)).

Qualora elementi concreti dimostrassero in maniera generale l'esistenza di una situazione di mancata applicazione della normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie, la Commissione potrebbe ricorrere alle possibilità offerte dal Trattato CE, segnatamente a quelle derivanti dall'articolo 226, per aprire una procedura d'infrazione contro lo Stato membro non ottemperante a uno degli obblighi impostigli dal Trattato CE.

2. La Commissione sta attualmente esaminando tutti gli elementi che le sono stati trasmessi nel quadro della denuncia 00/4404. In base ai risultati di tale esame, la Commissione provvederà ad adottare tutti i provvedimenti del caso e, ove necessario, continuerà a mantenersi in contatto con le competenti autorità elleniche e/o con il denunciante al fine di completare l'analisi del caso in questione.

(2003/C 52 E/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2785/02 di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(3 ottobre 2002)

Oggetto: Chiusura della fabbrica Federal Mogul - Mancata notifica al personale

La Federal Mogul Company, attualmente sita a Bridgwater, nel sudovest dell'Inghilterra, impiega 370 persone. Il 20 agosto 2002, l'impresa ha annunciato — senza previa notifica al personale — che la fabbrica avrebbe chiuso i battenti. L'impresa intende trasferire le sue attività in Polonia e in Turchia.

Può la Commissione confermare che tale mancata consultazione — dei sindacati locali o del personale — costituisce una flagrante violazione della legislazione comunitaria?

Può la Commissione altresì indicare se intende adottare le misure legali pertinenti?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(13 novembre 2002)

La Commissione ricorda che numerose direttive comunitarie prevedono procedure d'informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, necessarie nel caso di chiusura di imprese, in particolare la direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (¹), e la direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (²). Recentemente, la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità (³), è stata adottata allo scopo di completare il dispositivo comunitario nel settore. Tuttavia gli Stati membri devono effettuarne il recepimento nella legislazione nazionale entro il 23 marzo 2005.

Le prime due direttive sono già state recepite nelle legislazioni nazionali degli Stati membri. È quindi di competenza delle autorità nazionali valutare la loro applicazione corretta ed effettiva in ogni caso particolare.

- (1) GU L 225 del 12.8.1998.
- (2) GU L 254 del 30.9.1994.
- (3) GU L 80 del 23.3.2002.

(2003/C 52 E/239) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2798/02 di Caroline Lucas (Verts/ALE) alla Commissione

(7 ottobre 2002)

Oggetto: Appalti pubblici: rinegoziazione dei prezzi

Può la Commissione confermare che le imprese di servizi pubblici, con riserva delle regole in materia di appalti stabilite dalla direttiva 93/38/CEE (¹), non possono rinegoziare i prezzi o altri aspetti fondamentali di un'offerta con un solo offerente una volta conclusa la fase concorrenziale della relativa procedura di appalto, indipendentemente dal fatto che si applichi la procedura negoziata o una procedura di altro tipo?

(1) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(29 ottobre 2002)

Occorre in primo luogo operare una distinzione tra le procedura aperte o ristrette e quelle negoziate. Per gli appalti oggetto delle due prime categorie di procedura è effettivamente da escludere che se ne possa rinegoziare qualunque elemento, come spiegato in una dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio pubblicata congiuntamente alla prima direttiva sulle aziende di pubblica utilità, la direttiva del Consiglio 90/531/CEE del 17 settembre 1990 relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (¹). Tale dichiarazione recita: «Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, nelle procedure aperte o ristrette, è esclusa qualsiasi negoziazione con i candidati o gli offerenti vertente su elementi fondamentali dei contratti la cui variazione possa falsare il gioco della concorrenza, in particolare sui prezzi; tuttavia vi possono essere discussioni con i candidati e gli offerenti ma solo per far precisare o completare il tenore delle loro offerte nonché le esigenze degli enti aggiudicatori e purché ciò non abbai effetto discriminante.»

Quando nell'ambito di un bando di gara si fa ricorso alla procedura negoziata il suddetto principio della sostanziale immutabilità delle offerte non si applica proprio perché tale procedura prevede la possibilità di negoziare sostanziali modifiche delle offerte stesse. Dato che la direttiva non stabilisce disposizioni particolareggiate in merito alle modalità di svolgimento di una procedura negoziata, per determinare cosa sia possibile occorre valutare se siano stati rispettati i soggiacenti principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Ciò comporta ad esempio che ogni modifica o nuovo elemento dell'offerta debba rispettare i parametri del bando di gara e dei documenti contrattuali, quali definiti dall'ente aggiudicatore. Gli offerenti vanno altresì trattati tutti in modo identico; l'ente aggiudicatore deve ad esempio astenersi dall'operare discriminazioni fornendo informazioni atte a conferire a determinati offerenti un vantaggio sugli altri ovvero ad accordare ad alcuni offerenti possibilità di proporre modifiche più ampie di quelle concesse agli altri. Il contratto da firmare non deve infine presentare caratteristiche essenzialmente differenti da quelle inizialmente pubblicate. Per valutare se tali principi siano stati rispettati occorre quindi procedere tenendo conto degli aspetti particolari dei singoli casi, cosicché risulta impossibile determinare in astratto se un qualsiasi cambiamento dei prezzi o di altri elementi convenuti con l'offerente prescelto nell'ambito di una procedura negoziata costituisca di per sé una violazione dei principi suddetti.

(¹) GU L 297 del 29.10.1990, in seguito sostituita dall'attuale direttiva sulle imprese di pubblica utilità, la direttiva del Consiglio 93/38/CEE del 14 giugno 1993 (GU L 199 del 9.8.1993), che non comporta cambiamenti a questo proposito.

(2003/C 52 E/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2799/02 di Caroline Lucas (Verts/ALE) alla Commissione

(7 ottobre 2002)

Oggetto: Appalti pubblici: valutazione delle offerte

Può la Commissione confermare che le imprese di servizi pubblici, con riserva delle regole in materia di appalti stabilite dalla direttiva 93/38/CEE (¹) e applicando la procedura negoziata, sono tenute a valutare le offerte su una base oggettiva e non discriminatoria, e a selezionare l'offerta più bassa o più vantaggiosa sotto il profilo economico?

(1) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(4 novembre 2002)

Conformemente all'articolo 34 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, ed indipendentemente dal tipo procedura di aggiudicazione scelto, i criteri in forza dei quali gli enti aggiudicatori decidono l'aggiudicazione dell'appalto sono l'offerta più vantaggiosa ovvero l'offerta di minor prezzo. Come tutte le altre disposizioni contenute nella direttiva, l'applicazione di questa regola non può prescindere dai principi su cui si basa la direttiva stessa: la parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione rappresenta unicamente un caso particolare, il riconoscimento reciproco, la proporzionalità, la trasparenza e l'apertura alla concorrenza nel settore degli appalti pubblici.

(2003/C 52 E/241)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2805/02 di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione

(30 settembre 2002)

Oggetto: Direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi dei pagamenti negli scambi commerciali

Secondo l'articolo 6 della direttiva 2000/35/CE (¹) sulla lotta contro i ritardi dei pagamenti negli scambi commerciali gli Stati membri dell'UE avrebbero dovuto far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva entro l'8 agosto 2002.

Può la Commissione riferire se la direttiva 2000/35/CE è stata recepita nel diritto interno di tutti gli Stati membri? Se no, in quali Stati membri non è stata ancora recepita? Cosa intende essa fare al riguardo?

(1) GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35.

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(21 ottobre 2002)

Più della metà degli Stati membri ha già provveduto a recepire nella legislazione nazionale la direttiva 2000/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 29 giugno 2000 volta ad impedire i ritardi di pagamento negli scambi commerciali. Al 30 settembre 2002, tuttavia, la Commissione non aveva ancora ricevuto nessuna comunicazione da parte di: Grecia, Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi bassi, Austria e Portogallo.

Visto l'interesse per la questione dimostrato dai cittadini, e in particolare dalle piccole e medie imprese (PMI), la Commissione ha creato un sito Web accessibile in rete al grande pubblico. Tra le altre informazioni vi si può trovare una lista di normative nazionali di recepimento che viene aggiornata in tempo reale man mano che queste informazioni pervengono alla Commissione da parte degli Stati membri. Il sito é consultabile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/late_payments/index.htm.

Per quanto riguarda gli Stati membri che ancora non hanno provveduto alla trasposizione, la Commissione ha avviato, in data 30 Settembre 2002, i relativi procedimenti di infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato CE.

(2003/C 52 E/242)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2809/02 di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(7 ottobre 2002)

Oggetto: Allergie alimentari e ingredienti utilizzati nei ristoranti

È disposta la Commissione a prendere in considerazione l'ipotesi di attivarsi al fine di garantire che, nell'intento di ovviare ai problemi con cui si scontrano le persone che soffrono di allergie alimentari, i ristoranti e gli esercizi di ristorazione di altro tipo siano tenuti per legge a dichiarare gli ingredienti utilizzati nelle pietanze?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(12 novembre 2002)

La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000 (¹) fissa le diciture che devono figurare obbligatoriamente sulle etichette dei prodotti alimentari preimballati e prevede in particolare l'indicazione di un elenco di ingredienti.

Una proposta di modifica della direttiva 2000/13/CE (²) è attualmente in discussione presso il Parlamento europeo e il Consiglio. Il Parlamento ne ha fatto una prima lettura nel giugno del 2002. La proposta ha in particolare lo scopo di prevedere un'etichettatura più dettagliata per quanto riguarda gli ingredienti allo scopo di tener conto del problema delle allergie e delle intolleranze alimentari.

Come precisato nell'art. 1, la direttiva 2000/13/CE riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumtore finale; essa non si applica quindi ai piatti serviti nei ristoranti, che non sono considerati «prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale».

Tuttavia, nella misura in cui la direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati ai ristoranti e utilizzati per la preparazione dei piatti, i ristoratori sono già in misura di fornire le informazioni richieste sugli ingredienti contenuti in tali prodotti alimentari.

⁽¹) Direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. GU L 109 del 6.5.2000.

⁽²⁾ COM(2001) 433 def.

(2003/C 52 E/243)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2841/02 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(2 ottobre 2002)

Oggetto: Utilizzo dei fondi EQUAL, FSE e IVº programma d'azione per la paritá di opportunitá tra le donne e gli uomini da parte del Comune di Roma. Nel mese di settembre 2002 è stato presentato da parte del Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dalla UE.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui si procede alla aggiudicazione dei progetti da parte degli enti territoriali: gli impegni del 2000 costituirebbero infatti solo il 2 % dell'intero Qcs.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

Considerando che in particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Roma, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per la formazione professionale e l'occupazione, per le pari opportunità e per l'integrazione sociale; ciò premesso si interroga la Commissione per sapere:

- se il Comune di Roma ha presentato progetti per i Programmi Equal, FSE e IVº Programma d'azione per la pari opportunità tra le donne e gli uomini
- se il Comune di Roma ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
- se tali fondi sono stati utilizzati.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(29 ottobre 2002)

Nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006, la Commissione ha approvato il programma operativo obiettivo 3 Regione Lazio il 21 settembre 2000. La disponibilità di bilancio è pari a 884 milioni di euro (45 % Fondo sociale europeo, 44 % risorse nazionali e 11 % risorse regionali), di cui 90 milioni di euro (ovvero il 10,3 %) sono attribuiti alla linea «parità di opportunità».

Poiché ci troviamo all'inizio del periodo di programmazione, sono stati selezionati pochi progetti, il che spiega la bassa percentuale di realizzazione. Pur tuttavia, nel quadro della linea «parità di opportunità» sono stati presentati 740 progetti durante il periodo 2000-2001, 188 dei quali sono stati approvati e finanziati.

Anch'essa finanziata dal Fondo sociale europeo, l'iniziativa EQUAL consente di sperimentare nuovi sistemi di lotta contro la discriminazione e l'ineguaglianza di cui possono essere vittime sia le persone che lavorano, sia quelle alla ricerca di un'occupazione. L'azione di EQUAL si articola in nove ambiti tematici, tra i quali la parità di opportunità tra le donne e gli uomini. Il Comune di Roma partecipa a due progetti in quest'ambito, in collaborazione con l'Ufficio per l'immigrazione.

Il Comune di Roma non ha ottenuto alcun finanziamento nel quadro del IV programma d'azione per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini.

(2003/C 52 E/244)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2923/02 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(9 ottobre 2002)

Oggetto: Attendibilità dei dati sul debito e sul deficit della Grecia

Gli ultimi dati di Eurostat (30/09/2002) sul deficit e sul debito pubblico degli Stati membri dell'UE, contengono l'osservazione che questo organismo non può confermare i dati relativi alla Grecia essendo in sospeso o mancanti determinate informazioni riguardanti le transazioni del governo ed essendo previsto un riesame dei dati in collaborazione con il governo greco.

- 1. Per quale ragione Eurostat ha espresso tale riserva?
- 2. Quali sono i dati per i quali «sono in sospeso o mancanti determinate informazioni»?

Risposta del Signor Solbes Mira a nome della Commissione

(25 ottobre 2002)

- 1. L'Eurostat pubblica due volte all'anno un comunicato stampa in occasione delle due comunicazioni ufficiali degli Stati membri sui dati relativi al deficit e al debito. L'Eurostat inserisce una nota ogniqualvolta non è in condizione di certificare le cifre citate nella comunicazione, a causa della mancanza di informazioni su alcune transazioni o di disaccordo sulla loro classificazione. Queste informazioni sono arrivate solo dopo il comunicato stampa e sono state ora debitamente esaminate.
- 2. L'Eurostat attualmente sta esaminando la base di talune transazioni riguardanti la pubblica amministrazione, in cooperazione con le autorità greche. Si prevede che le questioni irrisolte verranno definite prima della prossima comunicazione ufficiale, prevista per Febbraio 2003.

(2003/C 52 E/245) **INT**

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3138/02

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(4 novembre 2002)

Oggetto: Realizzazione dell'Iniziativa comunitaria Leader+ in Grecia

Stando a pubblicazioni del quotidiano «Kathimerini», l'associazione di sviluppo di Kozani che, durante il precedente periodo di programmazione era responsabile della Rete greca dell'Iniziativa comunitaria Leader, ha inviato una lettera alle associazioni di sviluppo che attuano il programma Leader+ 2000-2006, chiedendo di inserire nei loro programmi azioni a favore delle associazioni venatorie.

Con tale proposta si persegue:

- «Lo sviluppo della fauna» in zone selezionate del paese,
- Azioni che verranno realizzate in zone in cui non vige il divieto di caccia,
- L'elaborazione di piani gestionali integrati per le suddette zone forestali,
- Aree di semina speciale per la selvaggina e inventario delle catture venatorie messi a punto dalle associazioni venatorie (!),
- Cicli di formazione onde valorizzare le competenze del personale. L'obiettivo è l'aggiornamento dei cacciatori su questioni come l'ecologia, la biologia delle specie, la gestione degli ecosistemi, l'utilizzo di armi, ecc.

La proposta è stata presentata dalla Confederazione venatoria greca e firmata dal suo presidente che, contemporaneamente, è il direttore generale dell'autorità gestionale del terzo QCS in Grecia; inoltre, vengono richiesti 175 000 EUR per l'elaborazione di piani gestionali e 200 000 EUR per le misure di formazione per programma locale Leader+.

La suddetta «sponsorizzazione» elude la procedura di selezione «dal basso» (bottom up approach), procedura obbligatoria per la redazione dei programmi locali (Comunicazione della Commissione Leader+, aprile 2000), benché venga concesso il diritto ai cacciatori, privi di competenza, di elaborare studi gestionali sulle foreste, mentre lo stesso Ministero per l'agricoltura ha richiesto 24 studi gestionali relativi a zone forestali che verranno finanziati dal programma europeo «Sviluppo agricolo» 2000-2006.

Potrebbe la Commissione indicare quali misure precise intende adottare affinché l'iniziativa Leader+ venga attuata senza impedimenti e senza interventi sleali? Che cosa intende mettere in atto la Commissione affinché l'UE non finanzi due volte le stesse azioni (studi gestionali sulle foreste, seminari, ecc.) attraverso lo stesso Fondo strutturale e, specialmente, quando attraverso Leader+ vengono finanziati enti non competenti (Confederazione venatoria e associazioni venatorie)?

Risposta data dal Sig Fischler a nome della Commissione

(18 novembre 2002)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.